Francesco Manduca

Ufficiale di P. S.

DIRITTO PENALE e PUBBLICA SICUREZZA

GUIDA TEORICO-PRATICA

NOCERA INFERIORE
ANGELO ANGORA, Tipografo
1899

Al mio caro amico
avv.to Gennaro Escobedo,
con preghiera di un
cenno di recensione,
ne la "*Giustizia Penale*".

Portici 23-4-99

Manduca

Francesco Manduca

Uffiziale di P. S.

Diritto Penale

E

Pubblica Sicurezza

GUIDA TEORICO-PRATICA

NOCERA INFERIORE

ANGELO ANGORA, Tipografo

1899

Va', mio modesto lavoro, va' nel campo della critica: se questa sarà serena, imparziale, vanne superbo: se sarà mossa da ingeneroso sentimento, non ti curare.

ALLA MIA CARA CONSORTE

VIGLIA EMMA

ESEMPIO NOBILE DI AMOR CONIUGALE

AI MIEI DILETTI FIGLIUOLI

GIGIA E FILIPPO

QUESTI MIEI MODESTI STUDII

OFFRO

All'amico lettore.

A te, amico lettore, affido questo lavoro, frutto di lunghi e mai interrotti studi. Vorrai giudicarlo, siccome richiede la modestia colla quale a te si presenta. Vi troverai ciò che strettamente necessita all'ufficiale di P. S., nell'adempimento della delicata, ardua e mal compresa missione. Invano vi cercherai il superfluo.

Avrò raggiunto il mio scopo? Mi dà coraggio a sperarlo la tua gentile considerazione, amico lettore.

Portici, 1899.

FRANCESCO MANDUCA
UFFICIALE DI P. S.

PARTE PRIMA

POLIZIA GIUDIZIARIA

« U jaka bratstva, jaka pravda ;
u nejaka bratstva, slaba pravda ».
(Se la comunità è forte, il diritto è forte ;
se la comunità è debele, il diritto è debole).
Proverbio montenegrino

" *Non si può pretendere dall'Autorità preposta alla sicurezza pubblica, che tuteli noi e le cose nostre, se le si negano i mezzi di compiere più facilmente l'ufficio suo* ".

COMM. BORGNINI GIUSEPPE
Proc. Generale di Cassazione
Relazione Statistica **- Anno 1882 - Pag. 67-68**

" *La necessità di studiare a fondo il tipo criminale, non deve sentirsi soltanto dal giudice togato, ma anche dall'Agente di polizia* ".

VIRGILIO ROSSI
Polizia empirica e polizia scientifica
Aquila, Stab. Tip. Ditta Grossi, 1898

TITOLO I.

Polizia giudiziaria

La persecuzione del delitto e del delinquente, l' accertamento di qualsiasi reato, la tutela delle leggi giuridico-sociali, è missione della Polizia Giudiziaria. Dessa viene esercitata dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e diretta dal Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello e dal Sig. Procuratore del Re presso il Tribunale Penale.

Il primo di detti magistrati ha anche il dritto, concessogli dagli art. 39 e 57 c. p. p., di sottoporre l'ufficiale predetto ad avvertimento, sempre che commetta mancanza o negligenza nell'adempimento del servizio di Polizia Giudiziaria.

I funzionarii di P. S. sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza. La prima qualità viene loro dal Codice di Procedura Penale e la seconda dalla legge di Pubblica Sicurezza. Quest'ultima è esercitata alla immediata dipendenza dei Prefetti e Sotto-prefetti, quali delegati dal Ministero dell' Interno, a tenore dell'art: 1.° legge di P. S., 20 Marzo 1865, rimasto in vigore.

Sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria:

a) Le guardie Campestri (nel perimetro della loro giurisdizione);

b) Gli ufficiali e sott'ufficiali dei Carabinieri Reali;

c) Gli ispettori, i vice-ispettori e delegati di P. S.;

d) I Sindaci e chi legalmente li rappresenta;

e) I pretori;

f) I giudici istruttori.

Nel caso di concorso di più Ufficiali di Polizia Giudiziaria, la direzione del servizio spetta al maggiore in grado e l'inferiore resta a disposizione del superiore.

Intervenendo il Procuratore del Re ed il Giudice Istruttore, spetta a quest'ultimo la istruzione e lo espletamento degli atti ed il primo avrà il dritto di assistervi.

Le guardie campestri, procedendo allo accertamento di reato, delitto o contravvenzione, presenteranno particolareggiato verbale della eseguita operazione o dello eseguito arresto direttamente al Sig. Pretore del luogo, e, ne informeranno, per norma, l'autorità locale di P. S..

Faranno capo all'autorità di Sicurezza Pubblica nei casi in cui agiscono per misura di prevenzione.

Le guardie campestri sono, poi, agenti di Forza Pubblica, nel solo caso che sieno state create con apposito regolamento di polizia rurale, formulato dai comuni a custodia, non dei loro beni privati, ma a quelli dei comunisti; regolamento che deve essere approvato dalla Giunta amministrativa ed inviato al ministero competente, a norma dell' articolo 167 legge comunale e provinciale.

Spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria di procedere ai primi atti e di accertare le prime prove nei reati perseguibili di ufficio e ad istanza privata, nel quale ultimo caso, dovranno prima ricevere dalla parte lesa la prescritta querela, senza la quale non si può procedere ad alcun atto di Polizia Giudiziaria.

Se trattisi di delitto, se ne darà immediato avviso al Signor Giudice Istruttore, Procuratore del Re o Pretore.

Se sarà necessario, si procederà a perquisizioni personali e domiciliari.

Circa le denuncie, rapporti, dichiarazioni, querele, accertamento di corpi di reato, visite domiciliari, perquisizioni, i funzionarii di Pubblica Sicurezza, quali Ufficiali di Polizia giudiziaria, osserveranno le regole prescritte dagli articoli 100, 101, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 150, 151, codice procedura penale.

Le lettere ed i vaglia non possono sequestrarsi se non a seguito di un' ordinanza dell'autorità giudiziaria, giusta il disposto della legge postale approvata a testo unico con R. decreto del 20 Giugno 1889 N.° 6151.

Per l' immunità derivante dalla estraterritorialità, in base al diritto internazionale, il funzionario di P. S., quale ufficiale di Polizia Giudiziaria, non può procedere a perquisizione personale, domiciliare, ovvero ad arresto contro gli agenti diplomatici accreditati da altri Stati. Si reputa tale, quell' agente diplomatico, il quale, benchè non entrato ancora in funzioni colla consegna delle credenziali, pure ha posto piede nel paese dove dev'essere accreditato, se il Governo di questo, avvisato dell'arrivo, non abbia fatto opposizione. L'agente però è tenuto a legittimare il suo carattere diplomatico.

Tale immunità che riposa sopra una *fictio juris*, per la quale si suppone che l'agente diplomatico, abbenchè residente nel territorio dello Stato presso il quale trovasi accreditato, sia sempre nel territorio dello Stato che l'ha inviato, si estende pure a quelle persone, alle quali la legge o speciali trattati concedono la inviolabilità, nonchè agli inviati dei governi esteri presso Sua Santità, per la legge 13 Maggio 1871 N. 214 sulle guarantigie al Sommo Pontefice.

Detta immunità non si estende ai consoli. Sono però inviolabili gli archivii consolari.

Dovendosi procedere a perquisizione nel domicilio di un suddito estero, se ne darà preventivo avviso al console dello Stato al quale il suddito appartiene e lo si invita ad intervenire alla visita o perquisizione, o personalmente o per mezzo di un suo rappresentante.

Il console può intervenire od anche astenersi, ma qualunque possa essere la decisione di lui, la visita o perquisizione può sempre aver luogo.

I bastimenti esteri godono dell' istessa immunità e sono ritenuti siccome fortezze mobili o case fluttuanti sotto l' impero o la tutela dello Stato a cui appartengono.

In dette navi non si può procedere ad alcuno arresto senza il consenso del relativo console, nè a perquisizione senza l'assistenza d'un segretario del consolato.

Nei bastimenti nazionali, la perquisizione o l'arresto deve aver luogo alla presenza del Comandante la nave.

TITOLO II.

Arresto - Fermo

L'ufficiale di Polizia Giudiziazia ha facoltà di ordinare l'arresto preventivo nella flagranza e nella quasi flagranza ovvero assimilata, solo in quei reati punibili con l' ergastolo, con la reclusione o con la detenzione, superiori nella durata a mesi tre, anche se la pena dovesse essere inferiore partendo dal minimo. Nella flagranza vera e propria ha pure tale facoltà qualunque cittadino, a sensi dell' art. 65 cod. procedura penale.

Ancorchè la pena da applicarsi, pel commesso reato, non sia superiore ai mesi tre e vi concorra indizio qualsiasi di reità, si ha facoltà di procedere all'arresto preventivo del colpevole, sempre che costui appartenga al novero delle persone specificate negli art. 64, 66, e 206, parte prima, cod. proc. pen.

Con l'arresto si assicura il delinquente alla giustizia punitrice.

Nella pratica suole spesso confondersi l' *arresto preventivo* col *fermo*.

L' uno è differente dall'altro.

Il primo, quantunque detto *preventivo*, appartiene all' azione repressiva; è conseguenza di una perpetrata lesione giuridica; ha luogo nella flagranza vera od in quella assimilata, ovvero a seguito di mandato di cattura ed à base nel codice di procedura penale. Il secondo è un provvedimento puramente amministrativo, una misura preventiva di Sicurezza Pubblica ed ha fondamento, unicamente, nella legge di P. S.

Ha luogo in determinati casi, come ad esempio contro le persone che destano sospetto, che non sanno dare contezza di sè, contro gli stranieri sprovvisti di documenti attestanti la loro identità personale e che tengano contegno tale da richiamare l'attenzione dell'autorità di P. S.

Allorchè si procede al fermo di un individuo, bisogna sempre sottoporlo a minuto interrogatorio, allo scopo di stabilire chi sia, da qual luogo provenga, ove sia nato, ove abbia domiciliato, il motivo, per cui trovavasi nel sito ove venne fermato, se trattisi di persona pregiudicata o meno. Bisogna perquisirlo sulla persona e se lo si trovi in possesso di documenti, esaminare questi attentamente. È necessario poi non prestare fede alle dichiarazioni, sempre mendaci, dell' individuo fermato; telegrafare all'autorità di P. S. del luogo natio e di quello di domicilio, chiedendo informazioni sui precedenti e sulla condotta del detto individuo, se sia ricercato per commesso reato o per altro motivo.

È indispensabile in siffatti casi di dare uno sguardo attento alle circolari periodiche dei catturandi ed a quelle giornaliere dei ricercati in genere, circolari che in ogni ufficio di Sicurezza Pubblica debbono essere trascritte in apposito registro.

Risultando l'individuo fermato ricercato per reato od altro motivo, lo si farà tradurre a mezzo della corrispondenza ordinaria o straordinaria, a seconda dei casi, dai Carabinieri Reali innanzi all'autorità che lo ricerca; i minorenni si faranno accompagnare da agenti in abito borghese all'ufficio Provinciale o Circondariale, che curerà per il loro arrivo a destinazione. La traduzione a mezzo dei Carabinieri deve

adoperarsi anche nel caso che l' individuo fermato, pur risultando non ricercato, sia per i suoi precedenti o per la sua condotta da ritenersi pericoloso.

Non esistendo neppure tale pericolo, l' individuo fermato, se trovasi provvisto di mezzi di trasporto, lo si munisce di foglio di via obbligatorio pel luogo di nascita o di abituale dimora: in caso contrario lo si invia all' ufficio provinciale o circondariale che provvederà ulteriormente. E ciò per quegli ufficii di Sicurezza Pubblica non autorizzati a fornire i mezzi di trasporto.

In caso di traduzione o di foglio di via, è necessario darne immediato avviso all'autorità del luogo ove si fa tradurre l' individuo o gli si ingiunge di recarsi.

Se l' individuo, per due volte munito di foglio di via, viene nuovamente fermato nell' istesso luogo, lo si fa senz'altro tradurre nel luogo di destino a mezzo dei Carabinieri Reali.

L'arresto preventivo, oltre i casi su indicati di flagranza o quasi flagranza, ha luogo a seguito di:

1) Mandato di cattura emesso dall'autorità giudiziaria competente, nell'esecuzione del quale sono da osservarsi le prescrizioni contenute negli art. 192, alinea 2.ª, 193 , 194 , alinea 2.ª, 195 codice procedura penale.

Perchè un mandato di cattura sia eseguibile di notte tempo ed in luogo abitato è necessaria speciale autorizzazione dell'autorità che lo emise, autorizzazione che deve essere nel mandato trascritta.

2) Richiesta del P. M. e del Pretore in casi di espiazione di pena.

3) Diserzione.

4) Renitenza alla leva.

Gli arrestati per mandato di cattura saranno presentati, sempre con verbale, all'autorità che emise il mandato.

Potranno pure a loro richiesta essere presentati al Signor Pretore del luogo ove l'arresto venne praticato, se questo avvenne fuori il Comune di residenza dell'autorità mittente ,

ed il Pretore, dopo verifica esatta circa l'identità della persona, apporrà il visto al mandato di cattura.

Gli arrestati per diserzione verranno presentati all'avvocato fiscale militare della divisione, nel cui territorio ebbe luogo l'arresto.

Quelli per renitenza alla leva saranno fatti presentare al Sig. Prefetto della Provincia nella qualità di presidente del Consiglio di leva.

Di ogni arresto si stenderà particolareggiato verbale che sarà firmato dal funzionario ed agenti operanti. In mancanza del funzionario firmeranno non meno di due agenti. Il verbale firmato da un solo agente ha valore di semplice rapporto.

Qualora non si potesse addivenire al trasporto dell'individuo arrestato per malattia di costui o per altro grave motivo, si stabilirà apposito servizio di piantonamento dandone immediato avviso all'autorità che emise il mandato di arresto.

Vi è una classe di individui, i quali esercitano mestieri che interessano l'ordine pubblico, tali sono gli agenti addetti al servizio delle ferrovie ed i cocchieri e conduttori di tramways ed omnibus.

Dovendosi procedere allo arresto dei primi, sieno addetti alla sorveglianza di linee o scambii od al personale viaggiante, se ne darà subito avvise al capo del movimento od al capo della vicina stazione, ovvero a chiunque sia preposto all'esercizio ferroviario perchè provveda all' immediato rimpiazzo. Nel caso si tratti di mandato di cattura, sarà necessario dare preavviso all' impiegato superiore, dal quale dipende il catturando nella località prossima ove devesi eseguire l'arresto e, fino a tanto che non venga il rimpiazzo, bisognerà custodire sul luogo l'agente. (Circolari del Ministero dell' Interno del 12 agosto 1879 n.° 11676—17—71373 e 4 agosto 1887 n.° 11676—17—86367.

In caso di arresto dei cocchieri e conduttori dei trams ed omnibus, se il reato non è grave, si accerterà l'identità ed il numero del colpevole e si tralascerà di procedere su-

bito al suo arresto, limitandosi di informarne prontamente l'ufficio centrale e vedere secondo i casi se debbasi denunziare a piede libero o chiederne il fermo al termine del percorso.

Se si tratti di grave reato, il colpevole sarà, nella flagranza, dichiarato in arresto e lo si lascerà, sotto scorta, proseguire il cammino fino al più vicino posto di cambio.

TITOLO III.

Arresto di stranieri

Dovendosi procedere al fermo od all'arresto di uno straniero, se ne darà immediato avviso al Console dello Stato Estero del quale lo straniero si dichiara suddito, si esamineranno tutti i documenti dei quali il medesimo sarà trovato possessore, lo si interrogherà minutamente circa lo stato limitrofo, il luogo di confine ed il porto donde egli sia entrato nel Regno e da quanto tempo, le città di passaggio, i mezzi di sussistenza, lo scopo pel quale è venuto nel Regno. Gli si chiederà conto della identità personale, si esamineranno le circolari periodiche dei catturandi per accertarsi se vi si trovi scritto e per quale causa, allo scopo di provvedere di conformità e denunziarlo all' autorità giudiziaria per contravvenzione allo sfratto, nel caso che l' iscrizione dipendesse da precedente espulsione dal Regno.

Nel relativo interrogatorio non si trascurerà nessuna notizia o circostanza di fatto, si stabilirà l' identità personale e la nazionalità dello straniero accertando bene ed indicando chiaramente il Comune di origine e lo Stato da cui lo stesso dipende ed indicando oltre il nome del padre anche quello della madre (circolari del Ministero dell'Interno del 12 ottobre 1875 n.° 10900 — 72 — 25 novembe 1893 n.° 12100—4—div: 5.ª—Sez: I).

Di tutto si farà particolareggiato rapporto all'ufficio cen-

trale o circondariale, il quale curerà di riferire l' eseguito arresto al Ministero dell' interno, proponendo quei provvedimenti che saranno del caso, tenendo anche conto se trattasi di mandato di cattura, delle disposizioni contenute nei vigenti trattati di estradizione ed osservate le prescrizioni di cui all'art. 9 codice penale.

Lo straniero fermato per sospetto o liberato per delitto dalle carceri o presentatosi spontaneamente all' autorità di Pubblica Sicurezza, sarà inviato al confine con foglio di via obbligatorio se non risulterà pericoloso in alcun modo; se sarà sprovvisto di mezzi finanziarii, gli si concederà il necessario pel trasporto e per la sussistenza. L' autorità di Pubblica Sicurezza del confine provvederà ulteriormente. Se poi risulterà in qualsiasi modo pericoloso verrà espulso dal Regno o con Decreto del Prefetto della Provincia che sarà subito comunicato al Ministero dell'Interno o d' ordine del Dicastero predetto. Lo straniero espulso potrà essere rinviato al Confine o con foglio di via obbligatorio o per traduzione a mezzo dei Carabinieri Reali e non potrà più fare ritorno nel Regno senza speciale autorizzazione del Ministero dell' Interno.

In caso di contravvenzione sarà arrestato e condannato con l'arresto fino a 6 mesi ed, espiata la pena, sarà nuovamente espulso.

Il decreto di sfratto e tutti i documenti sequestrati allo straniero saranno trasmessi all'autorità di confine.

I sudditi svizzeri, germanici, bavaresi, del Wurtemberg saranno inviati o tradotti a Chiasso, e se tradotti con corrispondenza straordinaria, saranno condotti alle carceri di Como e consegnati a quel Comandante la stazione dei Carabinieri, che provvederà ulteriormente.

I sudditi francesi saranno inviati o tradotti a Bardonecchia (circolare 6 luglio 1877).

Eccezione fatta degli appartenenti all' Impero Austro-Ungarico, per tutti gli altri sudditi stranieri, bisognerà rilasciare l'ordine di trasporto ed il foglio di via prescritto dalle circolari 9 agosto 1877 e 14 ottobre 1885.

I sudditi Austro-Ungarici che si dovessero rimpatriare pel confine di Cormons dovranno essere diretti ad Udine con preghiera a quell'autorità di provvedere ulteriormente.

I prefetti poi di confine hanno la facoltà di allontanare dal Regno o di respingere quegli stranieri che non sapranno dare contezza di sè o che risultino sprovvisti di mezzi di sussistenza.

Tale importante ramo di servizio, che rappresenta la salvaguardia della nazione dalle mene o dai colpi nemici di quegli stranieri, i quali colla loro condotta e con le loro delittuose azioni, attentano alla sacra compagine nazionale, violando l' ospitalità che loro è concessa, viene saggiamente disciplinato dagli art. 90, 91, 92 legge di Pubblica Sicurezza, 87. 88. 89. 90 del relativo regolamento non che dalle circolari ministeriali che illustrano ampiamente le dette disposizioni legislative, del 4 aprile 1867, 11 luglio 1875, 6 luglio, 9 agosto, 12 ottobre 1877, 22 marzo 1878, 29 gennaio e 14 ottobre 1885, 8 ottobre 1891, 31 marzo e 1° aprile 1892.

Agli zingari stranieri, classe oltremodo pericolosa di vagabondi, individui loschi che non conoscono affetti di famiglia e di patria, il cui unico ideale è di abusare dell' altrui credulità, di far danaro colla questua illecita e vessatoria, col furto e con la truffa, dovranno energicamente applicarsi gli art. contenuti nel codice penale, relativi specialmente alla questua ed alla truffa (Circolari del Ministero dell' Interno 16 agosto 1872, 23 maggio ed 8 giugno 1879).

Con discipline più o meno rigorose il servizio di prevenzione contro gli atti delittuosi degli stranieri viene regolato in Prussia, in Austria, in Francia per la legge del 3 Dicembre 1849, nel Belgio per la legge 17 luglio 1871, nella Danimarca per la legge del 15 marzo 1875, nella Rumenia per la legge 7 aprile 1881 e nel Lussemburgo per la legge del 26 novembre 1870.

TITOLO IV.

Estradizione

Chi commette una qualsiasi lesione giuridica deve subirne la pena richiesta dalle leggi, che rappresentano il palladio dei diritti sociali.

Sarebbe illogico e formerebbe la più vituperevole negazione di ogni sacro diritto, se la giustizia punitiva non dovesse o potesse perseguire il colpevole in qualunque luogo da lui scelto per rifugio.

Il mezzo più efficace per antivenire il delitto, si è la persuasione che non possa restare impunito in niun luogo sulla terra, — scrisse l'immortale Beccaria.

Siffatta necessità imposta dagli uomini e dalle leggi, compresa dagli Stati, venne ad essere tradotta in diritti e doveri internazionali e fu chiamata estradizione, la consegna cioè del colpevole, allo Stato ove venne il diritto violato, da quello prescelto dal colpevole per rifugio e per acquistare l'impunità.

Ma lo Stato, organo dei diritti comuni e tutela di quelli individuali, non può rendersi, in tempi in cui l'astro della civiltà ha distrutto completamente colla sua vivida luce l'oscurità barbarica, colpevole di favoreggiamento in delitto.

Se, però, da una parte deve ogni Stato colpire il delinquente, dall'altra nondeve rendersi istrumento obbrobrioso di vendetta, quando specialmente non concorrano ragioni morali, sociali e giuridiche.

Ed è, quindi, consono ai dettami di civiltà, la esclusione di alcuni reati dalla legge di estradizione.

È concetto sommamente pratico di diritto internazionale che si debba desumere la opportunità o meno della consegna del colpevole, dalla distanza esistente tra le due nazioni, la richiedente e la consegnante e dalla entità della

pena che la legge dell'uno o dell'altro Stato stabilisce pel reato. commesso, nel proprio paese, dallo straniero.

Tra gli stati finitimi si concede pure l'estradizione in reati puniti lievemente e sia di esempio il trattato esistente fra la Francia e l'Italia che comprende i condannati a soli due mesi di carcere.

Le contravvenzioni a leggi di finanza, pesca , caccia ed altre simili leggi speciali sono escluse dall'estradizione.

Gran parte di Stati civili hanno accettato lo scopo altamente giuridico-sociale dell'estradizione ed alcuni l'osservano senza il bisogno di speciali trattati ed altri lo hanno stabilito in patti internazionali.

Tra i primi sono: l'Italia, l'Impero Germanico, l' Austria Ungheria, la Francia, la Spagna, il Portogallo, la Russia , la Svizzera, la Danimarca , la Romania , il Montenegro , il Messico ed il Perù; e tra i secondi: il Belgio, l'Olanda , la Gran Brettagna, gli Stati Uniti dell'America del Nord.

Sono esclusi dall'estradizione i colpevoli o condannati per reati colposi di stampa, militari e politici.

In molti trattati però fra i reati politici è compreso nell'estradizione l'attentato al capo dello Stato e tale principio formulato dalla legge Belga del 22 maggio 1856 dopo l' attentato di Iaquin contro Napoleone III (1853) venne accolto nel 1881 in molti trattati ad opera del governo Russo.

Le leggi italiane non ammettono l'estradizione per i delitti politici nè per i reati che a questi sieno connessi.

La su indicata funzione punitiva che si esplica dallo Stato con l' adempimento di un dovere giuridico costituito dall'estradizione, può anche manifestarsi col diritto dello Stato di punire colui che sia cittadino o straniero [art. 4 e 5 codice penale] dopo aver commesso all'estero una lesione giuridica cerca rifugio nel territorio di detto Stato.

L'estradizione viene disciplinata dall'art. 9 del codice penale che trova riscontro nell'art. 11 dell'abrogato codice.

TITOLO V.

Arresto di Militari in servizio e di guardie di Finanza.

Nel caso di arresto di militari, soldati, sott'ufficiali od ufficiali in attività di servizio, bisognerà darne immediato avviso, se il reggimento al quale il militare appartiene si trovi di stanza nella città in cui ha luogo l'arresto, al Signor Comandante del reggimento e se in licenza al Signor Comandante il Distretto Militare, perchè, volendo, riceva il militare in consegna e lo tenga a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Se trattisi di militari appartenenti alla leva di mare, se ne darà urgente avviso al superiore immediato.

Qualora nel luogo ove avviene l'arresto non esistesse nè il distretto nè la sede del reggimento, nel quale trovasi incorporato il militare arrestato, costui dovrà essere tradotto alla caserma più vicina e consegnato, contro ricevuta, all'ufficiale comandante od all'ufficiale di guardia.

Dovendosi procedere allo arresto di individui appartenenti al Corpo delle Guardie di Finanza, se ne darà partecipazione preventiva al capo immediato dell' arrestando che risponderà dell'arresto e col quale si prenderanno gli opportuni accordi allo scopo di non nuocere all' interesse del servizio.

Premi per l'arresto

Agli agenti della forza pubblica spettano i seguenti premi, stabiliti dal R. Decreto del 31 Maggio 1863, per ogni arresto di:

a) Un renitente o disertore dell'esercito o disertore della marina. . . . . L. 20,00

b) Un renitente alla leva di mare . . . L. 50.00

c) Un renitente alla leva di mare in tempo di guerra . . . . L. 100.00

d) Un fuggitivo dalla casa di reclusione . L. 50.00

e) Un fuggitivo dalla detenzione. . . . L. 10.00

f) Un contumace condannato alla reclusione o alla detenzione,

da 1 a 5 anni. . . . . L. 6.00
da 5 a 10 anni . . . . L. 10.00
da 10 a 20 anni . . . . L. 15.00
da 20 anni in poi . . . . , . L. 30.00
di un condannato contumace all'ergastolo . . L. 40.00

TITOLO VI.

Flagranza o quasi flagranza nei reati

Il diritto e la giureprudenza nel loro febbrile lavorio giuridico non hanno ancora precisato in modo chiaro e sicuro, la decorrenza legale e positiva della flagranza o quasi flagranza in un reato.

La consuetudine, alla quale si suole ricorrere dagli impazienti dello studio delle leggi nell'assenza di norma legislativa, credendo con tal mezzo di rischiarare le nubi dell'jure, mentre le si oscurano sempre più, ha stabilito che chiamasi flagrante il reato durante il periodo di tempo che, non comprendiamo con quale criterio logico-giuridico, si è voluto limitare fino alle ore 24, dall'ora in cui venne esplicata dall'agente l'ultima azione delittuosa.

Tale limitazione ovvero restrizione di tempo non sappiamo se sia la conseguenza della ostinazione di favorire sempre il delinquente, poichè disgrazia vuole che il delitto debba avere quasi diritto alla compassione o se sia imposi-

zione di un criterio giuridico; criterio che da sommi giuristi, è stato sempre ritenuto del tutto erroneo. E per vero, a niuno può sfuggire quanto riesca di ostacolo grave allo andamento del delicato servizio di polizia giudiziaria, tale arbitraria limitazione di orario e quanto danneggi il sacro diritto di quella società che colla sua costituzione morale giuridica ha imposto le leggi, ed ha sommo diritto che le stesse vengano esattamente e razionalmente interpretate.

Si nota più logica nella disposizione dell' art. 61 codice procedura penale, colla quale si prescrive che i primi atti di polizia giudiziaria relativi ad un reato debbano trasmettersi al magistrato competente non più tardi di 2 giorni dopo quello dell'avvenuto delitto.

Vi è, come di leggieri si può comprendere, più latitudine di tempo per la presentazione degli atti che non vi sia per la legalità dell'arresto preventivo del colpevole, il che è in contraddizione evidente col concetto informatore della legge poichè pare che si tenga di più alla redazione e presentazione dei primi atti che all'arresto del reo.

Ed infatti, poniamo che sia il delitto avvenuto alle ore 8 del mattino, la flagranza verrebbe a cessare alle ore 8 del giorno successivo, mentre si avrebbe poi facoltà di presentare gli atti al termine del secondo giorno.

Il significato giuridico della flagranza è definito in modo oscuro dall'art. 47 codice procedura penale.

Ogni ufficiale di polizia giudiziaria conosce bene che per l'accertamento degli elementi tutti della prova generica e di quella specifica di un reato, è necessario un lavorio lungo e minuto di indagini, e bisogna sperare che si indovini la via e che dopo lungo percorso non si sia costretti a ritornare indietro poichè se ciò avvenisse sarebbe doloroso ed apporterebbe doppia perdita di tempo.

È a tutti noto che quasi sempre un tale lavorio di investigazioni in delitti in cui è ignoto il colpevole, può portare alla scoperta del reo, ed allora, pure avendo identificato il colpevole, bisogna contentarsi di guardarlo e di soffrire, sotto altro aspetto, il supplizio di Tantalo e ciò perchè la

consuetudine dichiara non legale anzi arbitrario l'arresto se eseguito nelle dette condizioni di tempo.

Per maggiore sventura vi sono fatalmente dei magistrati i quali, invece di difendere il funzionario di Pubblica Sicurezza, si raddoppiano nel colpirlo in simili casi, affrettandosi a ritenere arbitrario l'arresto.

Molti dominati dall'ottimismo giuridico, che talvolta rappresenta la negazione del delitto, osano affermare che, trascorso un dato tempo dall'avvenimento del delitto, è inutile che il funzionario di P. S. quale ufficiale di Polizia Giudiziaria proceda, *motu proprio*, poichè la responsabilità di lui viene garentita dalla emissione del mandato di cattura da parte del magistrato.

Codesta affermazione potrebbe sembrare giusta, qualora il magistrato usasse il necessario zelo nello esame dei primi atti, tralasciasse di fronte all' impero delle leggi le proprie convinzioni di individuo e non di sacerdote di Temi, sull'ammissibilità o meno dell'arresto preventivo, e cessasse di tentennare e di temporeggiare, simulando scrupolosità nello esame degli atti e pensasse che tale sua condotta, quasi sempre favorisce, la fuga del colpevole, dandogli agio di sottrarsi alla punitiva giustizia o permettendogli di far ritorno baldanzoso nel luogo del delitto, sicuro di essere garentito dalla flagranza che gli uomini hanno creduto di imporre alle leggi.

Dobbiamo però lealmente convenire che magistrati energici e severi custodi dei diritti sociali non ne mancano e che sono in minoranza coloro che vogliono imporre la loro individuale opinione sulla ammissibilità o meno dell'arresto preventivo, apportando, por siffatto loro erroneo procedere, serio danno all'applicazione razionale delle leggi ed alla leggittima soddisfazione richiesta dal diritto sociale , violato dal delitto.

Chè si possa colpire con la debita energia il delitto e il delinquente, bisogna abbandonare quella falsa poesia che favorisce l'uno e l'altro e che, per malintesa pietà o bugiarda

carità, distrugge ogni sacro affetto, ogni nobile principio giuridico e dà sempre maggiore vita al delitto.

Di codesta poesia sono esempio censurabile le tante scuole moderne fondate su abberrazioni scientifiche, protettrici del delitto, nel quale si vogliono a tutti i costi trovare delle scusanti per affermare la intera o semi-irresponsabilità del colpevole.

La inammissibilità delle 24 ore stabilite per la flagranza o flagranza assimilata è stata anche con poderosi argomenti sostenuta dall' illustre Comm: Saluto e dalla circolare del Ministero dell'Interno in data del 22 gennaio 1884 divisione II Sezione I n.° 12971—4—26328, circolare approvata dal Ministro di Grazia e Giustizia.

TITOLO VII.

Polizia Giudiziaria

La polizia giudiziaria va divisa in tre principali categorie:

a) reati;

b) pregiudicati, liberati dalle carceri, catturandi od altrimenti ricercati;

c) minorenni discoli.

Tratteremo di ognuna di dette categorie solo per quello che a parere nostro sia da ritenersi necessario ad un funzionario di P. S.

Reati

Addimandasi reato la lesione di un diritto pubblico e privato.

A differenza dell' abrogato codice del 1859 che ammette-

va la tripartizione dei reati, il codice del 30 Giugno 1889 ammette la bipartizione in delitti e contravvenzioni.

I primi sono perseguibili di ufficio od anche ad istanza privata. Le seconde sono tutte perseguibili di ufficio.

I fatti che producono una lesione giuridica diconsi delitti e contravvenzioni diconsi quelli che quantunque sembrino a prima vista innocui pure costituiscono un pericolo per la pubblica tranquillità e per l'altrui diritto.

I fatti contravvenzionali si compiono con la esecuzione volontaria e materiale dell'elemento giuridico di essi costitutivo ed è inammissibile perchè superflua l' indagine sulla causale o sullo scopo dell'azione.

Nelle contravvenzioni non è ammessa la ricerca del dolo.

Nel delitto si ha riguardo al *malum quia malum*, nelle contravvenzioni al *malum quia prohibitum.*

Non vi è reato senza una disposizione di legge che lo ritenga tale: *Nullum crimen sine lege.*

Nel delitto si riscontrano in tesi generali, due estremi: *dolo* o *colpa*, a seconda che l'azione risulti mossa da libera volontà e malvagio proposito o se la violazione della legge non fu voluta ma fu prodotta da imprudenza, negligenza, imperizia etc. etc., ed in fatti in cui il danno era previdibile. Spesso chi agisce per colpa ha come il sentimento vago ed incerto di agire ingiustamente, scrisse il Kleinschrod e tale asserzione venne confermata dall' illustre prof: Alimena nello stupendo articolo *«a proposita di colpa»* in risposta ad altro dell'egregio prof: Stoppani, pubblicato nella « Giustizia Penale »anno IV vol: IV, pag: I.

Il fatto doloso trova i gradi nella intensità, mentre il colposo li trova nella temerità, secondo la giusta osservazione del precitato prof. Alimena.

Sono reati di azione privata, nei quali l'azione penale ha luogo solo quando vi è istanza della parte lesa e che perdono il loro carattere di punibilità o per mancanza di querela o per successiva remissione:

1.° Minaccia semplice (art. 156 ultimo capoverso del codice penale);

2.° Violazione di domicilio, commessa da persona che non sia pubblico ufficiale (art. 157 codice penale).

3.° Violazione del segreto epistolare e telegrafico, se commessa da privati (art. 159. 160. 161. 163. 164 codice penale).

4.° Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando non è accompagnato da altro delitto per cui si debba procedere di ufficio (art. 235 codice penale).

5.° Violenza carnale e corruzione di minorenni (art. 331—336 codice penale)

6.° Ratto (art. 340 e seguenti cod. pen.)

7.° Lenocinio ad opera del marito in pregiudizio della moglie (art. 348 cod. pen.)

8.° Adulterio e concubinato (art. 353—354—356 codice penale)

9.° Lesione personale semplice, apportante malattia ed incapacità al lavoro non oltre i 10 giorni (art. 372 ultimo capoverso cod, penale). Si procede di ufficio ancor che la lesione sia stata giudicata guaribile non oltre il 10.° giorno, se prodotta con arma insidiosa, se apporti pericolo di sfregio permanente del viso o se concorra alcuna delle circostanze di cui ai numeri 2 e 3 dell' art. 365 ed alle disposizioni dell'art. 366 codice penale. Nelle lesioni colpose si procede a querela di parte sempre che la lesione sia giudicata guaribile non oltre il 20.° giorno, giusta quanto viene prescritto dall'ultimo capoverso dell'art. 372 e dal n,° 1 dell'art. 375 codice penale.

10.° Maltrattamenti tra coniugi (art. 491 n.° 3 codice penale)

11.° Diffamazione ed ingiuria (art. 393—395 codice penale)

12.° Appropriazione indebita semplice (art. 417 codice penale)

13.° Appropriazione di cose smarrite, qualora non sieno state osservate le prescrizioni della legge civile (art. 715 codice civile e 420 n.° 1 cod. pen.

14.° Appropriazione di tutto o parte di un tesoro (n.° 2 art. 420 cod. pen.).

15.° Appropriazione di cose pervenute per errore (n.° 3 art. 420 cod. pen.)

16.° Spigolamento nei fondi altrui (Art. 405 cod. pen.): danneggiamento semplice [art. 424]; pascolo abusivo [articolo 426].

17.° Ingresso arbitrario nell'altrui fondo, chiuso da fossa, siepe o stabile riparo (art. 427).

18.° Caccia arbitraria nel fondo altrui (art, 428).

19.° Uccisione o deterioramento di animali altrui (articolo 429)

20). Deturpazione od imbrattamento degli altrui beni mobili ed immobili (art. 430);

21° Furto, truffa, frodi, appropriazione indebita, ricettazione, danneggiamento semplice, se commessi in danno del coniuge legalmente separato o di un fratello o di una sorella i quali non vivano in famiglia con l'autore del fatto o di uno zio o nipote od affine in secondo grado viventi in famiglia col colpevole (art. 433 cod. pen.)

Non si procede d'ufficio, ma a seguito di speciali condizioni, nei casi previsti dagli art. 124—127—128—129—130—141—197 cod. pen.

TITOLO VIII.

Imputabilità e cause che la escludono o la diminuiscono.

Non è ammessa l' ignoranza della legge penale: *ignorantia legis non presumitur. Leges sacratissimae quae costringunt hominum vitas intelligi ab omnibus debent.* L. 9 codice *de legibus.*

L' ignoranza della legge può essere addotta solo in materia contravvenzionale dallo straniero, purchè la legge del

suo paese sia dissimile e sia breve la permanenza di lui nello Stato.

È irresponsabile colui che nel momento del fatto;

1.° Non abbia compiuto gli anni 9, poichè ***huius aetatis pupilli nullum intellectum habent.*** Se però il fatto sia dalla legge preveduto come delitto che importi l' ergastolo o la reclusione, ovvero la detenzione non inferiore ad un anno, si procederà a carico del minorenne delinquente a norma dell'art. 53, 2.° capoverso codice penale.

2.° Si trovi nello stato di alienazione mentale e quindi di inconsapevolezza apportante la completa assenza della coscienza.

3.° Nello stato di sonno, sopore, sonnambulismo.

4.° In uno stato di passione tale da offuscare completamente l' intelligenza, sicchè al dire del sommo Mario Pagano (principii del codice penale Cap: 9) non si riesca a distinguere i proprii doveri e le conseguenze del proprio operare.

5.° In stato di ubbriachezza, quando però pel dominio alcoolico lo spirito non domini i movimenti del corpo ed il briaco sia simile al demente, sempre che però l'ubbriachezza risulti accidentale e non volontaria, procurata.

6.° Abbia agito per disposizione della legge o per ordine che era obbligato ad eseguire dell'autorità competente.

7.° Abbia agito per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri da un pericolo grave ed imminente alla persona al quale non aveva dato volontariamente causa e che non poteva altrimenti evitare. In tal caso l'agente non ***agit sed agitur.***

8.° Si trovi costretto dalla necessità di respingere da sè o da altri una violenza attuale ed ingiusta. In tal caso vi è un diritto aggredito o che si vuole salvare da un' ingiusta aggressione. Il precetto della legge esige, però, che l'aggressione sia attuale, poichè se ciò non fosse sarebbe illogico l'ammettere una difesa legittima.

9.° Si trovi affetto da monomania, cleptomania, idiotismo assoluto.

Nell' omicidio e nelle lesioni personali vi è irresponsabilità, allorchè il fatto avviene per la necessità di difendere i propri beni dagli autori di rapina, estorsione, ricatto e saccheggio o per respingere gli autori di scalamento, rotture, incendio alla casa di abitazione od alle appartenenze di essa, sempre che ciò avvenga di notte ovvero che, per la posizione in cui trovasi la casa, vi sia pericolo per la sicurezza personale di chi l'abita.

Elemento principale per la responsabilità è la volontà libera, non coatta, non forzata, non dominata da alcuna forza esteriore, poichè in tal caso mancherebbe la base del delitto, la volontarietà, che richiedesi anche nelle contravvenzioni. Chi quindi agisce non per proprio impulso, per propria volontà, ma per obbedienza ad una forza esteriore, è soggetto passivo e non attivo e non deve perciò rispondere del reato che commette.

La suggestione, l' ipnotismo saranno fenomeni discutibili ma fino a che non si dimostrerà la insussistenza scientifica di essi, sarebbe da barbari il volere ammettere la responsabilità di chi, dominato dal fluido suggestivo, ipnotico trascende al delitto. Egli in tal caso non agisce ma è esecutore inconsciente di ciò che gli viene imposto di fare da chi spiega in lui il potere suggestivo, ìpnotico.

Il legislatore ha pure creduto di stabilire, per un sentimento forse di malintesa umanità, che non si debba procedere a carico del sordo-muto, il quale al momento del fatto non abbia compiuto gli anni 14, con le riserve però previste dalla seconda parte dell'art. 53 sopra citato.

Abbiamo detto per un *sentimento di malintesa umanità* poichè le diverse scuole penali sono difformi nei loro pareri circa la irresponsabilità del sordo-muto. E per vero, è un poco audace l'affermazione dell'assenza completa nel sordomuto dai 9 ai 14 anni di potenza percettiva ed intellettuale, anzi vediamo, nella pratica, gran parte di sordo-muti aventi intelletto di gran lunga superiore a quello di chi possiede la parola e l'udito.

Si è poi voluto giungere anche al punto di sostenere la ir-

responsabilità del sordo-muto perchè lo si vuol ritenere impossibilitato ad acquistare nozione della legge. Per quanto discutibile sia codesta tesi, pur non è da scartarsi sotto tutti i lati nè da farle, per ogni verso plauso; ma dovrebbe al certo essere altamente umano e civile l'ammettere l'irresponsabilità del sordo il quale abbia anche la sventura di non possedere la vista, poichè in tal caso si troverebbe l'infelice nell'assoluta impossibilità di apprendere in nessun modo le leggi stesse. Nel codice penale vigente non si fa cenno del sordo e cieco tanto evidente ed indubbia è la irresponsabilità delittuosa del medesimo.

L'esimio e colto magistrato *Berardi avv. Antonio*, sostituto procuratore del re, ammette nella sua recente e dotta opera "*La responsabilità nella Neurasthenia*" la lieve responsabilità degli infermi di neurasthenia nel delitto, poichè, giustamente, afferma che detta infermità sia da paragonarsi all'alienazione mentale.

Vi sono reati per i quali o sussiste esenzione di pena o non si procede a carico del colpevole, sempre che concorrano determinate circostanze di speciale carattere giuridico morale e sociale, di cui agli art. 249 cap. 2°, relativo all'associazione a delinquere, 262 circa la falsità in monete e carte di pubblico credito, 357 in adulterio e concubinato, 397 in ingiuria, 429, ultima parte, in uccisione di volatili e 443 in furto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita, ricettazione..

Omettiamo dall'accennare alle molteplici circostanze aggravanti e scusanti dei reati, poichè siffatte figure giuridiche debbono essere solo rilevate dal magistrato nella istruzione del relativo processo e nella applicazione severa ed imparziale della legge penale.

TITOLO IX.

Pena

È canone giuridico che il delinquente, sia esso cittadino o straniero, debba essere punito pel maleficio commesso, poi-

chè l'efficacia della legge penale non pone mente alla qualità di cittadino o straniero ma al *loco criminis patrata* (articolo II disp. prelim. al codice civ.).

La pena è conseguenza necessaria della commissione di un reato. Dessa, secondo l' illustre maestro Enrico Pessina, è fondata sul principio che il diritto negato dal delitto deve essere riaffermato e la società umana, negando con la pena la negazione del diritto contenuta nel delitto, adempie il debito di riaffermare il diritto istesso.

Il diritto violato deve essere reintegrato; la tutela sociale deve aver restituita quella potestà che le viene tolta col reato.

La pena è giusta in se stessa, come talione morale, secondo l'affermazione pitagorica riprodotta nella dottrina di Platone esposta dal Gorgia.

Perchè la pena possa raggiungere lo scopo desiderato dal legislatore, deve contenere i tre requisiti essenziali: *soddisfare*, *migliorare*, *intimidire*. *In vindicandis injuriis hae tria lex saecuta est, quae princeps quoque debet: aut eum quem punit emendet, aut ut poena eius coeteros reddat meliores, aut ut sublatis malis securiores coeteri vivant* — Seneca — De Clementia.

TITOLO X.

Citazione diretta

Il Ministero dell' Interno, con circolari del 27 marzo 1880 n.° 12986 — 10 — Div. II Sez. I e del 28 maggio 1881 numero 12986 — 10 — Divis. II Sez. I, ebbe a raccomandare vivamente agli ufficiali di Pubblica Sicurezza, nella loro qualità di ufficiali di Polizia giudiziaria, a concorrere efficacemente col Pubblico Ministero per l'attuazione della citazione diretta o direttissima, del giudizio, cioè, immediato ai sensi degli art. 43-46 2° parte e 371 2° alinea del codice procedura penale e ciò per un principio altamente giusto e morale e per salvaguardare la libertà personale del cittadino.

TITOLO XI.

Libertà provvisoria

Le norme per la concessione della libertà provvisoria sono contenute negli art. 205 - 206 - 207 (modificato quest'ultimo con legge 30 Giugno 1876 n.° 3183 serie II) e seguenti del codice di procedura penale.

L' imputato di un delitto punibile con pena temporanea può chiedere la libertà provvisoria, coll'osservanza delle norme indicate nei precitati articoli.

Non possono ottenere la libertà provvisoria:

1.° Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti, i vigilati speciali; coloro che ebbero a subire condanna all' interdizione perpetua dai pubblici ufficii ovvero a pena restrittiva della libertà personale per la durata maggiore ai 5 anni o che sieno imputati di truffa, furto, purchè recidivi in detti reati; gli imputati di rapina, estorsione, ricatto; i diffamati per delitti ai sensi degli art. 95 e 96 legge di pubblica sicurezza quando sieno imputati di un delitto punibile con pena superiore nel massimo ai tre anni di reclusione o di detenzione.

2.° Gli imputati di violenza, resistenza, oltraggio a persone rivestite di pubblica autorità o ad agenti di forza pubblica, di associazione a delinquere, di cui all' art. 248 codice penale.

3.° G l'imputati di fabbricazione, introduzione nel Regno, porto o detenzione di armi, già condannati per violenza o resistenza alle persone o agli agenti suindicati.

4.° Gli arrestati nella flagranza o nella flagranza assimilata per un delitto passibile di pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai 3 anni.

5.° Gli imputati di un delitto contro la sicurezza dello Stato o di furto ovvero di violenza o resistenza a persone

rivestite di pubblica autorità o ad agenti di forza pubblica quando si tratti di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai 3 anni, eccettuato il caso di minori degli anni 18, imputati di furto e non recidivi.

L'istituto della libertà provvisoria ha uno scopo umano e sociale, poichè, col suo intervento, impedisce talvolta che l'onestà calunniata, la vittima di qualche errore subisca restrizione nella sua libertà individuale, restrizione che, anche se di breve durata, potrà apportare serie e spesso irremediabili e fatali conseguenze fisiche, morali e finanziarie.

Il liberato provvisorio avrà soddisfatto il diritto spettante alla giustizia punitiva, la quale giustamente esige il possesso dell' imputato, possesso che forma la severa ma necessaria espressione del rispetto alla legge ed a lui sarà pure fornito dalla stessa giustizia il mezzo idoneo a riacquistare la propria libertà personale e quindi la libertà di azione che gli è indispensabile per provare la sua innocenza.

Spetta al magistrato di andar cauto e di non abbondare nella concessione di detto beneficio, del quale solo elementi serii e positivi dovrebbero consigliare la concessione.

TITOLO XII.

Prescrizione pei reati e per la pena

La prescrizione pei reati e per le pene è regolata dagli art. 90 - 99 codice penale.

Ha luogo pei reati:

1.° In 20 anni, se si sarebbe dovuto infliggere l'ergastolo;

2.° In 15 anni, se si sarebbe dovuto infliggere la reclusione per un tempo non inferiore ai 20 anni;

3.° In 10 anni, se si sarebbe dovuto infliggere la reclusione per tempo maggiore ai 5 ed inferiore ai 20 anni,

o la detenzione per tempo superiore ai 5 anni, o l'interdizione perpetua dai pubblici ufficii.

4.° In 5 anni, se si sarebbe dovuto infliggere la reclusione o la detenzione per un tempo non superiore ai 5 anni ovvero la pena del confino o della interdizione temporanea dai pubblici ufficii o della multa.

5.° In due anni, se si sarebbe dovuto infliggere la pena dell'arresto per tempo superiore ad 1 mese o dell'ammenda per somma superiore a L. 300.

6.° In 6 mesi, se si sarebbe dovuto infliggere la pena dell'arresto o dell'ammenda in misura inferiore a quella indicata nel numero precedente, ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Ha luogo per la condanna:

1.° In 30 anni, se fu inflitta la reclusione per 30 anni.

2.° In 20 anni, se fu inflitta la reclusione o la detenzione per un tempo maggiore di 5 anni.

3.° In 10 anni, se fu inflitta la reclusione o la detenzione per tempo non maggiore ai 5 anni, ovvero la pena del confino o della interdizione temporanea dei pubblici ufficii o della multa.

4.° In 4 anni se fu inflitta la pena, dell'arresto, della sospensione dell'esercizio di una professione o di un'arte, per la durata di oltre un mese o quella dell'ammenda oltre le lire 300.

5.° In 18 mesi, se fu inflitta la pena dell'arresto, della sospensione dallo esercizio di una professione o di un'arte o dell'ammenda in misura inferiore a quella su indicata. Nel senso strettamente dell'jure, la prescrizione è illogica poichè *justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi,* ma nel campo del diritto morale e dell'ordine pubblico è opportuna.

TITOLO XIII.

Estinzione dell' azione penale

L'azione penale, regolata dagli art. 86 - 87 - 89 - 90 e 103 codice penale, 8 dello Statuto fondamentale del Regno, 826-832 codice procedura penale, si estingue:

a) Per morte dell' imputato, poichè *mors omnia solvit;*
b) Per amnistia ;
c) Per remissione della-parte lesa.

L' indulto e la grazia condonano o commutano le pene.

TITOLO XIV.

Reato tentato, mancato e consumato

Allorchè l'agente comincia con *mezzi idonei* la perpetrazione di un *disegno* delittuoso ma non può compiere tutto ciò che è necessario alla consumazione del delitto, per circostanze impreviste ed indipendenti dalla sua volontà, commette reato tentato: il tentativo è l' esecuzione incompleta di un delitto, siccome scrisse il *Romagnosi*. Se l' agente compie tutti i mezzi idonei che ha in sua facoltà, ma non raggiunge il fine delittuoso per le sopracitate circostanze, commette reato mancato. Lo commette infine consumato se, compiendo tutti i mezzi idonei che ha in suo potere, raggiunge lo scopo criminoso. Elementi dunque essenziali sono: il *disegno* ed i *mezzi idonei*. Senza il disegno, accompagnato dalla *voluntas sceleris* non è possibile il tentativo. Siffatta figura di reato esiste solo nei delitti dolosi. Non è punibile il tentativo quando i mezzi adoperati risultano inidonei allo scopo.

La questione del tentativo, del quale non si fa cenno in quel *Diritto Romano* che rappresenta il primo momento sto-

ricamente certo del vigente diritto penale è stata ed è vivamente discussa fra i cultori dell' jure.

L' illustre prof. *Zuppetta* affermò che nel reato tentato tutto è incerto, tenebroso, confuso, contradditorio ed arbitrario. Dal *Romagnosi* in poi, tutti, il *Niccolini*, il *Giuliani*, il *Carmignani*, il *Puccioni*, il *Carrara*, il *Pessina*, il *Lucchini*, il *Castori* e l'*Alimena* e degli stranieri , l' *Ortolan*, lo *Chiaveau* e l'*Helie* non ammettono che debba essere passivo di pena il tentativo, perpetrato con mezzi inidonei, nè che sia punibile il tentativo quando era impossibile la commissione del disegno criminoso. L'atleta della scuola penale positiva, il *Garofalo*, sostiene, al contrario, la punibilità del tentativo, sieno i mezzi idonei ovvero inidonei poichè nel l'uno o nell'altro caso la volontà criminosa si è manifestata.

La tesi sostenuta dal sommo *Zuppetta* ed accettata e svolta ancora più ampiamente da valorosi giuristi, corrisponde alla logica ed alla pràtica per quanto possa a prima vista sembrare reazionaria. E, per verità, tutto nel tentativo è dubbio oscuro ed incerto ed è quindi arbitraria la punibilità.

TITOLO XV

CAPO I

DELITTI CONTRO LA SICUREZZA DELLO STATO

I delitti contro la sicurezza dello Stato si dividono in *delitti contro la Patria*, contro *i poteri dello Stato*, contro gli *Stati esteri ed i loro capi e rappresentanti.*

Lo Stato è una personalità giuridica rispetto agli altri Stati ed al singolo individuo. Come tale, ha quindi il sommo diritto di tutelare i suoi interessi inerenti all'organismo interno politico e quelli in relazione con gli altri Stati.

Il delitto contro la Patria è un delitto perduellione e, il codice penale commina per tali reati , che costituiscono li

più sozzo ed orribile tradimento, gravi pene negli articoli 104 - 116.

È passibile di tali pene non solo il cittadino, ***subditus perpetuus***, ma anche lo straniero ***subditus transitorius*** ed il ***subditus*** divenuto ***transitorius***, poichè la perdita della cittadinanza non esime dagli obblighi che si hanno verso la patria (art. 12 codice civile).

È elemento essenziale giuridico di tale reato il ***fatto materiale idoneo***. Non sono punibili gli atti preparatorii che non presentano alcuna serietà di pericolo per l'ordine pubblico.

Commette delitto contro i poteri dello Stato, colui il quale agisce per abbattere la forma esistente di governo e sostituirne altre diverse; commette un fatto diretto contro la vita, la integrità, la libertà, la onorabilità delle persone Reali; offende pubblicamente il Senato o la Camera dei Deputati, le istituzioni costituzionali dello Stato; arruola od arma cittadini a fine di militare servizio di potenza straniera, senza autorizzazione del proprio governo; assume un comando di truppe, fortezze, posti militari etc., senza averne per legge la facoltà; fa sorgere in armi gli abitanti della nazione contro i poteri dello Stato medesimo; forma bande armate, ovvero dà alle stesse rifugio od assistenza o sommininistra vettovaglie. Sono turpi delitti che interessano seriamente la sacra compagine nazionale e sociale ed offendono il diritto pubblico e privato.

Sono varie le sette che hanno per unico scopo la commissione di detti delitti e fra le stesse sono da annoverarsi: ***il socialismo e l'anarchia***, sette, che, nell' interesse principale dello Stato e dei cittadini tutti, dovrebbero essere severamente ed energicamente distrutte e non tollerate, come suole oggi praticarsi, permettendo la costituzione ufficiale dei relativi circoli e la manifestazione pubblica delle bandiere, che formano il tutto delittuoso costitutivo di tali società, le quali rappresantano un permanente pericolo per la sicurezza interna ed esterna dello Stato.

CAPO II.

SOCIALISMO

Si è creduto di dare troppa importanza, che ha avuto effetto di *rèclame*, al socialismo, rappresentante la più imprudente negazione della logica, dei diritti pubblici e privati.

La teoria, anzi, per dir meglio, le numerose ed inconcludenti teorie] del socialismo, non hanno nè possono avere base solida e si reggono in aria sol perchè sorrette per falsa politica da chi dovrebbe distruggerle.

Il governo del Belgio è fra i pochi favoreggiatori del socialismo-delitto. Il fine di tale favoreggiamento è, unicamente, quello della conquista della così detta *popolarità*, da servire come puntello al vacillante edificio. Quel minuscolo Stato, infatti, falsando l' idea cooperativa, che,del resto, potrebbe accettarsi se fosse applicata nella piena sincerità filosofica della sua vita economica e morale, stabilisce, quasi, l'assoluto dominio del socialista, e colla sua condotta, fa, dopo oltre mezzo secolo, rispuntare la speranza della realizzazione del pensiero Sansimoniano e Fourieriano.

Il socialista vuole e vuole per forza tante cose che reputa belle, ma fino ad oggi non ha saputo escogitare nè indicare il mezzo per raggiungere, l' ideale socialista se non con la violenza, e, suggerendo la violenza, si ha la sfrontatezza di asserire che il socialismo è la più fedele espressione della civiltà!!

Vi sono è vero dei socialisti a base platonica, i quali librano le ali della loro fantasia ad un grado superlativo di sentimento utopistico ed affidano la realizzazione della loro idea alla legge evoluzionista, con magiche parole, dall' illustre statista francese Waldeck Rousseau, nel discorso tenuto alla Società degli industriali e commercianti di Parigi:

Un manipolo di eletti, figli delle proprie opere, ieri proletari, oggi artefici e dimani padroni di un capitale. Co-

desti socialisti almeno sono più onesti, positivi e serii di coloro che solo la violenza ammettono quale unico mezzo per raggiungere il delittuoso fine socialista.

Nella media del 70 per 100, i socialisti sono degli *spostati*, degli esseri che non conoscono nè possono conoscere affetti di famiglia e di patria, che vivono col mendacio, servendo solo all' *io* egoistico, sacrificando, secondo la felice espressione dello *Schaeffle*, la società all' individuo, pur dando a vedere ai gonzi di combattere pel bene sociale. Se ne sono visti molti e se ne veggono ogni giorno di codesti socialisti i quali in poco tempo hanno mutato radicalmente le proprie opinioni fino a trasformarsi in entusiasti monarchici costituzionali e talvolta anche in clericali intransigenti.

Bisogna distinguere il socialismo-scienza dal socialismo-delitto. Il primo ha base nella filosofia puramente scientifica ed ha la sua estrinsecazione in leggi sociali, regolatrici della vita economica, giuridica degli individui costituenti il popolo e forma oggetto costante di profondi studii da parte di dotti statisti ed economisti e di chi regge le redini del governo, sia questo costituito in repubblica ovvero in reggimento monarchico costituzionale poichè il socialismo scientifico deve essere anche *magna pars* del programma di un saggio governo.

Il socialismo-delitto che viene peggiorato giorno per giorno nella sua forma e nel suo concetto organico da i socialisti dell'oggi, non concorre alla edificazione del vero progresso sociale, consistente nello immegliamento scientifico e logico dell' individuo a seconda della classe in cui lo stesso venne dalla natura posto, ma col suo delittuoso operare agisce come distruttore delle forze fisiche morali economiche ed intellettuali dell'organismo sociale. E tempo oramai che i popoli comprendano la realtá delle cose, l' inganno dell' idea socialista e cessino di essere schiavi ed istrumenti passivi del socialista delinquente, agli interessi del quale unicamente servono.

Giustamente ebbe ad affermare l' illustre prof. Venturi, nella tornata della Camera dei Deputati dell' 11 Luglio 1898,

durante la discussione circa i provvedimenti per l' ordine pubblico, che le teorie socialiste, cioè, sono non solo oscure ma cangianti e che appena morto il Marx, le teorie di costui non sono già più accettate dai socialisti stessi. L'assoluta mancanza di criterio unico, esatto, positivo e di unica legge regolatrice è prova evidente della nessuna serietà delle teorie socialiste, poichè leggi sociali aventi base perfetta e corrispondenti ad un vero e reale bisogno pubblico e privato non hanno vita nel caos ma nell' unicità del criterio che le regge. È molto facile la dimostrazione dell' anarchia nel socialismo. Le teorie aventi base reale ed esistenza legittima possono, col volgere del tempo, rafforzarsi, modificarsi ma giammai distruggersi, ovvero subire tali metamorfosi da uguagliare la distruzione.

Chiunque, infatti, può di leggieri osservare la diversità consistente non in modifiche, in limature, ma in nuove teorie distruttrici delle prime, siccome esiste nel pensiero di Saint-Simon, Ower, Fourier, Carlo Marx e Benoit-Malon. Gli stessi socialisti sono convinti della inammissibilità anzi della insussistenza delle loro teorie ed alcuni di loro si confortano sognando, dominati da venefica ebbrezza. La socializzazione della terra, del capitale e di ogni istrumento del lavoro, rappresenta un regresso, secondo l' affermazione del senatore Tullio Massarani. Le teorie socialiste, dalla filosofia di Marx, Lassalle, Proudont, Louis Blanc, Benoit-Malon, si sono oggi, completamente affidate ad uno sfruttato idealismo e talvolta ad uno sfrontato materialismo.

Ogni socialista ha le proprie convinzioni e si ribella spesso al parere dei suoi compagni; non esiste nel socialismo un unico principio direttivo ; ciascuno la pensa diversamente, asserisce il noto socialista avvocato F. S. Merlino, nel suo lavoro « L'utopia collettivista » nella quale opera l' autore predetto dimostra di essere dominato da un grande sconforto che lo fa prorompere in una frase causata dal dolore, dal disinganno, ma sublime perchè è un colpo mortale dato al socialismo da uno dei più ostinati lottatori per l' idea socialista.

Il *Merlino*, infatti, nega essere il socialismo una dottrina e lo chiama impotente ed inetto.

È, anche, notevole che il *Merlino* ha iniziata, in Roma, la pubblicazione della *Rivista Critica del Socialismo.*

Il Turati, il Sorel, il Colaianni, il Ferri, il Barbato ed il Costa dànno la più chiara prova nei loro scritti della difformità di pensiero e della inattuabilità dell'idea socialista.

Il socialismo è destinato a morire lentamente di veleno, propinato dagli stessi socialisti.

Verrà giorno in cui la società si sveglierà dal sonno nel quale oggi giace; comprenderà quale sia la vera idea sociale; infrangerà le catene del socialismo, che si fucinano per una nuova specie di servitù, schiaccerà lo stesso in modo da annientarlo completamente. In quel giorno, forse non lontano, la luce della civiltà e del vero progresso sociale, sfolgorerà più vivida e più pura sui popoli.

È assioma storico che è breve il sonno dei popoli e che è terribile il ruggito dei medesimi, allorchè tornando al completo funzionamento della loro vita fisica, morale ed intellettuale, si veggono schiavi di chi, abusando del loro sonno ha tentato di avvantaggiare sè stesso. colla distruzione della più alta idealità umana.

La lotta di classe, il sistema collettivistico del gruppo socialista autoritario ed il sistema comunistico del gruppo libertario, sono la negazione di ogni progresso sociale, la distruzione di quella legge che deve esistere e deve esplicarsi ognora più, perchè si possa mantenere quell'equilibrio che è il principale fattore e l' indispensabile motore della vita dell'uomo e della società.

In Italia, Panzacchi, Fioretti, Castelnuovo, Bonghi, Praga, Lyoi Paolo, Matilde Serao, Raffaele Garofalo, Scarabelli, ed all'estero, De LaveleI (1), A. Schaeffle (2), Leroy Beaulieu (3), Ives Guyot (4), Gaston Richard, (5) hanno combattuto ed alcuni combattono ancora, nei loro scritti, il socialismo.

---

[1] De Laveleye — *Le socialisme contemporaine.*

[2] A. Schaeffle — *Die Aussirktslosigkeit der Sosial-Democratie.*

Il fine bassamente delittuoso, il programma subdolo, l'assurdità dell' idea socialista emergono chiaramente dallo esame psicologico-letterale del seguente inno che rappresenta un monumento della più audace e volgare delinquenza.

In esso si propugna la espropriazione dei proprietari, la distruzione di ogni governo avente base legale, si istiga alla guerra civile, allla strage, allo annientamento della società, eccita i proletarii a raccogliersi tutti sotto la bandiera ed a lottare contro il proprio fratello. È, insomma, la negazione del dogma giuridico: *il diritto deve rimanere il diritto. Recht muss doch Recht bleiben,* giusta la bella espressione del giovane Imperatore Guglielmo di Germania.

Della figura giuridica, compresa in tale inno, tratteremo allorchè esamineremo i delitti di istigazione a delinquere:

I.

Inno o canto dei lavoratori del partito operaio italiano

Su fratelli, su compagne,
su, venite in fitta schiera;
sulla libera bandiera
splende il sol dell'avvenire.
Nelle pene, nell' insulto
ci stringemmo a mutuo patto
la gran causa del riscatto
niun di noi vorrà tradir.
Il riscatto del lavoro
dei suoi figli opra sarà;

(3) Leroy Beaulieu — *Le collectivisme.*
(4) Ives Guyot — *La terannie socialisty.*
(5) Gaston Richard — *Le socialisme et la science sociale.*

o vivremo del lavoro,
o, pugnando, si morrà!

La risaia, la miniera
ci han fiaccati ad ogni stento;
come i bruti di un armento
siam sfruttati dai signor.
I signor, per cui pugnammo,
ci han rubato il nostro pane,
ci han promessa una dimane,
la diman s'aspetta ancor.
Il riscatto . . . . ecc.

L' esecrato capitale
nelle macchine ci schiaccia;
l'altrui solco queste braccia
son dannate a fecondar.
Lo strumento del lavoro
nelle mani dei redenti
spenga gli odii e fra le genti
chiami il dritto a trionfar.
Il riscatto . . . . ecc.

Se divisi siam canaglia,
stretti in fascio, siam potenti;
sono il nerbo delle genti
quei che han braccio e quei che han cor.
Ogni cosa è sudor nostro;
noi disfar, rifar possiamo;
la consegna sia: sorgiamo!
troppo lungo fu il dolor.
Il riscatto . . . . ecc.

Maledetto chi gavazza
nelle ebbrezze e nei festini
fin che i giorni un uom trascini
senza pena e senza amor!

Maledetto chi non geme
dello scempio dei fratelli
chi di pace ne favelli
sotto il piè degli oppressor!
Il riscatto . . . . ecc.

I confini scellerati
cancelliam dagli emisferi:
i nemici, gli stranieri,
non son lunge, ma son quì.
Guerra al regno della guerra!
morte al regno della morte!
contro il diritto del più forte
forza, amici! è giunto il dì.
Il riscatto . . . . ecc.

O sorelle di fatica,
o consorti negli affanni,
che ai negrieri, che ai tiranni
deste il sangue e la beltà,
agli imbelli, ai proni al giogo
mai non splende il vostro riso,
un esercito diviso,
la vittoria non corrà.
Il riscatto . . . . ecc.

Se uguaglianza non è frode,
fratellanza un' ironia,
se pugnar non fu follia
per la santa libertà,
su, fratelli, su, compagne,
tutti i poveri son servi;
cogli ignavi e coi protervi
il transigere è viltà.
Il riscatto . . . . ecc.

CAPO III.

ANARCHIA

Il significato etimologico della parola anarchia, *Stato senza governo*, basta da solo per dare l' idea precisa della volgare delinquenza della sette anarchica. È il più insensato fanatismo, tendente alla distruzione dell' attuale ordine sociale, secondo, affermazione dell' Imperatore di Austria-Ungheria, Francesco Giuseppe, nella lettera diretta al suo popolo, dopo l'esecrando delitto commesso dal vile *Lucheni* in persona della nobile ed infelice imperatrice e regina Elisabetta. È un ritorno ai tempi primitivi, alla barbarie. E siffatte teorie, le quali rappresentano la negazione assoluta della civiltà e di ogni concetto giuridico-morale-logico-sociale, vengono dîscusse nel secolo del progresso scientifico politico letterario!

Si vuol sostenere con impudenza massima che il pensiero anarchico mira al benessere sociale, lottando pel ritorno ai tempi nefasti del dritto della forza fisica, brutale, e della ragione prepotente; poichè è proprio codesto diritto, codesta ragione che costituisce lo scopo dell'anarchia, essendo la conseguenza naturale della mancanza di leggi regolatrici, di governo e di freno.

Un popolo *sine legibus, sine imperium, liberum atque solutum*, forma la più orribile espressione della barbarie,

La società, organizzata senza autorità, senza dominazione gerarchica, sognata dal Desiardins non può che aspirare alla legittimazione del delitto.

Le due scuole anarchiche, la individualista capitanata dal Beni-Tucker e la comunista fondata dal Kropotkine e da Iean Grave, nonchè il nichilismo, altra forma anarchica fondata dal Turgenieff, mirano alla distruzione completa dell' individuo e della società.

Il pensiero anarchico, caldeggiato e sostenuto dall' Eliseo Reclus e dal Pier Giuseppe Proudkon, da Luisa Mickel, iniziatrice della bandiera nera, emblema anarchico, viene oggi energicamente respinto da chi ha il culto della libertà vera e santa della patria, della religione e della famiglia.

La teoria anarchica del diritto al furto, sostenuta, sventuratamente, da un italiano, dal Vittorio Pini, è la più eloquente conferma che gli anarchici:

dànno nel sangue e nell'aver di piglio,

secondo il sublime verso del sommo trecentista, che, con dolcissima favella, cantò i tre regni.

Il reggimento anarchico in politica è ciò che, in filosofia, è l'ateismo, la negazione di ogni credenza.

Distrutta ogni forma di reggimento politico, che cosa intende l'anarchia di sostituire? Dovrebbe l'umanità raggiungere un tale grado di perfezione che ogni individuo, idealizzando l' esercizio dei proprii diritti, l' adempimento dei proprii doveri, potesse fare a meno di leggi scritte a tutti comuni e di chi le faccia rispettare. (1)

Il concetto anarchico, negazione sfrontata della civiltà e del benessere sociale si riassume nella seguente canzone popolare napoletana, opera di anarchici e socialisti rivoluzionarii:

1.°

Napule bella è na schiumma d'ore,
S' hanno arrubbate tutte cose llore
E ricche hanno arrubbate è puverielle,
Facimme comme fece Masaniello.

So sti guverne tutt'assassine
So cose propeta da stravedè
Chiunque saglie fa n'arruine
Nisciune dice cheste che d' è.

(1) Articolo di F. Crispi sulla conferenza antianarchica in Roma, pubblicato nel *Daily Mail* di Londra, in data del 23 novembre 1898.

2.°

Nu guappe deputato è De Felice
Chi non o sape, overe nun' o dice,
Pe senza niente l'hanno cundannato
A diciott' anni, e pure survegliato.

So sti guverne tutt'assassine
ecc.

3.°

Hanno arrestate a tutte e sucialiste
Sagliuto a lu putere è pure Crispe,
Ma u cunte s' hann' a fa ch' hanno sbagliato,
Mo sentarranno è botte d'o Mercato.

So sti guverne ecc. ecc.

4.°

Iammo 'e piglia e llegne e li fascine
Struimme a chesta razza 'e malandrine
Struimme a chesta razza de ministe
Ca chiste songo è vere cammorriste

So sti guverne ecc. ecc.

Il seguente inno anarchico spiega, poi, con orribile chiarezza, con audacia e cinismo, nel delittuoso linguaggio, qual sia il fine della setta anarchica

Inno della canaglia (*marcia dei ribelli*)

1.°

O fratelli di miseria,
o compagni di lavoro,
che ai vigliacchi eroi dell'oro
deste il braccio ed il vigor;
o sorelle di fatica,
o compagne di catene
nate ai triboli, alle pene,
e cresciute nel dolor,
Su moviamo a la battaglia!
vogliam vincere o morir,
su, marciam, santa canaglia,
e inneggiamo a l'avvenir,

2.°

Noi la terra fecondiamo,
noi versiam sudore e pianto,
per ornar d'un ricco ammanto
questa infame civiltà.
Le miniere e le officine,
le risaie, i campi, il mare
ci hanno visto faticare
per l'altrui felicità.
Su moviamo . . . . ecc.

3.°

I padroni ci han rubato
sul salario e su la vita,

ogni gioia ci han rapita,
ogni speme ed ogni ardor.
Le sorelle ci han sedotte,
o per fame hanno comprate,
poi nel trivio abbandonate
senza pane e senza onor.
Su moviamo . . . . ecc.

4.°

I signori ci han promesso
eque leggi e mite affetto
ed i preti ci han detto
che ne attende un gaudio in ciel.
E frattanto questa terra
di noi poveri è l'inferno,
sol pei ricchi è il gaudio eterno
de la vita e de l'avel.
Su moviamo . . . . ecc.

5.°

Se noi scienza e pan chiedemmo,
ci buttaron su la faccia
un insulto e una minaccia
nel negarci scienza e pane:
Se ribelli al duro giogo
obbliammo le preghiere,
ci hanno schiuso le galere
e ribelli fummo invan.
Su moviamo . . . . ecc.

6.°

Se scendemmo per le vie,
i fratelli a guerra armati
dei fratelli ammutinati
venner l'ire ad affrontar.
Mentre i ricchi, dai palagi,
che per loro abbiam costrutto,
senza pietà e senza lutto,
ci han fatto mitragliar
Su moviamo .... ecc.

TITOLO XVI

CAPO I.

DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ

Perchè possa commettersi lesione alla libertà politica, dei culti, individuale, del domicilio, dei segreti, del lavoro è necessario il concorso di uno dei due elementi giuridici costitutivi, *aut vi aut fraude.* Il nostro divino poeta scrisse:

D'ogni malizia ch'odio in cielo acquista
Ingiuria è il fine; ed ogni fin cotale.
O *con forza* o *con frode*, altrui contrista.

Si delinque contro la libertà politica, commettendo qualsiasi coazione contro la libera manifestazione di un'assemblea legislativa od amministrativa, contro la libertà personale di un membro di detta assemblea o coll' impedire con violenza minacce e vie di fatto il libero esercizio del voto al cittadino elettore.

L'ambito dell' *jus* romano esiste solo quando vi si trova l'accordo tra le due parti, corruttrice e corrotta e quando

il mezzo di corruzione è il denaro o qualsiasi altro illecito lucro. Nell'ambire o circuire non è punibile il tentativo.

È punibile pure l'agente che commette violenze morali abusando dell'autorità che il posto occupato gli concede e chi sottrae e falsifica le schede nel corso della operazione elettorale.

CAPO II.

LIBERTÀ DEI CULTI

Delinque contro la libertà dei culti chi impedisce o semplicemente o con violenza, minaccia o via di fatto, l'esercizio delle funzioni o cerimonie religiose, chi vilipende pubblicamente colui o coloro che tale religione professano, purchè vi sia la volontà diretta ad offendere ed il vilipendio sia diretto contro determinata persona; chi distrugge o guasta per disprezzo cose destinate al culto, oppure vilipende in luogo pubblico le cose ad esso relative, ovvero usa violenza o vilipende il ministro di un culto per tale sua qualità e non per fatti estranei al suo ministero; chi mutila o deturpa statue, iscrizioni, dipinti esistenti in un tempio od anche se tali danni vengano perpetrati con *animus injurandi* nei cimiteri, essendo siffatti luoghi considerati sacri fin dal diritto romano. — Art. 140-143 codice penale. Il vilipendio sopra un cadavere umano o sopra le sue ceneri è un delitto abbominevole e vile ed è punito dall'art. 144 Cod. penale.

Il neonato morto in sul nascere è ritenuto cadavere umano.

La Corte Suprema ha ritenuto nel 1.° settembre 1893 che colui il quale strappa un cappello da un cadavere, in atto di disprezzo, commette vilipendio ai sensi dell'art. 144 e nel 3 marzo 1893 che la deformazione, il tagliuzzamento, la mutilazione del cadavere umano, senza utilità o necessità,

riconosciute dall'autorità legittima, costituisce sempre vilipendio, qualunque sia il fine pel quale si commette.

CAPO III.

LIBERTÀ INDIVIDUALE

La lesione alla libertà individuale può avverarsi o sottraendo l'individuo dall'ambiente sociale nel quale ha diritto di stare perchè postovi dalla civiltà, o menomando la libertà del medesimo del volere o del non volere.

Da lunghi anni i popoli civili sono fieramente insorti contro il sistema, orribilmente barbaro, della soppressione giuridica dell'uomo, contro la schiavitù ancora in uso presso genti non ancora irradiate dalla luce della civiltà.

L'uomo è nato libero e niuno ha il diritto di restringergli tale sua libertà, ad eccezione del diritto giuridico sociale in caso di violazione del diritto stesso.

La cattura privata (art. 146 cod. pen.) ha luogo allorchè s' impedisce la libertà dell' uomo o con l' arresto arbitrario o col sequestro dell' individuo.

La violenza privata si verifica allorchè mediante forza sia assoluta sia compulsiva, si costringe alcuno a fare tollerare od omettere o sopportare che altri faccia qualche cosa, sempre che gli elementi concorrenti nel reato non sieno tali da costituire un delitto ancora più grave, quale l'estorsione, il ricatto etc. La punibilità nella violenza privata è in ragione diretta della gravezza del mezzo adoperato ed aumenta se commessa con armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo o simbolico od avvalendosi della forza intimidatrice, derivante da società segrete esistenti o supposte — art. 154 cod. pen.

Per l' esistenza giuridica del reato di minaccia bisogna che vi sia il grave ed ingiusto danno. La minaccia può essere semplice e fatta con armi. Nel primo caso è di azione privata, nel secondo è perseguibile di ufficio.

Perchè sussista la minaccia con armi non è condizione *sine qua non* l' impugnamento dell'arma; basta anche che l' agente ne faccia mostra e che con le parole, con i gesti, col contegno si renda chiaro l'animo di minacciare, l'intenzione di arrecare grave ed ingiusto danno. Tale concetto che emerge dalla interpetrazione dell' art. 156 parte II codice pen., venne confermato ed applicato dalla Corte di Cassazione in Roma con arresto del 14 Luglio 1896. Nel 27 Febbraio 1896 la detta Corte ebbe a stabilire che la minaccia è consumata con arme anche se commessa con l' impugnamento di un'arme apparentemente idonea ad offendere e che è sempre compiuto il delitto ad onta che il minacciato per una ragione qualsiasi non resti sopraffatto dalla subita intimidazione. Non è punibile la minaccia fatta con strumento del mestiere, non portato in modo da intimidire. (Cassazione Roma 13 Nov. 1895).

È discusso molto fra i giuristi se le minacce fatte in momenti in cui l' agente è vinto e soggiogato dall' impeto dell' ira debbano essere punite o perdonate. *Sunt contemnendae* scrive l' illustre Puccioni nel suo cod. pen. illustrato volume IV pag. 943.

Non ci sembra illogico il pronunziato della Corte di Cassazione nello stabilire che l' imputato di minaccia a mano armata possa essere ritenuto responsabile in taluni casi di tentata lesione, come per esempio colui che in rissa estrae un'arma e mette in fuga gli avversarii. (Cassazione Roma 7 Febbraio 1896.

CAPO IV.

ARMI

Il codice del 1889, nella definizione delle armi è più chiaro e preciso del codice del 1859.

In questo capo tratteremo delle armi comprese nell' arti-

colo 155 codice penale, come circostanza aggravante di un reato poichè di quelle armi di cui al capo IV legge di Pubblica Sicurezza ed agli art. 460, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 468 codice penale tratteremo a suo tempo non essendo quì il luogo.

Il codice vigente distingue le armi in insidiose e propriamente dette, mentre quello del 1859 le distingueva in proprie ed improprie e nelle proprie erano comprese le insidiose.

Secondo il precetto della legge, sono da ritenersi armi insidiose: stile, stiletto, pugnale, coltelli con punta acuminata, con lama fissa o con molla che possa renderla fissa e di qualsiasi lunghezza essa sia, arma da sparo la cui canna misurata internamente sia inferiore a 171 mm. qualunque possa essere la lunghezza ed il volume dell' arma, arma bianca o da sparo di qualsiasi misura chiusa in bastone canna o mazza. Sono anche da ritenersi armi insidiose: le baionette, giusta le istruzioni contenute nella nota del Ministero dell' Interno in data del 2 Novembre 1882.

Sono armi propriamente dette le forbici ed i coltelli, sempre che questi non appartengano al novero delle armi insidiose e che la lama sia superiore ai 10 cm., poichè se la lama sarà inferiore ai 10 cm. nè le forbici nè i coltelli potranno ritenersi armi propriamente dette. In tal caso anzi il Tribunale di Girgenti, con sentenza del 18 ottobre 1893, seguendo un criterio, a parer nostro erroneo, ha ritenuto non doversi annoverare i detti coltelli e le forbici neppure fra gli strumenti atti ad offendere. Il che è contrario allo spirito della legge e della logica poichè se istrumento atto ad offendere è quello capace di recare offesa, purchè si porti in modo da intimidire le persone, nessun dubbio che per tali debbano ritenersi le forbici ed i coltelli inferiori ai 10 cm., perchè dette armi aventi la lama lunga 5 o 6 o 7 o 8 cm. possono benissimo offendere ed a 7 o 8 cm. possono arrecare seria offesa.

Sono inoltre da ritenersi armi propriamente dette: il rasoio, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaiuoli, le roncole.

Sono poi strumenti atti ad offendere tutte quelle armi capaci ad arrecare offesa, purchè si portino in modo da intimidire le persone. Fra i detti strumenti sono da comprendersi il trincetto ed anche il bastone — Cassazione Roma 28 Agosto 1894 ed 8 ottobre 1895. Ove il delitto sia commesso da più persone si considera commesso con armi se tre di esse erano palesamente armate.

CAPO V.

PREMI PER SEQUESTRO DI ARMI

Agli agenti di forza pubblica sarà corrisposto un premio di L. 3 se avranno arrestato un individuo trovato in possesso di un'arma insidiosa o di coltello acuminato dalla lama superiore ai 10 em. e di L. 2 se avranno sequestrate armi lunghe da fuoco e se il possessore non sia munito di regolare licenza.

CAPO VI.

INVIOLABILITÀ DEL DOMICILIO

Il delitto di violazione di domicilio è perseguibile ad istanza privata. Sono circostanze essenziali per l'esistenza di detto delitto: la minaccia semplice o con armi, l' insidia e la clandestinità — art. 157 codice penale.

È perseguibile *ex officio* se commesso da un pubblico ufficiale. In tal caso la violenza consiste appunto nella qualità di cui il pubblico ufficiale è rivestito e della quale abusa.

Bisogna notare che viola il domicilio privato anche colui il quale quantunque entratovi col pieno consenso di chi vi abita, persista nel rimanervi arbitrariamente quando per

qualsiasi motivo ne sia stato scacciato da chi abbia diritto di escluderlo, diritto che spetta non solo al *pater familias*, ma anche al legale rappresentante del medesimo.

La inviolabilità del domicilio viene imposta dall' art. 27 dello Statuto.

Il coniuge, che, separato legalmente dal Tribunale, si introduce usando uno dei detti tre mezzi nel domicilio dell'altro coniuge contro il divieto di costui, commette violazione di domicilo.

La indispensabilità per la esistenza giuridica del su indicato delitto della non volontà del *pater familias* o di chi costui legalmente rappresenta venne resa ancora più evidente dalla suprema Corte di Cassazione, la quale, con arresti dei 4 Gennaio e 14 Settembre 1894, ritenne, che commette violazione di domicilio colui il quale si introduce arbitrariamente nell'abitazione altrui per giacere colla domestica, col consenso di costei, ovvero allo scopo di rapire una ragazza consenziente.

Gli art. 159-162 cod. pen. trattano della inviolabilità dei segreti e stabiliscono delle pene a chi indebitamente apre o s' impossessa o sopprime una corrispondenza postale telegrafica ad altri diretta per conoscerne il contenuto o per palesarlo a persone estranee.

Si procederà per tale delitto *ex officio* se il colpevole saà al servizio delle poste o dei telegrafi.

La detta disposizione penale comprende pure la violazione dei segreti di cui si è venuto in possesso nella sacramentale confessione o per causa del ministero di avvocato o di medico.

CAPO VII.

LIBERTÀ DEL LAVORO

Il concetto giuridico degli art. 165-167 interessa sommamente la società nei riguardi di una delle principali basi

della sua esistenza, regola uno dei precipui problemi economico-sociali, distrugge la imposizione prepotente della individuale volontà, la ragione della forza brutale e tutela l'alta ragione del diritto e la libera volontà nel libero esercizio dell' industria e del commercio.

Elementi indispensabili costitutivi del delitto di attentato alla libertà del lavoro, sono: violenza e minaccia.

Commette tale delitto chiunque restringe od impedisce in qualsiasi modo la libertà dell' industria o del commercio; cagiona o fa produrre una cessazione o sospensione del lavoro per imporre sia ad operai sia a padroni od imprenditori una diminuzione od un aumento di salario ovvero patti diversi da quelli in precedenza stabiliti. Il Tribunale di Biella ritenne nel 26 marzo 1898, in causa Masserano, che il reato di cui all'art: 166 cod. pen., prende vita anche dal fatto di un giornale che, in occasione di uno sciopero, mentre istiga gli operai a perdurare nella cessazione del lavoro, biasima e vilipende quelli che lo hanno ripreso e pubblica i loro nomi.

La pena è naturalmente molto più grave in confronto dei capi o promotori.

TITOLO XVII.

Dei delitti contro la pubblica amministrazione

I delitti contro la pubblica amministrazione possono essere commessi o da pubblici ufficiali o da privati.

CAPO I.

PECULATO — ART. 168 COD, PENALE

Costituisce il delitto di peculato, ovvero malversazione secondo l' abrogato codice, la sottrazione o lo stornamento

ad opera del pubblico ufficiale di qualsiasi somma di danaro od altra cosa mobile a lui affidata per ragioni del suo ufficio.

È necessario, perchè sussista tale delitto, che il deposito fiduciario sia quello che la legge ordina poichè se codesto deposito venga fatto alla fiducia della persona del pubblico ufficiale allora assume carattere privato ed abbiamo il reato di indebita appropriazione.

Il dolo nel delitto di peculato è insito nel fatto della sottrazione o distrazione del danaro.

La Corte di Cassazione ritenne nel 16 Gennaio 1894 che il notaio incaricato di rogare un atto di quietanza e di invertire il danaro pagato in cartelle del debito pubblico a favore di un minorenne o di un'opera pia, che ciò non eseguisce e converte il danaro in uso proprio debba rispondere di peculato e non solo di appropriazione indebita.

Nel 28 Giugno 1895 stabilì che commette peculato il guardiano di un camposanto che sottrae o distrae le cose mobili ivi depositate ed affidate alla custodia di lui dalla amministrazione Comunale e dai privati sia per la conservazione dei cadaveri che pel pietoso arredo delle tombe.

CAPO Ii.

CONCUSSIONE — ART. 169-170 COD. PENALE

Il dolo nel delitto di concussione consiste nella illeggittimità della esazione di somma o della dazione di utilità che indebitamente il pubblico ufficiale accetta o si fa dare o promettere per sè o per gli altri abusando dell' ufficio che occupa.

La concussione può avvenire ***aut vi aut fraude*** e sono elementi costitutivi:

1° che il colpevole sia un pubblico ufficiale, un funzionario pubblico od investito di un pubblico carattere;

2° che l'esazione sia illegittima;

3° che il colpevole abbia avuto scienza di tale illegittimità.

CAPO III.

CORRUZIONE — ART. 171-174 COD: PEN:

Commette il delitto di corruzione, il pubblico ufficiale che opera negli atti del suo ufficio non con libertà di azione, non siccome agente attivo, ma sottomettendo volontariamente il proprio operare, da funzionario pubblico all'altrui volontà ed interesse e ciò per ricevuto o promesso compenso in denaro o qualsiasi altra utilità, in favore suo o di altri.

È punibile pure colui che induce il pubblico ufficiale a commettere il su indicato delitto, sia stato questo commesso o meno.

CAPO IV.

DELL'ABUSO DI AUTORITA' E DELLA VIOLAZIONE DEI DOVERI INERENTI AD UN PUBBLICO UFFICIO — ART: 175-181 COD: PENALE

Nei delitti previsti dal presente capo è elemento costitutivo indispensabile *l' ingiusta intenzione*.

Detti delitti si perpetrano dal pubblico ufficiale che abusando del suo ufficio commetta, o per illegale applicazione delle leggi o per fine privato, un qualsiasi atto arbitrario contro il diritto altrui; che prenda un interesse privato anche a mezzo d' interposta persona o con simulazione in qualsiasi atto delia pubblica amministrazione commesso alla sua sorveglianza che riveli documenti o fatti a lui affidati o pervenuti in sua conoscenza per ragione di ufficio; che ometta o si rifiuti di fare un atto del suo ministero adducendo a propria scusa, il silenzio, l'oscurità, la contraddizione, l' insufficienza della legge penale.

Si rendono pure responsabili di violazione ai propri doveri:

1° il militare e l'agente della forza pubblica che ritardi di eseguire una richiesta legale fattagli dall'autorità competente;

2° il pubblico ufficiale che ometta od indebitamente ritardi di riferire all'autorità un reato di azione pubblica del quale sia venuto a conoscenza per l'esercizio del suo ufficio;

3° i pubblici funzionari che *previo concerto* abbandonino *volontariamente* il proprio e *comune* ufficio;

4° il pubblico funzionario che abbandoni il proprio ufficio per impedire la trattazione di un affare o per cagionare qualsiasi altro nocumento al pubblico servizio. La Corte Suprema, su relazione dell'illustre Comm. Canonico, ha risoluto, in causa Tognetta ed altri, nel 9 novembre 1898, che pel militare, il rifiuto agli agenti che ne lo richiedono di prestare assistenza nello arresto di qualche persona, costituisce il delitto di rifiuto di atti di ufficio.

CAPO V.

DEGLI ABUSI DEI MINISTRI DEI CULTI NELL'ESERCIZIO DEL PROPRIO MINISTERO

Con gli art. 182 - 184, il legislatore ha voluto giustamente porre un efficace ed energico freno alla intemperanza anzi alla impertinenza di alcuni ministri dei culti, i quali col loro velenoso linguaggio o col loro malvagio operare abusando della influenza da loro spiegata col travisare il vero concetto religioso sulle menti incolte delle masse popolari, delinquono col biasimo, colla censura e col vilipendio contro le istituzioni, le leggi dello Stato, gli atti dell'autorità, i doveri inerenti ad un pubblico ufficio, ne impediscono l'esatta osservanza, ovvero costringono od inducono alcuno ad atti

o dichiarazioni contrarie alle leggi od in pregiudizio dei diritti in virtù di esse acquistate.

CAPO VI.

DELL' USURPAZIONE DI FUNZIONI PUBBLICHE, DI TITOLI O DI ONORI ART. 185 - 186 COD. PENALE

Commette i delitti di cui nel presente capo colui il quale indebitamente assume od esercita pubbliche funzioni civili o militari; veste *indebitamente* e *pubblicamente* la divisa od i distintivi di una carica, di un corpo o di un pubblico ufficio; si arroga gradi accademici, onorificenze, titoli, dignità o pubbliche cariche.

Trattandosi di divisa o decorazione *vera ed autentica*, è necessario che appartenga e sia ciò pubblicamente conosciuto ad una classe di persone.

CAPO VII.

VIOLENZA E RESISTENZA ALL'AUTORITÀ ART. 187-193 COD. PENALE

È principale norma pel retto funzionamento dell' organismo giuridico sociale che non venga mai menomato il prestigio, il potere legale non arbitrario di chi è preposto al rispetto ed alla tutela delle leggi.

Saggiamente quindi il legislatore ha imposto negli articoli 187 - 190, delle pene rigorose contro cului che con violenza, resistenza o minaccia semplice o con armi, costringe il pubblico ufficiale a fare od omettere un atto del suo ufficio, impedisce o turba le adunanze, nell'esercizio delle funzioni, di corpi giudiziarii, politici od amministrativi o delle loro rappresentanze o di altre autorità, di uffici, di istituti pubblici, ovvero per influire sulle loro deliberazioni; che im-

pedisce con i precitati delittuosi mezzi al pubblico ufficiale la libera azione ed esecuzione degli atti del suo ufficio.

Il pubblico ufficiale deve, però, esercitare una funzione legittima, nè con procedere arbitrario deve provocare la violenza o la resistenza all'autorità che rappresenta, poichè in tal caso non esiste punizione pel colpevole.

CAPO VIII.

OLTRAGGIO — ART, 194-200 COD. PENALE

Addimandasi oltraggio, qnalsiasi offesa fatta ad un corpo costituito, ad un membro del Parlamento o ad un pubblico ufficiale in sua presenza, nell'esercizio pubblico delle sue funzioni od a causa delle medesime e che ne leda l'onore e la reputazione. Se il fatto avviene a seguito di provocazione da parte dell'autorità offesa, non esiste pena pel colpevole.

L' oltraggio è l' *ingiuria* diretta contro l' integrità morale della pubblica-autorità che il funzionario riveste.

CAPO IX.

VIOLAZIONE DI SIGILLI E SOTTRAZIONE DA LUOGHI DI PUBBLICO DEPOSITO ART. 201-203 COD. PENALE

La violazione dei sigilli, con i quali l'autorità competente ha assicurato la conservazione o la identità di una cosa, può essere commessa o per dolo o per colpa.

È delitto punito dall'art. 202 cod. pen. la sottrazione, la soppressione, la distruzione o l'alterazione di corpi di reato, atti o documenti custoditi in un pubblico ufficio o presso un pubblico ufficiale, per tale sua qualità. Si rende, pure, responsabile di detto delitto il custode giudiziario, il quale sottragga o converta in profitto proprio o di altrui o rifiuti di

consegnare a chi di ragione cose sottoposte a sequestro od a pignoramento ed affidate alla sua custodia.

La Corte Suprema ha ritenuto nell' 8 maggio 1894 che il proprietario di oggetti sequestrati o pignorati che sottrae i medesimi, se affidati alla sua costodia, commette reato previsto dall'art. 203 I parte cod. pen., e, se non affidati alla sua custodia, commette reato di cui al capoverso dell' articolo stesso.

CAPO X.

MILLANTATO CREDITO PRESSO PUBBLICI UFFICIALI

Il carpire danaro od altra utilità adoperando, come mezzo, il millantare credito, per amicizia od altro, presso pubblici ufficiali e porre un prezzo agli atti dei medesimi, prezzo che è al beneficio del colpevole e che costui fa figurare quale ricompensa al pubblico ufficiale, costituisce il delitto di cui sopra ed è punito dall'art. 204 cod. penale.

CAPO XI.

INADEMPIMENTO DI OBBLIGHI E FRODI NELLE PUBBLICHE FORNISURE ART. 205-206 COD. PENALE

Il delitto di cui sopra viene perpetrato per dolo o per colpa da chi, assunta un' impresa di fornisura ad un pubblico stabilimento, fa mancare in tutto od in parte ciò che deve fornire, ovvero commette frode nella specie, qualità e quantità delle cose che formano oggetto della fornisura.

CAPO XII.

PUBBLICI UFFICIALI

Sono considerati pubblici ufficiali:

1° Coloro che sono rivestiti di funzioni pubbliche, anche temporanee, stipendiate o gratuite, al servizio dello Stato, delle provincie, dei comuni o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una provincia o di un comune;

2° I notai;

3° Gli agenti della forza pubblica e gli uscieri addetti all'ordine giudiziario;

4° Gli impiegati postali, telegrafici, ferroviarii, i giurati, arbitri, periti, interpetri e testimoni durante il tempo in cui sono chiamati ad esercitare le loro funzioni od anche trascorso tale tempo, ma sempre riguardo a fatti inerenti alle dette funzioni, gli agenti daziarii nel momento in cui constatano una contravvenzione, anche che il dazio sia ad appalto privato e che l'agente non sia munito di patente e non abbia ancora prestato giuramento — Cassazione Roma 22 maggio 1893 e 23 novembre 1897;

5° L'agente giurato di una pubblica ferrovia, addetto allo svincolo delle merci, anche se l'esercizio della ferrovia sia affidato all'industria privata — Cassazione Roma 28 ottobre 1893; i soldati dell'esercizio nazionale, i quali anche quando non si trovino in servizio debbono considerarsi come agenti di forza pubblica ai sensi del N. 3 dell'art. 207 cod. pen. — Cassazione Roma 29 novembre 1895; il medico condotto; il rappresentante dei governi esteri accreditato presso il R.° Governo Italiano, pel disposto dell'art. 130 cod. penale; i messi esattoriali — Cassazione Roma 13 agosto 1897; il custode di un camposanto.

La Corte Suprema, con arresti del 3 febbraio 1893, 29 dicembre 1894, 17 settembre 1897, 22 novembre 1898, decise

che le guardie municipali, di finanza, forestali e daziarie sono agenti di forza pubblica o pubblici ufficiali a seconda delle funzioni da essi esercitate, dovendo essere ritenuti *agenti di forza pubblica* se esercitanti funzioni estranee allo scopo della loro istituzione e pubblici ufficiali se operanti in fatti inerenti alla loro istituzione.

La detta Corte, però, nel 27 settembre 1897, in causa *Soriani Palmiro*, facendo atto di lodevole resipiscenza, abbandonando la detta giurisprudenza, decise che la guardia di finanza è, *in ogni caso* ed anche nel momento in cui constata contravvenzioni, *agente di forza pubblica* e non *pubblico ufficiale* in stretto senso.

Tale *arresto* è da rife[illegible]che agli altri agenti sopra cennati.

TITOLO XVIII.

Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia

Si può violare l'amministrazione della giustizia in due modi: *aut vi aut fraude.*

CAPO I.

DEL RIFIUTO DI UFFICII LEGALMENTE DOVUTI

L'art: 210 cod. penale, stabilisce delle pene per colui il quale si rifiuta di coadiuvare nella persecuzione del delitto e del delinquente, la giustizia, quando da questa viene colle forme legali chiamato. Sono quindi puniti i testimoni, i periti od interpreti, i quali, allegando falso pretesto, vogliono sottrarsi dal comparire, o presentandosi rifiutano di de-

porre o di prestare la loro opera quali periti od interpreti ed i giurati qualora ottengano l' esenzione a seguito di falso pretesto.

La trasgressione non volontaria ma colposa derivante da negligenza, trascuratezza, indolenza è soggetta alle pene ed ai mezzi di coercizione di cui agli articoli 291-295 codice procedura penale.

CAPO II.

SIMULAZIONE DI REATO — ART. 211 COD. PENALE

Commette simulazione di reato colui il quale inganna la giustizia, denunciando all'autorità competenente, l' avvenimento di un reato non mai avvenuto o dichiarando, falsamente, di aver commesso o di essere concorso a commettere una qualsiasi lesione giuridica. In quest'ultimo caso non vi sarà pena, se la falsa dichiarazione sia diretta a salvare un prossimo congiunto.

Elemento essenziale di tale delitto è la scienza del non avvenuto reato.

CAPO III.

CALUNNIA

Le disposizioni penali contenute negli art. 212 e 213 regolano una questione altamente morale e sociale, la tutela della vittima da chi, per vendetta o per altro vile sentimento, vuole codesta vendetta o codesto sentimento soddisfare, rendendo complice del suo ignominioso operare, la giustizia.

Con criterio giustamente morale il legislatore ha quindi imposto gravi pene a colui il quale, *sciente* della innocenza dell' incolpato, denuncia costui all'autorità competente sic-

come responsabile di un delitto *capace* a dar luogo ad un procedimento penale.

Bisogna in siffatto delitto che la incolpazione sia diretta a danno di una *determinata* persona col disegno di *nuocerla.*

Perchè possa iniziarsi procedimento per calunnia è necessario che una irrevocabile sentenza dichiari insussistente l'accusa.

CAPO IV.

DELLA FALSITÀ IN GIUDIZIO — ART. 214-221 COD. PENALE

Falsi testes pejores sunt furibus, latronibus et abigeis.

Elementi del falso in giudizio, sono: una qualsiasi dichiarazione falsa, resa alla giustizia e la coscienza di mentire.

Il diniego o la reticenza di un testimone ha carattere di punibilità, allorchè riguarda un fatto positivo della causa.

Non vi è reato se il mendacio, la reticenza, il diniego avvengono per salvare sè od un prossimo congiunto.

È ritenuto complice necessario del testimone, perito od interprete falso, diniegante, reticente, chi lo abbia subornato a commettere il detto delitto, sempre che però il falso, diniego, la reticenza sieno già avvenuti.

La punibilità della falsità in giudizio ha luogo tanto in fatti penali che in quelli civili.

CAPO V.

PREVARICAZIONE

Il delitto di prevaricazione consiste nel tradimento commesso dal patrocinatore — avvocato, procuratore legale, individui ammessi al patrocinio innanzi ai pretori od ai conciliatori — in danno del proprio cliente, colpevole di un fatto previsto dalle leggi *publicorum judiciorum.*

L'elemento morale di siffatto delitto si riscontra nel tradimento alla fede che si deve al cliente e l'elemento materiale, nel danno arrecato pel detto tradimento alla causa di lui.

Il tradimento consiste nel colludere colla parte avversaria, nell'assistere contemporaneamente le due parti contrarie, nell'abbandonare il proprio cliente ed assumere, *nella stessa causa*, la difesa dell'avversario, nel farsi consegnare dal cliente denaro od altra cosa sotto il pretesto di procurare il favore del testimone, del magistrato ecc.

CAPO. VI.

FAVOREGGIAMENTO — ART: 225 COD. PEN:

Il delitto bisogna che sia perseguito in tutte le sue manifestazioni.

Ed è quindi logico che venga punito chiunque tenga celato un ricercato della giustizia punitiva, per commesso delitto o che ne faciliti in qualsiasi modo la fuga o che riesca a farlo sottrarre con qualsiasi mezzo alla soddisfazione richiesta dal delitto violato dal perpetrato delitto e chiunque sopprima od alteri le traccie o gli indizii di un reato.

Elementi essenziali sono: la scienza della posizione giuridica di colui che si favorisce; l'assenza del concerto col medesimo anteriore alla consumazione del reato, poichè in tal caso sarebbe diversa la figura delittuosa ed il non aver contribuito a portare il delitto a conseguenze ulteriori.

Non è punibile il favoreggiamento a pro di un prossimo congiunto.

CAPO VII.

EVASIONE DI DETENUTI ED INOSSERVANZA DI PENA

L' arrestato *legalmente* ed il condannato, i quali evadano usando violenza sulle persone o mediante rottura, l'estraneo che facilita l'evasione degli stessi, anche che non sia stata commessa rottura o violenza alcuna; il condannato che in

qualsiasi modo evada dal lavoro al quale si trova ammesso fuori della casa di pena; l' ufficiale incaricato della custodia o del trasporto di un arrestato o condannato che faccia effettuire la fuga del medesimo, per negligenza, imprudenza o, quel che è più grave, per connivenza, vanno soggetti alle pene stabilite pel reato di evasione dagli art. 226-231 codice penale.

Non incorreranno in alcuna pena: gli evasi dal lavoro fuori della casa di pena che si costituiscano *spontaneamente* e l' ufficiale su indicato, il quale nel termine di 3 mesi dal giorno dell'avvenuta evasione procuri la cattura degli evasi, ovvero la presentazione di essi all'autorità.

L' inosservanza delle pene di interdizione dai pubblici ficii, della sospensione dall' esercizio di un'arte o professione, della vigilanza speciale della Pubblica Sicurezza, è punita colla coazione fisica giusta il disposto dell' art. 234 cod. penale.

CAPO VIII.

ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI

Il delitto di cui all'art. 235 cod. pen. si è prestato e si presta a molteplici interpretazioni ed ha formato oggetto di molti e dotti pronunciati della Corte Suprema.

Il significato giuridico di detto reato si è l'esercizio arbitrario di un preteso diritto facendosi da sè ragione nei casi previsti dall' *jure* e che possono e debbono essere risoluti dalla competente autorità.

Saggiamente il legislatore ha reputato necessario di comminare delle pene, le quali, se non a distruggere, riescano almeno a paralizzare l'azione brutale della soverchieria e della camorra ed a mantenere integra la difesa del diritto.

Per l'esistenza giuridica di tale esercizio arbitrario. è necessaria la violenza sulle cose, cioè qualunque atto mate-

riale tendente a privare altri del legittimo godimento e possesso di una cosa — Cassazione Roma 14 Novembre 1893. Codesta violenza può essere *implicita* od *esplicita*, e per cui si potrebbe avere l' ingiusto civile e l' ingiusto penale e può indifferentemente esercitarsi o sulle cose sulle quali s' intende vantare il preteso diritto o su quelle che vi sono di ostacolo — Cassazione Roma 16 Novembre 1895. Il proprietario o locatore ha diritto di far sequestrare i mobili che costituiscono la sua garenzia privilegiata, diritto che l' articolo 1958 N.° 3 del codice civile gli concede anche per altri 15 giorni dopo per perseguirli, ma non può impedire colla violenza il trasporto degli effetti — Cassazione Roma 9 maggio 1898 — Causa Mauretti. Non è elemento indispensabile che la violenza sia materiale potendo anche essere morale,

Il creditore che sottrae il suo avere al proprio debitore non commette furto ma il delitto di cui al sopra citato art. 235 — Cassazione Roma 22 Dicembre 1893.

CAPO IX.

DUELLO — CENNO STORICO

Il duello è un reato *sui generis* del tutto sociale. La pena comminata dal codice penale negli art. 237-245, pel duello, avrà vita in teoria, ma in pratica ha dimostrata la sua nessuna serietà, poichè, per false considerazioni psicologiche e giuridiche, il magistrato, dall'esistenza del vigente codice fino ad oggi, non ha creduto di applicare pel duello la severità delle pene che il diritto moderno, espressione del moderno reggimento sociale e della evoluzione dei tempi , impone.

Un valoroso giovane, l'avvocato Alberto Geremicca, scrive, nella « *domenica giudiziaria* » N.° 43 del 23 ottobre 1898 , a proposito del processo *Macola-Cavallotti.*

« Si fece e si fa tanto chiasso ad ogni duello che abbia

« conseguenze fatali, si grida ogni momento sulla barbarie
« di questo pregiudizio cavalleresco, se ne negano i vantaggi
« provenienti dall'esigenze sociali, si vorrebbe impiccare ogni
« duellante al primo fanale che capita e , poi, al momento op-
« portuno per applicare la legge, non altro che la legge che
« c' è e che basta esaurientemente allo scopo, gli stessi ma-
« gistrati par che subiscano la deleteria influenza dell'ambien-
« te e si sottraggono, con sentenze ambigue, al doloroso ma
« indeclinabile dovere. »

Numerosi giuristi sostengono, ed a ragione, che il duello erroneamente è stato annoverato fra i delitti che meritano, per il loro speciale organismo giuridico, considerazione da chi deve la legge applicare, dovendo invece essere giudicato siccome delitto comune.

Il Ferri, socialista moderno e con lui molti illustri cultori delle lettere e delle scienze, opinano che il duello, costituendo la negazione della civiltà e l'affermazione di un nefasto periodo barbaro, debba essere severamente punito quale delitto comune. È, per vero, il duello rappresenta, spesso, la vittoria della prepotenza del più forte, del più abile, del colpevole e la sconfitta del debole contro il quale alla offesa morale si aggiunge quella fisica.

Nato in tempi di oscurantismo, quando era legge il dominio del forte e l'oppressione del debole e quando l'avere ucciso molti sventurati in duello era titolo possente per la conquista delle grazie muliebri, il duello costituiva nella Spagna e nella Germania, due nazioni che si contendono il poco onorevole diritto di avergli dato vita, il fine brutale della *faida* o privata vendetta.

Visse per molto tempo presso le orde barbariche, come *combattimento giudiziario*, protetto dalla chiesa che permetteva l'esistenza dei *campiones*, e fu combattutto più tardi dalla stessa chiesa e dallo Stato. Ma fu combattimento vano perchè il duello ebbe sempre maggiore vita, per la insufficienza, la povertà delle leggi e perchè ritenuto necessario dalla *civile* società.

Il periodo di sangue della guerra dei 30 anni in Germa-

nia, i 4000 uccisi in duello durante il regno del più calmo dei Sovrani di Francia Enrico IV di Navarra, sono la dimostrazione più orribile della ragione delittuosa del duello.

Luigi XVIII di Francia mandò al patibolo i duellanti Deschiapelles e Montmorency e Pietro il Grande di Prussia puniva il duello col capestro e la pena veniva eseguita perchè non rappresentava un' ironia come quella esistente nelle nostre leggi.

Nel duello vi ha non solo il mettere a repentaglio la prodria esistenza, ma il mettere a repentaglio l'altrui persona, la quale dee costituire alcun che di sacro innanzi all'attività di ciascuno Pessina-Elem. dir. pen.

Il vigente codice commina delle pene contro chi sfida altrui a duello, ancora che la sfida non venga accettata e chi l'accetta; contro i portatori di sfida sempre quando non abbiano impedito il combattimento; contro i padrini o secondi, se prima del duello non si sieno adoperati per scongiurarlo; contro chi offende una persona la quale non abbia sfidato o non abbia accettata la sfida.

Costituisce, poi, il reato di estorsione e come tale viene punito, la sfida, la provocazione od anche la minaccia di provocazione o di sfida avente per scopo di carpire denaro od altra utilità.

TITOLO XIX

Dei delitti contro l'ordine pubblico.

Ogni fatto che offenda o conturbi il retto funzionamento dell'organismo della civile società, ancorchè non leda il diritto pubblico o privato, viene punito dagli art. 246-255 cod. pen.

CAPO I.

ISTIGAZIONE A DELINQUERE 246-247 COD. PEN.

Viene ritenuto istigatore a delinquere colui il quale ***pubblicamente*** ecciti alcuno ***in modo certo e determinato e non sotto condizione futura e dubbia*** a commettere un fatto previsto come reato — art. 246 cod. pen:,

L'apologia del delitto è altra forma dell' istigazione a delinquere e consiste nel far l'apologia di un fatto che la legge prevede come delitto.

È punito pure l' incitamento alla disobbedienza delle leggi ed all'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità — art. 247 cod. pen.

L' inno dei lavoratori è stato sequestrato appena stampato, dalle autorità giudiziarie di Parma e Catania, nel 1892, e dev'essere sequestrato dovunque si trovi e comunque sia riprodotto. Chi lo canterà in pubblico si renderà responsabile del delitto di cui all'art, 247 predetto, coll'aggravante, se di notte, prevista dall'art. 457. Se sarà suonato da bande musicali di associazioni, cadrà nel disposto dell' art. 77 parte II del regolamento sulla pubblica sicurezza.

L' inno della canaglia venne sottoposto a sequestro dal Sig: Procuratore Generale di Roma nel 22 Maggio 1894 ai sensi degli art. 247 e 126 codice penale.

La Corte suprema ha stabilito nel 6 giugno 1894 che ogni strofa di detti inni contiene l'eccitamento all'odio fra le varie classi sociali.

Il delitto previsto dall'art. 247 è turpe per se stesso e per le conseguenze funeste che apporta.

È delitto che distrugge quanto vi è di più sacro nell'organismo sociale, la legge regolatrice della pace e tranquillità pubblica e privata.

Le diverse classi sociali non debbono guardarsi in cagne-

sco, ma considerarsi come parti di uno stesso popolo, disse, parlando a gli agricoltori nei giorni precedenti al 31 Luglio 1897, il Principe Luigi di Baviera, erede presuntivo del trono.

Poichè il su indicato delitto viene spesso perpetratato a mezzo della stampa, reputiamo opportuno di accennare alle leggi che regolano in Italia siffatta manifestazione del pensiero.

CAPO II.

STAMPA

Nel presente capo tratteremo delle leggi penali relative alla stampa, riservandoci di esaminare a suo tempo quelle amministrative.

La libertà della stampa sancita dell'art. 28 dello Statuto, viene oggi interpretata in senso molto esteso e liberale, ma la troppa libertà trasmoda in licenza e forma la rovina politica economica e sociale dei popoli e delle nazioni.

Il vigente Regio editto sulla stampa fu promulgato nel 26 Marzo 1848 dall' intemerato Re Carlo Alberto e porta le illustri firme di *Sclopis Ricci Vincenzo*, *Di Revel*, *Di Collegno.*

Con legge del 26 Febbraio 1852 N.° 1337 venne modificato l'art. 25 ed abrogato l'art. 54; con legge del 20 Giugno 1858 N.° 2876 furono surrogati alcuni articoli del detto editto e si stabilirono le penalità contro i cospiratori della vita di capi di Esteri Governi, e l'apologia dell' assassinio politico; con legge del 6 Maggio 1877 N.° 3814 fu abrogata la prima parte dell'art. 10 sostituendovi la proibizione fino alla chiusura del processo col pubblico dibattimento della pubblicazione a mezzo della stampa dei nomi dei giurati e magistrati giudicanti, sostituzione ideata dal sommo Mancini.

L'editto predetto dispone l' indicazione obbligatoria della

tipografia nelle pubblicazioni; l'obbligo di ogni stampatore di consegnare la prima copia dello Stampato al Pubblico Ministero e di consegnare altre copie agli archivii ed alle biblioteche; di inserire le risposte delle persone nominate od indicate nelle pubblicazioni e ciò pel sacro diritto della difesa.

Commina poi delle pene contro chi, a mezzo della stampa, offende pubblicamente il Re, le persone di famiglia Reale, i Sovrani, capi o rappresentanti di governi esteri; provoca a commettere reati contro i poteri dello Stato e la libertà dei culti, istiga a delinquere, fa l'apologia di reati, giusta la legge Crispi del 1894, tuttora in vigore.

La cognizione di detti reati spetta alla Corte di Assise e l'azione penale si prescrive in 3 mesi.

Dapprima erano comprese nell'editto, le ingiurie, la diffamazione e le offese al buon costume, ma siffatti reati fanno oggi parte della legge comune a seguito di modifica suggerita dall' illustre giurista Giuseppe Zanardelli e la pena viene ad aggravarsi pel fatto della pubblicità.

In ogni giornale vi dev' essere un gerente responsabile che firmerà il primo esemplare e risponderà penalmente di tutte le pubblicazioni incriminate; risponderà come complice se l'autore dell'articolo incriminato sarà o si renderà noto. Al direttore del giornale non spetta alcuna responsabilità penale, ma soltanto la responsabilità civile.

Tra i progetti restrittivi che l'onorevole Pelloux è intenzionato di presentare a l'approvazione de le due Camere, si afferma che vi sia anche quello che riguarda la legge su la stampa.

Il detto progetto escluderebbè l' idea di sostituire il gerente responsabile col direttore e di stabilire una cauzione per ogni infrazione alla legge stessa; si riterrà responsabile lo scrittore dell'articolo incriminato, qualora si riesca a stabilirne l' identità: in questo caso, la pena del gerente è diminuita della metà. I giornali incorsi in condanne, dovranno depositare l' importo delle multe in un maximum di 1000 lire perchè la condanna possa eseguirsi in caso di recidività.

Quando il giornale incorresse in una terza condanna, potrebbe ordinarsene la sospensione della pubblicazione per tre mesi.

CAPO III.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE — ART. 248 COD. PEN:

L'associazione di 5 o più persone avente lo scopo di delinquere contro l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica od il buon costume e l'ordine delle famiglie o contro la persona o la proprietà, costituisce il delitto di cui al presente capo.

Nell'art: 249 si contengono delle pene contro chi, *sciente* della qualità degli individui uniti in delittuosa associazione, della quale non faccia parte, presti *liberamente e volontariamente* assistenza e fornisca vettovaglie o ricovero agli associato ad alcuno di essi. Non esiste pena se gli individui soccorsi sono di prossimi congiunti.

CAPO IV.

CAMORRA, MAFFIA ED OMERTÀ.

Fra le tante attività delittuose che in base alla scienza sociologica ed all'*jure* penale dovrebbero, a parer nostro, annoverarsi, senza tema di errare, fra le associazioni per delinquere, sono: la camorra, la maffia e l'omertà.

Molti ed egregi scrittori hanno esaminato ed alcuni anatomizzato codeste attività patologiche convulsive dell'organamento sociale. Gli affiliati alla detta setta si chiamano *camorristi* in Napoli, *teppisti* a Milano, *mafiusi* a Palermo, *barabba* a Torino.

Il Boufadini (1) nega che la maffia sia società segreta. Noi crediamo erroneo il giudizio dell' illustre uomo poichè tanto la camorra che la maffia e l'omertà rappresentano lo sviluppo ed il perfezionamento della prepotenza, avente per unico obbiettivo il delitto, per causa psicologica l' istinto brutale, interessato e, per mezzo, la violenza, l' inganno, l' intimidazione.

Il Franchetti (2) ammette l'esistenza giuridica dell'associazione delittuosa in detti fenomeni sociali; il nostro dotto collega Alongi, ispettore di P. S., nella sua opera «la maffia etc.» descrive con pennello da valoroso artista, la potenza, i mezzi ed il fine della maffia; il Lombroso afferma essere la maffia e la camorra, associazioni per delinquere.

Tali società criminose vengono pure descritte con magica penna e con profondità di studii sociologici da illustri scrittori, fra i quali ricordiamo il Tajani, il Sighele, il grande sventurato Mastriani, il Monnier, il compianto procuratore del Re Cav: Stefano Pucci, il Cav: Falconi sostituto procuratore Generale in Napoli in una recente e dotta opera sulla Maffia e l'omertà e ci sia pure concesso di nominare fra codesti appassionati cultori delle scienze sociologiche, con orgoglio e filiale affetto, il Comm. Manduca Filippo Consigliere di Cassazione (3), istancabile e paziente osservatore dei fenomeni tutti del diritto, nelle varie sue manifestazioni.

L' origine storica dei su indicati sodalizii criminosi è comune, secondo la maggioranza degli scrittori, e sono comuni anche lo scopo, la costituzione ed i mezzi.

Il fine di dette società, costituito dalla forza feroce che vuole a tutti i costi sostituirsi con la violenza ad ogni diritto, risulta evidente della gerarchia camorristica. Il primo

---

(1) Boufadini - *Relazione della giunta per l'inchiesta sulle condizioni della Sicilia.*

(2) Franchetti — *Le condizioni economiche ed amm. della Sicilia,*

(3) F. Manduca — *Studi sociologici.*

grado è quello di *giovanotto onorato* e poi di *picciuotto*, di *picciuotto di sgarro*, di *picciuotto di reggimento* , *di capo picciuotto*, di *camorrista*, di *capo società* ed in fine di *capo camorra.* Per ottenere la promozione è necessario il voto favorevole di 3 individui appartenenti al grado al quale si aspira. Il *picciuotto* di *reggimento* ed il *camorrista*, per ottenere la promozione al grado più elevato, debbono subire un esame, debbono *zumpare*, fàr la *tirata* e dimostrare il loro valore, la loro abilità ed il loro coraggio nel maneggio dell' arma e nella conoscenza perfetta delle regole che governano la scherma delittuosa.

Il *camorrista* diventa *zio* del *giovinotto onorato* e *del picciuotto* e fratello agli altri camoristi ; i *giovanotti onorati* sono *cugini* fra loro. La setta è chiamata *società*, *famiglia* , *fonderia* e le prime due denominazioni provano indiscutibilmente l' esistenza giuridica dell' associazione per delinquere.

L'ammissione alla setta chiamasi : *prendere lavoro.* La condotta degli affiliati: *camicia sporca* o *pulita* a seconda delle azioni che vengono dall'affiliato commesse. *Biancheria* dicesi la tangente della camorra.

Il capo di un reparto di camorristi prende il nome di *capo intrito* e colui che la fa in un reparto da segretario , cassiere, esattore delle tasse, imposte dalle leggi di camorra e controllore, chiamasi *contaiuolo.*

In altro nostro lavoro, che speriamo di condurre a termine fra breve, studieremo, in modo particolare l'origine dei sopra citati fenomeni sociali, il perchè si reggono a dispetto della civiltà e delle leggi, l'opera *rèclame* che ai medesimi si fa elevandoli a parte integrante delle scienze sociologiche è ad oggetto di studio appassionato , la loro funesta influenza nel movimento politico sociale ed il grave danno che apportano al diritto pubblico e privato.

CAPO V.

DELL' ECCITAMENTO ALLA GUERRA CIVLE, DEI CORPI ARMATI E DELLA PUBBLICA INTIMIDAZIONE — ART. 252-255 COD. PEN.

Costituisce delitto contro l'ordine pubblico, la commissione di un fatto avente per scopo di suscitare la guerra civile e portare la devastazione, il saccheggio o la strage in qualsiasi parte del regno; la formazione di un corpo armato per un determinato reato, ovvero l'esercitare, nel medesimo, un comando superiore od una speciale funzione; il suscitare con *malvagio proposito* panico nella popolazione, tumulto o disordine pubblico, facendo scoppiare, specialmente in gravi circostanze di tempo e di luogo, bombe, mortaretti, od altre macchine e materie esplodenti.

CAPO VI.

STATO DI ASSEDIO

Allorchè l'ordine pubblico viene seriamente minacciato, le leggi del dritto vengono conculcate, la compagine nazionale viene attentata nella sua esistenza ed i rinnegatori della propria patria tentano di porre in attuazione il loro vile tradimento, lungamente meditato, avvalendosi della ignoranza delle plebi, istrumento spesso incosciente di tutte le basse vendette sociali, incombe l'obbligo a chi ha la suprema responsabilità della tutela degli interessi della grande famiglia detta Stato, di porre argine potente, energico allo straripare di funeste passioni e di azioni orrendamente delittuose.

Se pel compimento di tale dovere si mostrassero insufficienti, per difetto organico, le leggi comuni od inefficaci

perchè rese impotenti nella loro applicazione da molteplici cause, che non è qui il luogo di enumerare, si renderebbe necessaria l'applicazione di leggi esistenti, le quali mantengano ancora inviolato il loro impero non consumato dal troppo uso ed abuso e dalla insipienza di chi deve saggiamente applicarle, insipienza spesso volontaria nel giudice bramoso di acquistare quella popolarità che forma la distruzione della costituzione nazionale sulle leggi basata.

Codeste leggi che debbono il mantenimento della loro autorità, del loro prestigio, alla saggia ed energica organizzazione, nonchè principalmente alla gravità ed eccezionalità della loro applicazione sono state, nel 1894 e nel maggio 1898, epoche dolorose della nostra storia, poste in esecuzione a salvezza della patria, minacciata da ingrati e indegni figli.

Entusiasti e gelosi custodi della libertà, non siamo fra coloro che ad ogni minimo pericolo dell' ordine pubblico, invocano l' intervento del governo militare in avvenimenti interni dello Stato, ma lo reputiamo necessario, considerata la inefficace ed illogica applicazione delle leggi esistenti, molte delle quali ottime, e l'assenza di speciali disposizioni legislative atte a distruggere od a severamente punire ogni attentato alla libertà ed al dritto della nazione, del popolo. La necessità di codeste disposizioni legislative, pare che finalmente venga riconosciuta, perchè, infatti, le norme giuridiche per l'attuazione di uno stato di assedio *civile*, *in tempo di pace*, è da distinguersi da quello in tempo di guerra, forma, per quanto si afferma da molti giornali, oggetto di serio studio da parte dell'attuale Presidente del Consiglio On. Pelloux e dei Ministeri della Guerra, dell' Interno e della Grazia e Giustizia.

Speriamo, per la serietà della nostra legislazione, che siffatti progetti diventino, presto, realtà.

Trascriviamo intanto il testo del progetto di legge, formulato dall'On. Nocito, per incarico della Commissione parlamentare, a richiesta del Guardasigilli:

Art. 1. — Salve le disposizioni contenute negli articoli

243-255 del codice penale per l'esercito, il Governo del Re è autorizzato ad applicare lo stato d'assedio di cui nella presente legge, a quelle città o provincie nelle quali sia accaduto, o si reputi imminente, un grave turbamento dell' ordine pubblico da mettere in pericolo la pubblica sicurezza del regno.

Art. 2. — La dichiarazione dello stato d'assedio sarà fatta per decreto reale, udito il Consiglio dei ministri. Il detto decreto sarà presentato, dopo la sua pubblicazione, al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 3 — Il decreto dovrà enumerare i reati previsti dalle leggi penali comuni, i quali verranno giudicati dai tribunali militari territoriali, ed affiderà, occorrendo, l'amministrazione civile delle città o provincie dichiarate in istato d'assedio al generale comandante il Corpo d'armata o di divisione del luogo od altro ufficiale generale.

Art. 4. — La competenza dei detti tribunali viene estesa non solo ai reati indicati nel decreto, posteriori al medesimo; ma a quelli anteriori, che sono stati la causa immediata e prossima del turbamento dell'ordine pubblico, come nell'articolo 1.

Art. 5 — I processi relativi ai detti reati che fossero pendenti presso il giudice istruttore o la Camera di Consiglio, saranno con ordinanza dell'uno e dell'altra rinviati, ove ne sia il caso, davanti al Tribunale militare territoriale. Per le altre cause procederà l'ufficiale istruttore e la Commissione d' inchiesta presso il detto Tribunale.

Art. 6 — Il Tribunale militare procederà con le forme stabilite dal codice penale per l' esercito ; ma l' imputato sarà assistito da un difensore scelto tra gli avvocati esercenti. Se l' imputato non l'ha nominato, il presidente lo nominerà nel modo predetto, e della nomina sarà dato avviso al difensore.

Art. 7 — La scelta del difensore avrà luogo almeno otto giorni prima dell' udienza fissata per la causa e se ne farà processo verbale firmato dal segretario e dal presidene che dovrà sulla nomina interpellare l' imputato. Durante lo stes-

so termine è data facoltà all' imputato di fare ricorso per mezzo del suo difensore contro l'ordinanza d' invio al giudizio del Tribunale militare territoriale pei casi d' incompetenza, o d'eccesso di potere, o quando il fatto non costituisca reato.

Art. 8 — La Sezione d'accusa della Corte di Appello deciderà sul detto ricorso in via d'urgenza entro dieci giorni, e, contro le sue sentenze, non è ammesso ricorso in Cassazione.

Art. 9 — Le sentenze pronunziate dal Tribunale militare territoriale possono essere impugnate con ricorso davanti alla Corte di Cassazione di Roma, nei casi, modi e termini stabiliti dal Codice di procedura penale. La Corte deciderà in via d' urgenza, secondo le norme di detto Codice.

Art. 10 — Contro le sentenze di condanna pronunziate in contumacia dai detti Tribunali è data facoltà di fare opposizione nei venti giorni dalla data della notificazione della sentenza. Sulla detta opposizione deciderà il Tribunale militare territoriale, ovvero la Corte di Appello nel caso sia cessato lo stato di assedio.

Art. 11 — Durante il tempo dello stato d'assedio, nel territorio sottoposto al medesimo, non potranno esser convocati i comizi per elezioni politiche od amministrative, e, salva la disposizione dell'art. 268 della legge comunale e provinciale, i consiglieri rimangono in carica finchè non sieno legalmente sostituiti.

Art. 12 — Il comandante militare, oltre ai poteri che la legge conferisce ai prefetti avrà facoltà di vietare la ritenzione delle armi e ritirare le licenze del porto d'arme, nonchè quelle per la loro fabbricazione, commercio, od introduzione nel regno. E' data la stessa facoltà per le polveri da sparo od altre materie esplodenti.

Art. 13 — Il comandante militare avrà pure la facoltà di sospendere a tempo, o per la durata dello stato d' assedio, quelle pnbblicazioni periodiche che reputasse pericolose per l'ordine pubblico. Egli potrà per lo stesso motivo sciogliere le associazioni non costituite in ente morale e sospendere

l'azione di quelle che hanno personalità giuridica, nominando un commissario per la rappresentanza ed amministrazione dei beni.

Art. 14 — I decreti del comandante militare non avranno efficacia oltre i confini del territori sottoposto allo stato d'assedio, e ne cesseranno gli effetti con la cessazione dello stato d'assedio. Egli non potrà emanare ordinanze che non sieno conformi a la presente legge ed altre leggi de lo Stato.

Art. 15 — La cessazione dello stato d'assedio sarà stabilita per decreto reale e dalla pubblicazione del medesimo cesserà la giurisdizione eccezionale dei Tribunali militari, e cesseranno le facoltà eccezionali conferite con la presente legge ai prefetti e comandanti militari.

L' intervento del governo militare in avvenimenti interni dello Stato accettato da molti cultori del diritto costituzionale, fra i quali notiamo il prof: Contuzzi, si attua sottoponendo la parte della nazione ove detti avvenimenti si svolgono, allo *stato di assedio.*

In Francia, esiste, infatti, la legge speciale del 3 Aprile 1873, composta di soli 6 articoli, la quale regola lo *stato di assedio*, che può essere proclamato in occasione di pericoli imminenti, prodotti da una guerra straniera o da *insurrezione* a mano armata.

Reputiamo opportuno di indicare per sommi capi in che consista il sopra citato governo militare e di quali mezzi disponga per reprimere, vigorosamente, e domare le audaci rivolte, le inconsulte agitazioni delle masse popolari agitantisi, secondo l'esatta affermazione dell'onorevole Di Rudinì, senza causa e senza scopo. (1).

La proclamazione dello *stato di assedio*, importa, per chiunque indistintamente, la sottoposizione alle leggi militari.

Le disposizioni penali relative alla speciale legislazione durante lo *stato di assedio* sono quelle contenute nel libro II del codice militare e negli articoli 243,245-251 del capo

(1) Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri onor: Di Rudinì del maggio 1898 ai R. Commissarii di Milano e Napoli.

I circa lo stato di guerra e suoi effetti; 252-269 capo II relativi all' incendio, devastazione, omicidio, lesioni, percosse ed ai reati contro le pubbliche autorità e 225 246 247 252-255 codice penale comune.

La procedura dei tribunali militari, al giudizio dei quali si rimettono tutti quei fatti che sono stati commessi in attinenza *allo stato di assedio* e che vengono contemplati nei relativi bandi militari, riveste carattere del tutto speciale siccome richiede la eccezionalità del caso.

Le prove del reato vengono raccolte a mezzo di semplice verbale e le deposizioni giurate dei testimoni o periti si ricevono solo all'udienza.

Il Tribunale si compone di un presidente, con poteri discrezionali, di un ufficiale superiore dell'esercito e di cinque giudici ufficiali superiori od anche capitani. Il difensore deve essere un ufficiale.

I criteri d' imputabilità sono fondati sulla convinzione morale dei giudici, i quali traggono il loro convincimento dalla denuncia accompagnata dal certificato penale e talvolta anche da informazioni che presso le autorità competenti vengono assunte.

La sentenza è inappellabile ed avrà immediata esecuzione, non appena sarà pronunciata. L'esecuzione potrà essere sospesa unicamente dal R. Commissario straordinario per proposta alla Grazia Sovrana.

Contro la sentenza di condanna si potrà produrre gravame in sede di Cassazione in 2 soli casi:

Per eccesso di potere o per incompetenza.

Per eceesso di potere, quando dai limiti del potere giudiziario si vogliono invadere *quelli del* potere legislativo ed esecutivo e per *incompetenza* quando la sentenza emessa dal Tribunale Militare si estende oltre i limiti della giurisdizione di detto consesso, cioè quando si giudicano reati non compresi nei bandi.

I condannati in contumacia godono di speciale vantaggio, poichè la sentenza pronunciata a carico di loro, senza contraddittorio, senza testimoni, senza difesa ha effetto prov-

visorio e non di una *res judicata.* Giusta il disposto dell'art. 517 del codice penale vigente per l'esercito, il *condannato in contumacia in qualunque tempo si presenti volontariamente o pervenga in potere della giustizia prima che la pena sia prescritta* (il che avviene ordinariamente in cinque anni), *sarà sentito nel merito della causa ed ammesso a far le sue difese come se non fosse stato contumace.*

La sentenza contro di lui profferita si avrà come non avvenuta e si procederà contro di lui nella forma ordinaria. La sentenza di accusa nonchè gli atti anteriori conserveranno nondimeno tutto il loro effetto.

La *purgazione della contumacia* stabilita nel detto articolo nei tribunali di pace come anche nelle Corti di Assise è comune pure ai Tribunali di Guerra in virtù del concetto giuridico contenuto nell'art. 551 del su indicato codice per l'esercito.

Se la costituzione o la cattura del condannato, avverrà funzionando ancora i Tribunali di Guerra, saranno tali tribunali competenti a decidere la novella causa; se invece avrà luogo cessato lo *stato di assedio*, siffatta competenza spetterà al magistrato civile. In questo caso il condannato che si trovi in dette condizioni potrà chiedere al Sig. Procuratore del Re la ripetizione del dibattimento e potrà invocare la libertà provvisoria sempre che non si tratti di istigazione a delinquere, di apologia di reato, di disobbedienza, di porto d'armi e di ogni altro caso in cui il titolo del reato non lo permetta.

TITOLO XX.

CAPO I.

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA — ART 256-292 COD. PEN.

È *falso*, ogni alterazione del vero abbia o non abbia per compagna la *frode.* Il *dolo* consiste nella *scienza* del *non vero* e dell'*altrui pregiudizio.*

La falsificazione deve aver luogo o contraffacendo od alterando quando costituisce prova legale, tanto nelle pubbliche che nelle private scritture. Per la esistenza giuridica del *falso* si richiede la *capacità* in esso di apportare danni ad altri ed è pure richiesto l'elemento reale e possibile del danno altrui, poichè non *punitur falsitas quoe non solum non nocuit sed non erat apta nocere.* L'azione del delinquente si svolge pel *lucro captando.*

Si commette falso:

1.° *in monete*, sia *nazionali* che *straniere*, aventi corso legale o commerciale nello Stato, e fuori, contraffacendole, quantunque il valore intrinseco di quelle contraffate sia *uguale o superiore* alle *genuine* od alterando in *qualsiasi modo* le monete vere o mettendo in circolazione quelle contraffatte od alterate.

Fra le dette monete vengono anche comprese le *simboliche*, cioè quelle di *pubblico credito* parificate alla moneta, purchè però sieno *negoziabili* e si possano dare in *pagamento.*

Nell'art: 258 parte II si contengono delle pene per colui il quale, *scientemente*, *spenda* moneta falsa anche se risulti che l'abbia ricevuta in buona fede.

Colui il quale detiene falsi biglietti di stato, anche che non li abbia messi in vendita, commette ricettazione giusta quanto ha ritenuto la Corte Suprema, con arresto dell' 11 giugno 1895;

2.° in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsificandoli, fabbricando od usando il falso suggello, cancellando o facendo scomparire dai bolli, dai francobolli, dalle marche da bollo ecc., i segni apposti per indicarne l'uso già fattone. Chi stacca marche da bollo da un atto e fa dolosamente scomparire dalle medesime i segni indicanti il già avvenuto uso e l'applica ad altri atti commette due distinti reati, quello di cui all'art. 274 codice penale e l'altro di cui all'art: 28 N: 3 legge sul bollo;

3.° in atti, detti pubblici, perchè contenenti un *giudicato* o perchè redatti da un pubblico ufficiale, aventi la *so-*

lennità delle formule e dividentisi in *autentici*, contenenti una convenzione e redatti da un pubblico ufficiale, capace di attribuire ad essi pubblica fede, come ad es: le *sentenze* gli *atti dei notai* e degli *uscieri* ecc., che fanno fede fino ad iscrizione di falso ed in atti non aventi forza probante sebbene ricevuti od emanati da un pubblico ufficiale, come ad esempio: i *mandati di pagamento*, *gli scontrini dei vaglia postali e telegrafici*, *le polizze dei monti e delle banche pubbliche e per equiparazione*, *i testamenti olografi*, *le cambiali* e qualsiasi titolo trasmissibile al *portatore* o per *girata* (art. 774 775 cod. civ:, 255 257 codice commerciale), ed in atti infine, che non racchiudono convenzioni e tali sono: le *licenze*, *i gradi accademici ed universitarii*, *gli attestati*, *le dichiarazioni.*

4. in atti *privati* sprovvisti della solennità delle formole aventi anche forza probatoria, nei rapporti del diritto.

Il falso negli atti pubblici o privati si presenta o con l'*alterazione* che presuppone l'esistenza dell'atto *vero* o con la *falsicazione.* È elemento essenziale *l' ingiusto fine*, ovvero lo scopo di ritrarre l'*utile* proprio col danno altrui; danno che non riguarda il solo patrimonio, ma anche l' *onore* e la *libertà* Il delitto nel falso predetto esiste nell'*uso*, nella *consumazione* poichè il tentativo non è punibile.

La Corte Suprema ha ritenuto, nel 4 dicembre 1897, che per la sussistenza del reato di falsità in scrittura privata non occorre che la scrittura falsata sia destinata a produrre obbligazione o liberazione e neppure che abbia valore giuridico o che di essa siasi fatto uso in giudizio, ma basta che la stessa sia usata per tale scopo; nell'8 Novembre 1895 che le guardie campestri, le quali dopo arrestato un individuo lo rilasciano a seguito d' intromissione del loro capo e rediggono verbale, dichiarando di essere rimasto ignoto l'autore, commettono falso in atto pubblico; nel 28 giugno 1897 che la falsità in certificato penale costituisce falso in atto pubblico e nel 20 luglio 1897 che colui il quale appone falsa firma in un libretto postale di risparmio commette falso in atto pubblico.

Si rende responsabile del delitto di falso per ***soppressione*** chiunque sopprime o distrugge in tutto od in parte un atto originale od una copia di esso che per legge tenga luogo dell'originale mancante ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento.

La Corte Suprema ha ritenuto nel 5 Aprile 1898, relatore l'illustre magistrato *Comm. Floreno* in causa *Sardella*, che, chiunque strappa dalle mani di alcuno un documento e lo distrugge non allo scopo di lucro e di procurarsi una prova a danno di colui al quale il documento vien tolto, ma per eliminare una prova contro se stesso relativa ad un qualsiasi rapporto giuridico, commette non rapina, ma falso per soppressione.

CAPO II.

FALSITA' IN PASSAPORTI LICENZE CERTIFICATI ATTESTATI E DICHIARAZIONI — ART. 185-292 C. P.

Siccome sopra si è detto, i certificati, licenze ecc. perchè costituiscano il reato di falso debbono essere rilasciati da pubblico ufficiale *ad hoc autorizzato.* Non fanno fede fino all'iscrizione di falso *juris et de jure.*

Commette falso morale: chi si fa rilasciare ***sotto falso nome o qualità*** certificati licenze ecc.; l'albergatore e chiunque dia alloggio per mercede il quale segna nel registro prescritto dall'art. 61 legge di Pubblica Sicurezza ***dolosamente*** o fa scrivere indicazioni o dati non veri; il medico il chirurgo od altro ufficiale sanitario che rilascia o per *favore* o per *guadagno* falso attestato *destinato a far fede* presso l'autorità.

CAPO III.

FRODI NEI COMMERCI NELLE INDUSTRIE E NEGLI INCANTI — ART: 293-299 COD: PEN:

Costituiscono i delitti di cui nel presente capo: il fallimento commerciale colposo o bancarotta semplice ed il doloso o bancarotta fraudolenta; il produrre con dolo o frode sul pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione nei prezzi di salarii derrate, merci o titoli negoziabili sul pubblico mercato o ammessi nelle liste di borsa (in siffatta figura di reato non è punibile il tentativo); l'uso doloso di falsi pesi e misure; la fraudolente vendita di cose diverse per quantità o qualità da quelle pattuite; la detenzione semplice di pesi e misure con impronta falsa o contraffatta od alterata; la contraffazione od alterazione di marchi o segni distintivi delle opere dell' ingegno, dei prodotti di qualsiasi industria, dei disegni o modelli industriali; l'uso l' introduzione nello Stato a scopo di commercio di tali cose contraffatte false od alterate; il rivelare segreti di cui si è venuto a cognizione per ragione del proprio ufficio stato professione od arte inerenti a scoperte, invenzioni scientifiche od applicazioni industriali che dovevano rimanere segrete; il turbare con mezzi fraudolenti o violenti la libertà degli incanti; la astensione per danaro od altra utilità del concorrere in detti incanti, sempre quando venga dimostrato nel colpevole l' intenzione seria la possibilità di concorrervi.

La Corte Suprema ha ritenuto, nel 20 Maggio 1895 che l'alterazione della bilancia ai sensi dell'art. 294 cod: penale si verifica quando in qualunque maniera con qualunque artificio si fa in modo che il peso non corrisponda al giusto.

La Corte di Appello di Napoli, 8ª Sez: Civile ha ritenuto nel 27 Luglio 1897 che colui il quale in una impresa com-

merciale od in qualsiasi esercizio pubblico mette sulla tabella il nome col quale è da tutti conosciuto un commerciante od esercente, commette reato previsto dall' art. 296 cod: pen: e 5 della legge speciale del 1868.

TITOLO XXI.

Dei delitti contro l' incolumità pubblica

CAPO I.

INCENDIO, INONDAZIONE SOMMERSIONE ED ALTRI DELITTI DI COMUNE PERICOLO — ART. 300-311 COD: PEN:

Il delitto d' incendio ha luogo allorchè l'appiccamento del fuoco ad un oggetto, consumato con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi circostanza possa apportare pericolo alle persone od alla proprietà.

L' incendio di un oggetto *assicurato* allo scopo di ingannare la compagnia di assicurazione. costituisce frode.

È punito a norma degli art. 302 303 304 306 307 308 codice penale chiunque cagiona con qualsiasi mezzo un'inondazione sommersione o naufragio di navi od altri edifizi natanti o fa sorgere il pericolo di un naufragio, rimovendo o facendo mancare in qualsiasi modo le lanterne od altri segnali o adoperando falsi segnali; chiunque per impedire l'estinzione di un incendio o le opere di difesa contro un' inondazione una sommersione od un naufragio occulta sottrae o rende inservibili materiali apparecchi od altri mezzi destinati all'estinzione od alla difesa e chiunque appicca incendio nelle cose di sua proprietà suscitando serio pericolo per gli altri.

Tali delitti possono essere commessi con *dolo* o per *colpa*.

CAPO II.

DELITTI CONTRO LA SICUREZZA DEI MEZZI DI TRASPORTO O DI COMUNICAZIONE

Chiunque per malvagio proposito o per colpa produce in qualsiasi modo un disastro ferroviario o danneggia qualsiasi oggetto od apparecchio relativo alle strade ferrate; lancia corpi contundenti o proiettili contro convogli in corso; danneggia macchine, apparecchi, fili del telegrafo o del telefono; distrugge in qualsiasi modo in tutto od in parte vie od opere destinate alle comunicazioni di terra o di mare, ovvero rimuove a tal fine gli oggetti destinati alla sicurezza delle medesime, è punito a norma degli art. 312-317 cod. pen.

In Italia non esiste una legge che impartisca norme speciali circa la responsabilità nei trasporti delle persone.

Esistono è vero le disposizioni contenute nei predetti art: del cod. pen. ed in quelle degli art. 20 22 55 56 165 168 169 235 302 303 311 316 374 376 della legge sui lavori pubbici del 20 marzo 1865, ma non esiste una legge ad *hoc*, esistente in altre nazioni come quella del 20 marzo 1875 in Svizzera, del regolamento in data 11 maggio 1874 in Germania e del regolamento 10 giugno 1874 in Austria.

CAPO III.

DELITTI CONTRO LA SANITÀ ED ALIMENTAZIONE PUBBLICA

Gli art. 318-325 cod. pen. contengono sanzioni penali per la corruzione, l'avvelenamento di acque potabili o sostanze destinate alla pubblica alimentazione; per la contraffazione, l'adulteramento, la vendita, con pericolo altrui, derivante da dolo o da colpa, di sostanze alimentari, di medicinali ;

per la somministrazione di queste in ispecie qualità o quantità diversa dalla dichiarata o pattuita; per la vendita od il il commercio siccome genuine di sostanze alimentari non genuine, abbenchè non pericolose; per il produrre con false notizie o con frode la deficienza od il rincaro di sostanze alimentari. Detti delitti sono pure previsti dagli art. 27 29 32 42 della vigente legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica in data del 2 dicembre 1888 N.° 5849 serie 3.ª.

Commette il delitto di cui all'art. 42 della detta legge colui il quale od in buona fede o con scienza vende latte annacquato.

La Corte Suprema ha ritenuto nel 17 maggio 1895 che contravviene agli art. 63 e 116 del regolamento sanitario del 3 agosto 1890 chi vende strutto od altro grasso qualsiasi contenente acqua in quantità anche minutissima.

TITOLO XXII.

Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.

CAPO I.

VIOLENZA CARNALE. — ART. 331-332 COD. PEN.

È elemento caratteristico e base essenziale costituente la reità nel delitto di cui al presente capo, la *violenza* la quale può essere *fisica* ovvero *effettiva* o *reale* e *morale* ovvero *presuntiva*. Quest'ultima indica un consentimento da parte della vittima derivante da circostanze psicologiche anormali, indicate nei N. 1, 2. 3 e 4 dell'art. 331 cod. pen.

La violenza *fisica effettiva* o *reale* deve essere *seria e costante*, poichè viene a cessare se la vittima resiste nel principio degli atti violenti e poi abbandona l'opposizione e

concede il consentimento poichè in tal caso non può dirsi violentata quella persona che *primum fortiter reclutata, tandem consensit.*

La violenza richiede per la sua esistenza giuridica la *opposizione* o *resistenza* della vittima, poichè: *Oportet quod violentia personae facta sit quia crimen violentia dicitur crimen personale.*

I *mezzi fraudolenti* indicati dal legislatore nel N.° 4 dell'art. 331 predetto sono costituiti dalla *seduzione*, la quale deve essere atta ad ingannare, deve essere una frode *vere singularis et valde dolosa et callida persuasio a blanditiis multum differens.*

I *mezzi di seduzione ordinaria*, come i doni, le promesse etc. sono da ritenersi efficaci nell'animo della bambina, dell' inferma di mente e quelli di *seduzione straordinaria* come la *promessa di matrimonio* anche nell'animo di una donna onesta ed accorta.

Essendo base essenziale del su indicato delitto la *violenza* ovvero la coazione della volontà della vittima, è logico che siffatto reato sussista anche se la persona che si oppone sia una meretrice.

Nel diritto romano era punito con la confisca e la relegazione colui che *sine vi virginem vel viduam, honeste viventem stupraverit* § 4— ist.: De Pubbl. Iud. IV — 1.

Una legge di Venezia si esprimeva così « *se alcuno disverginerà alcuna vergine per forza over sarà stato violentemente colla maritata o con una femina già corrotta.... di subito sia messo in preson, il qual, se fra zorni otto non haverà pagato alla detta disverginata..... tal dota, perda tutti doi gli occhi.*»

La Corte Suprema ha deciso nel 21 Luglio 1897 che la congiunzione carnale con sordo-muta incolta, mancante di discernimento e ritenuta come una bambina dal lato psichico, costituisce violenza carnale.

Nell'art. 333 si contengono delle pene per i semplici atti di libidine su persona dell'uno o dell' altro sesso sempre

che concorrano nella perpetrazione del delitto le sopra citate circostanze.

CAPO II.

CORRUZIONE DI MINORENNI — INCESTO — OLTRAGGIO AL PUDORE ART. 335-339 COD. PEN.

Commette *corruzione di minorenni* chiunque mediante atti di libidine corrompe, apporta la perdita in persona *minore dei sedici anni* della pudicizia e della castità.

La Corte Suprema ha ritenuto nel 15 marzo 1894 che commette reato di cui all'art, 331 colui il quale a scopo di libidine, tocca le parti pudenti ad una persona minore degli anni dodici.

Per *incesto* intendesi lo accoppiamento carnale tra ascendenti e discendenti anche illegittimi, tra affini in linea retta, tra fratelli e sorelle, germani, consanguinei od uterini.

Sono elementi essenziali: la *scienza* del vincolo *jure sanguinis* ed il *pubblico scandalo.*

Si offende il *pudore* od il *buon costume* con atti osceni ed impudichi commessi in *luogo pubblico* od *esposto al pubblico.* Gli atti contro il pudore che possono anche commettersi con scritture, disegni od altri oggetti osceni sotto qualunque forma distribuiti od esposti al pubblico od offerti in vendita debbono essere *pubblici* e costituiscono offesa al dritto privato ed alla morale sociale. Gli atti contro il buon costume sono punibili solo in ragione del luogo perchè offendono esclusivamente la morale sociale.

La querela nei delitti di violenza carnale e corruzione di minorenni ed oltraggio al pudore non è più ammessa trascorso un anno dal commesso reato o dal giorno in cui ne ebbe notizia la persona offesa o chi abbia diritto di querelarsi invece di questa.

CAPO III.

RATTO-LENOCINIO — ART: 340-348 COD. PEN.

Il ratto che i romani punivano con la pena di morte viene da *rapere* ed ha per caratteristica la violenza. ***Violentia mulieris honestae de loco ad locum abductio, resistentibus eiusdem parentibus, vel illis sub quorum cura est, animo eam carnaliter cognoscendi.***

E scopo di detto delitto la libidine od il matrimonio. È punito il ratto purchè consumato con violenza, minaccia od inganno di una donna maggiore di età od emancipata o per fine di libidine di una coniugata ovvero di una persona maschia o femmina di età minore.

In quest'ultimo caso è sempre punito il ratto anche se vi sussista il consenso della persona minore rapita.

Si chiama *lenone* chiunque alletta alla prostituzione le persone dell'uno o dell'altro sesso. Tale delitto si estrinseca col favorire, agevolare la prostituzione o la corruzione, indurre od eccitare una persona di età minore alla prostituzione in *modo abituale* per servire all'altrui libidine ed a scopo di lucro.

L'ascendente, l'affine in linea retta ascendentale, il marito ed il tutore sono puniti ai sensi dell'art. 347 cod: pen: se con violenza, minaccia od inganno costringono od inducono a prostituirsi il discendente o la moglie benchè maggiorenne.

Il marito che favorisce o facilita la prostituzione della propria moglie perde la potestà coniugale; i genitori la potestà paterna ed il tutore quella tutoria: *lenones patres et dominos qui suis filiabus vel ancillis peccandi necessitatem imponunt, nec jure fruit dominii nec tanti criminis patimur libertate gaudere.*

Il reato di lenocinio si verifica tanto nel caso in cui la

vittima minore di età non sia ancora corrotta quanto in quello in cui sia già corrotta.

La Corte di Appello di Torino con sentenza del 2 Novembre 1893 ha stabilito che la [dichiarazione della prostituta minorenne di avere già raggiunta la maggiore età non esclude la responsabilità del lenone.

CAPO IV.

ADULTERIO - CONCUBINATO — ART. 353-358 COD. PEN:

La congiunzione carnale di una persona *coniugata legalmente* con altra persona diversa dal coniuge chiamasi *adulterio.*

Le leggi romane chiamavano l'adulterio l'unione illecita con le donne maritate e ciò *propter partum ex altero conceptum.* Per l'esistenza giuridica dell'adulterio non solo occorre nei colpevoli la scienza del vincolo matrimoniale ma è altresì richiesta una vera e propria infedeltà sessuale, la *seminatio intra vasa.*

Non è necessaria la constatazione materiale ovvero la sorpresa in flagranza, ma basta accertare fatti che non lascino dubbio sulla *copula.*

Costituisce anche flagranza la sorpresa dei colpevoli *solus et sola*, *nudus et nuda in eodem lecto.*

Il diritto alla persecuzione del reato di adulterio è *personale.*

La punizione si estende anche al correo od alla correa.

L' illecita tresca tra un uomo coniugato ed una donna libera costituisce *l'adulterio dell' uomo* ovvero il *concubinato* ed è punito siffatto ignominioso delitto, se la concubina sia mantenuta nella casa coniugale o se sia mantenuta fuori di detta casa *in altro luogo* ma *in modo notorio.*

Nel diritto germanico chiamavasi concubina la donna avuta *non solemniter,* ma senza il *pretium* o la *dos*, ovvero per ratto.

Il coniuge che siasi reso responsabile pel primo di adulterio e che a causa di tale suo delitto venne pronunciata separazione personale resa in contraddittorio decade dal diritto di sporgere querela a carico dell' altro coniuge adultero.

CAPO V.

IMPOTENZA

L' impotenza esistente prima del matrimonio esclude il reato di adulterio nel coniuge colpevole poichè apporta la nullità del matrimonio; l' impotenza sopravvenuta dopo la *consumazione* del matrimonio non distrugge il delitto di adulterio.

CAPO VI.

DIVORZIO

I cultori dell'*jure* hanno da lungo tempo riconosciuta la necessità dell'applicazione di una legge provvida, riparatrice delle funeste conseguenze dei delitti di adulterio e concubinato e risolutiva della anormale condizione dei coniugi separati dal delitto e dal diritto offeso, ma fino ad oggi non si è addivenuti ad alcuna seria conclusione.

I molti progetti non hanno avuto vita giuridica forse perchè un dubbio potente, l'*essere o non essere*, ha perturbato e perturba le menti propugnatrici di siffatta legge, le quali non sono ancora sicure se il divorzio possa riuscire utile a l'etica, a la morale, al diritto ed alla società.

L' istituto del divorzio esiste già in Francia, ove, abolito nel 1816, fu ripristinato nel 27 Luglio 1884 a proposta del

Senatore Naquet. Esiste nel Belgio e nell'Olanda ove vige ancora il codice Napoleonico; in Inghilterra per la legge del 1857, nella Svizzera per la legge del 24 Dicembre 1874, negli Stati Scandinavi, nella Germania, in Russia, in Rumania, in Grecia, nella Serbia, nella Bulgaria e fra poco avrà anche vita nella minuscola, ma gloriosa repubblica di San Marino.

Il divorzio non è ammesso in Italia, Spagna ed Austria. In Italia esiste la proposta di legge del Ministro Villa in data del 1.° Febbraio 1881 svolta nel 23 Gennaio 1882 dai nove commissarii eletti dalla Camera dei deputati e ripresentata alla Camera dal Ministro di Grazia e Giustizia, nel 30 aprile 1883.

CAPO VII.

BIGAMIA — ART. 359-360 COD: PEN:

Chiunque, essendo legato da valido matrimonio, ne contrae un altro e chiunque, essendo libero, contrae matrimonio con persona coniugata è punito ai sensi dell'art. 359 cod. penale.

Per l'esistenza del delitto di bigamia sono necessarie: la *scienza* ed il *dolo*.

CAPO VIII.

SUPPOSIZIONE O SOPPRESSIONE DI STATO — ART. 361-364 COD: PEN:

Chi viola in *parvulis* il diritto di *filiazione*, con l' *occultare*, *cambiare*, *supporre* un infante o col deporlo o presentarlo in uno ospizio di trovatelli od altro luogo di

beneficenza, quando la nascita del medesimo proviene da matrimonio legittimo o legalmente riconosciuto, commette i delitti di cui agli art. 361 363 cod. pen.

TITOLO XXIII

Dei delitti contro la persona

Si commette delitto contro la persona o nel fisico o nel morale.

Nel 1.° caso si hanno i delitti di *omicidio*, *lesione personale*, *procurato aborto*, *abbandono di persone incapaci di provvedere a se stesse*, *abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti in famiglia*.

Nel 2.° caso si hanno i delitti di *diffamazione* ed *ingiuria*.

CAPO I.

OMICIDIO — ART, 364-368 COD: PEN:

Il delitto di omicidio *componitur ab homine et caedo* e consiste nella distruzione della vita umana ad opera di altro uomo.

I romani lo chiamarono *singulare et nefarium facinus*.

Per aversi il *crimen homicidii* è necessario che *homo hominis insidiator sit*.

È elemento essenziale l'*animus necandi* ovvero la volontà determinata nel fatto che è causa dell'uccisione. Per l'esistenza dell'omicidio è necessaria una vita *extra uterum* non *intra uterina*, ed infatti il distruggere una esistenza *uterina* non può costituire omicidio, poichè la detta esistenza non è reale ma una *spes vitae*, quantunque nel diritto civile si affermi che *nasciturus pro jam nato habetur*.

Nell'omicidio debbono anche riscontrarsi la *volitio* diretta, la *voluntas sceleris*, il *nexus causalis*. Se la morte della vittima avvenga non per effetto delle lesioni, ma di una *concausa* del tutto estranea all'attività dell' agente, allora non si ha il delitto di omicidio, ma quello di lesioni seguite da morte.

Se la morte avvenga dopo *quaranta* giorni la legge presume che sia avvenuta per concausa abbenchè ignota.

Dicesi omicidio preterintenzionale (*praeter intentionem*) quello nella cui consumazione l'agente abbia avuto in animo di produrre solamente delle lesioni ed invece sia derivata la morte del soggetto passivo.

L'omicidio può essere *simplex et per se, aggravato*, *ex usato*.

È *aggravato* se commesso sulla persona della moglie legittima (*uxoricidio*); del marito, del fratello o della sorella germani, consanguinei, uterini, naturali; del cugino e della cugina, dello zio e della zia, del suocero e della suocera, del genero e della nuora, del padrigno e della madrigna, del padre o madre adottivi, del figlio o figlia adottati, degli affini in linea retta, cioè dei parenti del coniuge legittimo, di un membro del Parlamento o di un pubblico ufficiale; col mezzo di sostanze venefiche (*veneficio*).

È *qualificato* se commesso sulla persona del padre o della madre, dell'avo od ava, del proavo o proava, del figlio, della figlia, del nipote e loro discendenti in linea retta, poichè in tal caso riscontrasi il *vinculum jure sanguinis*; di un ascendente o discendente *naturale* e *legale*; con premeditazione; per solo impulso di brutale malvagità; con gravi sevizie; col mezzo d' incendio, inondazione od altri delitti previsti dal titolo VII del codice penale per *criminis causa*, per preparare, facilitare, consumare un altro reato, anche se non avvenuto; immediatamente dopo aver commesso un altro reato, per assicurarne il profitto o per non essersi potuto conseguire l' intento propostosi, ovvero per occultare il reato o sopprimerne le traccie o le prove od altrimenti per procurare l' impunità a sè o ad altri.

L' omicidio può essere anche commesso per errore, per involontarietà, per negligenza o per colpa qualsiasi.

La Corte Suprema ha ritenuto nel 13 Novembre 1894 che commette omicidio colposo il fabbricante di fuochi artificiali, che, imprudentemente, tiene in un unico locale, sia pur questo approvato dalle autorità, preparati pirotecnici già confezionati con quelli in corso di fabbricazione, per cui i medesimi esplodano e cagionino la morte di alcuno.

CAPO II.

OMICIDIO PER MANDATO

Nell'omicidio per mandato si riscontra l' immagine del contratto *do ut facias. Assassinus is est qui accepta ab aliquo paecunia occidit.*

In siffatto delitto si riscontra l' *auctor intellectualis* e l'*auctor materialis.*

CAPO III.

SUICIDIO — ART. 370 COD: PEN:

La legge non può imporre per principio giuridico morale e sociale ad alcuno di rimanere in vita quando i dolori, le sventure, i disinganni di questo mondo apportano in lui l'indifferenza, la stanchezza nel vivere e quando gli fanno seriamente pensare ai versi del poeta:

Cos' è la vita? — giorno ed arsura;
Cos' è la morte? — notte e frescura.

Ma se la legge non ha diritto a tale imposizione, la sua azione punitiva si svolge severa contro chi presta aiuto o determina un infelice al suicidio.

CAPO IV.

INFANTICIDIO

L'infanticidio, *caedes infantis*, è un delittto che desta orrore. Nel diritto romano il padre avea sul proprio figlio l'*jus vitae et necis*.

L'attenuante nell' infanticidio dell' *honoris causa* è ammessa nell'unione illegittima ed è esclusa perchè illogica in quella legittima e può invocarsi solo quando il neonato non sia ancora inscritto nei registri dello Stato civile.

CAPO V.

LESIONE PERSONALE — ART. 372-375 COD: PEN:

Il *crimen lesae sanitatis*, ovvero la violazione alla integrità delle persone può avere carattere grave e lieve — *ferita levia ét in vulnera gravia.*

Sono gravi quelle dichiarate pericolose di vita od apportanti impedimento al lavoro per 30 o più giorni o se producano debilitamento permanente di un senso o di un organo; sfregio o deformazione permanente del viso; se commesse contro una donna incinta in modo di accelerarne il parto o se producano il pericolo o la certa perdita delle facoltà intellettive. Sono lievi quelle dichiarate guaribili fra dieci giorni.

Nelle lesioni si può anche riscontrare la preterintenzionalità. Le lesioni acquistano vario carattere giuridico, secondo la natura delle armi, se proprie od improprie.

Nelle lesioni *lievi* ed in quelle *colpose* dichiarate guaribili non oltre il 20.mo giorno si procede a querela di parte.

Se le lesioni benchè lievi, furono prodotte con arma insidiosa, il reato è perseguibile di ufficio.

La Corte Suprema ha ritenuto, nel 24 Febbraio 1893, che l'elemento morale nelle lesioni consiste che in detto delitto occorre non il dolo specifico come nell'omicidio volontario, ma basta il dolo generico, basta cioè che l' imputato abbia *voluto* il fatto della lesione; nel 30 maggio 1894 che per le lesioni personali, anche lievi, inferte dall'ascendente al discendente si procede d'ufficio e la remissione per ciò, fatta dal discendente, rimane senza efficacia; nel 5 nov. 1896 che commette lesione dolosa e non colposa colui il quale dà un urto da cui segua la caduta che cagiona lesione personale; nel 25 giugno 1897 che commette lesione personale chi senza il fine di uccidere si *diverte* a propinare altrui cibi e bevande miste a veleno, che producano gravi disturbi di stomaco, vomito, diarrea, cagionando così un danno nel corpo o nella salute; nel 30 Novembre 1896 in causa *Finimondo* che i colpi diretti a cagionare ad alcuno un danno ne' corpo, senza colpire, costituiscono il delitto di lesione personale tentata, anzi che quello di minaccia.

CAPO VI.

TATUAGGIO

Molti pregiudicati e specialmente i cammorristi, come loro distintivo di *effettività* nella carriera delittuosa intrapresa, si sogliono imprimere o si fanno imprimere nella pelle, con punture di spillo o con ferro rovente o con altro mezzo di simile effetto, dei segni che, per loro, sono ritenuti artistici ed ognuno dei quali rappresenta il ricordo di un fatto notevole nella vita morale, fisica, talvolta psicologica, ma quasi sempre delittuosa dell'individuo, ovvero servono a manifestare il pensiero che si ha della vita in generale e del delitto in ispecie. Tali operazioni avvengono spesso nelle

carceri ed alcune volte sono manifestazione di mania religiosa. In ogni modo chi imprime ad altri, simili *segni*, commette il reato di lesioni, le quali sono di azione pubblica, anche se dichiarate guaribili fra giorni dieci, per l'aggravante di cui alla 2.ª parte dell' articolo 373 riferentesi al N.° 3 dell'articolo 366 detto codice, cioè lesioni per impulso di brutale malvagità.

CAPO VII.

LO SCHIAFFO

È una questione, ancora indecisa, tra i cultori dell' *jure*, se lo schiaffo sia da ritenersi, giuridicamente, ingiuria, ovvero lesione personale.

L' illustre prof. *Impallomeni scrive: Lo schiaffo é una lesione personale, o una ingiuria? La Cassazione disse che é una ingiuria, se la intenzione fu di fare uno sfregio morale; ma la risposta non può essere tanto semplice. Lo schiaffo è una percossa, e perciò esso indubbiamente è una lesione personale; ma è una offesa alla dignità individuale, se dato con la intenzione di fare uno sfregio morale, e perciò è pure una ingiuria. Si ha dunque un fatto unico, che viola diverse disposizioni di legge, un concorso formale, cioè, di reati, a sensi dell'articolo 78 del Codice penale, per cui devesi applicare la pena più grave. Supposto dunque che lo schiaffo costituisca una lesione personale lievissima (potendo anche cagionare una lesione di altra entità), esso è punibile con la reclusione sino a tre mesi o con la multa da lire 50 a 1000. Come ingiuria, esso sarebbe punibile più lievemente, cioè, con la detenzione sino ad un mese o con la multa sino a 500 lire; e se lo schiaffo fosse dato in pubblico, la pena sarebbe sempre della detenzione sino a due mesi, o della multa sino a lire 1000. Devesi, dunque, applicare la pena della lesione personale. Il dubbio può nascere se lo schiaffo è dato a persona legittimamente incaricata di*

un pubblico servizio, a causa del servizio medesimo, poichè in tal caso la pena detentiva, ove concorra la pubblicità, è di più lunga durata che per la lesione personale, poichè va sino a quattro mesi, e la pena alternativa della multa è più grave nel massimo, anche senza il concorso della pubblicità. Non crediamo però che quattro mesi di detenzione sieno una pena più grave che tre mesi di reclusione, i quali debbono tutti scontarsi in cella. Resta da applicare la multa più grave, comminata per l' ingiuria, quante volte il giudice creda di non dovere applicare la pena detentiva, e stimi opportuno di infliggere una multa superiore alle lire 1000".

CAPO VIII.

EVIRAZIONE

Il reato di evirazione è un delitto sui *generis — membra generationis sunt membra quae habent proprias et distinctas operationes: imo dicuntur esse membra nobilia ea per quae servatur species umana et ideo, mutilans illa, debet puniri idem quam inimicus naturae.* (Giulio Claro quest: 98 N.° 7).

CAPO IX.

PREMEDITAZIONE

La premeditazione nel delitto viene costituita dal lavorio lungo della mente, della volontà, della riflessione nel preparare il modo ed i mezzi atti alla consumazione del delitto ed importa la piena coscienza delittuosa e la libera volontà nel colpevole.

Bisogna distinguere la *premeditatio* dalla *volitio* o *meditatio.* Quest'ultima è repentina, istantanea, immediata al delitto, quantunque meditata.

CAPO X.

SPARO D'ARMA IN RISSA

Chiunque prendendo parte ad una rissa, spara un' arma non per offendere ma per fare *atto di minaccia*, commette il reato di cui all'art: 380 cod: pen:

CAPO XI.

PROCURATORE ABORTO — ART: 381-385 COD. PEN.

Il delitto di aborto (*abactio partus*) si avvera allorchè una donna, adoperando mezzi *idonei* e che agiscono nel *fisico* o da sola o col concorso di altri, procura la morte del *feto* vivo, sia dentro che fuori dell'alvo materno. Si rendono colpevoli di tale abbonimevole delitto non solo la donna, ma eziandio coloro che le procurano l'aborto o col consenso di lei o contro la sua volontà.

Nel detto delitto bisogna avere riguardo all'*honoris causa.*

CAPO XII.

ABBANDONO DI FANCIULLI E DI ALTRE PERSONE INCAPACI DI PROVVEDERE A SE STESSE OD IN PERICOLO — ART. 386-389 COD. PEN.

L' *Infanzia abbandonata* ha formato da lungo tempo oggetto di studii profondi da parte di sommi giuristi, nello interesse della morale, della società per un' idea generalmente generosa, quella cioè di non far mancare l'assistenza, il soccorso a chi, per impossibilità fisica o morale di codesta assistenza o di codesto soccorso, ha somma necessità.

Negli art. 386-389 cod: pen:, il legislatore ha giustamente

imposto delle gravi pene contro chi abbandona un fanciullo minore di dodici anni od altra persona, sia pure adulta, la quale per infermità od altre condizioni si trovi al pari dell' infante nella impossibilità di curarsi da sè, ovvero omette di dare immediato avviso alla competente autorità dell'abbandono o smarrimento di un fanciullo minore degli anni 7 o di una persona incapace a provvedere a se stessa o se trovando una persona ferita od altrimenti [in pericolo non la soccorra *potendolo* o non ne dia immediato avviso alle autorità.

Per il delitto di abbandono od esposizione (*partus dejectio*) d' infante non ancora inscritto nei registri dello stato civile e nei primi cinque giorni della nascita si ha riguardo all'*honoris causa.*

I romani ritenevano quale omicidio l'abbandono dei fanciulli — *necare videtur non tantum is qui partum perfogat, sed et isqui abjicit et qui alimenta denegat.*

La Corte Suprema ha ritenuto nel 5 gennaio 1893 che commette il reato di cui all'art. 386 cod· pen. la madre che abbandona i proprii bambini quantunque per ordinanza presidenziale fossero stati gli stessi affidati alla custodia del padre.

CAPO XIII.

ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA E DEI MALTAATTAMENTI IN FAMIGLIA O VERSO I FANCIULLI — ART. 390-392 COD. PEN.

I maltrattamenti che con abuso di correzione *excedant castigationis terminos*, se estranei ai fini di correzione o di disciplina ed i maltrattamenti a persona di famiglia od a fanciulli minori dei 12 anni per malvagio animo, sono puniti a norma degli art. 390. 391 cod. pen.

Circa i maltrattamenti usati verso il coniuge si procede a querela di parte.

La Corte Suprema ha ritenuto nel 15 marzo 1895 che non

commette il reato di abuso di mezzi di correzione l' istitutore che schiaffeggia un alunno, non producendogli un danno o pericolo nella salute, ma un semplice danno corporale da rendere applicabile l'art: 372 cod. pen. e nel 14 Giugno 1897 che il figlio snaturato il quale pretendendo danaro dal padre lo maltratta continuamente e gli inferisce una lesione personale risponde dei due reati di lesione personale e di maltrattamento.

CAPO XIV.

DIFFAMAZIONE INGIURIA — ART. 393-401 COD: PEN:

L' offesa che lede l' integrità morale quando non si fa a ragione *quod non jure fuit* e che ha luogo comunicando con più persone riunite o separate *cum verbis o scripta*, alla presenza o meno dell'offeso, costituisce il reato d' *ingiuria*, la quale, se contiene fatti specifici e determinati, chiamasi *diffamazione*.

In detti delitti è necessario l' *animus injurandi* che giusta l'affermazione del maestro Prof: Pessina sta appunto nel delitto diffamatorio, come dolo specifico, nel volere colla divulgazione del fatto determinato menomare il valore di una data persona nella coscienza degli altri uomini.

La prescrizione dell'azione penale ha luogo in 3 mesi per le ingiurie semplici ed in 1 anno per le diffamatorie.

La Corte Suprema ha ritenuto nel 15 Novembre 1893 che le offese all'onore degli impiegati alle società tramviarie, costituiscono il reato di ingiuria aggravato ai sensi dell'articolo 396 cod. pen: poichè i detti impiegati non sono pubblici ufficiali; nel 17 Novembre 1893 che commette diffamazione in atto pubblico chi compie la diffamazione in seduta consiliare e chiede che le sue paròle sieno inserite nel relativo verbale; nel 21 Giugno 1895 che si ha l'*jus retorsionis* quando l' ingiuriato ritorce all' ingiuriante la ricevuta ingiuria.

La Corte di Appello di Casale ritenne con sentenza del 6 Luglio 1894 che gli urti, le spinte e simili atti violenti che accompagnano parole offensive pronunciate in luogo pubblico ed alla presenza di più persone costituiscono ingiurie pubbliche.

TITOLO XXIV.

Dei delitti contro la proprietà

CAPO I.

FURTO — ART: 402-405 COD: PEN:

Costituisce reato di furto l' impossessarsi della cosa mobile altrui, ***res aliena***, per ricavarne un profitto o lucro per sè o per altri, togliendola dal luogo ove si trova, senza il consenso del legale proprietario, ***invito domino*** poichè ***volenti et consentienti domino non fit iniuria.*** La ***res*** deve essere aliena poichè ***furtum rei nostrae facere non possumus.*** Nel furto sono elementi essenziali: l'***affectus furandi*** e la ***contrectatio*** (a ***secum trahendo***). La ***contrectatio*** consta di due elementi: l'***apprehensio rei*** e l'***amotio de loco ad locum***. L'***amotio*** che compie l'***ablatio*** ha due termini: il ***terminus a quo*** e quello ***ad quem.***

Non vi è furto in ***res nullius*** ed in ***res derelicta.*** In ***res deperditae*** vi è appropriazione indebita. Non è possibile il furto di cose immobili poichè in tal caso non può aver luogo l'***amotio*** nè è possibile il rubare cose incorporee come il pensiero.

Nel furto vi è la clandestinità mentre nella rapina o furto violento vi è la violenza. Non v' ha tentativo di furto senza l'esistenza di oggetti sottraibili nel luogo, dove il furto s' intende commettere. La sola intenzione di rubare, susseguita dall'effrazione della parte, non può dar luogo a un tentativo di furto, ma solo ad un un reato di danneggiamento. (*Corte Cass. Roma 17 giugno 1898*).

Sono ***furti qualificati*** quelli che si commettono: con abuso della fiducia, *qualificato per la persona*, derivante da

scambievoli relazioni di ufficio di prestazione d'opera o di coabitazione anche temporanea fra derubato e colpevole sulle cose che in conseguenza di tali relazioni sieno lasciate alla fede di quest'ultimo; profittando della facilità derivante da disastri, da calamità, da commozioni pubbliche o da particolare infortunio del derubato; di *notte* da chi non conviva col derubato ed in un edifizio od in altro luogo *destinato all'abitazione*; con *distruzione*, *demolizione*, *rottura* o *scassinazione* ovunque eseguita di ripari di materia solida posta a tutela della persona o della propietà allo scopo di commettere il furto o per trasportare la cosa rubata; coll'aprire serrature con istrumenti o chiavi false ovvero usando la vera chiave dispersa dal proprietario od al medesimo rubata od indebitamente avuta o ritenuta; entrando nell'edifizio o recinto od uscendo da esso per *via diversa* dalla ordinaria ovvero superando ostacoli o ripari tali da non potere essere superati se non con mezzi artificiali o mediante l'agilità personale; con violazione di sigilli apposti da un pubblico ufficiale per disposizione della legge o per ordine dell'autorità; da persona travisata; da 3 o più persone riunite; simulando la qualità di pubblico ufficiale; su cose destinate palesamente a pubblica difesa ovvero a pubblico riparo da infortunii; su bestiame in gregge o su bestiame grosso lasciato in aperta campagna ovvero nelle stalle od in recinti che non costituiscono immediate appartenenze di casa abitata.

Sono *furti aggravati* quelli che si commettono: in pubblici ufficii, archivii o stabilimenti pubblici, sopra cosa in essi custodita od altrove sopra cose destinate ad uso di pubblica utilità; in cimiteri, tombe o sepolcri su cose che ne costituiscano ornamento o difesa o che si trovino indosso al cadavere o sepolte con esso; con *destrezza*; sopra oggetti o danari dei viaggiatori in ogni specie di veicoli per terra o per acqua o nelle stazioni o negli scali di pubbliche imprese di trasporto; sopra animali nel luogo del loro allevamento o se lasciati per necessità nell'aperta campagna purchè non sia bestiame grosso od in gregge; sopra legna nelle tagliate dei boschi o sopra piante nei vivai o su pro-

dotti del suolo distaccati e lasciati per necessità nell'aperta campagna; sopra oggetti che rimangano per consuetudine o per destinazione loro esposti alla fede pubblica.

La *ricettazione di oggetti furtivi* è un delitto *sui generis* e dalle leggi greche e romane era equiparata al furto.

È punito ai sensi dell'art: 405: lo spigolare, il rastrellare od il raspollare nei fondi altrui non interamente spogliati ancora del raccolto, senza il consenso di chi ne abbia il diritto.

La Corte Suprema ha ritenuto: nel 24 agosto 1893 che vi è furto tra moglie e marito sposati col solo vincolo religioso e persiste il furto perpetrato da uno dei coniugi anche sposato civilmente se consumato prima dell'avvenuto matrimonio; nel 25 novembre 1893 che commette furto aggravato il cuoco che sottrae gli arnesi ed attrezzi di cucina; nell'8 gennaio 1894 che commette furto qualificato chi a mezzo di foro praticato con succhiello estrae il vino da un fusto chiuso; nel 3 giugno 1893 che il furto commesso dalla domestica in casa del padrone colpito improvvisamente da colpo apoplettico è doppiamente aggravato cioè por abuso di fiducia e per facilità derivante da disastro o calamità; nel 20 luglio 1894 che è furto qualificato quello commesso sulle merci a chiunque appartengano nelle stazioni ferroviarie; nel 12 Novembre 1895 che non è furto il caso di chi per capriccio o per ingiuria si impossessa della cosa altrui poichè il furto suppone l' *animus rem sibi habendi;* nel 17 luglio 1896 che è qualificato il furto commesso dall'ospite in casa dell'ospite; nel 25 agosto 1896 che commette furto qualificato per abuso di fiducia il marinaio che durante il tragitto per trasportare una merce a lui affidata la sottrae in tutto od in parte; nel 1.° aprile 1897 che è qualificato il furto commesso dall'abitante di una camera in danno dell'abitante dell'altra camera comunicante con la prima; nell' 11 febbraio 1898 che non è aggravato il furto dei frutti aderenti alle piante; nel 13 luglio 1898, in causa Orsetti, che anche la sottrazione di cosa imponderabile, come la forza elettrica, costituisce furto. Quest'ultimo *arresto* è

conforme a quanto sostengono il Frayati (1) il Freudenthal (2) ed il dotto e giovane De Notarestefani (3).

Il furto commesso dal figlio in danno del proprio genitore non è punibile, ma il complice o correo del figlio colpevole deve rispondere di complicità o correità in furto privato.

CAPO II.

FURTO PER NECESSITÀ

Secondo alcuni giuristi il furto provocato dalla miseria o da qualsiasi altra necessità non dovrebbe essere punito. Siffatta teorica, spiccatamente sociale ed umanitaria accettata ed applicata di recente da uno dei più importanti tribunali della Francia, rimonta ad epoca antica ed infatti nel Bonifacio de Vitalinis, che scrisse nel 1550, leggiamo che *si aliquis propter necessitatem famis furatur commestibilia non tenetur furti.*

CAPO III.

RAPINA — ART. 406-407-408-412 COD. PEN.

Il furto accompagnato da violenza contro la persona o la proprietà chiamasi rapina da *rapere*. Principale elemento è la violenza, poichè *rapi autem sine vi non potest.*

---

(1) Frayati Alfredo. *L'energia elettrica ed il furto* (Prolusione al corso di diritto e procedura penale nell'Università di Torino).

(2) Freudenthal — *È punibile la sottrazione di elettricità?* — (Cass: Unica, IX, 705-707).

(3) De Notaristefani — *Furto di elettricità* — Tip. Tocco, Napoli.

La violenza può essere anche tacita e può aver luogo nel momento della consumazione del delitto od anche dopo allo scopo di trasportare via la *res* rubata o di procurare l' impunità di se stesso o della persona complice o correa in delitto.

Nella *rapina* la minaccia di un male opera immediatamente mentre nell'*estorsione* opera *con qualche intervallo di tempo*.

La Corte Suprema ha ritenuto: nel 10 gennaio 1894 che in tema di rapina commessa da più persone esiste il concorso delle aggravanti delle armi anche quando uno solo degli imputati sia armato od abbia trovato occasionalmente l'arma pure nel luogo del delitto; nel 19 Dicembre 1893 che le minaccie di grave danno ad una persona presente per costringerla a somministrare danari od altra cosa costituiscono rapina; nel 14 settembre 1895 che lo sfruttatore il quale pretende e si fa consegnare con violenza danaro dalla sua donna commette rapina; nel 13 Novembre 1895 che per aversi il reato di rapina bisogna che le violenze o minaccie sieno fatte alla persona presente *nel luogo del delitto od ivi accorsa immediatamente dopo*; nel 28 giugno 1897 che commette rapina colui il quale strappa violentemente di mano ad un avvocato e lacera i documenti e gli atti di una causa per conferma di sequestro conservativo fatto a suo danno.

CAPO. IV.

ESTORSIONE-RICATTO — ART. 409-412 COD. PEN.

L'estorsione consiste nel farsi consegnare con mezzi violenti, con la *traditio* coatta, non libera quanto la vittima non avrebbe volontariamente rilasciato. Nell'estorsione non è il carpire del frodatore, ma l' *adsequi per vim* costituisce l'estorquere.

Sussiste il detto reato quando il male minacciato sia imminente e la *dazione* della cosa sia futura ovvero quando il male minacciato sia futuro e la dazione della cosa sia imminente.

La Corte Suprema ha ritenuto: nel 2 Giugno 1894 che la stampa di minaccie di gravi danni all'onore delle persone costituisce estorsione. Il giornalista, che pubblica articoli violenti contro una persona e, ricevendo danaro dalla stessa, cessa dalle pubblicazioni, commette estorsione solo nel caso che sia provato abbia ciò fatto per estorcere danaro.

La detta Corte ha inoltre ritenuto nel 16 gennaio 1896 che commette reato di estorsione e non di truffa colui il quale all' inganno unisce le minaccie per violentare la volontà del soggetto passivo; nel 25 Giugno 1897 che commette estorsione colui il quale invia una lettera anonima ad una donna minacciandola di denunziare al marito una sua tresca ove la medesima non si decida ad inviargli del danaro.

Dicesi *ricatto* da *recaptus a capiendo* la cattura, il sequestro di una persona allo scopo di ottenere da essa o da altri per sè o per altri come prezzo della liberazione, denaro, cose od atti che importino qualsiasi effetto giuridico. Non è necessario per la esistenza del delitto predetto che il colpevole consegua l' intento bastando, per la consumazione del reato, il sequestro di persona o la richiesta del danaro.

È punito pure colui che senza darne preventivo avviso all'autorità porta corrispondenze o messaggi scritti o verbali per far conseguire l'intento nel delitto di ricatto.

CAPO V.

TRUFFA ED ALTRE FRODI — ART, 413-416 COD: PEN:

Si ha il reato di truffa corrispondente alla *baratteria* del codice per la marina mercantile quando lo scopo del *lucrifa-*

ciendi per sè o per altri si ottiene con l'altrui danno quale conseguenza di un' insidia tesa all'altrui buona fede di un raggiro fraudolento corrispondente alla *circumventio* del diritto romano.

Elemento essenziale è il *danno* poichè se non vi è il danno o non vi è il reato o vi è un conato di esso.

Negli art. 414 e 415 sono considerate frodi:

1.° la distruzione, la dispersione ed il deterioramento delle cose proprie allo scopo di conseguire per sè o per altri il *prezzo* di un' *assicurazione* da infortuni;

2.° l'abuso dei bisogni delle passioni o della inesperienza di un minore, di uno inabilitato o di uno interdetto o di un atto quantunque nullo che importi un qualsiasi effetto giuridico in loro danno o di altri.

Illustri giuristi, quali il *Pessina*, il *Lucchini*, il *Puccioni*, il *Villa*, il *Marciano*, il *Boitard*, il *Carnot*, il *Rauter* opinano che per aversi il reato previsto dall'art. 415 sia necessario l' estremo dell'abuso delle passioni, dei bisogni, della inesperienza del minore; quindi la volontà del soggetto passivo coatta per raggiri fraudolenti o blandizie o lusinghe mai spontanea e non producente un danno, ma una semplice lesione civile.

Nell'art. 416 si comminano delle giuste pene contro colui il quale a scopo di lucro induce un cittadino ad emigrare coll'asserirgli fatti insussistenti ovvero col fornirgli falsa notizia.

La Corte Suprema ha ritenuto: nel 29 marzo 1894 che raggiro fraudolento costituente la truffa è anche compreso nella menzogna per sorprendere l'altrui buona fede e che commette truffa chi compra per quattro una cosa trovata e la vende al legittimo proprietario per cinque asserendo di averla comprata per quest' ultimo prezzo ; nel 31 gennaio 1894 che gli elementi costitutivi della truffa speciale previsti dall'articolo 415 sono: l'abuso dell' inesperienza dei bisogni delle passioni di un minore, di un interdetto, la sottoscrizione per parte di lui di un atto che importi qualsiasi effetto giuridico, il danno in atto od in potenza a carico

del minore di altri e che l' inganno in tale reato è presunto quando al difetto di piena capacità legale desunta dall'età si congiunga l'abuso della inesperienza, bisogni, passioni; nel 9 luglio 1896 che sussiste reato di truffa anche quando il truffato porge l'occasione al raggiro e richiede egli stesso l'opera del truffatore; nel 25 maggio 1897 che commette truffa anche colui il quale fa cadere in errore i venditori di merci sulla sua posizione economica facendo più volte degli acquisti dando piccoli acconti e rilasciando pel rimanente delle cambiali che non paga e sa bene di non poter pagare, usando un complesso di mezzi fraudolenti per trarre in inganno i venditori sulla propria agiatezza; nel 4 giugno 1897 che commette truffa colui il quale si fa accogliere con artifizii atti ad ingannare la buona fede in un albergo, si fa servire di cibarie e poi non paga; nel 19 luglio 1897, relatore l' illustre Canonico, che il giuoco delle tre carte costituisce non gioco d'azzardo ma truffa, perchè a prescindere dai mezzi di adescamento che si sogliono esercitare da colui che tiene il giuoco per attirare la gente a prendervi parte, si fonda principalmente sulla maggiore agilità e destrezza nel far passare da una mano all'altra, con inganno, la carta o lo specchio; quindi è che viene completamente esclusa nella vincita o nellla perdita l'alea. La Corte di Appello di Brescia, nel 21 ottobre 1898 in causa *Comparini*, decise che ***il rifiuto di pagare un convegno carnale ad una meretrice non costituisce truffa, trattandosi di cosa illecita;*** perchè ***l' altrui danno,*** che è pure un estremo essenziale di tale delitto, non è, ne la specie, rappresentato da frode di cosa che si potesse considerare appartenente onestamente al patrimonio de la persona offesa e per cui questa possa ripetere un valore concreto.

CAPO VI.

APPROPRIAZIONE INDEBITA — ART. 417-420 COD: PEN:

Il delittto di appropriazione indebita viene costituito dalla violazione di un contratto fiduciario, dal distornamento consistente nell'appropriazione, consumazione, dissipazione od alienazione dolosa ed a causa di illegittimo lucro delle cose avute affidate per un determinato scopo, *invito danimo.*

È anche considerata come appropriazione indebita l'abuso della sottoscrizione di foglio in bianco nel quale si scriva o si faccia scrivere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico a danno di chi lo ha firmato.

La Corte Suprema ha ritenuto: nel 6 marzo 1895 che commette i due reati previsti dagli art. 160, violazione di segreto epistolare e 417, appropriazione indebita, chiunque avuta da altri una lettera chiusa da consegnare ad un terzo apre la lettera e la distrugge, appropriandosi del danaro che la stessa contiene; nel 19 ottobre 1895 che la remissione della parte lesa in favore del colpevole di appropriazione indebita non giova al ricettatore della cosa o del danaro proveniente dalla indebita appropriazione; nel 25 gennaio 1897 che il sarto il quale converte in proprio profitto abiti datigli ad accomodare, commette appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 419 cod. pen:, ricorrendo tale aggravante sempre che si abusi di uno speciale dovere di fedeltà; nel 28 agosto 1897 che colui il quale, avuti in consegna degli oggetti per restituirli ovvero per farne un uso determinato, li trattiene e li fa proprii, con l'intenzione di compensare un suo preteso credito verso chi ebbe a consegnargli gli oggetti commette non esercizio arbitrario, mancando la violenza sulle cose o sulla persona, ma appropriazione indebita; nel 20 agosto 1897 che il rappresentante di una ditta che senza autorizzazione del capo della stessa si

trattiene dalle somme che deve versare la parte a lui spettante per provvigione commette appropriazione indebita; nell' 11 Febbraio 1898, in causa *De Santis* che il reato di appropriazione indebita sussiste quantunque la consegna della cosa non sia stata fatta da la parte lesa, ma da terzi e che, a costituire l'aggravante di cui a l'art. 419 cod: penale, basta che *l'ufficio o servizio* sia stato la *causa determinante* o la ragione de la consegna. Soltanto nel caso di *deposito* si richiede la *necessità*.

CAPO VII.

APPROPRIAZIONE DI COSE SMARRITE — ART: 420 PARTE I. COD: PEN:, 715-718 COD: CIV:

Si rende responsabile di appropriazione indebita di cui nel presente capo chiunque, trovate cose mobili da altri smarrite, se ne appropria e non le restituisce al precedente e legittimo possessore o, non conoscendo costui, non le consegni al Sindaco del luogo. Trascorsi due anni dal giorno della seconda pubblicazione del sindaco senza che si presenti il proprietario, la cosa od il prezzo appartiene al ritrovatore. Il proprietario deve pagare a chi trova la cosa smarrita il decimo della somma o del valore della cosa.

Se la somma od il prezzo eccede le duemila lire, il premio pel sopra più sarà del vigesimo.

CAPO VIII.

USURPAZIONE — ART: 422-423 COD: PEN:

L' usurpazione ha di comune col furto e colla rapina, l'operare il legittimo sulla *res aliena*, *invito domino et lucri faciendi causa.*

Vi sono tre specie di usurpazione:

1.° rimuovere od alterare i termini di una cosa immobile per appropriarsela in tutta od in parte, ovvero per trarne in qualsiasi modo profitto;

2.° usurpazione delle acque;

3.° violento turbamento di possesso.

La Corte Suprema ha ritenuto: nel 26 aprile 1893, nel 25 marzo 1898 in causa *Mussa*, relatore l' illustre Comm. Canonico, che commette reato di usurpazione o deviazione di acqua e non quello di furto qualificato per la rottura chi mediante rottura del contatore applicato al tubo di distribuzione riesce ad avere in danno della società appaltante una quantità di acqua maggiore della pattuita; nel 7 giugno 1897 che la turbativa di possesso sopra cose immobili è punibile solo quando concorre la violenza contro le persone.

CAPO IX.

DANNEGGIAMENTO — ART. 424-430 COD: PEN:

Perchè sussista il danneggiamento punibile penalmente è necessario che l' agente abbia voluto il danno ed è indispensabile la coscienza nel colpevole del danno alla cosa altrui contro la volontà del padrone: *damnum injuriae datum.*

Nel danneggiamento colposo vi è l'azione civile, il risarcimento dei danni.

E di azione pubblica il detto delitto se commesso:

1.° per vendetta contro un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni;

2.° Con violenza verso le persone o se commesso per trasportare la cosa sottratta;

3.° sopra edifizii pubblici o destinati ad uso pubblico, a pubblica utilità o all'esercizio di un culto ovvero sopra opere, edifizii, depositi militari, arsenali, opifizii, navi dello Stato o su monumenti pubblici, cimiteri o loro dipendenze;

4.° sopra argini, difesa od altre opere destinate a pub-

blico riparo da infortunii ovvero sopra apparecchi o segnali destinati a pubblico servizio;

5.° sopra canali, chiaviche od altre opere destinate all' irrigazione;

6.° sopra piantate di viti, alberi od arbusti fruttiferi;

7.° in occasione di violenza o resistenza all' autorità ovvero in riunione di dieci o più persone.

È di azione privata il danneggiamento prodotto da pascolo abusivo, da ingresso arbitrario nel fondo altrui, recinto da fossa, da siepe viva o da stabile riparo, dal cacciare arbitrariamente nel fondo altrui contro il legale divieto del proprietario, dall'uccisione o dal rendere in qualsiasi modo inservibili animali domestici altrui, da deturpamento od imbrattamento di cose mobili od immobili altrui.

La Corte Suprema ha ritenuto: nel 18 maggio 1893 che il danneggiamento è aggravato ai sensi del N.° 6 dell'articolo 424 cod: penale, se commesso sopra piantate di viti o sopra alberi di arbusti fruttiferi, sebbene sparsi in una vigna e non costituenti piantata di alberi od arbusti; nel 14 Luglio 1897 che il danneggiamento del parapetto di un ponte costituisce danneggiamento di opera destinata a pubblico riparo da infortunii.

CONTRAVVENZIONI

In questa parte del nostro lavoro tratteremo unicamente delle disposizioni penali relative ai fatti contravvenzionali in genere, riservandoci nello esame della polizia ammini strativa di indicare in modo speciale le disposizioni prescritte pel legale funzionamento organico delle tipografie ed arti affini, delle processioni civili e religiose, degli spettacoli e trattenimenti pubblici, degli esercizi pubblici, delle agenzie pubbliche, della mendicitá, delle armi, della prevenzione di infortunii e disastri, delle industrie insalubri e pericolose.

Le contravvenzioni, come abbiamo già detto, sono tutte di azione pubblica, perseguibili di ufficio. In esse non è punibile il tentativo, la complicità, il favoreggiamento etc,

Si dividono in quattro gruppi, concernenti:

1.° l'ordine pubblico;

2.° incolumità pubblica;

3.° la pubblica moralità;

4.° la pubblica tutela della proprietà.

TITOLO I.

Delle contravvenzioni concernenti l' ordine pubblico

CAPO I.

RIFIUTO D'OBBEDIENZA ALL'AUTORITÀ ART. — 434-438 COD: PEN:

Commette reato di rifiuto d'obbedienza all' autorità chi non ottempera ad un ordine o provvedimento *legalmente* dato dall'autorità competente per ragioni di giustizia o di pubblica sicurezza; non obbedisce senza giusto motivo in occasione di tumulto o calamità o nella flagranza di reati, di prestare il proprio aiuto o servizio, ovvero rifiuta di darè o dia mendaci informazioni od indicazioni che dall'autorità gli vengono richieste; si rifiuta d'indicare ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni le proprie generalità od altra qualità personale; promuove o dirige contro il legale divieto dell'autorità competente processioni civili e religiose o qualsiasi cerimonia religiosa fuori dei luoghi destinati al culto.

E punito ai sensi dell'articolo 438 il ministro di un culto che eserciti funzioni esterne di religione in opposizione al divieto dell'àutorità competente.

La Corte Suprema ha ritenuto: nel 10 maggio 1895 che colui il quale invitato o verbalmente o per iscritto da un delegato a comparire nell'ufficio di pubblica sicurezza per essere inteso in affari che lo riguardano vi oppone un rifiuto commette il reato di cui all'art. 434.

Siffatto *arresto* confermato continuamente dalla Corte predetta ed a sezione riunite, nel 26 febbrajo 1896, ric. P. M. contro Pedrin costituisce giureprudenza costante.

CAPO II.

OMISSIONE DI REFERTO

A norma dell'articolo 439 cod: pen:, 102 codice procedura penale, 25 della legge sulla tutela e sanità pubblica del 22 dicembre 1888 N.° 5849 serie III, 117 118 ordin: dello stato civile del 15 novembre 1865, i medici, i chirurgi, le levatrici e gli altri ufficiali di Sanità, debbono riferire all'autorità competente o a voce o per iscritto l' assistenza della propria professione prestata in casi che possano presentare caratteri di delitti contro le persone, sempre che detto referto non esponga a procedimento penale la persona che ha chiesto l'assistenza.

CAPO III.

DISPOSIZIONI PENALI RELATIVE AI SANITARII

Quantunque non sia quì il luogo di trattare il grave argomento circa le disposizioni penali che colpiscono medici, chirurgi, levatrici ed ufficiali Sanitarii, i quali esercitano la loro professione sprezzanti delle leggi penali sociali ed umanitarie, ed adoprano la loro scienza non pel benessere dell' individuo ma a base assoluta di ignominiosa speculazione, pure crediamo sia necessario che il funzionario di pubblica sicurezza, quale supremo custode della vita degli infelici e dei sofferenti, conosca le seguenti disposizioni penali che fra le molte altre sono solite ad avverarsi specialmente nei piccoli comuni e ciò perchè possa all'occorrenza procedere con quell'energia che il caso richiede e l' impero della legge esige.

1.° Il medico chirurgo che chiamato dall' autorità di pubblica sicurezza o da altra competente autorità a visitare od assistere un ferito, non obbedisce, commette reato previsto dall'art. 434 cod. pen.;

2.° Se chiamato da un privato per assistere una persona ferita od altrimenti in pericolo si rifiuta, commette il delitto di cui all'art. 389 cod: pen:;

3.° se il medico condotto, l' ufficiale sanitario , rifiuta assistenza al povere commette il reato di cui all' art. 178 codice penale, essendo i detti sanitarii pubblici ufficiali.

CAPO IV.

CONTRAVVENZIONI RELATIVE A MONETE

Gli art. 440 441 cod: pen: comminano delle pene per chiunque avendo ricevuto come genuine monete pel *complessivo* valore di oltre lire *dieci* e conosciutane l'alterazione o contraffazione non le consegni *entro tre giorni*, all'autorità competente, indicandone possibilmente la provenienza e per chiunque arbitrariamente si rifiuti di ricevere monete aventi corso legale.

CAPO V.

ARTE TIPOGRAFICA, SMERCIO DI STAMPATI AFFISSIONI ART: 442-443 COD: PEN: — 63-64-65 LEGGE DI PUB: SIC:

Chiunque, senza la prescritta licenza dell' autorità competente esercita l'arte tipografica, litografica od altre arti di riproduzione in molteplici esemplari con mezzi meccanici o chimici; smercia o distribuisce in luogo pubblico od aperto al pubblico stampati, manoscritti disegni; chiunque nello

smerciare detti stampati disegni o manoscritti o, nel distribuirli, annunzia o grida notizie vere o false atte a turbare la tranquillità pubblica o delle persone od a mettere in moto l'autorità; affigge o fa affiggere stampati, disegni o manoscritti, senza la detta licenza, ovvero fuori dei luoghi nei quali l'affissione è permessa: chiunque stacca o lacera od altrimenti rende inservibili stampati o manoscritti fatti affiggere dall'autorità, ovvero commette tal fatto in stampati disegni o manoscritti fatti affiggere da privati e prima del giorno successivo a quello che la affisione ebbe luogo, incorre nelle pene di cui agli art. 442-446 codice penale.

La Corte Suprema ha ritenuto: nel 15 ottobre 1894 che la distribuzione di stampati fatta senza licenza in luogo pubblico od esposto al pubblico, *anche se fatta a determinate persone*, costituisce contravvenzione all' articolo 65 legge di Pubblica Sicurezza; nel 27 aprile 1897 che l'autorizzazione per l'affissione e distribuzione di stampati concessa dall'autorità di pubblica sicurezza di un luogo *non è valida* per la distribuzione od affissione dei medesimi in altro luogo.

La Corte di Cassazione di Torino con pronunciato del 22 giugno 1887 stabilì che per l'affissione di avvisi relativi a rappresentazioni teatrali occorre la licenza *dell'autorità locale di pubblica sicurezza*, poichè le dette rappresentazioni oltre a formare oggetto di speculazione commerciale interessano anche l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità.

Il Sig. Pretore di Modena, con sentenza del 22 aprile 1897, in causa *Nava*, decise che non commette contravvenzione colui il quale lacera e distrugge affissi sieno pure elettorali, attaccati fuori dei luoghi destinati dall'autorità o dalla consuetudine.

CAPO VI.

SPETTACOLI, STABILIMENTI ED ESERCIZII PUBBLICI ART: 447-451 CODICE PENALE, 67-71 LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA

Commette le contravvenzioni previste dal presente capo, chiunque senza la prescritta licenza apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo o ritrovo; dà spettacolo o trattenimento in luogo pubblico o aperto al pubblico; apre agenzie di affari o stabilimenti pubblici, ovvero, nel fare tale operazione, non osserva quanto in proposito viene dalla legge o dall'autorità prescritto; alloggia per mercede o riceve in convitto od in cura alcuno, senza l'osservanza di quanto sia prescritto circa le registrazioni, dichiarazioni o denuncie all'autorità.

CAPO VII.

ARRUOLAMENTI SENZA LICENZA DELL'AUTORITÀ — ART: 452 COD: PEN :

I semplici arruolamenti, gl' incaggi, gli armamenti non considerati dagli art. 113-119-131-253-254 codice penale sono proibiti.

CAPO VIII.

MENDICITÀ — ART. 453-456 COD. PEN. — 80-84 LEGGE DI P. S.

L' improba mendicità ha formato sempre il punto nero della civiltà, che le leggi sociali non sono riuscite mai a distruggere.

L'applicazione esatta e severa delle leggi penali, un'ocu-

lata ed incessante vigilanza, specialmente nei piccoli comuni ove brulicano gli accattoni, condurrebbero certamente a smascherare i falsi poveri, a mettere a nudo la delittuosità del loro mestiere, a scovrire la loro abituale truffa.

Niuno, che abbia un poco di esperienza e di pratica nei servizii di pubblica sicurezza, ignora che spesso, sotto le bugiarde vesti del mendicante, si nasconde un tristissimo soggetto, un matricolato malvivente, un impudente ozioso vagabondo, atto all'onesto lavoro, nel quale potrebbe essere più utile a sè ed alla società, un audace ladro, che conta sul suo passato una sequela mai interrotta di condanne e processure per furti, appropriazioni indebite e rapine, un ricercato per commesso delitto, un esoso mestierante, secondo l'espressione contenuta nella circolare per la repressione dell' improba mendicità in data del 14 settembre 1898, dell' illustrissimo Sig. Prefetto di Roma, Comm. *Serao.*

Per molti l'accattonaggio non è un bisogno, una necessità creata dal sempre crescente pauperismo o da mali fisici che rendono impossibile al povero di procacciarsi i mezzi per la sussistenza coll'onesto lavoro, ma una turpe speculazione, un abuso dell'altrui buona fede e dabbenaggine.

Un buon servizio di sicurezza pubblica, metterebbe indubbiamente a chiaro il falso dal vero povero ed inviando il primo al suo abituale domicilio, la carcere, e ricoverando il secondo negli ospizii di beneficenza a ciò dalla legge destinati, se non si arriverebbe a distruggere l'accattonaggio, se ne paralizzerebbe, al certo, la scandalosa azione.

Bisognerebbe però che la legge fosse seriamente applicata e le pene non rappresentassero una triste ironia e che gl' istituti di beneficenza, le opere pie non deviassero dall' ideale santo ed umano della loro fondazione, non fossero sinonimi di falsità, inganno e, diciamolo francamente, di furto e le loro rendite, molte delle quali abbastanza vistose, non servissero ad impinguare le tasche di *altra specie di voluti mendicanti.*

E' indispensabile un'assidua ed accorta vigilanza, un procedimento energico sui mendicanti di mestiere, sui *tornieri*

(che vanno attorno), sulle *colonne* (accattoni fissi), i *S. Giuseppe* e la *Madonna* (coppie di mendicanti, formate da un uomo e da una donna), i raccoglitori per *conto proprio* dell'elemosine che, si dice, vengano raccolte per le anime del purgatorio, per il pane per i poveri e per la celebrazione di una qualsiasi festa religiosa ed infine i camuffati in abiti monastici , tanto bene descritti da l' amico e collega, *De Cosa Eugenio*, nel suo dotto lavoro *mala vita e pubblica sicurezza.*

Pel falso mendicante, esistono severe pene in Austria, in Francia, in Prussia, nella Svizzera, in Inghilterra ; per i veri poveri, esistono leggi protettrici e che vengono seriamente applicate nelle sopra indicate nazioni, nonchè in Norvegia colla legge del 22 marzo 1875 e nella Finlandia colla legge del 17 marzo 1879.

Le leggi italiane puniscono colui il quale mendica, essendo abile al lavoro; chi, anche inabile, non abbia ottemperato a quanto viene, al riguardo, prescritto dall' art. 81 legge di pubblica sicurezza e chiunque permetta che una persona minore degli anni 14, soggetta alla sua podestà od affidata alla sua custodia o vigilanza, vada a mendicare o che altri se ne valga per mendicare. In ogni ufficio di pubblica sicurezza deve esistere un registro generale alfabetico dei mendicanti, denunciati all' autorità Giudiziaria, rimpatriati, proposti pel ricovero. La Corte di Cassazione di Roma, nel 30 novembre 1897, stabilì, che commette contravvenzione tanto il padre del minorenne, il quale permette che altri si avvalga di questo per mendicare, quanto colui che se ne avvale anche se abbia il permesso di mendicare.

CAPO IX.

DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA O PRIVATA
ART. 457-458 COD: PEN: — 36 LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA

E' punito, a norma degli art. 457-458 cod: penale, chi disturba le occupazioni o il riposo dei cittadini o di ritrovi pub-

blici, specialmente di notte, dopo le ore 23, mediante schiamazzi o clamori, abuso di campana o di altri altri strumenti, ovvero esercitando professioni o mestieri rumorosi contro le disposizioni delle leggi o dei regolamenti e chiunque, per petulanza o per altro biasimevole motivo, molesta taluno o ne turba la quiete.

Le professioni o mestieri rumorosi ed incomodi sono quelli che pel frastuono o per altri motivi, senza essere nè insalubri nè altrimenti pericolosi, sono di disturbo ai vicini, come ad esempio: le officine di battirame e simili.

L' illustre *Zanardelli*, nella relazione al codice penale, afferma che il disturbo della quiete privata consiste nelle molestie che, quantunque di lieve entità, non solo inceppano la libertà di chi ne è vittima, ma danno, assai spesso, occasione, a risse ed a più gravi conseguenze.

La Cassazione di Torino stabilì, nel 20 dicembre 1884, che l'esercizio notturno di una fabbrica che disturba la quiete degli abitanti di una casa attigua, costituisce contravvenzione, tanto nel caso in cui la casa preesistesse, quanto nel caso in cui fosse stata costrutta dopo l' impianto della fabbrica, e, nel 25 novembre 1885, che commette la detta contravvenzione il conduttore di un mulino che coll'esercizio del medesimo, ad ora indebita di notte, disturba la pubblica quiete.

La Corte Suprema di Roma ha ritenuto, nel 26 luglio 1894, che, colui il quale, persistentemente ed in modo molesto, insegue una ragazza o mostra lettere della medesima, allo scopo di denigrarla o danneggiarla, commette il reato di disturbo della quiete privata.

Il Consiglio di Stato, nel 14 febbraio 1871, emise il parere che i forni destinati alla cottura non possono ritenersi incomodi se non quando il fumo che da essi ne deriva non essendo condotto ad una sufficiente altezza si sparga nelle vie ed entri nelle abitazioni, in modo da impedire ai vicini la sicura libertà dei loro atti.

CAPO X.

ABUSO DELL'ALTRUI CREDULITÀ — ART: 459 COD: PENALE

Il mestiere d' ingannare, di abusare dell' altrui buona fede, costituisce reato previsto dall'art. 459, se commesso in luogo pubblico od aperto al pubblico, in modo che possa recare pregiudizio altrui o turbare l'ordine pubblico, come ad esempio la vendita di specifici, l' indovinare la fortuna o l'avvenire altrui, specialmente quando colui o colei che finge di indovinare, porta sugli occhi una benda che serve per aumentare l' inganno.

Nella relazione ministeriale ed in quella alla Camera, leggesi: *i falsi individui, gl' interpetri di sogni, gli scopritori di tesori nascosti, i finti estatici o spacciatori di miracoli, i venditori di specifici talvolta nocivi alla salute ed altri simili impostori fanno un mestiere della menzogna, e traggono così denaro dalla credulità del volgo ignorante.* (1)

TITOLO II.

Contravvenzioni concernenti l' incolumità pubblica

CAPO I.

ARMI E MATERIE ESPLODENTI

Art. 460-470 cod. pen. — 12-20 legge di pubblica sicurezza — art. 4° legge abolitrice della privativa delle polveri da sparo del 5 giugno 1869 modificata coll'altra successiva del

(1) Rel. Min. § CXC; relazione alla Camera § CLVI.

12 luglio 1887 e regolamento relativo — legge sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti, del 17 dicembre 1891 N. 694 e relativo regolamento *legge del 19 luglio 1894 N. 314e regolamento per l'applicazione di detta legge del 23 agosto 1894 N. 389.*

Commette contravvenzione alle disposizioni della legge penale chi, senza averne dato preventivo avviso all'autorità competente, stabilisce una fabbrica d'armi; introduce nello Stato una quantità di armi eccedente il proprio uso; smercia o vende dette armi senza licenza della suindicata autorità; fabbrica od introduce nello Stato o trasporta da un luogo all'altro, in quantità superiore ai propri bisogni, ovvero senza le cautele prescritte dalle leggi e regolamenti, polveri piriche od altre materie esplodenti; porta fuori della propria abitazione o dell'appartenza di essa, armi per cui sia prescritta la licenza, come *fucile*, *rivoltella*, *bastone animato* e massimamente se le porti in luogo ove sia adunanza o concorso di gente o di notte in luogo abitato o se il colpevole sia stato condannato per mendicità, per delitti contro la persona o la proprietà, commessi con violenza, ovvero per violenza o resistenza all'autorità o se si trovi sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

Contravviene pure colui il quale consegna dette armi a persona di età minore dei quattordici anni, che non abbia discernimento, ovvero non custodisce tali armi in modo da impedire che possa impossessarsene alcuna di dette persone e chiunque porti un fucile carico in luogo ove sia adunanza di gente od esploda dette armi od accenda fuochi di artificio o macchine esplodenti, ovvero faccia altre accensioni od esplosioni pericolose od incomode in luogo abitato o nelle sue vicinanze o lungo o in direzione di una pubblica via.

E' anche punito a norma dell'art. 468 chiunque, clandestinamente, o contro il divieto della legge o dell'autorità competente, tiene in casa od in altro luogo un ammasso di armi in numero non minore di venti ovvero uno o più pezzi di artiglieria od altre consimili macchine ovvero materie

esplodenti od infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità.

Per l'art. 8 della sopracitata legge del 19 luglio 1894, è punito, con l'arresto fino ad un anno e coll' ammenda fino a lire duemila, chiunque, senza speciale licenza del Ministero dell' Interno o del Prefetto della Provincia, fabbrica, vende, trasporta o conserva in casa od altrove dinamite od altri esplodenti simili nei loro effetti, bombe, macchine od altri congegni micidiali od incendiarii, ovvero sostanze e materie destinate alla composizione o fabbricazione di tali oggetti.

Per l' art. 5° del regolamento annesso alla legge del 19 luglio 1894 il deposito ed il trasporto sono limitati alla quantità di 3 Kg. e per le cartucce a polvere al numero non superiore a 500.

Per la dinamite e per altri esplodenti a base di nitro-glicerina, la licenza per la detenzione e per il trasporto è necessaria, qualunque possa esserne la quantità.

Nel caso di sequestro di polvere da sparo, di fuochi d'artificio o di altre materie esplodenti ovvero di armi e munizioni, gli oggetti, sottoposti a sequestro, debbono essere versati o depositati nei magazzini di artiglieria, giusta la circolare del Ministero della Guerra del 17 agosto 1881 N. 132.

La Corte Suprema ha ritenuto: nel 13 novembre 1891 e 28 marzo 1894 che la fabbricazione della polvere pirica senza licenza è delitto, avendo per sostrato il defraudare l'erario della tassa dovutagli; nel 14 luglio 1896 che senza licenza si può tenere un deposito di polvere pirica non eccedente i 3 Kg., ma senza licenza non si può vendere anche una sola volta quantità abbenchè minima di polvere pirica od altre materiè esplodenti.

Lon. Pelloux ha presentato un disegno di legge , contenente severe e positive disposizioni circa l' industria , il commercio, la detenzione di armi e di strumenti da punta e da taglio. Il detto progetto, che, ne l' interesse de la difesa sociale contro tristi abitudini non ancora scomparse, speriamo sia da le due Camere al più presto approvato e tradotto in legge, contiene 12 articoli. Nell'articolo 1 sono

stabiliti i requisiti che deve avere chi fa raccolto di armi *proprie*, a fine di commercio o d' industria, chi fabbrichi od introduca nello Stato armi insidiose, ed esponga in vendita o smerci armi tanto *proprie* che insidiose. L'articolo 2 riguarda l'acquisto di armi insidiose e di pistole o rivoltelle di qualunque misura: non possono vendersi queste armi, se non a chi abbia uno speciale nulla osta all' acquisto, dall'autorità locale di pubblica sicurezza, o la licenza di porto d'armi; il certificato dell'autorità ha la durata di 15 giorni, ed è ritirato da chi vende le armi. Con l'articolo 3 si obbligano i commercianti di armi a tenere uno speciale registro di tutte le operazioni di vendita, sia per rendere efficaci le disposizioni riguardanti l' acquisto delle armi, sia per facilitare le indagini di polizia giudiziaria ne' casi di reati contro le persone. L'articolo 4 punisce con la pena dell'arresto sino ad un mese e dell'ammenda chi contravvenga alle disposizioni degli articoli 2 e 3. Nell'articolo 5, per un doveroso riguardo al commercio, si dichiarono non applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3 alle vendite per fine di commercio e d' industria, ed a quelle che si fanno alle amministrazioni governative, o si effettuano fuori del regno. Nell'articolo 6 si aggravano le pene stabilite dal Codice pel porto di armi: chi porta senza licenza una pistola od una rivoltella è punito con l' arresto fino ad otto mesi (il Codice dispone ora fino a quattro mesi, art. 464); e chi porta un'arma insidiosa, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni. Nell'articolo 7 si vieta il porto, fuori dei luoghi di abitazione o di lavoro, di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, quando il porto non sia necessario per ragione dell'esercizio attuale di una professione, di un'arte, di un mestiere, o non sia giustificato da altro leggittimo motivo: il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi. L' articolo 8 enumera varie aggravanti dei reati, contemplati nei precedenti articoli 6 e 7, stabilendo pe' diversi casi maggiori penalità, in coerenza alle disposizioni del Codice penale. Negli articoli 9 e 10 viene comminata, in varia misura, la pena dell'ammen-

da per coloro che cedono, consegnano senza giustificato motivo, o vendono armi a persone non munite di licenza, o che non usano nella costodia delle armi stesse le necessarie cautele. La disposizione dell'articolo 11 mitiga di molto (riducendola a venti lire) l'attuale tassa di concessione, per la licenza di vendita, fabbricazione, od introduzione dall'estero dei coltelli acuminati, compresi fra le armi insidiose. L'articolo 12 finalmente dà disposizioni per la esecuzione della legge e per la sua applicazione, anche a coloro che già abbiano conseguito la licenza.

CAPO II.

ROVINA ED OMESSE RIPARAZIONI DI EDIFICII — ART: 471-472 COD: PEN:

Chiunque prende parte al disegno od alla costruzione di un edifizio o di un ponte, di armature per la costruzione e riparazione di fabbriche e simili, e questi rovinino per la sua negligenza od imperizia nel corso di 10 anni dal giorno in cui furono compiuti, giusta il disposto dell'art. 1639 codice civile, senza produrre pericolo per l' altrui sicurezza è punito a norma dell'art. 471 cod. penale. Quasi sempre in simili casi l'azione penale e quella civile si svolgono a carico dell'architetto o dell' imprenditore.

E' punito ai sensi dell'art. 472 il proprietario e chi per lui che per non curanza non dia gli opportuni provvedimenti nel caso di un edificio o di altra costruzione che minacci rovina con pericolo dell'altrui sicurezza e se trattisi di edificio o di altra costruzione in tutto od in parte rovinati è punito chi, avendone l'obbligo, trascura di rimuovere con riparazioni o con qualsiasi altro provvedimento il pericolo persistente a cagione della rovina.

CAPO III.

SEGNALI ED APPARECCHI DI PUBBLICO SERVIZIO — ART: 473-474 COD: PEN:

Chiunque omette di collocare i segnali e ripari prescritti dai regolamenti, per impedire pericoli derivanti da opere fatte o da oggetti lasciati in luogo di pubblico transito; rimuove questi segnali; spegne arbitrariamente i fanali destinati alla pubblica illuminazione, contravviene al disposto degli art. 473-474 cod. pen.

CAPO IV.

GETTO E COLLOCAMENTO PERICOLOSO DI COSE — ART: 475-476 COD: PEN:

E' punito chi getta o versa in luogo di pubblico transito od anche in un recinto privato comune a più famiglie, cose atte ad offendere od imbrattare le persone e chi, senza le debite cautele, sospende o pone nelle finestre nei tetti o sui terrazzi tutto ciò che cadendo possa danneggiare od offendere alcuno. Se l'autore del fatto è ignoto, si procede a carico del conduttore o possessore dell'edificio, qualora egli fosse in grado di impedire il fatto medesimo.

CAPO V.

CUSTODIA DI PERSONE ALIENATE DI MENTE — ART: 477-479 COD:PEN:

Chiunque lascia vagare pazzi affidati alla sua custodia o non dà immediato avviso all'autorità, nel caso che si sieno sottratti alla detta custodia, ovvero li riceve in custodia senza darne avviso all'autorità competente e senza autoriz-

zazione, specialmente se il colpevole sia o persona preposta al governo del manicomio o eserciti l'arte salutare, è punito a norma degli articoli sopra cennati.

CAPO VI.

OMESSA CUSTODIA O MAL GOVERNO DI ANIMALI O VEICOLI ABT: 480-482 COICE PENALE

E' punito: il proprietario od il custode di animali feroci o pericolosi che li lasci liberi o non custoditi con le cautele prescritte dai regolamenti; chi governa animali o veicoli in modo da far nascere danni alle persone od alle cose col lasciare senza custodia od altrimenti abbandonare a sè stessi in luoghi aperti animali da tiro o da corsa sciolti od attaccati o col guidarli senza sufficiente capacità, affidarli a persone inesperte, aizzarli o spaventarli esponendo a pericolo l'altrui sicurezza; chi spinge animali o veicoli nelle vie o nei passeggi pubblici in modo pericoloso per la sicurezza delle persone o delle cose.

CAPO VII.

CONTRAVVENZIONI DI COMUNE PERICOLO — ART: 483 COD: PEN:

Commette contravvenzioni di cui nel presente capo, chi, anche per negligenza od imperizia, fa sorgere in qualsiasi modo il pericolo di gravi danni alle persone od alle cose o commette fatti per i quali si violano disposizioni contenute nei regolamenti in materia di arti, commerci od industrie e la legge non disponga altrimenti.

CAPO VIII.

LA PETRIATA

La *petriata* è uno dei tanti tristi ricordi della barbarie; è un *combattimento* tra due finte schiere nemiche composte di monelli, i quali, dopo aver presa posizione di battaglia, ad un segnale convenuto dato da uno di loro preventivamente prescelto, ingaggiano con feroce accanimento la pugna che consiste in una pioggia fittissima di pietre d'ogni dimensione che l'una schiera scaglia contro l'altra, donde il nome di *petriata* e che feriscono, talvolta gravemente, non i combattenti, che spesso rimangono illesi, ma qualche sventurato a tale pugna del tutto estraneo. Spesso poi siffatta delittuosa lotta apporta serio danno alle proprietà vicine al luogo ove si svolge. La *petriata* nella quale trovano barbaro diletto e selvaggia voluttà i monelli combattenti e che ha luogo specialmente nelle provincie napolitane ove il vandalismo rappresenta una delle principali caratteristiche del volgo, serve anche come addestramento al delitto.

Nell'interesse supremo della tutela delle persone e della proprietà, l'autorità di sicurezza pubblica è in obbligo, avverandosi simili casi, di procedere colla massima energia a carico dei colpevoli, i quali, pel semplice combattimento e sempre che questo non cagioni delitto maggiore, debbono rispondere del reato di cui all'art. 483 predetto, giusto quanto ha stabilito la Corte Suprema, nel 27 giugno 1898.

TITOLO III.

Contravvenzione concernenti la pubblica moralità

CAPO I.

GIUOCHI D'AZZARDO — ART: 484-487 COD: PEN:

Nel presente capo si contengono delle pene per chi tenga in luogo pubblico od aperto al pubblico, giuoco in cui la vincita o la perdita dipenda esclusivamente ed interamente, o quasi, dalla sorte e non dall'abilità personale del giocatore. Sono pure puniti, chi presta il locale per detto giuoco e chi vi prende parte.

Se il fatto sia abituale, se il tenitore del giuoco sia il conduttore del pubblico esercizio, ove la contravvenzione è commessa e se concorra la recidività, si procede all'arresto del colpevole.

Si considerano aperti al pubblico anche quei luoghi di ritrovo privato ove si esiga un compenso qualsiasi per l'uso degli arnesi necessarii al giuoco o per il comodo di giuocare o deve anche, senza prezzo, si dia accesso a qualunque persona per fine di giuoco.

Ogni atto dipendente dall' incerto evento della fortuna dicevasi dai latini *alea*, *ed aleatores* coloro che vi si sottoponevano. Il giuoco di sorte chiamavasi *alea lusus*.

Il giuoco delle *tre carte* e dei *tre specchi* è stato dichiarato giuoco d' azzardo. Il Codice Civile reprime gli eccessi del giuoco, non accordando alcuna azione pel pagamento dei debiti che nascono da esse (art. 1802).

Il perdente non può richiedere più quello che ha volontariamente pagato, tranne il caso in cui egli sia minore

d'età, interdetto, o inabilitato od il vincitore gli abbia usato frode o dolo (art. 1804).

La Corte Suprema ha ritenuto: nel 2 aprile 1894, che l'autorità di P. S., oltre a proibire i giuochi d'azzardo previsti dalla legge, può proibire anche quelli che suscitano risse, come: la *morra*, il *tocco*, la *passatella* e che colui il quale giuoca la *morra* in pubblico esercizio, contravviene all'articolo 434 cod. pen:, 56 legge di Pubblica Sicurezza e 59 del relativo regolamento; nell'11 agosto 1894 che ai sensi dell'art. 487 cod: pen: si considera luogo aperto al pubblico la casa sociale di giuoco d'azzardo nella quale si dà accesso per fine di giuoco a qualunque persona presentata da un socio e che per procedere contro chi tiene il giuoco d' azzardo non è necessaria la sorpresa in flagranza la quale è solo richiesta per sorprendere i giuocatori.

CAPO II.

UBBRIACHEZZA — 488-489 COD: PEN:

È punito: chiunque in luogo pubblico od aperto al pubblico è colto in istato di manifesta ubbriachezza molesta, ripugnante e non accidentale; chiunque in dette circostanze di luogo cagiona ad altri l'ubbriachezza somministrando a tal fine bevande od altre sostanze inebbrianti, ovvero le somministra a persona gia ebbra o se commetta il fatto verso una persona che non abbia compiuto gli anni 14 o che sia palesamente in uno stato anormale, per debolezza od alterazione di mente.

CAPO III.

ATTI CONTRARII ALLA DECENZA PUBBLICA

Costituisce la contravvenzione punita dall'art. 490 codice pen: il mostrare, in pubblico, nudità invereconde, senza l' in-

tenzione di fare deliberatamente oltraggio al pudore ed il cantare o fare atti che offendano la decenza pubblica.

CAPO IV.

MALTRATTAMENTI DI ANIMALI — SOCIETÀ ZOOFILE — ART: 491 C. P.

Chiunque incrudelisce senza necessità verso animali, col maltrattarli ovvero col costringerli a fatiche manifestamente eccessive, ovvero procede con scopo scientifico, didattico, alla vivisezione di animali fuori dei luoghi destinati all' insegnamento, commette il reato di cui al presente capo.

Pel modo zelante, corretto e rigoroso col quale, per un fine altamente umanitario, viene il detto articolo applicato, meritano lode le società zoofile, istituite per la protezione degli animali.

TITOLO IV.

Contravvenzioni concernenti la pubblica tutela della proprietà

CAPO I.

POSSESSO INGIUSTIFICATO DI OGGETTI E VALORI — ART. 492 C. P.

Commette la contravvenzione di cui all' art. 492 codice penale chi, condannato per mendicità, furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa, ricettazione, viene trovato in possesso di danaro od oggetti non confacenti alla sua condizione e dei quali non sappia giustificare la legittima provenienza e chi viene trovato in possesso di chiavi alterate o contraffate o di strumenti atti ad aprire o forzare serrature.

CAPO II.

OMISSIONE DI CAUTELE NELL'ESERCIZIO DI COMMERCIO O DI PEGNO

Per gli articoli 493-495 codice penale, costituisce contravvenzione: l'acquistare o ricevere in pegno, pagamento o deposito cose che per la loro qualità o per la condizione della persona che le offre o per qualsiasi altra circostanza, appariscano provenienti da reato; l'omissione della denuncia all'autorità competente di cosa acquistata o ricevuta in buona fede e poscia riconosciuta di origine delittuosa; l'inosservanza delle prescrizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi al commercio ed alle operazioni di pegno di cose preziose od usate.

CAPO III.

VENDITA ILLECITA DI CHIAVI E GRIMALDELLI
ILLECITA APERTURA DI SERRATURE

A norma degli art. 496-497 codice penale è vietato al fabbro ferraio, chiavaiuolo od altro artefice, il vendere o consegnare a chicchessia grimaldelli od il fabbricare, per luoghi diversi dai destinati, chiavi di qualsiasi specie sopra impronta di cera o di altri stampi o modelli o di aprire serrature senza prima accertare se la persona richiedente sia o meno il proprietario dei luoghi o degli oggetti che si vogliono aprire, ovvero il legale rappresentante del medesimo.

CAPO. IV.

DETENZIONE ILLECITA DI PESI E MISURE — ART. 498 COD: PEN:

È punito l'esercente di un pubblico negozio che nello stesso detenga misure o pesi diversi da quelli dalla legge stabiliti.

CAPO V.

VELOCIPEDI

Il generalizzarsi di quei mezzi di locomozione, detti *velocipedi* (dal correre veloce), l'abuso dei medesimi da parte di persone del tutto inesperte nel loro maneggio, la mancanza assoluta negli stessi dei mezzi necessarii per la tutela della sicurezza delle persone o delle cose, l'assenza completa al riguardo di norme legislative e regolatrici, resero necessaria una legge atta a reprimere l'abuso dei velocipedi, a regolarne l' uso ed a comminare efficaci pene contro i colpevoli. Detta legge, portante la data del 22 luglio 1897 ed il N.° 318, venne pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* N.° 174 del 28 luglio 1897 e il relativo regolamento in data del 16 dicembre 1897 N.° 540 fu approvato con R.° Decreto N.° 540 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* N.° 5 dell' 8 gennaio 1898.

Crediamo opportuno di accennare a quelle parti di detta legge che a parere nostro è utile sieno conosciute dai funzionarii di P. S.

CAPO VI.

CONTRAVVENZIONI

Ogni velocipede deve essere munito di apposito contrassegno indicante l'anno della pagata tassa (art. 5 legge).

Il verificatore rilascerà un certificato di presentazione sul quale applicherà, annullandole nel modo prescritto, le marche da bollo per un valore eguale all' importo della tassa dovuta.

Sono esenti da codesta tassa i velocipedi:

1.° montati da militari di bassa forza, dell' esercito o dell'armata, da agenti di basso servizio dell'amministrazione pubblica, muniti di un segno distintivo, purchè servano esclusivamente per ragioni di servizio;

2.° usati come mezzi indispensabili di locomozione per infermi che comprovano la loro povertà;

3.° provenienti dall'estero se appartengano a stranieri, se sieno coperti da bolletta di importazione temporanea e non sia trascorso il tempo assegnato nella bolletta stessa per la riesportazione;

4.° se esistenti nelle fabbriche o negli esercizii di vendita od in locali privati in quanto non sieno destinati alla circolazione nell'aree pubbliche (art: 7 legge).

Ogni velocipede deve possedere:

(*a*) un freno ad azione pronta ed efficace ed un apparecchio avvisatore il cui suono possa essere udito a distanza (art: 2 del reg.);

(*b*) un fanale acceso ed applicato in prossimità della ruota anteriore per tutta la durata della pubblica illuminazione ed in ogni caso in tempo di notte (art. 2 regol.);

(*c*) una lastra metallica in luogo visibile sulla quale sia impresso il nome del Comune nel cui ruolo è scritto ed il numero distintivo (art. 3 regol.).

Nell' interno dell'abitato devono essere condotti a mano: i velocipedi a due ruote destinati a portare più di due persone, come le *triplette*, *quadruplette* ecc.; quelli sprovvisti di freno di apparecchio avvisatore o di lastra col relativo numero, ovvero mancanti di fanale durante la pubblica illuminazione od in tempo di notte (art. 4 del regol.).

I velocipedisti non possono percorrere nei marciapiedi dell'abitato e nei viali riservati ai pedoni od ai cavalli da sella nei parchi o giardini pubblici, fatta eccezione se i velocipedi vengono condotti a mano (art. 6 regol.).

Nell' interno dell'abitato il velocipidista deve procedere con velocità moderata, non può togliere ambedue le mani dal manubrio od ambedue i piedi dai pedali.

Deve procedere al passo d'uomo lungo le strade più strette, ai crocicchi, alle svolte delle vie, attraverso i marciapiedi e le piazze sulle quali si tenga mercato al passaggio delle barriere daziarie ed in qualsiasi luogo vi sia folla od agglomeramento di persone.

Il velocipede deve essere condotto a mano:

(*a*) nelle località nelle quali per costruzioni in corso o per altri temporanei lavori il piano stradale non lasci libero altro spazio che quello necessario al transito dei pedoni;

(*b*) nelle strade molto strette, all'incontro di altro veicolo;

(*c*) ogni qualvolta gli altri animali o da tiro o da sella al loro approssimarsi si adombrassero;

(*d*) ad ogni invito delle guardie municipali od altri agenti di Forza Pubblica (art. 7 del regol.).

Con i velocipedi non si possono interrompere od attraversare file di soldati in marcia, cortei, processioni, ed accompagnamenti funebri (art. 9 reg:), nè si possono porre, sul velocipede, in modo stabile o provvisorio, cassette, canestri, pacchi od altri oggetti sporgenti dal telaio oltre 60 cm per ogni lato,

CAPO VII.

VERBALI

Gli ufficiali metrici, gli ufficiali ed agenti della pubblica forza, le guardie di Finanza, forestali, municipali e campestri possono accertare le contravvenzioni. Il verbale da essi redatto, che fa fede in giudizio fino a prova contraria, deve essere presentato al sindaco del Comune nel cui territorio la contravvenzione viene accertata, perchè proceda come per le contravvenzioni relative agli altri veicoli a norma del regolamento di polizia urbana vigente nel Comune stesso o del regolamento di polizia stradale approvato con R.° Decreto del 10 Marzo 1881 N.° 124, Serie 3.ª, secondo che la contravvenzione sia stata accertata nell' interno dell'abitato o fuori di esso. Gli ufficiali, agenti e guardie predette avranno diritto per lo scoprimento delle coatravvenzioni alla metà delle multe; l'altra metà andrà a profitto dell'erario (articolo 13 legge).

CAPO VIII.

PENA

La pena per le dette contravvenzioni sarà della multa eguale al doppio della tassa — art. 11 legge.

Il contravventore potrà chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa; in questo caso è competente a decidere il Prefetto della Provincia.

TITOLO V.

CAPO I.

PREGIUDICATI

La categoria *pregiudicati* forma la parte principale di una buona polizia giudiziaria e richiede, perchè possa riuscire allo scopo di un ottimo servizio preventivo, speciale attenzione, cura massima, incessante nel seguire attentamente le mosse tutte della vita del pregiudicato, le metamorfosi delittuose che il medesimo subisce e trascrivere tutto nella relativa cartella biografica. Siffatto documento deve essere tenuto talmente in regola da segnare senza la benchè minima interruzione il principio e la fine nel delitto del pregiudicato; da formare un libro nel quale si possa prontamente e chiaramente leggere.

Ogni pratica deve essere individuale e principalmente deve contenere: l'atto di nascita, l' estratto del casellario giudiziale, la cartella biografica, la quale deve essere il riassunto preciso fedele della vita delittuosa del pregiudicato.

E indispensabile la tenuta esatta dei seguenti registri:

1.° *elenco generale alfabetico delle persone pregiudicate e sospette;*

2.° *elenco speciale alfabetico dei pregiudicati diffamati per delitti contro le persone;*

3.° *idem idem contro la proprietà;*

4.° *idem idem dei maggiori degli anni 18 ammoniti come diffamati per delitti;*

5.° *idem idem per oziosità e vagabondaggio;*

6.° *elenco nominativo speciale dei minori degli anni 18 dediti abitualmente all'oziosità e vagabondaggio, alla mendicità, al meretricio e diffamati per delitti;*

7.° *elenco speciale alfabetico dei condannati alla vigilanza speciale della P. S.;*

8.° *elenco speciale alfabetico degli assegnati al domicilio coatto.*

9.° *Elenco speciale alfabetico dei catturandi.*

Riesce anche di somma utilità il tenere in regola un elenco generale alfabetico de le persone pregiudicate e sospette che trasferiscono il proprio domicilio in altro Comune.

La vigilanza sulle persone pregiudicate, raccomandata dal Ministero dell'Interno con circolare del 4 gennaio 1890 dev'essere continua mai interrotta, allo scopo di prevenire le mene delittuose del delinquente, paralizzarne le azioni, facilitare la scoverta di un delitto, qualora questo non si riuscisse ad impedire.

Alcuni propugnano la istituzione in ogni ufficio di P. S. di un registro che potremmo chiamare *guida*, nel quale dovrebbero i pregiudicati essere divisi secondo la loro inclinazione ed abitualità nelle varie forme del delitto, il carattere speciale delittuoso che ogni malvivente addimostra colle azioni che commette. Codesto registro-guida riesce senza dubbio di grande vantaggio al servizio preventivo di P. S. nei reati contro le persone, specialmente nei delitti imposti dalle leggi di camorra, nei quali potrebbe apportare molta luce per la scoverta dell'avvenuto delitto, la conoscenza del grado nella camorra di ogni affiliato, la speciale abilità del medesimo nella perpetrazione di reati di sangue.

Per i delitti contro la proprietà, dovrebbe il detto registro contenere minutissime notizie circa i più noti ricettatori di oggetti furtivi (*abbozzatori*) circa il delinquente provetto, speciale e non quello principiante, comune ed ancora soggetto a studiare per perfezionarsi.

Costui non ha un carattere del tutto proprio, studia per acquistarlo e quindi oggi commette un reato e domani un altro di diversa specie, abbenchè dell'istessa indole generale. Le notizie dovrebbe massimamente riguardare i *diplomati* in furti di scasso, di scalata, consumati con chiave adulterina; in fare il *palo* ovvero la vedetta ai ladri; nell'orga-

nizzare il modo di abilmente perpetrare il delitto per assicurarne la completa riuscita e per sottrarsi dopo alla punitiva giustizia. il delitto di truffa è proteiforme. Vi è il truffatore comune il quale talvolta anche senza alcuna necessità commette truffe unicamente per abitudine; il truffatore locale che non osa commettere truffe al di là *della propria giurisdizione;* il truffatore *internazionale* ed il truffatore erotico. Di quest'ultima forma di truffatore abbiamo conosciuto un tipo speciale tal Ronca Michele di Gaetano , il quale ci assicurava di essere entusiasta della truffa amorosa e si rendeva, con continuità, ostinato colpevole del delitto, fidanzandosi con giovanette alle quali parlando di amore truffava denaro ed oggetti e poi spariva. Era incapace di commettere altro reato, anzi sosteneva che le sue truffe non erano punibili perchè sentimentali.

Del pregiudicato in generale è necessario studiare le mosse, le oscillazione finanziarie, il metodo di vita ed a quali altri malviventi è solito di associarsi. Nel caso di trasferimento di domicilio del pregiudicato da uno in altro comune, è indispensabile il darne immediato avviso all' autorità di P. S. del luogo di trasferimento, alla quale dovranno fornirsi le necessarie notizie circa il malvivente del quale si invierà copia della cartella biografica.

Dell'avvenuto trasferimento si darà partecipazione all'ufficio superiore per la regolarità degli atti.

Essendosi stabilito, in Roma, con la nuova riforma del servizio di P. S., il sistema antropometrico per accertare l' identità di tutti i recidivi e di tutti i delinquenti , reputiamo opportuno di accennare per sommi capi, in che consista codesto sistema preventivo, il quale se sarà saggiamente applicato riuscirà, senza dubbio, un prezioso aiuto pel riconoscimento e per la ricerca dei delinquenti anche di quelli che chiamansi *politici.*

CAPO II.

ANTROPOMETRIA

In un articolo, nella *nuova Antologia*, Carlo Sforza, descrive il modo pratico di usare il sistema antropometrico. «*Prima di tutto viene presa la misura della testa , per ottenere la quale basta fissare una dell'estremità del compasso diviso per millimetri sulla depressione fra il naso e la fronte e far passare l'altra estremità dello strumento dietro il cranio, strofinando leggermente il cuoio capelluto. Dopo la misurazione della lunghezza della testa viene quella della larghezza o diametro trasversale: si applicano le due punte dello stesso strumento, sopra le attaccature delle orecchie, e si elevano quindi insieme verticalmente fino a che non abbiano raggiunto la linea della maggiore larghezza. Ottenuti così i due diametri cefalici si determina successivamente la lunghezza del dito medio sinistro, poi la lunghezza del piede sinistro ed infine la lunghezza dell'avambraccio sinistro. Tutte queste misure possono essere prese colla più assoluta precisione ; esse non subiscono l' influenza dell' ingrassamento o dello smagrimento ; sono immutabili a partire dai 20 anni ed anche dai 18 fino all'età avanzata. Offrono inoltre il vantaggio di essere l'una per rispetto all'altra e tutte relativamente alla statura in una condizione di perfetta indipendenza , stabilendo così un tipo personale assoluto. Si usa di aggiungere poi la lunghezza massima delle braccia stese in croce , la lunghezza dell'orecchio sinistro e la statura, benchè quest'ultima possa variare perfino di un cm, se presa prima o dopo delle fatiche, come una lunga passeggiata a piedi*».

Le su indicate misure vengono tutte notate su un cartellino, a tergo del quale viene messo il nome e la fotografia *della persona* su cui furono prese. I cartellini vengono divisi in gruppi e conservati in apposite caselle. L'inventore del sistema antropometrico è stato il Bertillon.

CAPO III.

AMMONIZIONE — ART. 94-102 LEGGE DI P. S., 94-95 DEL REG:

L' istituto dell'ammonizione è combattuto solo da pochi i quali ritengono sieno libertà e licenza sinonimi.

L'ammonizione applicata con criterio logico, imparziale e severo, è un potente ed efficace provvedimento di polizia preventiva. Con esso si riesce talvolta a raffrenare il malvivente nella via del delitto, a farlo ravvedere, a restituirlo integralmente alla società; quasi sempre poi si ottiene una energica sospensione della vita delittuosa dell'ammonito e quindi numerosi reati di meno.

Possono essère ammoniti: gli oziosi vagabondi ed i diffamati per delitti contro le persone e la proprietà. |

Si ritiene diffamato chi viene dalla voce pubblica designato siccome abitualmente colpevole di omicidio, lesioni personali, minacce, violenza alla pubblica autorità, incendio, associazione per delinquere, furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione o favoreggiamento in tali delitti e che per siffatti reati abbia subito condanne o sia stato sottoposto a giudizio, ancorchè sia questo finito con sentenza assolutoria per non provata reità o che sia incorso in procedimenti nei quali sia stata pronunciata sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di prova. Quest'ultima ordinanza deve essere emessa in camera di Consiglio.

L'ammonizione viene pronunciata dal Sig. Presidente del Tribunale Penale o da un Giudice a tale funzione delegato, ed a seguito di denuncia fatta al medesimo dal capo dell' ufficio di P. S. della Provincia o del circondario a mezzo di rapporto scritto e motivato, contenente i seguenti documenti relativi all'ammonendo:

(a) *atto di nascita*;
(b) *estratto del casellario giudiziale;*

(c) *nota informativa rilasciata dall'autorità municipale;*

(d) *nota informativa rilasciata dall'arma dei Carabinieri Reali, ovvero un rapporto degli agenti di forza pubblica incaricati della vigilanza sul denunciato.*

Omettiamo di indicare la procedura che deve al riguardo seguire il magistrato, poichè solo a costui è necessaria ed è prescritta dagli art: 97-101-106-112 legge di pubblica sicurezza.

L'ordinanza colla quale viene il denunciato sottoposto all'ammonizione, può essere dichiarata esecutiva malgrado gravame e contro la stessa può essere prodotto ricorso solo in grado di appello e non oltre.

A cura della Cancelleria del Tribunale verrà trasmessa copia dell'ordinanza esecutiva all'autorità di pubblica sicurezza, la quale nel disporne l'esecuzione a mezzo dei suoi agenti ne darà partecipazione all'arma dei Carabinieri Reali ed al Sig. Sindaco del luogo, il quale in tal caso non potrà rilasciare all'ammonito il passaporto per l' interno senza autorizzazione del Prefettto (*art. 83 del regolamento di pubblica sicurezza*).

La durata dell'ammonizione è di due anni, sempre che durante il biennio non riporti l'ammonito condanna per delitto o per contravvenzione al monito, poichè ciò avvenendo il biennio avrà nuovamente principio dal giorno in cui verrà espiata la pena subita per detto delitto o per la suindicata contravvenzione e non si terrà conto del tempo trascorso nell'ammonizione prima della condanna.

In caso di assoluzione dal delitto o dalla contravvenzione, il tempo della detenzione subita dal giorno dell' arresto a quello della sentenza assolutoria va a beneficio dell' ammonito. L' autorità che ha inflitta l'ammonizione può durante il biennio dichiararla cessata quando sieno per la buona condotta dell'assoggettato da ritenersi non più sussistenti le ragioni per le quali venne inflitta e quando l' ammonito abbia dato sufficiente prova della *restitutio in integrum.*

L'ammonito, se quale ozioso vagabondo, dovrà darsi a

stabile lavoro in un determinato tempo, fissare stabilmente la propria dimora, farla conoscere nello stesso termine all'autorità di pubblica sicurezza e non abbandonarla senza preventivo avviso all'autorità medesima; se quale diffamato per delitti, dovrà vivere onestamente rispettare le persone e le proprietà, non dar ragione a sospetti, non abbandonare il luogo di sua dimora senza il preventivo avviso all'autorità predetta.

Nell'un caso e nell'altro, dovrà l'ammonito non associarsi a persone pregiudicate, non ritirarsi la sera più tardi del tramonto del sole, non uscire alla mattina più presto di una data ora e non trattenersi abitualmente nelle Osterie bettole e case di prostituzione.

Avvenendo il trasferimento del domicilio dell' ammonito da uno in altro Comune, dovrà l'autorità locale di P. S. munire il medesimo di foglio di via obbligatorio, darne immediato avviso all'autorità del luogo ove viene il domicilio trasferito e trasmettere, alla stessa, copia della cartella biografica, relativa al pregiudicato, fornendo sul conto di costui tutte le più minute e necessarie indicazioni.

Il contravventore agli obblighi dell' ammonizione viene tratto in arresto ed è punito coll'arresto fino ad un anno estensibile a due in caso di recidiva e colla vigilanza speciale della P. S.. (*art. 110 della legge di P. S.*).

L'ammonito, oltre al non godere interamente i diritti civili e politici, non può essere nominato tutore, protutore, curatore (*art. 269 cod. civ.*), ne può esercitare l' ufficio di giurato.

La Corte Suprema ha ritenuto: nel 12 Febbraio 1894 che l'ordinanza del Consigliere Delegato in grado di appello con la quale viene respinto il reclamo dell'ammonendo non deve essere notificata all' imputato, poichè per la presunzione in lui della conoscenza è necessario o per meglio dire sufficiente che l'autorità di P. S. ne abbia al medesimo dato avviso; nel 22 dicembre 1892 che il biennio dell'ammonizione rimane sospeso durante la espiazione della vigilanza speciale; nel 7 ottobre 1890 che l' ammonito non

può portare armi e nella dizione dell'art. 105 vanno come prese tanto le armi propriamente dette quanto gli istrumenti atti ad offendere, di che negli art. 19 della legg- predetta e 23 del regolamento relativo; nel 22 dicembre 1893 che il biennio decorre dal giorno cui ebbe termine la vigilanza speciale; nel 6 agosto 1894 che l'ammonito il quale non si ritira nell'ora pcescritta nella relativa ordinanza per ubbidire ad un un ordine del proprio padrone commette sempre contravvenzione al monito; nel 24 ottobre 1895 che se l'ammonito commette una lesione personale guaribile non oltre il 10.° giorno, la desistenza della parte lesa non toglie la sussistenza della contravvenzione al monito; nel 5 maggio 1898 che il corso dell'ammonizione decorre anche durante il tempo trascorso al domicilio coatto od in servizio militare.

L'ammonito, che presta il detto servizio militare, se entra in qualche esercizio pubblico, non commette contravvenzione al monito. La detta Corte Suprema, nel 21 Novembre 1898, decise, in diversità di precedenti *arresti*, che il corso del periodo della sottoposizione a l'ammonizione è sospeso durante il tempo in cui l'ammonito è assegnato a domicilio coatto.

CAPO IV.

VIGILANZA SPECIALE — ART. 28-42-234 COD: PEN: 117-122 LEGGE DI PUB: SIC:, 96-98 REGOLANENTO DI P. S.

La vigilanza speciale quantunque non sia compresa nel titolo II libro I del codice penale e costituisca pel principio giuridico vigente una sanzione penale, è nei suoi effetti una pena. È un istituto di penalità accessoria, scrive il *Pessina, nel suo dritto penale*. Essa ha la durata da uno a tre anni ma potrebbe essere inflitta per dieci anni in condanna alla reclusione per trent'anni sostituita all' ergastolo in

caso in cui oltre le diminuzioni di pena espressamente stabilite dalla legge concorressero in favore del condannato le circostanze attenuanti (*art; 32-59 ccd. pen.*)

Viene inflitta sempre dal magistrato e quale conseguenza ovvero appendice di una pena corporale.

L'autorità giudiziaria ha facoltà di aggiungere alla pena restrittiva della libertà personale la vigilanza:

1.° *nelle condanne alla reclusione per un tempo maggiore di un anno;*

2.° *in delitti di violenza pubblica e privata*;

3.° *in contravvenzione di clandestina e vietata ritenzione di un ammasso d' armi insidiose.*

È tassativa la condanna alla vigilanza speciale:

1.° *in delitti di falsità in monete e carte di pubblico credito*;

2.° *nei delitti di rapina, estorsione e ricatto*;

3.° *in delitto di associazione per delinquere;*

4.° *in contrabbando;*

5.° *in delitti commessi con materie esplodenti di cui agli art: 1-6 della legge del 19 luglio 1894 N.° 314;*

6.° *nelle contravvenzioni all'ammonizione.*

La vigilanza speciale decorre dal giorno in cui ha termine l'espiazione della pena corporale ed in caso di appello, dal giorno in cui questo viene risoluto.

Nella liberazione condizionale, di cui negli art. 16 codice penale, 4.° ultimo capoverso del R.° Decreto 1.° Dicembre 1889 N.° 6509 Serie III, la vigilanza ha decorrenza dal giorno della liberazione.

La Corte Suprema ritenne nel 24 Gennaio 1894 che la vigilanza speciale ha principio dal giorno in cui il condannato si presenta all'autorità competente a termine dell' art. 28, armonizzato coll'art. 42 codice penale.

Il condannato alla vigilanza deve uniformarsi per la durata della stessa, alle prescrizioni contenute negli art. 117-118 legge di Pubblica Sicurezza, 96 del relativo regolamento e che, vengono trascritte in una carta di permanenza mod. *m* a forma di libretto tascabile, la quale carta viene conse-

gnata al condannato redigendo verbale. Dette prescrizioni possono essere limitate dall'autorità di P: S. o ristrette dall'autorità giudiziaria che pronunciò la condanna e che può anche revocare la vigilanza, sempre che tale provvedimento venga consigliato della buona condotta e dalla evidente riabilitazione del vigilato.

Il condannato alla vigilanza, non appena verrà liberato dalle carceri dovrà presentarsi all'ufficio locale di P. S. al quale dovrà dichiarare nel termine di giorno 15 da quello della decorrenza della vigilanza, il luogo ove intende fissare la propria residenza.

Perchè un vigilato possa cambiare la propria dimora da uuo in altro Comune vi abbisogna il nulla osta dell'autorità del luogo ove intende trasferirsi e se nell' istesso comune deve darne preventiva partecipazione all' autorità locale di P. S. A sensi de l'art: 28 cod: pen:, l'autorità predetta può vietare al vigilato la residenza in determinati luoghi.

Senza l'autorizzazione del Sig. Prefetto non si può concedere passaporto per l'estero al vigilato speciale. Costui nel proprio domicilio non può ritenere alcuna arma.

La vigilanza cessa di avere valore dopo *prescritta* la pena corporale.

La Corte Suprema ha ritenuto: nel 25 giugno 1894, 9 maggio 1895 ed 11 Febbraio 1898, come giureprudenza costante, che durante la permanenza nel domicilio coatto resta sospesa la vigilanza speciale; nel 20 Marzo 1896 che la condanna durante la vigilanza speciale interrompe questa per tutto il tempo della pena restrittiva de la libertà personale.

CAPO V.

DOMICILIO COATTO — ART. 123-132 LEGGE DI P: S., 101-108 DEL REG,

L' Istituto del domicilio coatto, combattuto accanitamente dai nemici della società e della patria, si mantiene forte

nella sua efficace esistenza, quale salvaguardia dei diritti pubblici e privati, violati da chi vive col delitto e pel delitto.

Apparso colla legge del 20 marzo 1865, reso più grave dalla legge del 6 luglio 1871, disciplinato col regolamento 1871 è stato riprodotto colla vigente legge del 30 Giugno 1889. È un freno che esige la società per quelle persone che giusta l'affermazione del Ministro dell' interno, od insofferenti della severa sorveglianza alla quale sono state sottoposte coll' ammonizione rompono ripetutamente i freni di quest'ultima, indurite nel mal fare in onta ad ogni sorveglianza, si danno ripetutamente a nuove e gravi violazioni della legge penale. Non è una pena ma precauzione, affermò il compianto Ministro di Grazia e Giustizia Onorevole *Giuseppe Costa* nel discorso pronunziato nella tornata della Camera dei Deputati dell'11 Maggio 1896, in risposta all' interpellanza dell'onorevole *Andrea Costa* sull'amnistia.

Il domicilio coatto esiste sotto diverse denominazioni, in *Francia*, colla legge sui recidivi del 28 Maggio 1885 e quella del 23 gennaio 1871, in *Austria* per la legge del 25 marzo 1885 nella quale si usa la parola *Zwaenglinge*, coatti; nei Cantoni di *Berna* per la legge dell'11 maggio 1884, di *Lucerna* per la legge del 4 marzo 1885 e di *Neuchâtel*, per la legge del 5 marzo 1885.

Il domicilio coatto ha la durata da uno a cinque anni e si sconta in una Colonia od in altro Comune del Regno. Perchè si possa adottare tale provvedimento è necessario che il pregiudicato si trovi sottoposto ai vincoli dell'ammonizione o della vigilanza; abbia dato evidente prova di costituire un serio pericolo per la sicurezza pubblica, sia incorso durante l'ammonizione o la vigilanza, con distinte sentenze:

1.° *in due condanne per contravvenzione al monito od alla vigilanza;*

2.° *in due condanne per delitto contro le persone e la proprietà;*

3.° *in due condanne per violenza o resistenza all' autorità;*

4.° *in una condanna per contravvenzione al monito od alla vigilanza ed in una per delitto della specie indicata ai numeri due e tre.*

L'assegnazione al domicio coatto e la durata vengono pronunciate, a seguito di rapporto motivato e documentato del Capo dell'ufficio circondariale e provinciale di P. S., da apposita commissione provinciale, contro le deliberazioni della quale è ammesso ricorso in appello, che viene discusso dalla commissione centrale, con sede presso il Ministero dell'Interno; al detto Dicastero spetta l'esecuzione nonchè la traduzione del coatto al luogo designato.

Il ricorso in appello non sospende l'esecuzione dell' ordinanza della commissione provinciale.

Il coatto è munito della carta di permanenza egualmente ai vigilati speciali, colle prescrizioni di cui all' art. 118 legge di P. S. e non può allontanarsi dalla Colonia o Comune assegnatogli. In caso di contravvenzione alle suindicate prescrizioni il coatto incorre nella pena dell'arresto da uno a sei mesi ed il tempo trascorso in carcere non sarà computato nella durata del domicilio forzoso.

L' ufficiale di P. S., direttore della Colonia, deve adoperarsi presso l'autorità Municipale o presso i privati a procurare lavoro al coatto, quando non riesca a trovarlo da sè. In mancanza di lavoro e quando il coatto si trovi senza mezzi di sussistenza e nella impossibilità senza sua colpa di guadagnarseli, il Ministero dell'Interno provvederà, pel tempo strettamente necessario, pel suo vitto ed alloggio. Ogni coatto che sia valido è obbligato al lavoro e la mercede è devoluta per intero a suo beneficio.

L'avversione al lavoro è punita come ogni altra infrazione alla disciplina dall'ufficiale di P. S. o direttore della Colonia, a norma dell'art. 223 e seguenti del regolamento carcerario approvato con R.° Decreto 27 gennaio. 1861.

Il coatto che serba buona condotta può essere dal Ministero dell' Interno liberato condizionatamente e se durante

tale liberazione serbasse cattiva condotta potrebbe essere rinviato dal Ministero predetto, a seguito di rapporto del Sig: Prefetto, alla coattiva dimora pel compimento del residuale tempo che gli rimaneva di espirare all'atto del proscioglimento condizionale non computato il tempo passato nella sopraindicata libertà ovvero in espiazione di pena.

Il prosciolto condizionato non può essere sottoposto fino al compimento del termine assegnatogli per domicilio coatto alla vigilanza speciale a norma dell'art. 13 del R. Decreto 17 febbraio 1881, poichè codesta vigilanza è stata dichiarata illegittima dalla Corte Suprema, con arresto del 6 luglio 1896, abbenchè fosse stata dalla stessa Corte conosciuta legale con pronunciato del 17 Giugno 1895.

Il direttore della Colonia ha pei coatti le attribuzioni affidate dalla legge all'autorità locale di P. S. pei sottoposti alla vigilanza speciale ed ai coatti sono applicabili gli articoli 117-121 legge di P. S..

In ogni ufficio di direzione di Colonia dovrà essere tenuto con rigorosa regola un registro nominativo contenente nome e cognome del coatto, la data del Decreto di assegnazione, della durata del periodo coattivo, quella del principio che sarà quella dell'arresto del pregiudicato ed infine quella del termine. Vi dovrà anche essere il fascicolo personale del coatto e la cartella del medesimo ove si segneranno i precedenti dello stesso, le condanne subite durante la coattiva dimora anche per infrazioni disciplinari, la condotta serbata nel tempo della permanenza del coatto nella Colonia. Trascorso il periodo del domicilio coatto, il direttore della colonia sotto pena di punizione disciplinare o delle pene sancite dal codice penale in caso di ritardo, dovrà liberare il coatto, inviarlo con foglio di via obbligatorio, dandone immediato avviso al Prefetto del luogo di dimora che curerà di darne partecipazione al Ministero ed al Prefetto della Provincia nella quale il coatto ha il domicilio (articolo 101 del regol.).

CAPO VI.

PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA TUTELA DELL' ORDINE PUBBLICO.

Lo straripare di funeste passioni il cui unico fine è la distruzione sociale a mezzo del delitto, lo spaventevole propagarsi della follia criminosa che si nasconde dietro lo scudo di falso ideale politico, hanno consigliato al governo di adottare provvedimenti urgenti, atti a seriamente garentire la nazione, le persone e la proprietà dai colpi di volgari malfattori atteggiantisi a martiri di un' idea malvagia e brutale.

Tra i detti provvedimenti accenneremo a quello che riguarda l' istituto del domicilio coatto per le persone ritenute pericolose alla sicurezza pubblica, di che nell' art. 1 della legge 19 luglio 1894 N.° 316. Codesto provvedimento è compreso nel regolamento per l'esecuzione della legge 17 luglio 1898 sull' applicazione dei provvedimenti urgenti e temporanei pel mantenimento dell'ordine pubblico, con R.° Decreto del 4 settembre 1898 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre predetto.

In base al sopracitato regolamento, il domicilio coatto per le predette persone pericolose ha la durata da uno a cinque anni (art. 1); si sconta in una Colonia od in Comune del Regno designati dal Ministero dell' Interno. Agli assegnati sono applicabili le disposizioni degli art. 117-121, 128-132 della legge di P. S. (art. 2 e 3).

Il presidente ed il Procuratore del Re esercitano personalmente le funzioni loro attribuite dall'art. 2 della legge 19 luglio 1894 N.° 316. L'ordinanza di assegnazione viene emessa dalla Commissione Provinciale a seguito di denuncia motivata e corredata dei necessarii documenti e fatta dal Capo dell'ufficio circondariale o Provinciale di P. S..

Il denunciato viene inteso a mezzo di citazione intima-

tagli almeno 3 giorni prima, per l'usciere, a cura del Sig. Procuratore del Re.

Contro la deliberazione della Commissione Provinciale presa in contradditorio od in contumacia del denunciato è ammesso il ricorso alla Commissione d'appello di cui all'art. 127 legge di P. S.

L'appello non sospende l' esecuzione dell' ordinanza. La Commissione Provinciale può, per gravi motivi di sicurezza pubblica, ordinare l'arresto del denunciato, il quale verrebbe subito posto in libertà qualora la relativa denuncia non fosse accolta dalla Commissione. (art. 10-14).

Quando consti dell'esistenza di un'associazione o riunione, diretta a sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali o la costituzione dello Stato, il Prefetto ne ordina con decreto motivato lo scioglimento e denunzia coloro che ne fanno parte all'autorità giudiziaria per l' applicazione dell'art: 5 della legge, salve le disposizioni del codice penale quando il fatto costituisce delitto più grave.

Col decreto di scioglimento il prefetto ordina la chiusura del locale ed il sequestro degli atti, registri ed emblemi dell'associazione o riunione disciolta, trasmettendo gli oggetti sequestrati all'autorita giudiziaria.

Chiunque contravviene agli ordini dati dall' autorità per l'esecuzione del decreto di scioglimento di tali associazioni e riunioni sarà denunciato al pretoreper l'applicazione dell'art. 434 cod. penale. (art. 20).

CAPO VII.

DELINQUENTI RECIDIVI

Reputiamo opportuno di riportare, per intero, il progetto che il Ministro di Grazia e Giustizia On. Finocchiaro-Aprile di concerto col Ministro de l' Interno On. Pelloux, ha presentato, a l'approvazione de la Camera elettiva, ne la se-

duta del 4 Febbraio 1889, sui ***delinquenti recidivi.*** Ci auguriamo ne l' interesse supremo de l'*jure* e de la sicurezza sociale, che il detto progetto non incontri opposizione di sorta presso le due camere. Il delinquente recidivo, il malvivente, cioè abituato al delitto , ha formato, sempre, oggetto di severi studii in tutte le sue manifestazioni, nei suoi caratteri psichici e somatici, da parte di sommi cultori de le scienze sociologiche e primi, fra tutti, il Ferri, il Garofalo ed il Lombroso.

Il progetto consta dei seguenti articoli:

1. Per i delinquenti recidivi contemplati dall' art. 2 della presente legge, è stabilita la relegazione.

La relegazione è a rempo indeterminato o temporanea, e si sconta nelle isole o nelle colonie penitenziarie che verranno all'uopo determinate con apposito regolamento.

2. Saranno sottoposti alla relegazione coloro che nel termine di dieci anni, detratto il tempo di espiazione di pena, avranno riportato:

1. Due condanne, ciascuna uguale o superiore a cinque anni di reclusione o detenzione;

2. Una sola delle condanne su indicate, e due altre a tre o più mesi di reclusione o detenzione , qualora queste due ultime condanne riguardino i reati contemplati dal libro II del Codice penale: tit. 3°, cap. 7° e 8°; tit. 4° , cap. 3° , 4°, e 6°; tit. 5°. cap. 1° e 2°; tit. 6°, cap. 1° e 3° ; tit. 7° , cap. 3°; tit. 8°, cap. 1° e 3°; tit. 9°, cap. 1°, 2°, 4° (eccettuati gli articoli 381 e 385), 5°, e 6°; tit. 10°, cap. 1° , 2° , 3°, 4°, e 5°;

3. Quattro condanne per i reati specificati al numero precedente, semprecchè la pena inflitta per ciascuna di esse sia uguale o superiore a tre mesi di reclusione o detenzione;

4. Sette condanne, e nel caso di persone ammonite o soggette alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza , sei condanne per i reati su ricordati o per le contravvenzioni previste negli articoli 460, 461, 462 , 468 , 469 , 484 , 492, 496, 497 del Codice penale, sempre quando almeno due

delle dette condanne siano uguali o superiori ciascuna a tre mesi di reclusione o detenzione.

Agli effetti della presente legge non si terrà conto dei delitti colposi.

3. Nei casi contemplati ai numeri 1° e 2° dell'art. 2, la relegazione è a tempo indeterminato. Negli altri casi è temporanea, e dura dieci anni.

4. Il tribunale, secondo i casi, potrà in ogni tempo sostituire alla pena della relegazione temporanea quella del bando dallo Stato per ugual termine, facendo obbligo al condannato di non rientrare nel territorio dello Stato, senza una speciale autorizzazione da parte del Ministero dell' Interno.

Colui che contravverrà a quest'obbligo, andrà soggetto alla relegazione a tempo indeterminato.

5. Sono esenti dalla relegazione coloro che, alla fine dell'espiazione della pena principale, o durante la relegazione, avranno raggiunto i 65 anni di età.

6. La relegazione verrà pronunziata dai tribunali, sia con la stessa sentenza di merito, sia con sentenza separata, salvo in ogni caso l' appello del Pubblico Ministero e dell' imputato.

7. Le condanne per le quali ebbe luogo un atto di grazia, o di riduzione o commutazione di pena, verranno nondimeno calcolate per la relegazione.

Non sarà invece tenuto conto delle condanne per le quali l' individuo ottenne la riabilitazione, o fu concessa amnistia.

Ugualmente non si terrà conto delle condanne pronunziate per reati politici o esclusivamente militari.

8. Per gravi ragioni di pubblica sicurezza, il Pubblico Ministero potrà richiedere che sia spedito il mandato di cattura contro l' imputato, il quale, in caso di condanna, si treverebbe nelle eondizioni previste per la relegazione.

9. Il condannato che avrà terminato di espiare la pena inflittagli, sarà tradotto in istato di cattura al luogo di relegazione assegnatogli od ai confini dello Stato, nel caso previsto dall'art. 4.

Con apposito regolamento verranno fissate le norme a cui il relegato dovrà uniformarsi, come pure i casi nei quali egli potrà essere dispensato, temporaneamente o per sempre, dalla relegazione, in causa di malattia.

10. Trascorsi rispettivamente cinque o dieci anni, secondo che si tratti di relegazione temporanea o a tempo indeterminato, il relegato che avrà serbato buona condotta e dato sicura prova del suo ravvedimento, potrà chiedere di essere prosciolto.

Sulla domanda deciderà il tribunale che pronuziò la sentenza di relegazione, previo parere motivato dalla Direzione dello stabilimento di relegazione, e dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

La domanda respinta per motivi di merito, potrà essere rinnovata dopo un decennio.

11. Il magistrato, nell'accogliere la detta domanda, potrà subordinare il proscioglimento alla condizione che il prosciolto stabilisca la sua residenza all'estero, e non rientri nel Regno senza una speciale autorizzazione del Ministero dell' interno.

12. I condannati alla relegazione non potranno neppure durante l'espiazione della pena principale, essere ammessi a godere della liberazione condizionale.

13. Ove si tratti di reati di favoreggiamento, istigazione, o associazione a delinquere, corruzione di minorenni, lenocinio, furto, ricettazione, o delle contravvenzioni previste dagli articoli 484, 492, 486, e 497 del Codice penale, e l' imputato sia una delle persone indicate dagli articoli 94, 95, e 96 della vigente legge di pubblica sicurezza, il magistrato, su richiesta del Pubblico Ministero o dell'autorità locale di pubblica sicurezza, potrà interdire al condannato il soggiorno in uno o più Comuni, per un termine da sei mesi a due anni.

I contravventori saranno puniti con l'arresto sino ad un anno, estensibile a due anni in caso di recidiva.

14. La precedente disposizione si applicherà anche nel caso in cui non possa ordinarsi o continuarsi la relegazio-

ne stante il limite d' età, oppure venga accordato al relegato il proscioglimento a termini dell'art. 10 della presente legge.

Disposizioni transitorie.

15. Coloro che al giorno della promulgazione della presente legge, si troveranno nelle condizioni previste dall'articolo 2, non saranno sottoposti alla relegazione se non in caso di nuova condanna per qualsiasi delitto e per qualsiasi tempo, oppure per una delle contravvenzioni indicate nel numero 4 del detto articolo.

16. Il Governo è autorizzato a pubblicare, per decreto reale, il regolamento per l'esecuzione della presente legge, e gli altri regolamenti che fossero richiesti per l'esecuzione di disposizioni speciali contenute nella medesima.

CAPO VIII.

LIBERATI DALLE CARCERI

Allorchè avverrà la liberazione dalle carceri di un individuo, l'autorita locale di P. S. dovrà darne preventivo avviso all'autorità di P. S. del domicilio dichiarato dal liberando, il quale all'atto della liberazione sarà munito di foglio di via obbligatorio, ovvero sarà tradotto al luogo di destinazione a mezzo de l'arma dei Carabinieri Reali se trattisi di pericoloso malvivente.

I condannati ad una pena non minore di anni 3 o maggiore di mesi 6 pel delitto contro la proprietà o per contravvenzione a l'ammonizione ed i condannati a la vigilanza speciale devono non appena usciti da le carceri presentarsi al locale ufficio di P. S. che provvederà ulteriormente (articolo 89 legge di P. S. 86 del relativo regolamento.

Gli stranieri condannati per delitto potranno dopo liberati dal carcere essere espulsi dal Regno e condotti a la frontiera (art. 90 legge di P. S.).

CAPO XI.

MINORENNI DISCOLI

Le leggi civili e di pubblica sicurezza, per un criterio altamente umano-sociale-preventivo, concedono la loro efficace autorità, la loro autorevole forza a chi nell'età dell'incoscienza, dell' intellettuale e morale cecità, negli anni in cui lottando con l'oscurità fitta apportata dalla malvagità e dalla spudorata e superlativa corruzione dei tempi, va brancolando in cerca della via che deve percorrere nella vita fisica morale e sociale di questo mondo. Allorchè ad un minorenne vien meno la tutela naturale e giuridica dei proprii genitori o di chi per vincolo di sangue o per disposizione di legge ha il dovere di illuminare e proteggere i i fanciulli indecisi e titubanti e porgere loro una tavola di salvezza su cui si possano aggrappare per sottrarsi alla terribile faciltà con la quale secondo l'affermazione del *Sue*, bambini ancora docilissimi si corrompono quasi senza saperlo se di continuo immersi in un atmosfera di delitto, è sommamente giusto che le leggi intervengano a proteggere il debole con la forza del dritto. La minore età rappresenta un pericolo oltremodo critico della vita in cui l' animo titubante ed indeciso tra il bene ed il male può in un attimo o per sempre perdersi o salvarsi. L'animo del fanciullo per quanto impossibilitato a percepire, ad aver coscienza nelle azioni, a saper discernere il bene dal male, altrettanto è facile a cedere al fatale lenocinio della corruzione della perversità, del delitto, ad impressionarsi e farsi dominare dai funesti allettamenti del male, a trastullarsi, giusta la bella espressione del sapiente psicologo, il *Victor Hugo*,

col coltello della vita, dal quale però spesso resta gravemente ferito. Il fanciullo non agisce, *sed agitur*.

L' illustre psichiatra prof. *Bianchi*, afferma nel *Progresso Giuridico*, anno I pag. 10 che sul campo della scialba coscienza del fanciullo, vibrano dal di fuori estranee onde ideo-motrici, che partono da altra coscienza più ricca e più forte, la quale l'attrae nell'orbita delle sue mire. È triste il vedere, in tempi che si ostinano a chiamarsi civili, giovanetti, il cui numero aumenta sempre più, rifuggire dall'onesto lavoro, ribellarsi agli ammonimenti paterni, dell'autorità, addimostrarsi sprezzanti delle leggi morali e giuridiche, darsi con delittuosa voluttà a l'ozio, a lo accattonaggio, al meretricio, al furto.

Ne la scuola del delitto abbondano entusiasti minorenni, i quali devono la loro immonda esistenza a la debolezza, a l' inerzia, spesso volontaria e quindi maggiormente criminosa di chi ha un concetto falso de la potestà tutoria, a la insipienza ed a l'assenza di ogni energia ne l' applicazione de le leggi.

Ne la maggior parte dei casi, è doloroso il costatarlo, il pervertimento del minorenne è causato da ignobile causa, da l' interesse egoistico dei genitori, i quali o non possono per la misera loro condizione finanziaria sostentare e vigilare i proprii figli, od abbandonano gli stessi, per favorire i proprii vizii, le proprie passioni, per cui riesce di serio ostacolo la presenza del figlio.

Da lo esame statistico de le istanze di genitori i quali hanno chiesto il ricovero dei proprii figli minorenni in istituti di educazione correzionale, si rileva la grande facilità con la quale malvagi genitori, pur di soddisfare ingiusti e talvolta turpi desiderii, ricorrono a le leggi per ottenere l'allontanamento dalla loro tutela del figlio minorenne e per riuscire in ciò non rifuggono neppure da l'attestare falsamente la cattiva condotta del figlio.

Il collocamento del minorenne discolo in una casa od in un istituto di educazione o di correzione, a lo scopo di correggerlo e migliorarlo, può aver luogo od a richiesta del pa

dre in virtù dell'art: 222 del titolo VIII libro I codice civile o per motivo di pubblica sicurezza a seguito di denuncia motivata e documentata del capo dell' ufficio Circondariale o Provinciale di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli art. 114-116 legge di P. S.

La relativa ordinanza di ricovero viene emessa dal Presidente del Tribuuale o dal Giudice, delegato al riguardo.

I documenti che devono accompagnare la detta denuncia sono:

1.° *atto di nascita del denunciato;*

2.° *estratto dcl casellario giudiziale*;

3.° *certificato di condotta rilasciato da l'autorità municipale;*

4.° *nota informativa dell'arma dei Carabinieri Reali;*

5.° *attestato di sana costituzione fisica;*

6.° *copia della cartella biografica*, *se trattisi di pregiudicato*;

7.° *certificato di povertà dei genitori.*

Mancando la povertà, i genitori saranno obbligati a pagare, considerate le loro condizioni finanziarie, la retta pel mantenimento del proprio figlio nell' istituto suindicato o per intero o per metà.

Leggi protettrici per le prostitute minorenni aventi il fine di riabilitare le stesse esistono: in Francia pel regolamento del 30 ottobre 1878 per la città di Marsiglia; in Inghilterra per il Criminal Amendment Act. 1885; in Austria per l' ordinanźa de l'autorità politica di Vienna del 6 maggio 1852 ed in Germania.

FINE DELLA I. PARTE

PARTE SECONDA

POLIZIA AMMINISTRATIVA

« La polizia preventiva tocca principalmente un bene sommo com' è la libertà personale de l'uomo e dove si concede o tollera maggiore l'arbitrio su questo, tanto più può concedersi o tollerarsi l'arbitrio sui beni minori.»

SILVIO SPAVENTA — *Discorso pronunziato, nel 6 maggio 1880, innanzi all'associazione costituzionale di Bergamo.*

« Il diritto di prevenzione ha per oggetto d' impedire l'avvenimento di un male o di un danno temuto, sì dal canto delle cose come dal canto degli uomini.

ROMAGNOSI

TITOLO I.

Polizia Amministrativa

Chiamasi *polizia amministrativa* l'azioue della pubblica sicurezza che ha per obbiettivo la prevenzione, cioè l' impedire che i reati avvengano.

Esamineremo tutte le categorie che compogono detta polizia.

CAPO I.

CONCILIAZIONI — RECLAMI

L'ufficiale di P. S., maggiòrmente se richiesto, deve colla sua autorità e competenza nelle leggi, con i suoi savii consigli, dettati dalla serietà e delicatezza dell'ufficio, far cessare ogni vertenza fra cittadini, interessarsi per la felice soluzione di ogni giusto reclamo. In tal modo si eviterà la commissione di molti reati, la prepotenza sarà distrutta, il debole troverà la protezione che il diritto gli concede ed il

popolo, stando in continuo contatto col funzionario di P. S., si affiaterà con lo stesso e ne apprezzerà la paziente opera di pace.

Qualora fosse necessario il redigere verbale de la effettuita conciliazione, lo stesso sarà redatto in foglio da Lire 1.20 e farà fede fino a prova contraria.

TITOLO II.

CAPO I.

ARMI — ART. 15-20 LEGGE DI P. S. 14-22 RELAT. REGOL.

Non si possono portare fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi lunghe da fuoco per uso di caccia, rivoltelle o pistole di qualunque misura, bastone animato da la lama non inferiore ai 65 cm., per le quali armi è necessario il permesso rilasciato da l'autorità di P, S, del circondario per le prime e dal Prefetto per le seconde e per il bastone animato.

Per il porto di qualsiasi altra arma rimandiamo il cortese lettore a quanto si è detto nella I. parte di quest'opera.

Perchè si possa ottenere il permesso del porto di una delle dette armi, per cui è necessaria la licenza, bisogna farne domanda in carta da bollo da C. 60 diretta al Sig. Questore per le armi lunghe da fuoro ed al Prefetto per la rivoltella, pistola o bastone animato.

L'istanza dev'essere corredata dai seguenti documenti, e ciò per le licenze di primo rilascio:

1.° atto di nascita.

2.° estratto del casellario giudiziale.

3.° nulla osta dell'autorità Municipale, che può essere scritto in calce alla domanda stessa, ovvero in altro foglio da C. 60.

4.° i connotati precisi del richiedente.

5.° un vaglia postale intestato all'ufficio del demanio da Lire 12.60 per ogni permesso e per tassa sulla concessione governativa e bollo.

Nell' istessa dimanda non possono chiedersi più specie di permessi.

Per la licenza di porto della rivoltella è necessario indicare la necessità ed il plausibile motivo di andare armato.

Spetta anche al Prefetto il rilasciare il permesso di porto d'arma lunga da fuoco, sempre che il richiedente sia minore degli anni 21 e maggiore dei 16, avvertendo che ai minori di quest' ultima età non si può concedere permesso alcuno.

Il minore degli anni 21 dovrà unire a la domanda anche il consenso del padre o di chi legalmente ne fa le veci, scritto su carta da bollo da L. 2.40, giusta la circolare del Ministero dell'Interno Direzione Generale di P. S. divisione V. sezione II. N.° 10190-119348 in data 16 marzo 1889. Qualora tale atto non sia prestato innanzi al Sindaco, la firma di colui che ha dato il consenso dovrà essere legalizzata dal Sindaco con l' apposizione e annullamento della marca amministrativa di color giallo da L. 1.20. Il minore emancipato esibirà l'atto di emancipazione. Il minorenne dovrà provare di essere abile nel maneggio delle armi a mezzo di un certificato del presidente della Società mandamentale di tiro a segno e qualora questa non esistesse, di una dichiarazione del sindaco locale, il quale attestato deve essere fatto in foglio a parte ed in carta libera a norma della circolare del Ministero dell' Interno, Direzione Generale di P. S. Divis: V. Sez: II. in data 16 maggio 1894 N.° 101000-129154.

Non essendo le società di Tiro a segno, ammministrazioni pubbliche e nemmeno [enti morali indefettibili], perchè si formano per libera volontà dei socii e si sciolgono per per mancanza di numero dei medesimi, il certificato da dette società rilasciato per i minorenni che chiedono il permesso d'armi può essere fatto in carta libera a termine

della suindicata circolare e dell'art. 2I N.° 32 legge 13 Settembre 1874 N.° 2077 sul bollo.

Le donne che si trovano nelle condizioni volute dalla legge, possono ottenere il permesso del porto delle armi giusta la disposizione del Ministero dell' Interno del 28 aprile 1885.

La licenza di portare armi non può essere accordata:

1.° a chi abbia subito condanna a pena restrittiva della libertà personale per tempo superiore a 3 anni ed in caso d' interdizione come conseguenza della pena se non abbia ottenuta la riabilitazione ai sensi dell' art: 834 codice proced: penale;

2.° alle persone ammonite o sottoposte a la vigilanza speciale della P. S..

Può essere rifiutata al condannato a pena minore di 3 anni e che non possa provare la sua buona condotta.

La licenza non necessita ai seguenti individui: *funzionari ed agenti di forza pubblica, pompieri o vigili municipali istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, i quali prestano servizio d'onore; i componenti delle società di tiro a segno riconosciute, per portare l'arma di tiro nei giorni stabiliti per l'esercitazione sociale, purchè sieno muniti di una carta di riconoscimento rilasciata dal presidente della società e vidimata dall'autorità locale di P. S., che è sempre in facoltà di ritirarla per ragione di ordine pubblico; gl' insegnanti ed alunni dell' istituto d' istruzione, riconosciuti a termine di legge, che escono in corpo per l'esercitazione indette dalla rispettiva direzione o per altre pubbliche funzioni; le guardie forestali governative, in forza della circolare del Ministero dell' Interno del 5 Novembre 1880, della risoluzione del Ministro delle Finanze del 10 novembre 1880 e dell'art. 18 legge 21 Dicembre 1890 sugli ufficiali ed agenti di P. S.; i custodi delle opere di bonifica stipendiati dal governo, giusta la circolare del Ministro d' agricoltura Industria e Commercio dell'11 luglio 1865; gli incaricati del servizio di guardia per la sorvegliauza del dazio di consumo, eccettuati i commessi in possesso di una divisa o di un distinti-*

vo di riconoscimento nell'esercizio delle loro funzioni, nel qual caso sono equiparati alle guardie di Finanza e possono portare arma di misura legale senza bisogno di speciale permesso, essendo, a ciò, autorizzati dalla patente, in forza degli art. 15 della legge 3 luglio 1854 e 15 della legge 11 agosto 1870, alleg. L; i capi squadra e guardiafili telegrafici; le guardie campestri boschive al servizio dei comuni costituite in forza dei regolamenti deliberati ed approvati nelle forme di legge, riconosciute dal Prefetto, giusta la circolare del Ministro delle Finanze del 21 giugno 1882 e dell'articolo 18 della legge 21 dicembre 1890 sugli ufficiali ed agenti di P. S.; su gli ufficiali esteri, per le sole armi di ordinanza e che transitano pel regno indossando un uniforme, in virtù della disposizione del Ministero dell'Interno del gennaio 1898 su conforme parere dei Ministri degli affari esteri, della Guerra, della Marina e della Finanza; il personale dell'agenzia per la coltivazione dei tabacchi, il quale può portare le armi senza licenza in forza della circolare del Ministero dell'Interno del Settembre 1897, purchè munito della tessera di cui all'art: 39 del regol: 25 maggio 1895 N.° 361, per cui il personale stesso è incaricato della repressione per il contrabbando del tabacco.

Circa la concessione in Italia della licenza di porto d'armi a stranieri devono tuttora aver vigore le istruzioni del Ministero dell' Interno in data 10 Dicembre 1880 N. 7, così concepite: non può concedersi la licenza di porto d'armi a persone che appartengano ad altri Stati, fatta eccezione per i membri del corpo diplomatico, pei quali vigono speciali disposizioni, pel Consoli e per quelle altre persone che per la loro posizione sociale offrono le più sicure garenzie.

Ai cittadini della repubblica Elvetica non si fa più obbligo di lasciare le loro armi all'ufficio di dogana del confine, ma si permette loro di trasportare le armi per difesa personale, quando attraversino il territorio del Regno per recarsi in altri paesi, giusta le norme prescritte dalla circolare del Ministero dell' Interno del 18 agosto 1883.

Il sindaco, anche quando esercita le funzioni di ufficiale

di P. S., per portare la armi dev'essere munito del relativo permesso.

Le guardie addette al dazio di consumo, ad appalto privato, hanno bisogno per portare le armi del relativo permesso con pagamento dell' intera tassa, anche se sieno munite di patente rilasciata dal sindaco.

Possono ottenere il permesso gratuito delle armi lunghe da fuoco:

1° i capi cantonieri ed i cantonieri delle strade nazionali in forza dell'art. 39 del regolamento di servizio in data del 31 marzo 1874;

2° gli agenti ferroviarii normalmente incaricati della custodia e vigilanza delle linee e stazioni ferroviarie nonchè dei magazzini ed opificii annessi, purchè però la proposta venga fatta dall'amministrazione ferroviaria e per essa dai direttori o dagli ingegneri capi delle officine colla dichiarazione che gli agenti sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del R, Decreto 18 maggio 1865 ed offrono sicura garenzia morale di non abusare dell'arma.

Nei dettì casi l'arma può asportarsi per sola ragione di servizio e nei luoghi, nei quali questo viene eseguito.

I detti individui non sono però facoltati a portare la rivoltella o pistola e la licenza loro concessa può essere revocata d'ordine del Prefetto per ragioni di P. S., giusta il Decreto Ministeriale 18 agosto 1887 e circolare del Ministero dell' Interno 14 aprile 1893; nella vidimazione annuale è vidimabile sulla presentazione di quella scaduta, corredata della dichiarazione della società ferroviaria o di chi per essa di essere l'agente ancora in possesso dei requisiti voluti dalla legge e ciò pel disposto della circolare del Ministero dell' Interno del 12 febbraio 1891.

Tutte le altre licenze di porto d'armi hanno la durata di un anno dalla data del loro rilascio e possono essere vidimate se non sono trascorsi 2 mesi dal loro termine colla presentazione dei soli seguenti documenti:

a) dimanda in carta da bollo da centesimi 60,

b) licenza scaduta,

c) vaglia intestato all' ufficio del demanio da L. 12,60. Per i minorenni bisognerà aggiungere un nuovo consenso del padre.

Possono le licenze essere revocate anche prima della scadenza per cattiva condotta o per abuso dell'arma ed anche qualora il concessionario venisse a trovarsi in una delle predette condizioni che importino la facoltà di negare la licenza.

Il Prefetto, d'ordine del Ministero dell' Interno, può a termine dell'art. 18 legge di P. S. revocare in tutto od in parte le licenze di porto d'armi in un Comune per ragioni d'ordine e sicurezza pubblica.

Il Ministero dell' Interno, con circolare del 22 gennaio 1896 N. 10100 — 103521 Div. V. Sez. II. dispose che pria di consegnare il permesso d'armi al titolare bisogna che costui vi apponga la firma in presenza dell'autorità che consegna la licenza.

Con la legge 8 luglio 1883 N. 1455 essendo cambiato l'anno finanziario, il Ministero degl' Interni dispose, con Circolare del 7 febbraio 1885, che nella prima quindicina di luglio di ciascun anno, gli ufficii di P. S. debbono trasmettere, alle Intendenze di Finanza un elenco di permessi di porto d'armi e caccia rilasciati nell'anno precedente.

In Svizzera non è richiesto il permesso d'armi.

È invece richiesto: in Prussia purchè le armi non sieno insidiose; in Inghilterra per la legge 33-34 vict. c. 57, 1870, circa il fucile il relativo permesso è annuale e la tassa è di dieci scellini; in Austria ove la licenza è triennale col pagamento di un fiorino uguale a L. 2,50 italiane; nel Belgio per la legge del 25 maggio 1875.

Riportiamo le due seguenti e recentissime circolari, del Ministro dell' Interno l'una e del Ministro de le Finanze l'altra, circolari che regolano il rilascio de le licenze di porto d'armi.

1.ª

Circolare del Ministero de l'Interno (Direz: gen: di P. S.),

div: 5.,ª sez: 2.ª, n. 10100-205745, in data 16 dicembre 1898, ai Prefetti.

Licenze di porto d' armi

Il Ministero ebbe a rilevare, che non da tutti gli uffici di P. S. sono esattamente osservate le istruzioni date in passato circa la concessione de le licenze di porto d' armi, e che non pochi abusi, anche recentemente, ebbero a deplorarsi.

Si crede perciò opportuno di ripetere le istruzioni date, riassumendole ed integrandole ne le seguenti nuove norme, che comunico a le SS. LL., con viva preghiera di curare che sieno strettamente osservate:

1.° Chi intende conseguire la licenza di portare armi deve farne domanda in carta da bollo e produrre i documenti prescritti da le disposizioni in vigore;

2.° A la domanda dovrà pure unirsi una *Cartolina vaglia*, intestata al Ricevitore del registo del capoluogo del Circondario per l' importo della corrispondente tassa di concessione e di una marca da bollo da C.mi sessanta;

3.° Se il richiedente dimora in paese che non sia capoluogo di circondario, la domanda documentata, insieme a la cartolina vaglia, può essere trasmessa a mezzo de l' Autorità di P. S. locale (delegato di P. S. o Sindaco);

4,° Non sarà dato corso a quelle domande, che non fossero conformi a le prescrizioni sopra citate.

Non sono ammesse le domande fatte ne l' interesse di più persone: e dovrà curarsi, che ne la cartolina vaglia sia indicato il nome e cognome del mittente, corrispondente a quello de la persona a la quale deve essere concessa la licenza;

5.° L'autorità di P. S. del circondario, non avendo motivo per negare la licenza, trasmetterà a l'ufficio del registro

la licenza non ancora firmata e la cartolina vaglia col modulo di trasmissione allegato *A*;

6.° L'ufficio del registro restituirà a l'autorità predetta le licenze ricevute, munite di marca da bollo, insieme a le rispettive quietanze de la tassa di concessione.

Anche su la licenza sarà fatto constare del versamento de la tassa;

7.° L'ufficio di P. S. conserverà negli atti come giustificazione, la quietanza del Ricevitore e consegnerà e trasmetterà a l' interessato la licenza;

8.° Tutte le licenze di porto d'armi debbono essere firmate esclusivamente dai Prefetti, Sottoprefetti e Questori, e solo nel caso di assenza od impedimento lo possono essere dal funzionario superiore, che li rappresenta;

9.° I funzionarii, gli agenti di P. S., non che il personale di basso servizio addetto a gli uffici non potranno, per qualsiasi motivo, ricevere in denaro dai richiedenti le licenze l' importo de le relative tasse e de la marca da bollo, nè incaricarsi de la compilazione de le domande;

10.° I registri relativi a le licenze di porto d'armi debbono essere consegnati mediante appositi verbali, dai Signori Prefetti e Sottoprefetti al Capo de l'ufficio di P. S. e da questo al funzionario incaricato del servizio; 11.° Ogni registro dovrà portare un numero progressivo ed essere numerato in ciascun foglio e vidimato da i Signori Prefetti e Sottoprefetti ne l'ultima pagina, con la indicazione dei fogli che lo compongono;

12.° A cura di un funzionario, delegato volta per volta dal Prefetto o Sottoprefetto, tale registro dovrà essere ogni quindici giorni ispezionato per constatare la regolarità dei rilasci e di ogni ispezione verrà steso verbale da conservarsi negli atti.

Si avverte poi avere il Ministero de le finanze disposto, che ne le città, dove il servizio di riscossione de le tasse di concessione governativa su le licenze di porto d'armi non è riunito, ne lo stesso ufficio contabile demaniale al servizio de le tasse di bollo, la vendita e l'apposizione de le

marche da bollo su le dette licenze sieno affidate a l'ufficio cui compete riscuotere le relative tasse di concessione governativa.

PEL MINISTRO: LEONARDI

Allegato *A*.

N. . . . . . , ... addì . . . . , . . 189 . . . . . .

Elenco de le licenze

di porto d'armi, che unitamente a le relative cartoline vaglia, si trasmettono al ricevitore del registro perchè sieno munite di marca da bollo, e per la riscossione de la tassa.

Col 1.° Numero progressivo.

" 2.ª *Numero de la licenza.*

" 3.ª *Cognome e nome da la persona a la quale è intestata la licenza.*

" 4.ª *Numero de la cartolina vaglia* (N. B.) IL NOME DEL MITTENTE DEVE CORRISPONDERE A QUELLO DE LA PERSONA A CUI É INTESTATA LA LICENZA).

" 5.ª *Numero de la quietanza de la tassa di concessione* (N. B.) DA RIEMPIRSI DA L'UFFICIO DEL REGISTRO.)

Il funzionario di P. S. Incaricato

Si restituiscono le licenze sopra indicate munite di marca da bollo insieme a la quietanza de la tassa di concessione.

. . . . addì . . . . 189 . . . . . .

Il Ricevitore del Registro

Circolare del Ministerero delle Finanze (Dir. Gen. del Demanio e delle Tasse), div. 4.ª, n. 2896 496, in data 16 gennaio 1899.

Tasse di bollo e sulle concessione governative. Licenze di porto d'armi.

Il Ministero dell' interno, d'accordo con questa Direzione generale, ha creduto opportuno di emettere nuove istruzioni per la concessione delle licenze di porto d'armi.

Tali nuove istruzioni risultano dalla circolare a stampa del sullodato Ministero dell' Interno alle Prefetture del Regno, in data 16 dicembre 1898, numero 10100-20574, qui appresso riportata.

In relazione a quella circolare, con decreto ministeriale 30 novembre 1898, che pure si riporta [*), è stato poi disposto che nelle città, dove il servizio di riscossione delle tasse di concessione governativa sulle licenze di porto d'armi e di caccia, non è riunito nello stesso uffizio contabile demaniale al servizio delle tasse di bollo, la vendita e l'apposizione delle marche da bollo sulle dette licenze sono af-

fidate all'uffizio cui compete riscuotere le relative tasse di concessione governativa.

Ciò premesso, per la retta ed uniforme osservanza di queste nuove disposizioni, si fanno le seguenti avvertenze:

1. La mentovata circolare 16 dicembre 1898 del Ministero dell'Interno riguarda solamente le licenze di porto d'armi (fucili, rivoltelle, pistole e bastoni animati); mentre la disposizione contenuta nel decreto, ministeriale 30 novembre stesso anno, deve intendersi applicabile non solo alle dette licenze di porto d'armi, ma ben anco alle licenze di cui al n. 50 lettera *A*, della tabella annessa alla legge sulle concessioni governative 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *F*, nonchè a quelle per l'esercizio di generi di caccia [da esercitarsi con mezzi diversi dalle armi da fuoco, indicati al n. 51 della stessa tabella:

2. I ricevitori del registro, apppena ricevute dall'autorità di pubblica sicurezza le licenze di porto di armi (fucili, rivoltelle, pistole e bastoni animati) non ancora firmate e le relative cartoline-vaglia, esamineranno se le indicazioni della persona nominate nella cartolina-vaglia corrispondono esattamente a quelle della persona a cui favore viene rilasciata la licenza.

Ove nulla abbiano da osservare in contrario, applicherano sulla licenza, previa annotazione sul registro mod. 6, la marca da bollo da cent. 50, che dovrà essere annullata col bollo e calendario, e faranno constare a tergo della licenza stessa dell'eseguita riscossione della tassa di concessione governativa. Restituiranno poi all'Autorità di pubblica sicurezza le licenze assieme alle rispettive quietanze della tassa di concessione governativa ed all'elenco di trasmissione (allegato *A*), dopo aver riportato sul medesimo gli estremi richiesti alla colonna 5.ª.

Quando esistesse discordanza fra l'indicazione della persona nominata nella cartolina vaglia e quella dell'intestatario della licenza, questa dovrà essere subito respinta al mittente uffizio di pubblica sicurezza, per le necessarie rettificazioni.

3.° È assolutamente vietato ai ricevitori del registro di ricevere il pagamento della tassa di bollo e di quella di concessione governativa dovute pe le licenze di porto d'armi (*fucile*, *rivoltella*, *pistola e bastone animato*) se non col tramite degli uffizi di pubblica sicurezza e nel modo prescritto dal n. 2 della detta circolare, cioè mediante cartolina-vaglia.

4.° Nella città ove esistono più uffizii demaniali. le intendenze di finanza competenti cureranno subito che agli uffizi incaricati della riscossione delle tasse di concessione governativa sulle licenze di porto di armi e di caccia, non aventi anche il servizio delle tasse di bollo, venga somministrato il quantitativo occorrente di marche da bollo a tassa fissa del prezzo di centesimi 50, nell' intelligenza che i detti uffizi non potranno adoperare queste marche per uso diverso da quello per le licenze di porto d' armi e di caccia.

Le intendenze di finanza, infine, vorranno dare a questi medesimi uffizii il registro, mod, 6, nel quale, come sopra si è detto, dovrà essere fatta annotazione delle singole applicazioni delle marche da bollo da cent. 50 vendute da essi uffizii per lo scopo sopraccennato.

Decreto ministeriale del 30 novembre 1898

Il Ministro delle Finanze; visto l' articolo 2 del R. decreto 21 ottobre 1891, n. 464; determina:

Nelle città, dove il servizio di riscossione delle tasse di concessione governativa sulle licenze di porto d' armi e di caccia non è riunito nello stesso ufficio contabile demaniale al servizio delle tasse di bollo, la vendita e l' apposizione delle marche da bollo sulle dette licenze saranno affidate all' uffizio cui compete riscuotere le relative tasse di concessione governativa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti. — Roma, addì 30 novembre 1898.

CAPO II.

RACCOLTA; FABBRICA; TRASPORTO, VENDITA; INTRODUZIONE NEL REGNO DI ARMI PROPRIE ED INSIDIOSE, ARRUOLAMENTI

Art. 10-14, 20 legge di P. S., 7-13 regolamento. 452-460-461-464-470 cod. penale.

Occorre la licenza dell'autorità circondariale di P. S. per far raccolta di armi proprie a fine di commercio o d'industria o per fare raccolta da privati di armi artistiche rare od antiche non escluse le insidiose, o per la fabbricazione o introduzione nello Stato d'armi insidiose per lo smercio ed esposizione in vendita dell'una e l'altra specie di armi. Detta licenza al pari dell'istanza per ottenerla, dovrà essere redatta su carta bollata da centesimi 60, a termini della circolare del Ministero dell'Interno in data 20 dicembre 1895. Perchè si possano stabilire fabbriche d'armi proprie od importarne dall'estero una quantità eccedente il proprio uso dovrà darsene preventivo avviso al Prefetto della Provincia, il quale rilascerà dichiarazione di ricevuta che dovrà esibirsi dall'introduttore, all'ufficio di Dogana, per poter ritirare le dette armi. Tanto l'avviso che la ricevuta sono esenti della tassa di bollo, giusta la circolare del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 1895, la quale prescrive pure che per la introduzione di pacchi postali contenenti armi proprie non è necessaria la produzione di alcuna dimanda nè rilascio di nulla osta in carta bollata da centesimi 60.

Sono proibite le raccolte: d'armi da guerra o di parte di essa e tali sono quelle di ogni specie da punta da taglio e da fuoco adottate per l'arruolamento delle truppe; di munizioni da guerra e cioè le palle, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento delle armi da fuoco; di uniformi militari e di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di truppa, come

gli zaini, gli oggetti di attendamento, gli affusti di artiglieria e simili.

Il Ministero dell' Interno può dar licenza per la raccolta ed introduzione nello Stato delle armi, munizioni ed oggetti di cui sopra come pure per tenere ammassi d'armi in casa, giusto l'art. 458 cod. penale.

Il dritto di fare arruolamenti spetta al governo ed è punito con l'arresto fino ad 1 anno e coll'ammenda da L. 50 a 1000 chiunque apre arruolamenti senza licenza del Ministero dell' Interno.

Salvo gli ordinamenti militari, non possono farsi passeggiate militari con armi come pure è proibita la comparsa di corpi o associazioni in plotoni armati a feste, funzioni o trattenimenti pubblici senza il permesso del Prefetto.

Con la circolare del Ministro dell' Interno del 18 gennaio 1890 viene prescritto che il suindicato permesso è subordinato alla condizione che tutti coloro i quali prendono parte alla passeggiata sieno muniti della licenza di porto d'armi, ad eccezione dei componenti delle società di Tiro a segno riconosciute e degli insegnanti ed alunni degl' Istituti d' istruzione riconosciuti ai termini degli ordinamenti relativi.

Il commerciante o fabbricante d' armi proprie non può trasportarle fuori del suo opificio o negozio senza preventivo avviso, del quale si lascerà ricevuta, all'autorità locale di P. Sicurezza.

L' avviso e la ricevuta sono esenti da tassa di bolto sia perchè non contemplati dalla legge sulle concessioni governative del 13 settembre 1874 e sia perchè interessanti il pubblico servizio in base dell'art. 21 N. 2 della detta legge ai sensi della circolare del Ministero dell' Interno del 27 ottobre 1893.

La vendita girovaga delle armi proprie non è permessa giusta la nota del Ministero dell' Interno del 4 ottobre 1894 diretta al Prefetto di Arezzo. Chi vuole andare in giro con un campionario d'armi o munizioni, deve chiedere, solo per quantità non eccedenti le proporzioni necessarie per un cam-

pionario, licenza al Prefetto della provincia dalla quale muove e che dev'essere vistata dai Prefetti delle provincie che vengone percorse. Nella licenza dovranno indicarsi la quantità e la qualità delle armi e delle relative munizioni.

Per la raccolta di armi proprie a fine di commercio o di industria di armi artistiche rare od antiche bisognerà presentare domanda in carta bollata da centesimi 60, nella quale saranno indicate le complete generalità dell' istante, il nome della via ed il numero anagrafico della casa ove sono depositate. Per le prime bisognerà aggiungere il nulla osta del sindaco, il certificato penale ed alligare alla dimanda un foglio di carta da centesimi 60 pel rilascio della licenza. Per le seconde la dimanda e la licenza dovranno essere rinnovate qualora si verificassero dei cambiamenti sostanziali nella raccolta delle armi o nella località.

Per lo smercio, fabbricazione ed introduzione nel Regno ed esibizione in vendita di armi insidiose, occorre che il richiedente faccia dimanda in carta bollata da centesimi 60 nella quale dovrà indicare la specie delle armi che intende introdurre, vendere, fabbricare od esporre, il nome della via, il numero della casa o negozio e deve esibire i seguenti documenti:

(*a*) certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco;

(*b*) estratto del casellario giudiziale;

(*c*) bolletta comprovante l'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa di cui al N.° 49 della tabella annessa alla legge del 19 luglio 1880 fissata in L. 200 (duecentoquaranta col doppio decimo), giusta la circolare del Ministero dell' interno del 24 marzo 1890.

A la dimanda dovrà essere alligato un foglio di carta bollata da C. 60 pel rilascio della licenza, che sarà vidimata annualmente mercè il pagamento della tassa fissata in Lire 20. Le armi insidiose non verranno consegnate dall' ufficio doganale al destinatario se questi non faccia constare della ottenuta licenza. Siccome l' introduzione di dette armi nel Regno è permessa volta per volta, così il richiedente pa-

gherà per la prima volta la tassa di L. 200 e per i successivi permessi va esente dal detto pagamento poichè gli stessi non rappresentano che una conferma della primitiva concessione a norma delle circolari del Ministero dell' Interno del 19 luglio 1880 e 24 marzo 1890 Div: V. Sez : II.

Il detto Ministero con circolare del 10 Febbraio 1890 Direzione Generale di P. S. D. V. N.° 1079-101510 prescrisse che tutti i negozianti di armi insidiose debbano tenere un registro giornale dell'operazione di compra vendita di dette armi nelle forme stabilite dagli art. 76-80 regol: di P. S. dell'8 Novembre 1889.

Il registro giornale sarà vidimato in ogni pagina dall'autorità di P. S. del Circondario; dovrà esibirsi ad ogni richiesta dei funzionarii od agenti di forza pubblica e sarà esente da bollo a termini della circolare del Ministero dell'Interno del 27 luglio 1890.

Il compianto Comm: Curcio nella sua dotta relazione sul progetto della vigente legge di P. S. affermò che non si debbano ritenere come fabbricanti d'armi i cosidetti armieri che in tutti i Comunelli ripuliscono o rassettano i fucili da caccia o simili armi. L'armaiuolo che impianta un negozio per riparare armi non ha bisogno della licenza giusta quanto stabilisce la circolare ministeriale dell'8 luglio 1870.

CAPO III.

FABBRICAZIONE E VENDITA DI COLTELLI ACUMINATI A LAMA FISSA.

A norma del pronunciato della Corte Suprema, in data del 7 ottobre 1893 e della circolare del Ministero dell'Interno del 1.° novembre detto anno, colui il quale voglia fabbricare o vendere coltelli acuminati con manico fisso occorrenti per uso domestico di mestiere o per qualsiasi altro uso, deve sottostare alle disposizione degli art. 461-470 codice pen: e 12 legge di P. S..

CAPO IV.

BASTONI - RIVOLTELLA

In base alla circolare del Ministero dell' Interno del 13 settembre 1893 N.° 10179-156400 Div: V, Sez: II., su conforme parere del Ministero di Grazia e Giustizia è assolutamente proibito il porto e l' introduzione nel Regno di bastoni-rivoltella.

CAPO V.

CACCIA

Il tempo entro cui può esercitarsi la caccia viene determinato dal Consigiio Provinciale ai sensi dell'art. 201 N.° 20 della legge comunale e provinciale in data 10 Febbraio 1889 N.° 5921.

Per la licenza di caccia occorre fare domanda su carta bollata da C. 60 all'autorità di P. S. del circondario corredandola del nulla osta del Sindaco colle identiche norme indicazioni e connotati richieste per la licenza di porto d'armi, anche quando si tratta di rinnovazione.

Non è necessario l'attestato del casellario giudiziale e pei minorenni non è prescritto l' atto di consenso del padre. L' istessa persona può chiedere con un' unica dimanda licenza per più categorie di caccia o per la stessa categoria di caccia fissa da esercitarsi in diverse località che si devono precisare nell' istanza. Per esercitare la caccia con reti fisse in diverse località è d'uopo munirsi di tante licenze quante sono le località ove si vuol cacciare pagando per la prima località l' intera tassa e la metà per le altre. Nel caso di dimanda per più categorie di caccia, sarà rilasciata

al richiedente la licenza in tanti esemplari, in ognuno dei quali dovrà essere applicata la marca da bollo da C. 60 per quante sono le categorie di caccia o i luoghi diversi in cui la stessa si vuole esercitare. A tergo del vaglia relativo alla tassa deve essere scritto il nome e cognome del richiedente ed indicata la causale della emissione con le parole: *per licenza di caccia.*

La licenza è personale e quindi non può cedersi nè usarsi per mezzo di altre persone; però chi è munito di più licenze per diverse categorie di caccia fissa e per varii luoghi può farsi in alcuna di esse rappresentare da persona di suo servizio, giusta la circolare del Ministro di Agricoltura Industria e Commercio del 7 Ottobre 1881.

A termini della Circolare del Ministro d' Agricoltura Industria e Commercio del 17 ottobre 1893, su conforme parere del Ministro di Grazia e Giustizia, è proibita la caccia nel fondo anche non chiuso sempre che il proprietario di esso abbia posto in luogo visibile qualsiasi segnale di proibizione. Se i proprietarii di fondi aperti intendono vietare in essi l'esercizio della caccia devono apporre sempre segnali che rendano palese il divieto sia che nel fondo vi sia o meno vendemmia o se vi sieno seminati e frutta pendenti. Il proprietario di un fondo aperto che vuol vietare la caccia e circonda il fondo con corde e con tabelle ove è scritto « *è vietata la caccia* » deve mettere nelle tabelle la marca da bollo ai sensi dell'art. 712 cod. civile. I proprietarii di fondi chiusi e murati, per esercitare nei medesimi la caccia con boschetti per tordi debbono munirsi di licenza e pagare la relativa tassa giusta la nota del Ministro delle Finanze del 9 novembre 1887 diretta al Ministro dell' Interno; come pure deve essere munito di licenza e pagare la relativa tassa il proprietario di vasti possedimenti o di fondi poco estesi il quale voglia esercitare negli stessi la caccia.

Nelle provincie Napolitane e Siciliane è in vigore la legge sulle foreste del 18 ottobre 1819.

Dessa nell'art: 176 vieta di prendere nei nidi le uova del-

le quaglie, storni, pernici, francolini e faggiani, senza far parola di rondini od altri.

Le dette disposizioni sono più largamente comprese nella legge 3 luglio 1856 di Leopoldo II di Toscana, nell'art. 4 § 1.° Le penalità vengono indicate nel § II. della suindicata legge, la quale però non ha imperio nelle provincie meridionali.

La contravvenzione di esercizio di caccia in tempo vietato è preveduta e punita dall'art. 15 delle Regie patenti del 16 Luglio 1844; epperò è inapplicabile l'aumento di pena di cui all'art: 9 delle Regie patenti del 29 dicembre 1836, giusta quanto ha ritenuto la Corte Suprema nel 5 Dicembre 1894.

Le disposizioni tuttora vigenti in materia di caccia sono:

Piemonte e **Sardegna** — Regie Patenti 29 dicembre 1836 — 16 luglio 1844 — 4 gennaio e 1.° luglio 1845 — Regio Decreto 26 Giugno 1853 — R.° Decreto 5 luglio 1854.

Lombardia e **Venezia** — Legge 13 Febbraio 1804 anno III. — Decreto Melzi 7 luglio 1804 anno III —. Decreto 21 settembre 1805 — Decreto 1.° marzo 1811 — Notificazione 5 luglio 1816.

Provincie Parmensi — Risoluzione sovrana 1° settembre 1824 — idem 18 giugno 1828 e 1833 — 23 aprile 1835 — Decreto 28 maggio 1835.

Provincie Modenesi — Decreto ministeriale 24 novembre 1814 — Decreto Sovrano 6 febbraio 1815 e 3 gennaio 1832— Notificazione 22 Gennaio 1826.

Toscana — Legge 3 luglio 1856.

Roma e **Romagne** — editto Galeffi 10 luglio 1826 — editto Giustiniani 14 agosto 1839.

Provincie de l'Umbria — Le stesse disposizioni esistenti nelle provincie romane — legge Sarda del 26 Giugno 1853 promulgata col Decreto luogotenenziale del R.° Commissario Pepoli in data del 6 novembre 1860.

Provincie delle Marche — promulgate le disposizioni vigenti nel Piemonte ed abolite le disposizioni delle provincie

Romane col decreto luogotenenziale del 10 dicembre 1860.

Napoli e **Sicilia** — legge 18 ottobre 1819.

Le tasse per le licenze da caccia prescritte dall' alligato F. modificazione alla legge sulle concessioni governative del 19 luglio 1880 N.° 5536, sono le seguenti:

1.° per spingarda, archibugi od altra arma da getto a cavalletto o con appoggio fisso e per una sola arma, Lire 55.00; per ogni arma di più Lire 30.00;

2.° Per qualunque arma per uso di caccia o per difesa personale, Lire 10.00;

3.° per bressanelle e roccoli con passate comuni (non a fischio, a volo ecc.) lire 25,00; senza passata L. 20.00;

4.° per paretai, copertoni e prodine con contrapesi Lire 25,00; senza contrapesi L. 20.00;

5.° per reti aperte o verticali fisse, non designate a parte L. 20.00:

6.° per caccia vagante con reti, L. 15,00;

7.° per lanciatore, reti in riva al mare e diluvio, Lire 100.00;

8.° per passate a fischio o spauracchio al volo nelle gole o sulle cime dei monti L. 40.00;

9.° per lacci, trappole, archetti, trabocchetti. cestole, per ogni ettara di terreno occupata L. 100.00:

10.° per boschetti comunque preparati per tordi ed uccellini con richiami tesi colla pania come coi lacci L. 20,00;

11.° per caccia fissa con panie (uccellieri e boschetti) L. 20.00;

12,° per caccia vagante con panie e per qualunque altra specie di caccia non contemplata nella enumerazione di cui sopra L. 6.00.

Le predette tasse vanno soggette all'aumento di 2 decimi e si pagano annualmente perchè annuale è la licenza.

La pena della contravvenzione è il quintuplo della tassa fissata per la licenza oltre la confisca delle armi e cacciagione.

Regolano la *caccia* gli art. 436 442 711 712 codice civile; 201 parte II. legge comunale e provinciale; 427-429, 464.

466 468 470 cod. penale; 15-21 30 135 136 140 legge di P. S.; 14-17, 23-28 regolamento di P. S..

CAPO VI.

PESCA

La legge sulla pesca è del 4 marzo 1877 N.° 3707 Serie II. ed il regolamento venne approvato con R.° Decreto 1882 N.° 1090.

Si riferiscono alla legge sulla pesca gli art. 139-149, 410-414 del codice per la marina mercantile; 729-734, 899 900 909 910 921 del regolamento per la esecuzione del detto codice.

La pesca colla dinamite, per il fatto del trasporto della dinamite in qualsiasi quantità benchè minima, importa l'arresto del colpevole, per le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge tuttora vigente sui reati commessi con materie esplodenti del 19 luglio 1894 N.° 314 e la pena pel semplice trasporto della dinamite è dell'arresto sino ad un anno coll'ammenda fino a L. 2000, salvo le maggiori pene pei casi preveduti dall'art. 461 cod. penale.

La Corte Suprema ha ritenuto: nel 20 marzo 1893 che le violazioni unicamente alla legge sulla pesca non sono delitti, ma semplici contravvenzioni; nel 21 Febbraio 1894 che la pesca esercitata in acqua di proprietà privata costituisce un furto se le acque sieno chiuse da ogni lato e costituisce la contravvenzione all'art. 16 della legge sulla pesca se le acque sieno in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale.

TITOLO III.

Polvere pirica — materie esplodenti, deposito, vendita, fabbricazione, trasporto — indennità spettante agli agenti di forza pubblica incaricati del servizio di scorta nel trasporto di materie esplodenti.

CAPO I.

POLVERE PIRICA E MATERIE ESPLODENTI

Si riferiscono al presente capo gli art. 21,22 legge di P, S., 24-33 relativo regol:, 462 467-469 cod: pen: — legge sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti del 14 luglio 1891 N.° 682 e regol. 17 dicembre 1891 N.° 694 — legge 19 luglio 1894 N.° 314 sui reati commessi con materie esplodenti e regolamento 23 agosto 1894 N.° 389 — legge 5 giugno 1869 e regolamento 21 giugno circa l' abolizione della privativa dello Stato nelle fabbricazioni delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti modificata coll'altra legge del 12 luglio 1887 e relativo regolamento.

Nelle botteghe di rivendita non si può tenere polvere da sparo, in quantità maggiore di 5 Kg. secondo l'art: 26 del regolamento di P. S. abrogato in parte dal R.° Decreto 2 marzo 1893 N.° 140 col quale venne elevata la quantità fino a 25 Kg. per la vendita entro l'abitato e fino a 50 Kg. fuori dell'abitato, negli spacci isolati e muniti di tutte le cautele atte a garentire la pubblica incolumità.

Negli esercizii di rivendita entro l' abitato potrà essere

anche autorizzato il deposito delle cartucce cariche in peso netto di materie esplosive fino a 25 Kg. e fino a 50 nelle rivendite isolate.

A termini de l'art. 5 del regolamento per l' applicazione de la legge, 19 luglio 1894 N.° 314, in data del 23 agosto 1894 N.° 389 la quantità è stata, però, limitata a non più di 3 Kg. e per le cartucce cariche a polvere al numero non superiore di 500 e tale quantità che deve essere sempre tenuta con tutte le cautele richieste dalla legge, è prescritta anche per la vendita, pel trasporto per conto proprio dei privati, di polveri piriche o d'altre materie esplodenti. Spetta al Prefetto il rilascio delle relative licenze.

CAPO II.

VENDITA

Chiunque intenda esercitare la vendita di polvere pirica o di altre materie esplodenti dovrà presentare tre mesi prima, istanza in carta bollata da C. 60 ed indicare le sue complete generalità, la frazione, il villaggio od il Comune, la via ed il numero anagrafico ove si vuole impiantare l'esercizio di vendita.

L'autorità di P. S. esaminerà se possa concedersi il permesso, nell' interesse della pubblica incolumità ed in caso favorevole invìterà l' istante a corredare la dimanda di una marca da bollo da L. 1.20, d'applicarsi alla licenza e della bolletta dell'eseguito pagamento della tassa di L. 10 stabilita dall'art. 18 della lege 14 luglio 1891.

Per la *rinnovazione* bisognerà presentare:

(*a*) una marca da bollo da L. 1.20;

(*b*) la bolletta comprovante l'eseguito pagamento della prescritta tassa;

(*c*) la licenza scaduta.

La Corte Suprema ha ritenuto nel 14 luglio 1896 che sen-

za licenza si può tenere un deposito di polvere pirica non eccedente i 3 Kg., ma che senza licenza non si può vendere anche per una sola volta quantità abbenchè minima di polvere pirica od altre materie esplodenti. La licenza per lo smercio di polveri piriche ed altri prodotti esplodenti scade nel 31 Dicembre d'ogni anno ai sensi dell'art. 18 della legge 14 luglio 1891 N.° 682 e del pronunciato della Corte Suprema del 30 Maggio 1890. Può detta licenza essere revocata prima della scadenza con Decreto motivato del Sig. Prefetto per inosservanza delle prescrizioni imposte.

Al concessionario spetta in tal caso a sua domanda la restituzione della tassa annuale pagata in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi pei quali sarebbe stata la licenza ancora valevole.

CAPO III.

DEPOSITO

Per il deposito, quando cioè la polvere pirica od altri prodotti esplodenti, escluse sempre la dinamite e materie affini, sieno superiori ai 3 Kg., è necessaria pure la licenza finanziaria giusta l'art: 100 della legge sulle polveri piriche ed alla stessa dovrà applicarsi la marca da bollo da L. 1.20.

Di detta licenza non hanno bisogno di munirsi le società di tiro a segno governative provinciali e comunali.

Giusta la circolare del Ministero dell' interno del 4 Febbraio 1893 gli esercenti tiro a segno privati con carabina Floubert od armi congeneri debbono munirsi della licenza di cui all'art. 18 della legge sulle polveri piriche del 14 luglio 1891 colle norme di cui all'art. 114 del relativo regolamento.

Per la rinnovazione di detta licenza basterà che l' esercente per ogni singola località ove momentaneamente tra-

sporta il bersaglio, sempre che ciò avvenga da un comune all'altro dell' istesso circondario e pei trasferimenti da un luogo all'altro dello stesso Comune, presenti dichiarazione indicando la nuova località ove intende impiantare l'esercizio all'autorità di P. S. la quale, consentendovi, ne farà annotazione nella licenza e vi apporrà il nulla osta.

È da proibirsi assolutamente l' uso della miscela detonante, composta di clorato di potassa, antimonio e zolfo, nonchè di qualsiasi altra materia esplodente presso gli esercenti caroselli, tiro a segno e tenitori di pubblico esercizio (nota della R.ª Questura di Napoli del 9 luglio 1898 N.° 17169. Divis: III).

Le marche da bollo applicate alle dette licenze vengono annullate col timbro dell'ufficio che rilascerà il permesso a termini della circolare del Ministro delle Finanze del 30 Aprile 1890.

Le contravvenzioni sono punite coll'ammenda fino a Lire 300 o con l'arresto fino ad un mese nei casi di deposito per vendita al minuto (art: 21 legge di P. S.)

CAPO IV.

DEPOSITO ALL' INGROSSO

Per il deposito all' ingrosso, per un magazzino cioè capace di oltre 5000 Kg. di sostanze esplosive ai sensi della circolare del Ministero dell' interno del 25 settembre 1881 bisognerà farne dichiarazione scritta in doppio esemplare contenente una marca da bollo da L. 1.20 al Sig. Sindaco del Comune, indicando l' ubicazione precisa del deposito e della sua distanza in linea retta dall'abitato delle strade pubbliche, la quantità massima dei prodotti che vi saranno depositati, l' iscrizione o l' insegna che s' intende porre al deposito per indicarne l'esistenza e che sarà dipinta a ca-

ratteri grossi sul muro fronteggiante la strada di accesso al deposito.

Il Sindaco, sempre che lo creda conveniente, vidimerà entrambi gli esemplari, l'uno dei quali dovrà essere restituito all' interessato e l'altro entro 10 giorni da quello della presentazione dovrà essere trasmesso al Prefetto, con rapporto motivato e col parered ella Giunta Municipale. Il Prefetto, se lo riconoscerà opportuno, rilascerà la licenza nella quale dovrà essere indicata la quantità massima dei prodotti che si possono custodire nel deposito e ne darà immediato avviso all'ufficio tecnico di Finanza. Se crederà di doverla negare ne informerà subito il richiedente a mezzo del Sindaco.

La licenza è soggetta:

1.° alle prescrizioni di cui all'art. 13 del regolamento 23 agosto 1894 N.° 389 per l'esecuzione della legge 19 luglio 1894 e che verranno indicate da apposita commissione tecnica composta da uno o tre o più ingegneri o periti, d' incarico della Giunta, del Prefetto o del Ministero, secondo le rispettive competenze (art. 13 del regolamento alla legge del 19 luglio 1894.) Le spese necessarie per la detta Commissione andranno a carico del concessionario. La suindicata commissione è chiamata a visitare solo le fabbriche ed i depositi di polveri piriche od altri prodotti esplodenti, non le rivendite al minuto delle polveri suddette.

2.° all'assicurazione sulla vita degli operai prescritta dagli art. 23 legge di P. S., 33 del relativo regolamento e 14 del regolamento annesso alla legge del 19 luglio 1894, assicurazione che il depositario o fabbricante deve fare in favore degli operai addetti all'opificio o deposito, collettivamentente od individualmente, tanto pel caso di morte quanto pel caso d' inabilità temporanea o permanente avvenuta per infortunio sul lavoro.

Tale assicurazione dovrà essere contratta con la cassa Nazionale di assicurazione per gl' infortunii degli operai sul lavoro, istituita colla legge 8 luglio 1883 Serie III o con una società privata legalmente conosciuta ed esercente il

medesimo ramo di assicurazione. La spesa occorrente andrà tutta a carico del concessionario.

A termini della circolare del Ministro dell' interno dell'11 aprile 1890 l' ammontare dell' assicurazione dovrà essere fissato dal Pretore a norma della tariffa annessa al regolamento 29 dicembre 1888 per l'esecuzione della legge 8 luglio 1883.

3.° alla nomina di quel numero di guardiani che saranno ritenuti necessarii dalla Commissione tecnica e che verranno nominati in base alle prescrizioni di cui all'art. 45 della legge 21 dicembre 1890, sempre che abbiano i requisiti richiesti dall'art: 106 del regolamento 5 febbraio 1891 N.° 67 sugli ufficiali ed agenti di P. S. (art. 14 N.° 4 del regolamento 23 agosto 1894).

Oltre la licenza del Prefetto è prescritta quella finanziaria che sarà rilasciata a norma dell'art. 19 della legge 14 luglio 1891 N.° 682 applicandovi la marca da bollo da L. 1.20. Entrambi le dette licenze possono essere revocate e non sono rinnovabili che solo quando si verificassero i casi prescritti dagli art. 17-19-105-108 del regolamento annesso alla legge sulle polveri piriche giusta la circolare del Ministro delle Finanze del 15 marzo 1892.

Se il depositante o fabbricante, munito di regolare licenza volesse vendere anche al minuto, dovrebbe provvedersi di altra speciale licenza per la vendita al minuto. La pena per le contravvenzioni è indicata nell'art. 21 legge di P. S.

Fra i depositi ad uso privato vanno compresi quelli esistenti nelle miniere e cave per uso esclusivo delle stesse, giusta la circolare Ministeriale del 25 Settembre 1881 ed i detti depositi vanno soggetti a tutte le prescrizioni relative ai depositi all' ingrosso.

CAPO V.

IMPIANTO DI POLVERIFICII. FABBRICHE DI FUOCHI ARTIFICIALI ECC.

Chi vuole impiantare polvereficii, fabbriche di fuochi artificiali ed altri opificii nei quali si lavorano polveri od altre materie esplodenti, deve ottenere la relativa licenza dal Sig. Prefetto. Bisognerà quindi che faccia la dichiarazione 3 mesi prima in doppio esemplare al Sindaco del Comune, contenente le indicazioni tutte che sono richieste per i depositi all' ingrosso di polveri piriche ed altri prodotti esplodenti, nonchè una marca da bollo da L. 1.20 per il rilascio della licenza e la bolletta rilasciata dall' ufficio di Finanza, comprovante il deposito di L. 200 a garanzia del pagamento delle spese di cui all'art. 30 del regolamento 8 novembre 1889 N.° 6517 per l'applicazione della legge di P. S. e di L. 100 se trattisi di fabbrica di fuochi artificiali. Il Sindaco vidimerà entrambi gli esemplari segnando il giorno della presentazione, ne restituirà uno all'interessato e trasmetterà l'altro entro 15 giorni al Sig. Prefetto col parere della Giunta e colle necessarie informazioni circa la condotta del richiedente.

La Prefettura entro altri 30 giorni procederà come per i depositi all' ingrosso. Ugualmente a quanto è prescritto pei detti depositi si richiede per la fabbricazione suindicata relativamente alle prescrizioni di cui all' art. 29 del regolamento di P. S. e 13 del regolamento per la esecuzione della legge 19 luglio 1894 N.° 314, a la Commissione tecnica, a l'assicurazione della vita degli operai ai guardiani al registro, alla revoca della licenza ed alla vendita al minuto nelle fabbriche.

Le contravvenzioni alle sopraindicate disposizioni sono punite a termini dell'art. 462 cod: pen: coll'arresto fino a 3 mesi e coll'ammenda fino a L. 500.

Nel caso di sequestro di polvere da sparo o di fuochi di artifizio o di altri prodotti esplodenti, le materie sequestrate dovranno essere versate o depositate nei magazzini di Artiglieria, giusta la circolare del Ministro della Guerra del 17 agosto 1881 N.° 132.

La Corte Suprema ha ritenuto: nel 15 aprile 1893 che la vendita girovaga di fuochi artificiali, anche se fatta in minima proporzione, costituisce contravvenzione alla legge 14 luglio 1891 punibile colla multa fissa di L. 500; nel 13 Novembre 1891 e 28 marzo 1894 che la fabbricazione della polvere pirica senza licenza è un delitto avendo per sostrato il defraudare lo Stato dalla tassa dovutagli.

CAPO VI.

TRASPORTO

Senza licenza del Sig. Prefetto non si possono trasportare per conto proprio, dei privati, polveri piriche od altri prodotti esplodenti in quantità superiore ai 3 Kg.

Il richiedente la licenza deve provare in base all'art. 19 legge di P. S. la provenienza legittima delle polveri o prodotti esplodenti che egli trasporta. Al medesimo sarà rilasciato un certificato di legittima provenienza dall' ufficio tecnico di finanza ed altro di trasporto dal Sig; Prefetto contenente quest'ultimo le prescrizioni di cui all'art. 27 del regolamento di P. S.

L'autorità di P. S. non deve assolutamente concedere il permesso dello sparo di fuochi di artifizio senza farsi prima esibire dal fuochista debitamente antorizzato, i detti certificati ponendo mente che in quelli di legittima provenienza dovrà essere indicato il giorno in cui lo sparo dovrà aver luogo. I detti certificati dovranno essere rinnovati sempre che i prodotti esplodenti vengano per circostanze impreviste riportati nel luogo di partenza e poi ritornati in quello

nel quale vengono accesi. I detti certificati sono esenti da bollo giusta la circolare del Ministro delle Finanze in data 30 maggio 1892 N.° 50. La licenza però dev'essere rilasciata su carta bollata da C. 60. A termini della circolare del Ministro dell' Interno del 21 Giugno 1892 le micce, capsule, cartucce vuote con capsule, possono trasportarsi senza bisogno della licenza.

Le contravvenzioni sono punite a sensi dell'art. 21 legge di P. S,

CAPO VII.

INTRODUZIONE NEL REGNO

A norma dell'art. 24 del regolamento di P. S. non possono introdursi nel Regno materie esplosive senza l'autorizzione del Ministro dell' Interno e l'osservanza delle cautele e condizioni che verranno prescritte.

La licenza di trasporto verrà rilasciata mediante dichiarazione scritta sulla bolletta doganale intestata all' importatore di data non anteriore a mesi 3 e che giustificherà la legittima provenienza dei prodotti, richiesta dall'art. 19 della legge 14 luglio 1891.

CAPO VIII.

DINAMITE ED ALTRI PRODOTTI A BASE DI NITRO-CLICERINA

In base agli art. 21 legge di P. S., 28 relativo regolamento ed 8 della legge 19 luglio 1894 N.° 314, Senza speciale licenza del Ministro dell' interno o del Prefetto della Provincia nessuno può fabbricare, vendere, trasportare per conto proprio o dei privati o conservare in casa od altrove

qualsiasi quantità di dinamite od altri esplodenti simili nei loro effetti, bombe od altri congegni micidiali od incendiarii ovvero sostanze e materie destinate alla fabbricazione o composizione di tali oggetti. La licenza di cui sopra non sarà concessa alle persone che nel quinquennio precedente sieno siate ammonite o sottoposte alla vigilanza speciale della P. S. o abbiano scontata la pena della reclusione per un periodo non inferiore ad un anno per delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica incolumità, la proprietà o per omicidio o lesione personale, nè alle persone che non possono dimostrare la loro ottima condotta.

Le condizioni di sicurezza degli edificii destinati alla fabbricazione od al deposito dei predetti, l'assicurazione della vita degli operai, la nomina dei guardiani sono conformi a quanto viene al riguardo richiesto per la fabbricazione e deposito di polveri piriche.

I fabbricanti ed i venditori di materie sopraindicate dovranno notare nel registro stabilito dall'art. 19 della legge 14 luglio 1891 la quantità e qualità degli esplodenti che fabbricano, aquistano o vendono. Il registro sarà preventivamente numerato e firmato in ciascun foglio dall' autorità di P. S. locale, la quale dichiarerà pure nell'ultima pagina il numero dei fogli di cui esso è composto.

Le materie suindicate non potranno essere rimesse o consegnate dai fabbricanti o venditori che alle pubbliche autorità od a persone a loro volta autorizzate a trasportarle, fabbricarle o venderle o finalmente a persone munite di un certificato dell'autorità locale di P. S. che autorizzi a fare l'acquisto e determini la quantità che può essere acquistata. Detto certificato sarà rilasciato alle persone che dimostreranno di aver bisogno di materie esplodenti per l' esercizio della loro professione arte o del loro mestiere ed a tergo dello stesso dovrà il fabbricante o venditore indicare la qualita e quantità delle materie vendute e consegnate e datare e sottoscrivere la dichiarazione. La licenza indicata nel presente capo dovrà specificare la quantità massima e le altre condizioni alle quali sarà la concessione vincolata.

Il trasporto della dinamite o degli altri prodotti esplodenti sopra cennati dovrà farsi qualunque possa esserne la qualità con la scorta di agenti di forza pubblica e coll' osservanza di tutte le necessarie prescrizioni.

CAPO IX

MORTARETTI

La licenza per lo sparo di mortaretti spetta all' autorità locale di P. S. e deve essere redatta, al pari della dimanda, in carta bollata da C. 60.

Nel rilasciare la licenza è opportuno imporre le prescrizioni di cui alla circolare del Ministero dell'Interno del 27 luglio 1889.

I preparatori di mortaretti dovranno munirsi della licenza della P. S. e dell' ufficio tecnico di finanza ogni qual volta la polvere contenuta ecceda la quantità complessiva di 3 Kg.

CAPO X.

INDENNITÀ SPETTANTE AGLI AGENTI DI SCORTA

A termini della circolare del Ministero dell' Interno Direzione Generale di P. S. Div. V. Sez. II. N.° 10186-148553 la indennità di scorta spettante agli agenti della forza pubblica pei trasporti di materie esplodenti è la seguente;

1.° Di L. 1.50 per ogni 24 ore indivisibili e per ciascun agente per la sorveglianza dei trasporti di materie esplodenti nelle stazioni ferroviarie.

Se l'agente di guardia durante le 24 ore venisse sostituito, l' indennità fissa di L. 1.50 dovrebbe essere ripartita fra i

diversi agenti che si succedono e ciò in conformità all'allegato 9 della tariffa annessa, sulle convenzioni ferroviarie del 27 aprile 1895;

2.° di L. 1.50 al giorno da corrispondersi ai RR. Carabinieri per il servizio di scorta di materie esplodenti lungo le vie ordinarie per ogni militare di scorta e per ogni tappa in conformità alla lettera *D.* del N.° 13 dello specchio III che fa seguito al regolamento che sulle indennità eventuali pel R.° esercito fu approvato con R.° Decreto 7 aprile 1892.

S' intende per tappa il tratto che intercede da una stazione a l'altra dell'arma dei RR. Carabinieri di guisa che il militare mandato di scorta viene sostituito di stazione in stazione lungo l' itinerario percorso dal convoglio che viene scortato;

3.° di L. 1.50 al giorno per il servizio di scorta lungo le vie ordinarie eseguito dagli altri agenti della forza pubblica (guardie di città, comunali, campestri, doganali ecc.) por ogni individuo di scorta e per ogni tappa effettiva, calcolata questa secondo i criterii su esposti dato che l'accompagnamento venisse fatto dai RR. Carabinieri ovvero, se tale calcolo non sia possibile, per ogni 20 o 25 Km. di percorso, a tanto ragguagliandosi in media, il tratto che costituisce l'ordinaria tappa pei RR. Carabinieri. Percorrendo più di una tappa spetta agli agenti la indennità doppia, tripla ecc:, in relazione al percorso.

TITOLO IV.

Teatri, spettacoli e trattenimenti pubblici, proprietà letteraria e dritti d'autore—revisione teatrale—regolamenti e prescrizioni per l'ordine e l'incolumità pubblica nei teatri — maschere— feste — fiere — funzioni civili e religiose — tombole e lotterie — corsi di gala e corse di cavalli — casotti — art. 37-49 legge di P. S:; 36-41 regolamento di P. S.; 447-448 cod: pen:

CAPO I.

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Occorre farsi rilasciare dall'autorità locale di P. S., la licenza, che è valida solo nel Comune del rilascio, per ogni rappresentazione pubblica, anche se temporanea; per l'esercizio del mestiere di pubblico trattenimento; per l'esposizione alla pubblica vista di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità. La licenza viene rilasciata in carta bollata da C. 60, a seguito di dimanda fatta in simile carta e viene vincolata a tutte le cautele richieste nell' interesse della moralità e della pubblica incolumità, prescritte dall'art. 36 del regolamento di P. S.

Quando i detti spettacoli o trattenimenti pubblici hanno luogo in locali chiusi od appositamente eretti, è necessario prima di rilasciare la licenza, che il locale sia fatto visitare a spese del concessionario, dalla Commissione di vigilanza

indicata dall'art. 40 del regolamento di P. S., allo scopo di stabilirne la solidità e la sicurezza. In tal caso, ovvero se l'entrata sia a pagamento, il concessionario dovrà, prima di ottenere la licenza, pagare le tasse di apertura e sull' introito lordo. La prima di esse sulle concessioni governative di cui all'art. 38 della tabella annessa alla legge modificato del 19 luglio 1880 N.° 5536, verrà eseguita mercè l'applicazione sulla licenza di una marca amministrativa da L. 6.00 compresi i due decimi, che verrà annullata col timbro dell'ufficio di P. S. rilasciante il permesso giusta gli art. 8 e 19 del regolamento del 25 settembre 1874 N.° 2132.

La seconda, cioè la tassa da bollo, è stabilita in ragione del 10 °|₀ sul prodotto lordo giornaliero ai sensi dell' art. 63 della legge sul bollo del 13 Settembre 1874 equivalente a compenso della tassa da bollo che dovrebbe essere applicata ai biglietti d' ingresso ed ai fogli comprovanti gli abbonamenti o gli affitti di sedie, logge. palchi, ecc.

A termini della circolare Ministeriale del 15 settembre 1870 la tassa sugli spettacoli che si danno in baracche, recinti, anfiteatri, costrutti provvisoriamente con tavole, tele od altro sulle piazze o per le vie dev'essere in via d'abbonamento determinata non solo in base alla capacità dei locali ed ai prezzi d'entrata, ma anche a seconda delle varie circostanze dei paesi e delle stagioni, nonchè della natura dei trattenimenti. L'art. 48 legge di P. S., che trova riscontro nella legge del 21 dicembre 1873 sull' impiego dei fanciulli in professioni girovaghe ed in quella dell'11 febbraio 1886 sul lavoro dei fanciulli, vieta di produrre in pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione, sotto pena dello arresto fino a 6 mesi e della multa fino a L. 500, fanciulli e fanciulle minori degli anni 14.

Codesta proibizione, avente uno scopo umanitario, vige anche in altre nazioni civili, come l' Inghilterra per il *Chilren's daugerous performances Act.* 24 luglio 1879.

L'Alsazia — Lorena per la legge 14 marzo 1877 art. 9 — La Spagna per la legge 26 luglio 1878.

È necessario quindi che ogni qualvolta prendano parte

in spettacoli o trattenimenti pubblici fanciulli o fanciulle, debba il concessionario esibire i relativi atti di nascita.

L'autoritá locale di P. S., in caso di disordini, che per avventura avvenissero durante lo spettacolo, fará sospendere questo attenendosi al disposto di cui all'art. 44 legge di P. S.. Qualora il disordine fosse causato per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, si fará restituire agli spettatori il prezzo d' ingresso. Gli spettacoli giá incominciati non possono sospendersi o variarsi senza il consenso dell' autoritá di P. S. locale.

CAPO II.

TEATRI

Per l' impianto o la rinnovazione completa di un teatro giá esistente, bisognerá fare dimanda in carta bollata da C. 60, corredata del progetto d' impianto o rinnovazione al Prefetto della provincia, il quale deciderá sull'accoglimento o meno della stessa, dopo sentito il parere della Commissione di vigilanza, stabilita dall'art. 40 legge di P. S.. I progetti dei teatri, di nuovo impianto, debbono contenere le seguenti norme:

1.° isolamento dell' edificio e sufficienti uscite da tutti i lati;

2.° platea situata al livello della strada e da questa non più alta di 2 metri, con tre uscite principali una in fondo e le altre due ai lati;

3.° tre ordini di palchi oltre il loggione. In via eccezionale si può permettere un quarto ordine, il quale però deve avere ugualmente al loggione 2 scale e 2 uscite a parte;

4.° uscita separata pel personale del teatro dietro al palcoscenico;

5.° due scale e due uscite del tutto distinte dalle altre, per i 3 ordini di palchi;

6.° comoditá e sufficiente larghezza nelle scale e nelle uscite;

7.° apertura all'esterno nei corridoi e nelle porte dei palchi e del teatro;

8.° scala di pietra.

Le rinnovazioni dei teatri debbono eseguirsi per quanto riuscirá maggiormente possibile in conformitá delle norme predette.

La dimanda per l'apertura di un teatro dev' essere fatta in carta bollata da C. 60, corredata del relativo repertorio e diretta all'autoritá locale di P. S., la quale prima di concedere la licenza dovrá far procedere nel teatro a visita tecnica, indicata nel capo precedente circa gli spettacoli e trattenimenti pubblici e prescritta dall'art. 42 legge di P. S., visita che dovrà essere rinnovata ad ogni nuova apertura del teatro.

Stabilita la soliditá e sicurezza del teatro, l'autoritá di P. S. inviterà l' impresario o direttore di compagnia a pagare le prescritte tasse di concessione o di apertura, di bollo o sul prodotto lordo.

La tassa di apertura è in ragione delle rappresentazioni e dell'ordine al quale il teatro appartiene. È regolata nel modo seguente:

1.° per i teatri di 1.° ordine — L.120 compresi 2 decimi;

2.° per i teatri di 2.° ordine — L. 60 compresi 2 decimi;

3.° per i teatri di 3.° ordine — L. 24 compresi i 2 decimi, e per un corso di rappresentazioni non minore di 20.

Per un corso di rappresentazioni minore di 20 e maggiore di 5 le dette tasse sono ridotte alla metà, giusta la legge sulle concessioni governative del 13 settembre 1874 N. 36.

Per un corso di rappresentazioni non maggiore di 5 la tassa di concessione è la seguente:

1.° per i teatri di 1.° ordine L. 24 compresi i 2 decimi;
2.° per i teatri di 2.° ordine L. 12 compresi i 2 decimi;
3.° per i teatri di 3.° ordine L. 6 compresi i 2 decimi.

La classificazione dei teatri è compresa nel regolamento per l'esecuzione della legge 25 giugno 1865 N. 2337.

La tassa di bollo, stabilita in ragione del 10 °|₀ sul prodotto lordo, si esegue o mercè abbonamento fatto coll' ufficio del registro o per accertamento serale sull' introito.

Il permesso non potrà mai eccedere la durata di mesi 3 dalla data del rilascio a termini delle circolari ministeriali del 1.° maggio 1869 e 14 maggio 1870 e dovrà essere rinnovata alla scadenza, sempre dopo il pagamento delle relative tasse di apertura e di bollo. Se durante i 3 mesi della concessione viene a terminare il numero delle rappresentazioni, che dovranno sempre essere determinate nel relativo permesso, perchè si possano dare altre rappresentazioni bisognerá pagare la tassa di bollo ai sensi della nota del ministero dell' Interno del 27 aprile 1878.

Le dette tasse saranno versate all' ufficio del registro. Quella da L. 6 si esegue mercè l'applicazione di una marca amministrativa del detto valore, compresi i 2 decimi sul permesso ed annullata col timbro dell' ufficio di P. S. rilasciante la licenza.

Il pagamento delle tasse sarà eseguito colle norme e cautele di cui al regolamento 25 settembre 1874.

Il permesso vale solo pel concessionario che l' ha richiesto. Subentrando allo stesso altro concessionario dovrà costui munirsi di altra distinta licenza di concessione, sempre dopo il pagamento di altra tassa a seconda del numero delle rappresentazioni ed a norma della circolare del 5 novembre 1874.

Disciplinano il pagamento di dette tasse per teatro e per qualsiasi trattenimento pubblico le circolari del Ministero dell' Interno Direzione Generale di P. S., 7 settembre 1882 N. 10183; 22 Gennaio 1889 N. 12000 — 24 — 100524; 20 aprile 1894 N. 12000 – 24 — 124025. La tassa stabilita dal numero 38 della tabella annessa alla legge sulle concessioni

governative 19 luglio 1880 N. 5536 è di L. 6 compresi i 2 decimi. A termini del nuovo progetto, da essere ancora discusso dalle due camere, opera del ministro On. Carcano, sui tributi locali, progetto informato a criterii rettamenti finanziarii e sociali, è assegnata ai Comuni una tassa sugli spettacoli teatrali.

È esente il prodotto dei biglietti d' ingresso alle esposizioni artistiche, industriali ed agricole, anche quando vi si tengano spettacoli o trattenimenti pubblici; quello dei posti riservati per assistere alle corse ippiche ed alle regate e quello dell' accademie scientifiche e letterarie (nota del Ministero dell' Interno del 7 luglio 1869 e 25 luglio 1872).

Dal principio alla fine della rappresentazione, l' autorità di P. S. deve assistere dal palco che gli spetta od in mancanza di palco da un posto distinto.

Circa la sospensione dello spettacolo per causa di disordini o la variazione, si osserveranno le regole degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

I prefetti provvederanno con regolamenti da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine, di sicurezza nei teatri.

I funzionarii ed agenti di P. S. di servizio in teatro, dovranno verificare ripetutamente durante la rappresentazione, la rigorosa osservanza della disposizione dell' art. 42 del regolamento di P. S.

I detti funzionarii od agenti osserveranno:

a) se le porte d'uscita si aprano all'esterno e se sieno sufficienti al pronto sgombro degli spettatori;

b) se i tubi conduttori del gas si trovino in buone condizioni e collocati, secondo il sistema il più sicuro;

c) se vi sieno bastanti serbatoi d'acqua pel caso d' incendio;

d) se nella sala del teatro e nei corridoi vi sieno bastanti lumi di sicurezza;

e) se le uscite del teatro, nel caso si tenessero chiuse sieno chiuse in modo da potersi aprire ad ogni minima spinta;

f) se sopra le aperture che dai corridoi mettono alle scale, sulle volte dei corridoi e sulle porte sieno affissi cartelli indicanti con lettere e con segno l'uscita;

g) se sul palcoscenico vi sia sempre dal principio alla fine della rappresentazione un servizio di pompieri in ragione dell' importanza del teatro.

Dovranno inoltre i detti funzionarii ed agenti tener presenti le molteplici circolari al riguardo e specialmente quelle dell'8 aprile 1881 N.° 11600-2 Divisione II Sezione II e 17 giugno 1887 N.° 11610 Divis: II Sez. II nonchè il regolamento prefettizio sui teatri della provincia.

Le opere, i drammi e le rappresentazioni coreografiche, nonchè tutte le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico senza essere state prima comunicate al prefetto della provincia, che potrà proibirle con ordinanza motivata per ragioni di moralità, di politica, di offesa ai culti religiosi, alla vita privata delle persone od ai principii costitutivi delle famiglie o per attentato sociale.

Avvenendo tale proibizione dovrá questa essere partecipata all' interessato nel termine di 48 ore dalla comunicazione e contro la stessa vi è ricorso al Ministero dell' Interno che deciderá definitivamente.

Nel provvedere per la proibizione bisognerà regolarsi a norma delle circolari del 1.° gennaio 1852 e 14 febbraio 1864 e del R.° Decreto del 14 gennaio 1864.

Siffatta censura teatrale esiste in Francia per i decreti del 30 Dicembre 1852, 6 febbraio 1864 e 19 febbraio 1871; in Inghilterra per l'atto 6-7 Vict. c. 68; in Norvegia per la legge 22 maggio 1875 ed in Austria.

Esistono disposizioni che regolano l'apertura di un teatro e la tutela dell' incolumità pubblica durante le rappresentazioni, in Austria per la legge 15 settembre 1882, in Prussia pel regolamento generale di polizia per la città di Berlino del 30 gennaio 1882 ed in Francia.

CAPO III.

DRITTI D'AUTORE

L'art. 437 codice civile regolato poi dal R.° Decreto del 19 Settembre 1882 stabilisce che le produzioni dell' ingegno appartengono ai loro autori.

Per la tutela dei dritti di autore bisognerá osservare le seguenti disposizioni contenute nella circolare del Ministero di Agricoltura Industria e commercio del 3 marzo 1891:

1.° che non sia concesso il visto per i manifesti di qualsiasi spettacolo teatrale drammatico o musicale qualora non venga prima presentato alla prefettura il consenso scritto rilasciato dall'autore o da chi per esso della produzione da rappresentarsi;

2.° che trattrandosi di Caffè Chantants, birrerie ed altri simili esercizii oppure di orchestre in genere e di bande musicali sia, giorno per giorno, chiesto il programma dei pezzi da eseguirsi e non sia rilasciato il permesso di esecuzione se prima l' ufficio non siasi assicurato che i pezzi compresi nel programma sia stato fatto il deposito per i dritti di autore colla riserva espressa nell'art. 14 della legge 19 settembre 1882 N.° 1012;

3.° che le opere sceniche e i titoli e i nomi degli autori, sotto i quali furono originariamente rappresentate non possono venire modificati nè alterati, e nessuna opera scenica sia drammatica o musicale, coreografica od altra qualsiasia può essere annunziata per la rappresentazione se non col vero suo titolo e col nome dell'autore quando esso sia conosciuto;

4.° che quand'anche trattisi di rappresentazioni date a scopo di beneficenza, l'abbandono di tutti o parte, dei dritti di autore deve essere dagli autori e dai loro aventi dritto previamente ed espressamente consentito;.

5.° che gli esercenti sono obbligati alla esibizione del programma degli spettacoli e che tutte le canzonette e duetti debbono portare il visto della revisione prefettizia (circolare del ministero dell'Interno 13 luglio 1897 N.° 1206-24 riportantesi alle precedenti del 22 gennaio 1889 e 20 aprile 1894.

CAPO IV.

CAFFE'-CHANTANTS

A norma della circolare del Ministero dell' Interno, Dir: Gen. di P. S. Div: V Sez. II in data del 22 gennaio 1889 N.° 12000-24-100534, i trattenimenti che si danno nei *caffè-chantants* sono da comprendersi fra quelli per i quali è necessaria la speciale licenza ed è obbligatorio il pagamento della tassa stabilita dalla legge sulle concessioni governative e quella da bollo. Il concessionario, per ottenere la detta licenza, dovrà presentare il testo dei componimenti che si recitano o declamano, indicare le canzonette che si cantano, le quali debbono essere vistate dal Prefetto e per le quali dovranno pagarsi i dritti d'autore. Nei detti trattenimenti si dovranno osservare tutte le disposizioni dalla legge prescritte nell' interesse del rispetto dovuto al buon costume ed alla pubblica convenienza e delle cautele necessarie per l' incolumitá pubblica.

Nei *caffè chantns* esistenti in esercizii pubblici per entrare nei quali non esista biglietto ma si paghi il prezzo delle consumazioni leggermente aumentato, non è prescritta la tassa da bollo.

Le contravvenzioni agli art. relativi agli spettacoli e trattenimenti pubblici sono punite a norma degli art. 447 e 448 cod. pen.

CAPO V.

ACCADEMIE-CONCERTI

Le accademie pubbliche date a pagamento per assistere alle quali si debba pagare il biglietto d' ingresso, come pure i concerti musicali o drammatici, anche se dati in pubblico, sono soggetti al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di bollo e sui dritti d'autore e se all'aperto al pagamento delle tasse sulle concessioni governative e dritti d'autore.

Se dati in luoghi chiusi debbono sottostare alle disposizioni tutte relative alla incolumità pubblica nei teatri.

A termini della circolare del Ministero dell'Interno del 3 luglio 1878 e di quella del Ministero delle Finanza del 29 Giugno 1878 vanno soggetti alla tassa di bollo i concerti e le accademie che si danno nelle sale dei Municipii ed ai quali si assista mediante un prezzo d' ingresso.

CAPO VI.

FESTE DA BALLO — CORSE DI CAVALLI — FESTE POPOLARI IN PUBBLICO

Le feste da ballo pubbliche o date in luogo aperto al pubblico con pagamento, sono soggette all'obbligo della licenza, al soddisfacimento delle tasse ed ai provvedimenti tutti prescritti al riguardo dalla legge di P. S.

Negli esercizii pubblici sono proibite le feste da ballo, le quali però possono aver luogo, se permesse con regolare licenza dall'autorità locale di P. S., sempre a seguito di autorizzazione dell'autorità politica del circondario, giusta il

disposto degli articoli 39 legge di P. S. e 39 del relativo regolameto.

Chi vorrà dare pubblico spettacolo di corse di cavalli, dovrà farne dimanda all'autorità locale di P. S. che rilascerà la licenza prescrivendo quanto reputerà opportuno nell' interesse dell' incolunnità degli spettatori.

Le feste popolari pubbliche, senza pagamento di sorta, sono solo soggette all'obbligo della licenza.

CAPO VII.

MASCHERE

L'uso della maschera e dei travestimenti è stato sempre regolato severamente dalle varie leggi di P. S. La legge Sarda del 13 Novembre 1859 radicalmente in tali disposizioni riformata dai progetti presentati dai Ministri Minchetti e Peruzzi — resa poi più temperata colla legge del 1865 — disciplinava in modo rigoroso l'uso della maschera e dei travestimenti.

In base all'art. 49 della vigente legge di P. S. non è permesso di comparire mascherato in luogo pubblico od aperto al pubblico se non nell'epoche ed in conformità delle prescrizioni che verranno stabilite dall'autorità locale con apposito manifesto. Il contravventore sarà invitato a togliersi la maschera ed in caso di disobbedienza potrà essere arrestato e condannato all'ammenda sino a L. 50.

Le dette prescrizioni sono, in massima, le seguenti:

1.° non ledere il buon costume la religione dello Stato e gli altri culti ammessi nello Stato;

2.° non eccitare ribbrezzo o far qualsivoglia allusione sconveniente od offensiva;

3.° non indossare abiti od insegne delle autorità civili e militari e dei ministri del culto;

4.° non portare le persone mascherate o travestite armi

o strumenti atti ad offendere nè usare fuochi d' artificio, materie combustibili, proiettili o cosa qualunque che possa recar danno od incomodo altrui;

5.° non pronunciare discorsi e parole indecenti od equivoche, o fare atti che possano riuscire di offesa alle persone od essere altrimenti causa di provocazione a brighe o disordini;

6.° vietare l'uso della maschera per le vie nelle ore della notte ed obbligare ogni persona mascherata a scovrirsi il viso non più tardi di una data ora, che verrà stabilita da l'autorità locale di P. S.;

7.° permettere alle persone che intervengono ai veglioni o festini mascherate di tenere il viso coperto dalla maschera soltanto nelle immediate adiacenze del veglione o festino, coll'obbligo di togliersela non appena uscite dal detto luogo;

8.° obbligare le persone in maschera a scoprirsi il volto ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P. S. e dare a costoro tutte quelle spiegazioni che venissero richieste.

I contravventori dovranno essere tradotti nel prossimo ufficio di P. S.; per la identificazione del caso, salve le pene più gravi comminate dal codice penale.

CAPO VIII.

PROCESSIONI CIVILI E RELIGIOSE — (ART: 7-9 LEGGE DI P. S.; 5 E 6 RELATIVO REGOLAMENTO; 437 COD: PEN:)

Chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso per iscritto all'autorità locale di P. S. in carta bollata da C. 60 firmato dai promotori ed indicante il giorno, il luogo e l'ora in cui la funzione avrà luogo, nonchè l' itine-

rario che si dovrà percorrere. La detta autorità rilascerà ricevuta in foglio da C. 60, indicando l'ora ed il giorno della presentazione dell'avviso e, se per ragione di ordine e sanitá pubblica crederà di proibire la funzione, dovrà darne partecipazione agli interessati almeno 24 ore prima.

A termini della circolare del Ministero dell' interno del 3 maggio 1892 N.° 11100 Div: V Sez. II dovranno respingersi gli avvisi presentati 20 giorni prima da quello fissato per la cerimonia. In tal caso si potrà rilasciare ricevuta , se questa sarà insistentemente chiesta dall' interessato, ma si dovrà vietare la funzione.

Le dette disposizioni non si applicano agli accompagnamenti del viatico e trasporti funebri, salve sempre le prescrizioni delle leggi e regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale. Non si applicano neppure in circostanza di benedizione di case che dai sacerdoti vengono fatte indeterminate epoche.

Le processioni religiose fuori dei luoghi destinati al culto non sono soggette ad alcuna licenza, in Francia, in Prussia, in Austria, nella Spagna e nella Serbia.

Le contravvenzioni sono punite ai sensi degli art. 7 legge di P. S. e 437 cod: penale.

CAPO IX.

TOMBOLE E LOTTERIE

Dicesi tombola unicamente il giuoco che si fa con cartelle portanti una data quantità di numeri dall' 1 àl 90 ed in cui vince la cartella nella quale a l'estrazione dei numeri, siansi verificate prima le stabilite combinazioni (art. 161 R.° Decreto 10 Gennaio 1895 N.° 5).

Codesta operazione è d'assimilarsi a quel lotto in qualunque modo esercitato giusta l'art. 5 della legge 3 gennaio 1896 N.° 712.

Le tombole promosse e dirette da corpi morali legalmen-

te costituiti, il prodotto netto delle quali viene destinato a scopo di beneficenza o di incoraggiamento di belle arti, sono permesse a norma del Decreto legislativo 21 novembre 1880 N.° 5744.

Le dimande per tombole debbono essere dirette in doppio al Prefetto, cui spetta il rilascio della licenza, sempre che i premii non superino complessivamente il valore di L. 3000 a termini dell'art. 5.° della legge 20 luglio 1891 e debbono essere redatte nelle forme prescritte dall' art. 172 con l'osservanza delle norme indicate dagli art. 182-189-190-192 del regolamento generale 9 agosto 1886 N.° 4019.

La vendita delle cartelle di tombola è valida solo nel Comune di estrazione ed in quelli limitrofi ed è soggetta alla tassa del 20 °[o] sul prezzo delle cartelle vendute depurate solo dalla tassa di bollo.[1]

A norma della circolare del Ministero dell' Interno Direz: Gen: di P. S. 21 Gennaio 1894 N.° 12000-1-102989 Div: V Sez: II il giuoco della tombola è assolutamente proibito nei luoghi accessibili al pubblico e quindi negli esercizii pubblici poichè in tal caso il detto giuoco farobbe concorrenza alla privativa dello Stato e cadrebbre sotto il divieto del l'art. III del Decreto legislativo del 21 novembre 1880 N.° 5744 e sarebbe punibile colle pene comminate nei successivi articoli dello stesso decreto.

Il ministero dell'Interno con circolari del 29 gennaio 1894 N.° 1203-3-104570, 4 aprile 1896 N.° 12000-3-108904 e 21 ottobre 1896 N. 12000-3-170184 Div: V Sez. II prescrive che non si debbano per nessuna ragione rilasciare dall' autorità locale di P. S. permessi per i giuochi proibiti dal decreto legislativo 21 novembre 1880 N.° 5744 come sarebbero: le tom bole, le pesche, il giuoco delle dieci cartelli ed altri, in cui il guadagno dipenda esclusivamente dalla sorte.

La corte Suprema ha ritenuto nel 27 novembre 1894 che il giuoco della tombola tenuto in pubblico caffè costituisce reato previsto dall'art. 1.° della legge 19 luglio 1880 e dagli art. 2 e 3 del R.° Decreto 21 novembre 1880.

È ***lotteria proibita*** qualsiasi operazione sotto qualunque nome conosciuta, nella quale si faccia dipender il guadagno

o l'attribuzione di un premio in denaro od in beni mobili od immobili da un'estrazione a sorte, fatta appositamente o con riferimento ad altre estrazioni o ad altra designazione che dipenda dalla sorte. Sono permesse le lotterie purchè i premii consistano in oggetti mobili escluso il danaro ed altri valori bancarii e di credito, nonchè le cedole di imprestiti di qualsiasi genere, sempre che le dette lotterie sieno promosse e dirette da corpi morali legalmente costituiti e che il prodotto netto di esse sia destinato esclusivamente a scopo di beneficenza o ad incoroggiamento di belle arti.

Per le lotterie permesse occorre la preventiva autorizzazione del Prefetto quando la lotteria sia limitata ad una sola provincia e del Ministro delle Finanze quando sia estesa a più provincie a norma dell'art: 170 del regolamento generale 9 agosto 1886 N.° 4019.

Bisognerà farne dimanda su carta da C. 60 in doppio, indicante il numero la qualità il valore dei premii, il numero approssimativo dei biglietti che possono essere emessi col relativo prezzo complessivo ed accompagnata dal deposito della somma corrispondente alla tassa di bollo ed a quella del 10 °I₀ in conformità tutto del R.° Decreto 9 agosto 1886 N.° 4019, della legge 20 luglio 1891 N.° 495 e del regolamento 29 Novembre 1891 N.° 666.

Costituisce contravvenzione all'art. 3.° lettera *A* del decreto 21 novembre 1880 N.° 5744 punita giusta l'art. 8 successivo la promessa di premii di qualche importanza e valore da assegnarsi mediante un'estrazione a sorte o con altra designazione che dipenda dalla sorte, promessa che si suole fare da talune amministrazioni di giornali agli abbonati in occasione della rinnovazione dell'annuale abbonamento.

Mancando però in dette promesse l'estrazione a sorte, od altra designazione della sorte, non sussiste la detta contravvenzione, giusta la circolare del Ministero delle Finanze del 12 Gennaio 1895 N.° 210.

Costituiscono contravvenzioni: all'art. 3.° lettera *B* della legge 21 novembre 1880 N.° 5744, la speculazione od opera-

zione che abbia per base la cessione di obbligazioni di prestiti a premii autorizzati nel Regno o del dritto di concorrere individualmente od in partecipazione all'alea di detti premii; all'art. 6.° del suindicato Decreto il ricevimento o mandato a far ricevere giuochi sul lotto pubblico senza autorizzazione; all'art. 5.° legge 20 luglio 1891 ed 11 del R.° Decreto 29 novembre predetto, la vendita di cartelle delle lotterie o tombole autorizzate, in Comuni non compresi nell' autorizzazione; all' art. 5 della legge 3 Gennaio 1896 N.° 712 l'esercitazione di giuochi detti del *tornello*, del *tombolino*, della *quadriglia a ruota*, della *ruota a sei colori*, della *tombola con carte*, della *tombola con numeri per smerciare mercanzie*, del *dado*, del *toro*, della *torretta*, della *bianca e rossa* ed altri simili giuochi di azzardo. Per quest'ultima contravvenzione la pena prescritta dall'art. 11 di detta legge è della perdita del danaro ricevuto per il giuoco, della multa non minore di L. 1000, nè maggiore di L. 5000 e dell'arresto da 1 a 6 mesi.

Costituisce lotterie clandestina il fatto di promettere il premio di un pianoforte od altro a quel compratore di biglietti da visita che avesse vinto un ambo con la estrazione del pubblico lotto (Cassazione di Roma 19 agosto 1896).

A norma della circolare del Ministero dell'Interno dell'11 Giugno 1894 N.° 12000-3-133169 le autorità di P. S. non dovranno rilasciare mai permessi di eseguire lotterie e tombole, assegnazioni di premii mendiante estrazione a sorte con sorteggi di numeri e cartellini nei pubblici teatri o in altri ritrovi del genere aperti al pubblico quante volte per concorrere ai premii non sia necessario di acquistare un biglietto speciale ma basti quello dell'entrata nel teatro o nel locale a ciò adibito.

In caso di accertamento delle contravvenzioni alla privativa del lotto dovrà darsene immediato avviso alla direzione del lotto del rispettivo compartimento, facendo uso dello stampato prescritto colla circolare del Ministero dell' Interno in data 1.° giugno 1894 N.° 12382-133838. Qualora riuscisse impossibile per ragione di tempo o di servizio dare

il predetto avviso, bisognerebbe nello stesso giorno in cui la scoverta è avvenuta rendere edotta l'Intendenza di Finanza, mediante lo stampato predetto delle contravvenzioni contestate (circolare del Ministero dell' interno 5 agosto 1895 N.° 12382-150149).

TITOLO V.

CAPO I.

ESERCIZII PUBBLICI — GIUOCHI — ORARII — AFFITTACAMERE — STABILIMENTI O LUOGHI ASSEGNATI AI BAGNI — ART: 50-62 LEGGE P. S.; 47-62 RELAT: REGOL:; 135 311 317 318 323 324 329 339 CODICE CIVILE. 9-11 13-15 CODICE DI COMMERCIO; 449-451 COD: PEN:

Occorre la licenza dell'autorità di P. S. del circondario per l'apertura di alberghi, locande, trattorie, osterie, bettole, caffè, sale pubbliche per bigliardi, stabilimenti di bagni o assegnati ai bagni, tanto pubblici nei quali si dia semplicemente il bagno quanto quelli ove l'avventore vi trovi albergo e vitto (Consiglio di Stato 29 ottobre 1869); luoghi d' istallaggio per ricovero di carrettieri, mulattieri, vetturali e simili, per l' esercizio, della vendita al minuto di consumazioni di vino, birra, liquori od altre bevande tra le quali vanno comprese le limonate, le cedrate e gli sciroppi, sia che la vendita ed il consumo sia abituale o che non lo sia, ovvero se venga fatto al minuto in locale chiuso od in locale aperto come piazza od altro e sia che la consumazione avvenga nel locale ovvero che si asporti altrove il vino, il liquore ecc. E vendita al minuto quella in quantità minore di litri 25 pel vino ed aceto e di litri 10 per l'acquavite, l'alcool ed i liquori. È necessaria pure la licenza per l' esercizio di locale ove si smerciano pizze, frittelle od altro e dove si fermano gli avventori a mangiare bevendo del vino che talvolta viene dall'esercente venduto e talvolta lo si trasporta ad altro sito.

Gli esercizii predetti sono variamente, ma seriamente disciplinati in Francia, in Inghilterra per il Licensing Act del 1872-35-36 Vict., c. 94 au Act for regulanting thesale of intoxicating liquors, in Germania, per l'ordinanza per le industrie del 21 giugno 1869, modificata con la legge 28 luglio 1874, in Austria, nell'Olanda, nei Cantoni Svizzeri, nella Svezia.

Per ottenere la detta licenza dovrà farsi domanda in carta bollata da C. 60, diretta all'autorità di P. S. del Circondario e presentata al Sindaco del Comune, il quale interpellerà al riguardo la Giunta ed indicherà, su foglio separato, da C. 60, ovvero in calce dello stesso foglio della dimanda, ai sensi dell'art. 32 N.° 4 della legge 13 settembre 1874 N.° 2077, il parere della stessa, o la dichiarazione di nulla osta circa la opportunità o meno dell' accoglimento dell' istanza, unicamente in vista del numero degli esercizii esistenti, per stabilire se convenga permettere l'apertura di altri nuovi. In caso di rilascio della deliberazione della Giunta in copia, dovrà questa essere redatta in carta da L. 2,40 il primo foglio e da L. 1.20 gl' intercalari.

L'autorità di P. S., pria di rilasciare la licenza, dovrà accertare, a mezzo dell'arma dei Carabinieri Reali, se il locale prescelto per l'esercizio si presti alla vigilanza della P. S.

Alla dimanda di apertura dovranno unirsi i seguenti documenti:

1.° atto di nascita;

2.° certificato del casellario giudiziale;

3.° certificato del cancelliere del Tribunale civile su carta da L. 3.60, dal quale risulti che il richiedente non è fallito, nè in istato di fallimento, nè interdetto;

4.° una marca amministrativa da C. 60 da applicarsi sulla licenza e da annullarsi dall'ufficio del registro.

La legge sulle concessioni governative del 26 luglio 1868 stabilisce una tassa di licenza per l'apertura dei suindicati esercizii pubblici in ragione del 5 °[o] e mai inferiore alle L. 5, fissata sul fitto annuale del locale che si destina per esercizio pubblico o sopra un'annata di canone presunto, qualora il locale non sia tenuto in affitto. Dal canone di affitto o pre-

sunto non si deve fare alcuna deduzione pel locale occupato dalle persone addette al servizio e per certi esercizii non si deve fare neanche pel locale occupato dalla famiglia dell'esercente (Consiglio di Stato 21 ottobre 1869).

Codesta tassa che prima era devoluta allo Stato è passata, per l'art. 2 della legge 11 agosto 1870, alligato *O*, a favore dei comuni, ai quali spetta nel proprio interesse, pria di concedere il parere della Giunta, di accertare se sia stato o meno effettuito il detto pagamento, ragione per cui non è di obbligo, come pretendesi da alcuni ufficii, che la istanza di apertura di esercizio pubblico debba essere assolutamente corredata anche della quietanza rilasciata dal Tesoriere Comunale, pel pagamento di tale tassa.

Se chi richiede la licenza è una donna maritata occorre che produca anche l'atto di assenso del marito, che verrà redatto innanzi al Sindaco in carta da bollo da L. 2.40 e che può essere espresso o tacito.

Per l'art. 13 del codice di commercio si presume il consenso del marito quando l'esercizio del commercio sia pubblico e notorio, salvo che il marito ne abbia fatto divieto, espresso con dichiarazione pubblicata nei modi stabiliti dall'art: 9 di detto codice.

Nei casi 1.° e 2.° previsti dall'art. 135 cod: civile, non è necessario il sopra indicato assenso, il quale potrà essere dato dal Tribunale Civile se il marito lo ricusi per ingiusti motivi o se trattisi di atti nei quali siavi opposizione d'interesse, ovvero se la donna sia legalmente separata dal marito per sua colpa o per colpa sua e del marito o per mutuo consenso.

Perchè i minorenni possano ottenere la licenza di pubblico esercizio è necessario che comprovino di essere emancipati, essere autorizzati dai loro genitori o tutori con atto redatto innanzi al Pretore o dal Consiglio di famiglia, con deliberazione omologata dal Tribunale. Tali atti debbono essere prima trascritti dal Cancelliere del Tribunale, ramo commerciale e nelle forme stabilite dall'art. 9 del codice di commercio.

La minorenne maritata dovrà esibire il certificato della Cancelleria del Tribunale, attestante il potersi validamente obbligare a termini del codice di commercio.

L'emancipazione avviene di dritto se il minore passa a matrimonio.

La licenza dev'essere ricusata o può essere rifiutata alle persone che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 53 legge di P. S. e 48 relat. regol:; è strettamente personale, scade nel 31 Dicembre di ogni anno, qualunque possa essere l'epoca in cui venne rilasciata e si vidima annualmente mercè l'esibizione, da parte dell' interessato, della licenza scaduta, di una marca amministrativa da C. 60, che si applica alla detta licenza e che viene annullata dall'ufficio del registro e bollo e della quietanza del tesoriere comunale, attestante l'eseguito pagamento della tassa di rinnovazione sulle concessioni governative.

Una stessa licenza vale anche per due o più esercizii, pagando, per ognuno, le relative tasse sulle concessioni governative ed avvalendosi, per quegli esercizii, ove l' esercente sia impossibilitato ad assistere, di interposta persona, la quale deve comprovare, con documenti, di non trovarsi nelle condizioni di cui al detto art. 53. Nel caso di esercizi gestiti a mezzo d' interposta persona, verrà notato sulla licenza: *condotta dall'interposta persona di:*

L'esercente un caffè che apre un locale di rimpetto al caffè vale come se aprisse due esercizii con una sola licenza. Dovrà però mettere il lume in ogni esercizio.

Chi vende spiriti, sia al minuto che all'ingrosso, deve avere due licenze, una dell'autorità di P. S. e l'altra dell' intendenza di Finanza.

La licenza per esercizio pubblico può essere revocata sempre che l'esercente venga a trovarsi, durante l' esercizio, nelle condizioni di cui agli art. 53-48 predetti. L' esercizio può essere sospeso dall'autorità di P. S. del circondario pel tempo che verrà fissato dal Prefetto, qualora vi si verificassero disordini o tumulti o vi convenissero abitualmente persone pregiudicate. La chiusura dell'esercizio per lo spa-

zio di oltre 8 giorni, senza averne dato avviso all' autorità locale di P. S., importa rinunzia alla licenza, che deve essere ritirata.

Pel trasferimento di un esercizio da uno in altro luogo del detto Comune, basta presentare all' autorità locale di P. S., cui spetta di rilasciare il permesso pel detto trasferimento, dimanda in carta da C. 60 corredata della licenza e di una marca amministrativa da C. 60 che viene applicata a tergo della licenza ed annullata dall' ufficio del registro.

Pel trasferimento di un esercizio pubblico da uno in altro Comune, occorre munirsi di nuova licenza, della deliberazione della Giunta Comunale del luogo ove si vuole l'esercizio trasferire e pagare la relativa tassa sulle concessioni governative, a norma della circolare del Ministro dell' Interno del 3 agosto 1870.

Da l' imbrunire alla chiusura dell'esercizio deve tenersi un lume acceso alla porta principale.

L'autorità locale di P. S. è autorizzata a rilasciare a chi ne faccia dimanda in carta bollata da C. 60 ed in occasione di feste, fiere, mercati od altre riunioni straordinarie di persone e solo per la durata di dette straordinarie occasioni, licenza temporanea di pubblico esercizio, sempre che, però, il richiedente provi la sua buona condotta.

Siffatta licenza verrà rilasciata in foglio da C. 60 a seguito del pagamento della tassa sulle concessioni governative, devoluta anche al comune a termini del N. 33 della tabella annessa alla legge del 13 settembrè 1874, che è invariabilmente di L. 1.

L'orario per l'apertura e chiusura degli esercizii pubblici viene stabilito dall'autorità di P. S. del circondario, d' accordo con la Giunta Municipale. In caso di disaccordo deciderà il Prefetto.

All' ora stabilita della chiusura deve cessare completamante ogni funzione dell' esercizio e questo deve essere sgombrato.

Ogni esercente dovrebbe tenere un estratto dell'ordinanza

relativa all'orario da affigersi nell' interno dell'esercizio per regola e norma degli avventori.

A dimanda degli esercenti, redatta in carta bollata da C. 60, potrà l'autorità di P. S. del circondario concedere in altro foglio, pure da C. 60, per giustificati e plausibili motivi, protrazione all'orario di chiusura, sempre a seguito del parere della Giunta Comunale, giusto il disposto dell'art. 56 legge di P. S.

Commette contravvenzione alla legge di P. S. l'esercente di un esercizio pubblico, il quale chiude il locale nell' ora stabilita, ma permette che continuino a trattenervisi gli avventori.

Contravviene all'art. 62 della legge predetta e 58 del relativo regolamento se mesce vino o liquore da consumarsi nel luogo ad adolescenti, specialmente se minori degli anni 14, od a chi si trovi in manifesto stato di ubbriachezza.

Gli esercenti pubblici, che intendono tenere giuochi leciti nell'esercizio, debbono farne domanda in carta bollata da C. 60 all'antorità di P. S. del Circondario e corredarla di una marca da bollo da C. 60, che dovrà applicarsi, dopo l'annullamento prescritto, alla tabella contenente l' indicazione di tutti i giuochi proibiti sia alle carte che al bigliardo e che dovrà essere affissa nelle stanze da giuoco. In detta tabella, vistata dall'autorità di P. S., dovrà aggiungersi la proibizione di qualsiasi specie di giuoco d'azzardo, ritenuto per tale da la legge penale.

Dovrà, rigorosamente, proibirsi nei pubblici esercizii e specialmente nelle osterie e bettole il gioco della *passatella* o *tocco*, poichè tal giuoco è sempre apportatore di gravi delitti di sangue.

Il proprietario o fittaiuolo che vuol vendere il vino ricavato dal fondo proprio o tenuto in fitto, deve farne dichiarazione in carta bollata da C. 60 all'autorità locale di P. S. che rilascerá ricevuta in foglio di carta da C. 60, assoggettando però la vendita agli obblighi prescritti dalla legge di P. S. e dagli art. 54 e 55 del regolamento, ed al-

le condizioni della durata della vendita per tempo limitato, con proibizione di giuochi di qualsiasi specie.

Per ottenere tale licenza non si va soggetto al pagamento di alcuna tassa e se la vendita sarà fatta nella propria abitazione dal proprietario del fondo o dal fittaiuolo non è neppure prescritta la dichiarazione.

CAPO II.

STABILIMENTI DI BAGNI

Per l'esercizio di stabilimenti, di bagni marini, bisognerà munirsi della licenza nei modi e nelle forme prescritti dalla legge di P. S. per gli esercizii pubblici. Oltre a ciò, la licenza per stabilimento di bagni marini è subordinata al pagamento, da parte del concessionario, della tassa per l'occupazione del mare, poichè a termini dell'art. 157 del codice per la marina mercantile, titolo III, capo I, le spiaggie ed il lido del mare, compresi i porti, le darsene, i canali, i fossi, i seni, le rade, dipendono dall'amministrazione marittima, per tutto quanto riguarda il loro uso e la polizia marittima,

Gli stabilimenti balneari, idroterapici e termici sono regolati dall'art. 35 della legge sanitaria del 22 Dicembre 1888 N.° 5849, 79 81 82 del relativo regolamento e debbono essere autorizzati dal Prefetto, in conformità del parere del Consiglio di Stato del 1.° agosto 1890.

Gli stabilimenti balneari semplici sono regolati dagli art. 50 e 51 legge di P. S., a norma della circolare del Ministro dell' interno del 18 agosto 1890.

CAPO III.

AFFITTACAMERE O APPARTAMENTI MOBILIATI

In conformità delle disposizioni, contenute nella circolare del Ministero dell'Interno del 28 agosto 1897 N. 12982 — A; della legge dell' 8 luglio 1897 N. 266 che modifica l'art. 60 della legge di P. S. del 30 giugno 1889 N.° 6144, le norme prescritte circa l' industria di affittacamere, appartamenti mobiliati o di dare altrimenti alloggio per mercede, sono le seguenti:

1.° Chi vuole esercitare detta industria deve farne dichiarazione in carta esente da bollo giusta l'art: 21 N.° 2 della legge 13 settembre 1874 N.° 2077, all' autorità locale di P. S., indicando la via, il numero anagrafico del sito ove si vuole esercitare l'industria, il piano e le stanze da fittare;

2.° Il visto d'apporsi la prima volta alle dichiarazioni suddette e che costituisce la formalitá essenziale per abilitare il dichiarante all'esercizio dell' industria è al pari delle vidimazioni successive compreso tra le vidimazioni contemplate dal N.° 34 della tabella della legge sulle concessioni governative e soggetto quindi alla tassa di L. 5, oltre i due decimi;

3.° la vidimazione annuale deve aver luogo durante il mese di decembre di ogni anno, qualunque sia stata l'epoca del primo visto;

4.° tanto nel visto per la prima volta, quanto nelle vidimazioni successive, a la marca da L. 5, oltre i due decimi, che viene annullata col timbro dell'ufficio di P. S. che appone il visto, deve aggiungersi, per la tassa da bollo, altra marca amministrativa da C. 60, annullata dall'ufficio del registro;

5.° per il visto d'apporsi la prima volta, non occorre la marca da bollo, quando la dichiarazione che può scriver-

si in carta libera, sia invece redatta sopra carta bollata da C. 60;

6.° non occorre la marca da bollo per le vidimazioni annuali, qualora queste, anzichè apposte in calce alla dichiarazione, vengano rilasciate in foglio a parte da C. 60.

L'industria predetta potrà dall'autorità di P. S. del circondario essere vietata se l'esercente venga a trovarsi nel novero delle persone di cui all'art. 53 legge di P. S.

Gli esercenti la sopra espressa industria, nonchè gli albergatori e locandieri debbono segnalare, giornalmente, all' autorità di P. S. locale, in carta semplice, nome, cognome, paternità, età, professione, luogo di provenienza , data dell'arrivo e partenza del viaggiatore o persona alloggiata, sempre che dette persone arrivino o partano e nelle 24 ore del loro arrivo e della loro partenza.

Devono, inoltre, tenere un registro, vidimato in ogni pagina dall'autorità locale di P. S., con applicata marca amministrativa da C. 60, nel quale dovranno segnare tutte le sopraindicate notizie relative al viaggiatore o alla persona alloggiata , registro che deve essere tenuto in perfetta regola e deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P. S.

Le contravvenzioni al presente capo sono punite con le pene contenute negli art. 449-451, 489 cod. penale; 138 legge di P. S.

CAPO IV.

OPERAI E DOMESTICI — LIBRETTI E CONTABILITÀ — NOTE PERIODICHE DEL MOVIMENTO OPERAIO

Qnantunque le idee sovversive tentino di falsare l' idea sociale, avvalendosi, come base, delle bugiarde dottrine. di travisare l' ideale dell'operaio, pure è indiscutibile ed è pro-

vato dai fatti che leggi positive non cessano dall'occuparsi dell' immegliamento morale e finanziario della classe operaia.

L' istituzione del collegio dei probiviri, i progetti sul lavoro notturno delle donne e dei fanciulli, le leggi sugl' infortunii del lavoro e quelle a garanzia dei minorenni applicati in difficili lavori, sono la prova evidente dell' interessamento spiegato dalla scienza e dagli uomini per l'operaio.

L'art. 78, che è stato mal compreso nel suo vero significato sociale, prescrive che l' autorità locale di P. S., a richiesta degli operai e domestici o del rispettivo direttore di stabilimento, capo officina, impresario o padrone, deve rilasciare un libretto, nelle forme indicate dall'art. 81 del regolamento di P. S., nel quale, in occasione di licenziamento od in fine d'anno, gli operai e domestici possono esigere che il rispettivo direttore, capo officina, impresario o padrone dichiari il servizio prestato, la durata del medesimo e la condotta tenuta.

Codesto libretto è , come di leggieri si comprende, per il possessore un documento giustificativo della condotta, dell'abitualità al lavoro e può far le veci del passaporto per l'interno, servendo anche come carta di riconoscimento,

Il costo del libretto è di C.^{mi} 20 e le pagine saranno numerate e firmate dal funzionario che lo rilascia.

L'art, 79 della predetta legge, utilissimo pel servizio preventivo di Sicurezza pubblica, perchè riesce di valido aiuto nella identificazione del colpevole di un reato, obbliga i capi officina, gl'impresarii, i proprietarii di cave e miniere e gli esercenti delle medesime a trasmettere, sotto pena dell'ammenda sino a L. 50, all'autoritá locale di P. S., la nota degli operai che tengono al lavoro col nome, cognome, età e comune di origine e, nei primi 5 giorni di ogni mese, le variazioni che, per avventura, potessero avvenire.

Gli operai, braccianti e coloni, viaggianti in comitiva o in massa e specialmente quelli destinati alla colonizzazione nella Sardegna e nella Colonia Eritrea, giusta le istruzioni N.° 53-1895 in data 31 luglio 1896 delia Direzione Generale

delle Ferrovie Mediterranee, a seguito di accordo col R.° Governo, nei viaggi di andata e ritorno in Ferrovia, purchè il numero minimo delle persone viaggianti per ciascuna comitiva non sia inferiore a 5, godono del ribasso del 50 °|₀, anche per le masserizie ed attrezzi, limitatamente al peso di Kg: 100 per ogni persona. Sono esclusi da tale riduzione gli operai e braccianti che emigrano all' estero, nonchè quelli che partono per l'America ed oltre il continente Europeo. Per ottenere siffatte riduzioni è necessaria l' esibizione di un certificato, attestante l' identitá personale degli operai, il recarsi dei medesimi in un determinato lavoro dal quale debbono ritornare e che vien rilasciato, in doppio originale, anche manoscritto, dal Comune dal quale ha luogo la partenza delle comitive predette. Circa i coloni è inoltre prescritta la richiesta da emettersi dal Ministro d' Agricoltura Industria e Commercio o dalle imprese da esso autorizzate e. riconosciute dalle società ferroviarie.

CAPO V.

LEGGE PER GL' INFORTUNII SUL LAVORO

La legge per gl' infortunii sul lavoro, approvata nel 17 marzo 1898, N.° 80, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 31 detto mese è entrata in vigore nel 1.° ottobre 1898 ed in quest'ultimo giorno ha avuto anche la sua applicazione giuridica il regolamento per l'esecuzione della suindicata legge, opera del Ministro Fortis, e che consta di 102 articoli, in data 25 settembre 1898 N. 411.

Tale legge, raccomandata, vivamente, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, con circolare del 30 novembre 1898 N. 18581, costituisce la massima tutela dell'operaio, poichè impone ai capi o esercenti delle imprese, industrie e costruzioni, delle misure atte a prevenire gl'in-

fortunii e proteggere la vita e l' integrità personale degli operai.

I medesimi capi ed esercenti debbono assicurare gli operai, ed assolutamente quelli addetti al servizio delle macchine, per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio o prodotti da causa violenta per ragion di lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di giorni 5.

L'assicurazione deve farsi presso la cassa nazionale creata dalla legge 8 luglio 1883 per i lavori eseguiti dallo Stato dalle provincie e dai comuni direttamente o per mezzo di appaltatori o concessionarii e presso società o compagnie private. Non sono soggetti all'obbligo di tali assicurazioni, gl' industriali che abbiano fondato casse private contro gl'infortunii sul lavoro, riconosciute per legge o per decreto Reale o si sieno consociati in sindacato di assicurazione mutua, in base a statuti debitamente approvati dal Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio.

I capi ed esercenti d'imprese, industrie e costruzioni sono soggetti a denunciare al Prefetto della provincia, sotto pena dell'ammenda da 50 a 100 lire, la natura della loro impresa o industria ed il numero dei loro operai od apprendisti. Entro un mese dalla detta denuncia deve essere stipulato il contratto di assicurazione o data prova dell'esoneramento a cui si ha dritto. La mancanza di tale obbligo è punita con l'ammenda di L. 5 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo fino al massimo di L. 4000.

L'effettuata assicurazione non esime dalla responsabilità civile il proprietario o committente, quando il fatto dal quale l' infortunio è derivato costituisca reato d'azione pubblica e sia imputabile per effetto di sentenza penale a coloro che sono stati preposti alla direzione o alla sorveglianza dei lavori dal proprietario o dal committente. Gl'industriali tutti debbono dare all'autorità di P. S. nel termine di 2 giorni notizie di ogni infortunio sul lavoro.

Ogni capo, esercente d' industrie, imprese o costruzioni, soggette a l'obbligo dell'assicurazione deve tenere un *libro*

di paga, con l' indicazione del nome, cognome, speciale occupazione, salario giornaliero, data di ammissione e di licenziamento dell'operaio; libro che deve esibirsi ad ogni richiesta dei delegati governativi per l' ispezione e degli istituti assicuratori.

Le casse private ed i sindacati di assicurazione mutua debbono essere costituiti per atto pubblico, versare una cauzione ed avere un numero di operai inscritti non inferiore a 500 per le casse ed a 4000 per i sindacati e presentare gl' istituti all'approvazione del Ministero.

Le società o imprese private, per esercitare le assicurazioni contro gl' infortunii del lavoro, agli effetti della legge, debbono tenerne la gestione distinta da quella di ogni altro ramo o categoria di assicurazione; essere autorizzate dal Ministero e prestare la cauzione iniziale di L. 200000. Tutte le polizze emesse da dette società debbono essere conformi all'esemplare approvato dal Ministero.

In caso d' infortunio, nel quale un operaio sia rimasto ucciso od abbia riportato lesioni pericolose di vita o guaribili oltre il 10.mo giorno, l'autorità di P. S. deve informarne immediatamente il Pretore, il quale non oltre il 10.mo giorno procede ad un' inchiesta, il risultato della quale comunica subito al Procuratore del Re.

La denunzia, che sono obbligati a fare anche i capi o esercenti di imprese, industrie o costruzioni non soggetti all'obbligo dell'assicurazione, dovrà essere redatta sul modulo D e dovranno seguirsi le seguenti norme:

La denunzia dev'essere fatta **per tutti i casi di infortunio** sul lavoro, esclusi soltanto quelli per i quali il medico, in apposito certificato da rilasciarsi all' imprenditore o industriale, possa dichiarare con certezza e in modo assoluto, che l' inabilità al lavoro (assoluta o parziale) derivante dall' infortunio, **non durerà più di cinque giorni.**

Sarà fatta in **due esemplari** dal capo o esercente dell' impresa, industria o costruzione o, in caso di assenza o impedimento di esso, da colui che al momento dell' infortunio aveva la direzione o sorveglianza dello stabilimento o del-

l'impresa o costruzione. Per le imprese, industrie e costruzioni esercitate dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e dai consorzi, la denunzia deve essere fatta da chi dirigeva o sorvegliava il lavoro, al momento in cui è avvenuto l'infortunio.

A ciascuno dei due esemplari della denunzia sará unito **il certificato medico,** il quale pure dovrà perciò essere fatto in doppio esemplare.

Nel caso in cui il numero degli operai lesi sia superiore a sei, gli imprenditori o industriali hanno facoltà di aggiungere dei fogli intercalari alla denunzia. L'autorità locale di Pubblica Sicurezza che riceve la denunzia deve rilasciarne o inviarne **ricevuta sulla parte del detto Modulo, stampata a fianco della seconda pagina.**

Se dalle indicazioni contenute nella denunzia risulti che l'imprenditore o industriale è soggetto all'obbligo dell'assicurazione e che le lesioni hanno prodotto o possono produrre la **morte o una incapacità permanente al lavoro o una incapacità temporanea per più di 10 giorni,** l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza deve immediatamente rimettere un esemplare della denunzia col certificato medico **al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio,** per l'inchiesta cui il Pretore deve procedere (Art. 67, Regolamento 25 settembre 1898, n, 411).

L'Autoritá locale di Pubblica Sicurezza deve in ogni caso rimettere un esemplare della denunzia all' **Ufficio Provinciale o Circondariale** di P. S. da cui essa dipende.

Ogni **Ufficio Provinciale e Circondariale** di P. S. deve tenere **un elenco** degli infortuni denunziati (Art. 64, Regolamento 25 settembre 1898, n, 411) e rimettere l'esemplare di ogni denunzia al **Ministero di Agricoltura, Industria e commercio** (Divisione Credito e Previdenza).

Il Ministero di Agricoltura, Industria e commercio, **con circolare del Febbraio 1899, ha prescritto che debba farsi speciale notificazione di un Infortunio, quando questo siasi verificato in persona di fanciullo di età inferiore ai 15 anni e quando, a giudizio de l'ufficio locale di P. S. occorra**

prendere qualche provvedimento ne lo interesse de la legge dell'11 febbraio 1886, sul lavoro dei fanciulli.

CAPO VI.

LAVORO DEI FANCIULLI

Il lavoro dei fanciulli è disciplinato dalla legge dell' 11 febbraio 1886 N.° 4082 e dal Regolamento per l' esecuzione di detta legge del 17 Settembre 1886.

Perchè il funzionario di P. S. possa esercitare le sue funzioni a tutela dei fanciulli applicati in lavori, è necessaria l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. è proibito il lavoro ai fanciulli sino ai 9 anni ed ai 10 se trattisi di lavori sotterranei; è vietato dai 9 ai 15 senza l'accertamento dell'attitudine fisica;

2.° il lavoro è limitato ad 8 ore per i fanciulli maggiori dei 9 e minori dei 12 anni;

3.° è proibito impiegare fanciulli minori dei 15 anni in lavori pericolosi ed insalubri;

4.° il fanciullo, nell'atto in cui s' impiega in un lavoro, deve farsi rilasciare dal Sindaco un libretto coll' indicazione medica di attitudine al lavoro, giusta l'art. 3.° del regolamento e che deve essere conservato dai direttori gerenti o cottimisti ed esibito ad ogni richiesta delle autorità incaricate della debita ispezione;

5.° i predetti direttori, gerenti o cottimisti, debbono anche tenere: un registro dal quale risulti nome, cognome ed età dei fanciulli che lavorano nel cantiere o stabilimento (articolo 4.° del regolamento penultima parte); apposita tabella affissa all' ingresso od in altra parte dello stabilimento, in modo però che ne sia agevole la lettura, indicante l'orario del lavoro di tutti i fanciulli impiegati (art 4.° del regolamento ultima parte); un esemplare della legge e regolamento affisso come sopra;

6.° il lavoro eseguito di notte è considerato insalubre ed è quindi proibito ai fanciulli che non hanno compiuto il 12.° anno ed è permesso per sole 6 ore ai fanciulli dai 12 ai 15 anni (art. 9 del regolamento, in relazione all'art. 2.° della legge);

7.° il verbale di contravvenzione dovrà essere redatto in doppio e trasmesso al Sig. Prefetto il quale interpellerà la commissione provinciale, appositamente costituita, cui spetta di decidere se sia o meno il caso d' inviare gli atti per l' ulteriore procedimento di legge al magistrato competente.

La Corte Suprema ha ritenuto, nel 25 Giugno 1897, che qualsiasi alterazione, aggiunta od omissione nella tenuta dei libretti, costituisce contravvenzione all' art. 18 del regolamento sul lavoro dei fanciulli.

Riportiamo i due seguenti R. Decreti, relativi a la legge sul lavoro dei fanciulli:

R. D. 5 gennaio, n. 21 (pubblicato nella *Gazz. uff.* del 3 febbraio), *che modifica il regolamento per l' esecuzione della legge sul lavoro dei fanciulli* 1.

UMBERTO I, ecc.

Vista la legge sul lavoro dei fanciulli negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere, in data 11 febbraio 1886, n. 3657 (serie 3.ª) 2;

Veduto il Regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con il R. decreto del 17 settembre 1886, n. 4082 (serie 3.ª);

Visti i pareri del Consiglio dell' Industria e del Commercio, del 1 dicembre 1887 e del Consiglio Superiore di Sanità del 25 ottobre 1898;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l' industria ed il Commercio, d' accordo col Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'articolo 9 del Regolamento approvato col R. decreto 17 settembre 1886, n. 4082 (serie 3.ª), è abrogato ed è sostituito dal seguente:

« Art. 9. Il lavoro eseguito di notte è considerato insalubre ai sensi dell'articolo 2 della legge. E però, salvo nel caso contemplato dal seguente capoverso, ne è vietato lo esercizio ai fanciulli che non hanno compiuto il 12.° anno, e ne è limitata la durata a sei ore pei fanciulli dai 12 ai 15 anni.

« Negli opifici industriali, in cui il lavoro è continuo per necessità tecniche ed economiche, il Ministro di Agricoltura, Industria e commercio, sul parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità e del Consiglio dell' industria e del Commercio, potrà consentire il lavoro notturno anche ai fanciulli che non hanno compiuto il 12.° anno, limitandone però sempre la durata a 6 ore.

« L' impiego dei fanciulli sino ai 15 anni di età nel lavoro notturno è subordinato alla condizione seguente:

Il fanciullo che ha lavorato di notte non può essere ammesso al lavoro per un ulteriore periodo della stessa giornata. Non può, del pari, essere ammesso al lavoro diverso, per qualsiasi durata il fanciullo che dovesse l'avorare nella notte successiva ».

Art. 2. La disposizione dell'articolo precedente andrà in in vigore entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1899.

UMBERTO.

A. Fortis.

Pelloux.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Ind. e Commercio (Div. 3.ª, Sez. 2.ª) in data 6 febbraio 1899, ai Prefetti.

Modificazione al regolamento per la esecuzione della legge sul lavoro dei fanciulli.

Mi pregio di partecipare alla S. V. che con Regio decreto in data 5 gennaio p. p., n. 21, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 di questo mese, è stato modificato l'articolo 9 del regolamento 16 settembre 1886, per la esecuzione della legge sul lavoro dei fanciulli.

La modificazione portata dal citato Regio decreto (una copia del quale è annessa alla presente), è intesa a vietare ed, al caso. a colpire penalmente gli abusi che talvolta si sono verificati con l' impiego di fanciulli minori di 15 anni in lavoro comulativo e consecutivo di giorno e di notte, o viceversa. A tale scopo, ferme rimanendo le vigenti disposizioni, le quali limitano a 6 ore la durata del lavoro notturno per i fanciulli dai 12 ai 15 anni, il decreto del quale si tratta stabilisce che i fanciulli, che hanno lavorato di notte, non possono essere ammessi al lavoro per un ulteriore periodo della stessa giornata; stabilisce altresì che non possono essere ammessi al lavoro diurno, per qualsiasi durata, i fanciulli che dovessero lavorare nella notte successiva.

A termini dell' articolo 2 del Regio decreto, tali disposizioni debbono entrare in vigore il 14 marzo prossimo venturo. È necessario perciò, ed io ne rivolgo viva preghiera ai signori Prefetti, che sia provveduto, senza alcun ritardo, perchè gli esercenti, gli imprenditori e i direttori degli opifici, nei quali si compie il lavoro notturno, siano informati dei doveri sanciti dal Regio decreto del 5 gennaio testè decorso. I signori Prefetti provvederanno perchè nell' esercizio della vigilanza per l'esecuzione della legge sul lavoro dei fanciulli prescritta con le circolari 10 marzo 1893, n. 5450 e 12 marzo 1898. n. 5137 sia posta la cura necessaria per accertare che le disposizioni dell'anzidetto Regio decreto siano osservate.

Reputo poi opportuno di ricordare ai Signori Prefetti che (come è dichiarato a pag. 19 della relazione sull'applicazione della legge 11 febbraio 1886, ad essi inviata con la nota 25 agosto prossimo passato, numero 16700) questo Ministero applica l'articolo 12 del regolamento per la esecuzione della legge anzidetta nel senso, che, *per ogni sei ore di lavoro effettivo debba essere accordata ai fanciulli almeno un'ora di riposo: e che, in nessun caso, il lavoro possa durare senza interruzione per più di sei ore.*

Rivolgo ora ai signori Prefetti la preghiera di dare le opportune disposizioni perchè, in occasione delle visite che essi ordineranno d'ora innanzi, giusta le circolari sopra ricordate, tutti gli industriali siano informati della applicazione da darsi all'articolo 12 del regolamento 17 settembre 1886.

Attendo un cenno di ricevuta della presente e notizia dei provvedimenti che saranno stati adottati per la esecuzione di quanto con essa si dispone.

Il Ministro: A. FORTIS.

TITOLO VI.

CAPO I.

TIPOGRAFIE, LITOGRAFIE ED ALTRI MEZZI DI PUBBLICITÀ — DICHIARAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE STESSE — AFFISSIONI IN LUOGHI PUBBLICI, STAMPE E GIORNALI — FABBRICA DI CARTE — ART. 63-66 LEGGE DI P. S.

Per l'esercizio delle arti tipografica, litografica e simili, bisognerà farne dichiarazione in carta bollata da C.mi 60 all'autorità locale di P. S., indicando il luogo dell'esercizio ed il nome del proprietario o di chi lo rappresenta.

Bisognerà poi partecipare alla detta autorità ogni cambiamento di località o persona.

Da siffatto obbligo è esente la tipografia del sommo Pontefice.

L'autorità locale di P. S. avrà cura che non vengano esposti alla pubblica vista figure o disegni offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza e dei privati cittadini. Se chi li ha esposti, rifiuta di toglierli saranno levati da ufficiali od agenti di P. S. e trasmessi all'autoritá giudiziaria per il procedimento di legge.

Il detto reato è severamente punito negli Stati Uniti di America ed in Francia.

Salvo quanto dispone la legge sulla stampa per i giornali periodici, occorre la licenza dell'autorità locale di P. S. per affiggere o distribuire in luogo pubblico od aperto al pubblico, come vie, piazze, teatri, casini, caffè, alberghi, esercizii pubblici in genere ecc., stampati o manoscritti, ad eccezione di quelli delle autorità e pubbliche amministrazioni e di quelli relativi a materie elettorali, ad affari commerciali, vendite o locazioni, agli avvisi delle società di tiro a segno a termini della circolare del Ministero delle Finanze N.° 201, inserita nel bollettino demaniale del 1883.

La licenza consiste nell'apposizione ad uno degli stampati o manoscritti, di una marca da bollo da C.mi 60, con la dicitura: *visto — nulla osta per l'affissione o distribuzione.*

Le affissioni devono farsi nei luoghi designati dall' autorità competente.

A tutti i manifesti stampati o scritti che si affiggono in pubblico o in luoghi pubblici deve essere applicata una marca da C.mi 05, § 2.° N.° 14 della legge sul bollo debitamente annullata nei modi dell'art. 17 detta legge.

Vanno esenti dalla detta marca da bollo gli avvisi di convocazione delle societá di mutuo soccorso.

A norma della circolare del Ministro delle Finanze del 17 febbraio 1877 gli avvisi sacri non abbisognano del bollo di affissione, nè del permesso dell'autoritá di P. S..

Per l'affissione di avvisi relativi a rappresentazioni teatrali, occorre la licenza dell'autorità locale di P. S. poichè le dette rappresentazioni, oltre al formare oggetto di specu-

lazione commerciale, interessano anche l'ordine pubblico e la pubblica incolumità — Corte di Cassazione di Torino, del 22 giugno 1877.

La Corte Suprema ha ritenuto, nel 27 aprile 1897, che l'autorizzazione per l'affissione e distribuzione di stampati, concessa dall'autorità di P. S. di un luogo, non è valida per la distribuzione od affissione dei medesimi in altro luogo.

Il dritto di affissione è variamente disciplinato in Francia, in Prussia, per la legge sulla stampa del 10 maggio 1851, in Austria ed in Inghilterra.

Le contravvenzioni a quanto è disposto nel presente capo sono punite con le pene indicate dagli art. 64 ultima parte e 66 legge di P. S.; 442-446 cod: pen..

CAPO II.

CARTE DA GIUOCO.

Le carte da giuoco sono regolate dalle leggi del 13 settembre 1874 n.° 2080 e 20 giugno 1879 n.° 5165, nonchè dai regolamenti approvati con R.° Decreto del 25 settembre 1874 n.° 2131 e 18 dicembre 1879 n.° 5192; art. 86 regolamento di servizio e R. Decreto 2 novembre 1882 n,° 1080.

Le carte da giuoco senza distinzione tra quelle destinate a più giuochi o ad un giuoco solo e tra quelle che servono a giuochi umoristici o di semplice conversazione e quelle con cui si giuoca per interesse, vanno soggette al bollo.

A termini della disposizione ministeriale del 21 febbraio 1896 n.° 622-22 sono esenti da bollo le carte che servono per trastullo infantile.

In caso di sequestro di carte da giuoco debbono queste chiudersi in pacco suggellato a ceralacca in presenza del contravventore e con suggello a questo appartenente, scrivendo sul pacco la data del verbale, il nome di colui contro il quale è stata elevata la contravvenzione ed apponendovi le firme del contravventore e degli agenti operanti.

TITOLO VII.

CAPO I.

TRAFFICI AMBULANTI — IMPIEGHI DEI MINORENNI NEI TRAFFICI STESSI — BANDE MUSICALI E FANFARE CHE NON SONO AL SERVIZIO E STIPENDIO DEL COMUNE — ART: 72-76 LEGGE DI P. S.; 77-79 RELATIVO REGOLAMENTO.]

Debbono essere muniti del certificato d' iscrizione, che si rilascia dall'autorità locale di P. S., a seguito di domanda in carta bollata da C.mi 60 ed esibizione di una marca da bollo da C.mi 60, che viene applicata sul certificato ed annullata dall' ufficio del Registro, gli esercenti mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, cioè di qualsiasi cosa mobile di cui possa farsi commercio e traffico; di fiammiferi; paste; liquori; stampati o disegni, di cenciaiuolo, saltimbanco, ciarlatano, cantante, suonatore, sensale od intromettitore; il mestiere di guida, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di vetture pubbliche, lustrascarpe, barcaiuolo, se però non soggetto alla giurisdizione marittima e non regolato dal codice di marina mercantile e dal relativo regolamento ; fattorino pubblico adibito al servizio di agenzia di trasporto di merci mobili ed altro, ovvero al trasporto di pacchi, lettere o notizie; di straccivendolo o raccoglitore di rottami, nonchè per far parte di una banda musicale avente per fine la privata speculazione o di bande municipali private anche se sussidiate dai Municipii — circolari del Ministero dell' Interno del 27 settembre 1869 e 14 novembre 1875.

Tale certificato ha la durata di 1 anno dalla data del rilascio e viene rinnovato mercè la esibizione del certificato scaduto e di una marca da C.mi 60 — circolare del Ministe-

ro dell' Interno del 21 ottobre 1893. Può essere revocato per ragione di ordine pubblico o per cattiva condotta dell'esercente ed è rilasciato dall'autorità di P. S. del luogo di nascita o dell'abituale dimora dell' interessato.

Per gli stranieri, il rilascio del permesso spetta all'autoritá di P. S. del circondario e spetta all'autoritá locale di P. S. unicamente in occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni. Per gl' italiani non regnicoli si applica l'art. 72.

Il certificato d' iscrizione può essere ricusato ai minori degli anni 18, qualora gli stessi risultassero validi ed idonei ad altri mestieri, nonchè alle persone pregiudicate e pericolose.

Codeste disposizioni non si applicano alle bande musicali di associazioni, ancorchè si prestino a suonare per mercede in occasione di feste, anniversarii, inaugurazioni ed altre solennitá. Le bande musicali non possono suonare nelle vie o piazze pubbliche se non previo avviso all'autoritá di P. S., la quale potrà vietarlo per ragione di ordine pubblico — articolo 77 regolamento di P. S..

Si può concedere ad una sola persona certificato d' iscrizione per uno o più mestieri e si può anche accettare un'iscrizione collettiva e rilasciare certificato pure collettivo a più persone che esercitano mestieri ambulanti riunite in società, per l'esercizio del loro rispettivo mestiere, purchè consti che esse sono e vanno associate a tal fine e nell' intestazione del certificato figuri il nome di quello che è capo, direttore ed intraprenditore del traffico, mestiere — nota Ministeriale del 14 marzo 1870.

L'esercente, che ha il proprio certificato debitamente vistato, può, con libertá, girare da Comune in Comune, senza bisogno di alcuna speciale licenza dell'autorità di P. S. per ogni luogo di permanenza — circolare ministeriale del 20 settembre 1868.

Il certificato d' iscrizione pel mestiere di guida, di quelle persone, cioè, che accompagnano gli amatori di escursioni sulle alte vette delle montagne, ovvero visitatori delle antichi-

tà dei templi e di quanto si trovi in una città da esser notato, dovrà rilasciarsi a chi serba ottima condotta e non risulti pregiudicato ed a chi è atto ad esercitare siffatto mestiere utilmente, sul parere di corpi o persone competenti come ad esempio, le direzioni o presidenze dei clubs alpini, a tenore della circolare del Ministero dell'Interno del 16 maggio 1890. É vietato agli albergatori ed esercenti pubblici, di suggerire, raccomandare o presentare ai viaggiatori, come guida alpina, una persona che non sia inscritta e riconosciuta atta a tale mestiere.

Le contravvenzioni sono punite a termini dell'art: 76 legge di P. S.

La materia dei mestieri girovaghi e di alcuna classe di rivenditori è disciplinata in Francia, in Inghilterra, Prussia, Rumenia, Cantoni di S. Carlo, Griggioni e Friburgo, in Austria e negli Stati Uniti di America.

TITOLO VIII.

CAPO I.

AGENZIE DI PRESTITI SOPRA PEGNO E DI AFFARI IN GENERE. COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI ED USATI

Per l'apertura di esercizio di agenzie di prestiti sopra pegno, occorre la licenza dell'autorità di P. S. del circondario, per ottenere la quale bisognerà farne domanda in carta bollata da C.mi 60, indicante la casa e la via ove si vuole aprire l'agenzia e la misura degl' interessi che s' intendono percepire. La dimanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1.° atto di nascita;
2.° certificato penale;
3.° certificato di buona condotta;

4.° attestato rilasciato dal Tribunale dal quale risulti che il richiedente non è fallito, nè interdetto;

5.° bolletta di pagamento eseguita all' ufficio del registro della tassa di L. 60, compreso il doppio decimo; prescritta dal n.° 35 della tabella annessa alla legge sulle concessioni governative;

6.° cedola di assicurazione contro l' incendio degli oggetti ricevuti in pegno per somma complessiva che verrà fissata ogni anno dall'autorità di P. S. del circondario, sentita la Camera di Commercio;

7.° polizza della cauzione nella misura e nella forma che saranno determinate dall'autorità di P. S., sentita la Camera di Commercio e che servirà a rispondere, oltre che di tutte le obbligazioni dell'agente inerenti all'esercizio, anche dell'osservanza delle condizioni indicate nella licenza;

8.° un modulo della licenza con marca annullata da C.mi 60;

9.° due copie del programma a stampa dell' agenzia, uno dei quali anche bollato con marca annullata da C.mi 60.

La licenza è strettamente personale ed ha la durata di 1 anno.

Per la rinnovazione annuale occorrerà presentare:

1.° dimanda in carta bollata da C.mi 60;

2.° licenza originale;

3.° una marca da bollo da L. 1.20;

4.° bolletta di pagamento eseguito all'ufficio del registro per L. 5, prescritto dal n.° 34 della legge sulle concessioni governative.

La licenza originale viene rinnovata, colla vidimazione e coll'apposizione della detta marca.

Circa la concessione e la revoca della licenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 legge di P. S.

A norma della Circolare del Ministero dell' Interno del 26 luglio 1885 e dell'art. 1884 del codice civile è vietato il soppegno presso i monti di pietà degli oggetti pegnorati a garenzia dei prestiti.

Il limite legale degl' interessi da percepirsi dagli agenti

dovrà essere stabilito dall'autoritá di P. S. a seguito di parere della Camera di Commercio, giusta la Circolare del Ministero dell'Interno del 2 maggio 1893.

Per l' esercizio di un'agenzia per mezzo di interposta persona, bisognerà ottenere il consenso dell'autorità di P. S. del circondario, facendone dimanda in carta da bollo da C.mi 60, corredata dei seguenti documenti:

1.° attestato del casellario giudiziale al nome dell' interposta persona, dal quale documento deve risultare che la medesima non trovasi nelle condizioni di cui all'art. 53 legge di P, S.;

2.° foglio di carta da bollo da L. 1.20 nel quale sarà espresso il consenso.

La responsabilità dell'agente è in solido con quella dell'interposta persona.

Alla vendita dei pegni non riscattati, decorso il termine stabilito, e che deve risultare a tergo della bolletta, si procederà ai sensi delle disposizioni contenute negli art. 363 e 458 codice di commercio, in conformità del parere del Consiglio di Stato, in data dell'8 aprile 1892.

Gli esercenti agenzie di prestiti sopra pegno dovranno tenere un registro a stampa, numerato, a madre e figlia, contenente tutte le indicazioni prescritte dall'art. 74 del regolamento di P. S.; registro che dovrá essere bollato e vidimato in ogni foglio dall'autoritá di P. S. del circondario ed esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P. S.

Ad ogni individuo che pegnora oggetti dovrá essere rilasciata la relativa cartella, che avrà valore di ricevuta.

A norma delle circolari del Ministero delle Finanze del 7 marzo 1892 e 17 giugno detto anno ed in base anche ad avviso della R.ª Avvocatura Generale Erariale, tanto le cartelle rilasciate dalle agenzie di prestiti a coloro che depositano pegni, quanto i libri e registri da cui le cartelle stesse vengono distaccate, sono esenti dalla tassa da bollo, dovendosi ritenere che tale tassa venga corrisposta dall' agente mediante il pagamento speciale di L. 1.80 per cento, prescritta dall'art. 16 della legge 14 luglio 1887.

Devono assolutamente proibirsi le agenzie di compra vendita col patto di riscatto, ed in tal caso dovranno denunziarsi gli esercenti pel reato di cui all'art. 67 della legge di P. S.

Oltre alle prescrizioni, alle quali nell' interesse pubblico potrà essere vincolato l'agente di prestito sopra pegno, il medesimo ha i seguenti obblighi:

a) divieto di fare qualsiasi operazione di soppegno;

b) proibizione di accettare in pegno oggetto od altro da persona di età minore ovvero briaca od evidentemente e notoriamente priva di discerninento;

c) comunicazione giornaliera in carta libera all'autorità locale di P. S. delle operazioni eseguite nella giornata;

d) comunicazione immediata della presentazione di oggetti che si ha motivo a ritenere provengano da delitto;

e) affissione permanente nell'agenzia od in luogo visibile della tabella indicante le operazioni di cui s' incarica l'agente colla tariffa delle relative mercedi;

f) divieto di fare operazioni diverse da quelle indicate nella detta tabella.

L'agente che cessa dall'esercizio e vuole ottenere lo svincolo della cauzione prestata, il che ha luogo a seguito di decreto dell'autorità di P. S. del circondario, deve procedere alla liquidazione finale dei pegni ed indi, trascorsi non meno di mesi 3, farne dimanda in carta da bollo da C.mi 60 alla detta autorità, accludendo il verbale dell'usciere attestante la indicazione suindicata ed alligando alla dimanda un foglio da L. 1.20, nel quale verrà redatto il decreto di svincolo, sempre che però non vi sieno reclami a carico dell'esercente.

Il contravventore alle sopraccennate disposizioni è punito ai sensi degli art. 449 e 450 cod: pen.

Le agenzie di prestiti sopra pegno sono regolate da disposizioni legislative positive, in Francia, Austria, Germania' Inghilterra, nella Sassonia e nella Svezia.

CAPO II.

BANCHE E SOCIETÀ IN ACCOMANDITA CHE SI OCCUPANO DELLA PEGNORAZIONE DI OGGETTI

La giurisprudenza non ancora ha stabilito, in modo certo, se gli enti commerciali costituiti con atto pubblico, debitamente omologato dal tribunale Civile a termini del codice di commercio, debbano o meno sottostare, *in quanto agiscono in operazioni di prestiti sopra pegno*, alle disposizioni di cui all'art. 67 legge di P. S.

Ai sensi delle Circolari del Ministero dell'Interno del settembre 1890 e del Ministero di Grazia e Giustizia del 21 maggio 1865 n.° 3094 Div: II. Sez: I, le società anonime, sebbene debitamente approvate nei loro Statuti organici e legalmente riconosciute, devono uniformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 67 legge di P. S., quando vogliono fare operazioni di prestiti sopra pegno od altre di quelle indicate nel citato articolo.

Il Ministero delle Finanze, con dispaccio del 26 luglio 1890 N.° 99925-12925, ha risoluto che i detti istituti debbono sottostare, per quanto riguardano le operazioni di pegno, alla stessa bollatura prescritta per le agenzie di prestiti sopra pegno.

La mancanza pertanto della licenza nei casi suindicati, costituisce contravvenzione agli art. 67 e 70 legge di P. S., 74 e 76 del relativo regolamento, nonchè all'art. 1.° della legge 13 settembre 1874 sulle concessioni governative e 2 della legge 19 luglio 1880 allegato *F*, circa la tassa da L. 60 compreso il doppio decimo.

Crediamo possa riuscire di utilità ai nostri lettori la cognizione della seguente sentenza, emessa nel 17 giugno 1898 dal dotto ed integro Pretore di Portici avv: Luigi De Sanctis, nella causa a carico di tal Maione Francesco:

« Il Pretore ha considerato in dritto che i fatti imputati al Maione sono a pieno provati della sua spontanea confessione, talchè l'unica questione da esaminare è sè una società commerciale, che faccia abitualmente, come quella dal Maione rappresentata ed amministrata, prestiti sopra pegni, debba ottenere a tale uopo la licenza succennata e pagare la tassa corrispettiva di L. 50.

« A risolverla affermativamente, checchè si argomenti in contrario, concorrono motivi d' indole diversa. In primo luogo, è vano addurre esempii di altri enti, che fanno i detti prestiti senza licenza dell'autorità politica: *legibus non exemplis judicandum est.* In secondo luogo, è da porre mente che le leggi si applicano alle persone fisiche, non meno agli enti collettivi, in quanto intendano tutelare l'ordine pubblico e la morale. Ora, se i prestiti sopra pegni possono farsi sotto determinate condizioni e restrizioni imposte da supreme ragioni d'ordine pubblico, le norme tutelari della legge di P. S., non possono venir meno, sol perchè tali atti di indole commerciale per l'art. 3 n. 21 del codice di commercio, sieno posti in essere da un ente collettivo, qual' è una società in accomandita, anzichè da una persona fisica. A frustare i fini della legge, basterebbe sostituire all' individuo una forma qualsiasi di società commerciale se la tesi difensiva del Maione meritasse accoglimento.

« Qualunque società deve avere uno scopo lecito ed essere contratta per l' interesse comune delle parti (art. 1698 cod. civ.); scopo lecito, vale a dire non contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; *interesse comune delle parti*, perchè tale è appunto lo scopo delle società (art. 1697); donde la conseguenza che esse debbano, al pari di ogni persona fisica, sottostare alle leggi d'ordine pubblico.

« Se l'atto pubblico è richiesto per la costituzione delle società per azioni, e se prima della pubblicazione di esso e dello Statuto sociale, è necessario che il tribunale civile verifichi se sieno state osservate le condizioni della legge volute per la legale formazione delle società medesime; ciò fu stabilito dal nostro legislatore per supplire in qualche

modo all'autorizzazione governativa per decreto reale, richiesta dall'abrogato codice commerciale: ed ha per iscopo principale la tutela dei dritti dei terzi a di quelli degli stessi soci. Le società commerciali costituiscono enti collettivi separati e distinti dalle persone de' socii; quindi le cennate formalità servono ad attestarne la esistenza giuridica, non essendo persone fisiche, che esistono di per sè, pel semplice fatto della nascita, quali subbietti di diritti; ma non dispensano tali enti, costituiti che sieno legalmente, dall' osservare le leggi di ordine pubblico dello Stato in cui operano, come non ne sono dispensate le singole persone fisiche. In vero. per l'art. 12 per le disposizioni premesse al cod. civ., in nessun caso le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico e il buon costume : *jus pubblicum privatorum pactis mutari non potest.*

« Il codice di commercio ha una sfera d'azione propria e distinta da quella della legge sulla P. S.; quello concerne l' industria di mediazione, il cui fine è di porre, speculando, in relazione i produttori coi consumatori, è un ramo del dritto privato e contiene le norme proprie del commercio, della navigazione e dello stato di fallimento. La legge sulla P. S., per contrario, appartiene al dritto pubblico interno e si riferisce agli interessi della comunanza civile e dello Stato, come persona politica, e mira a garentire e tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza delle persone e della proprietà, fini supremi e ragioni di essere di ogni Stato.

« Ciò posto, se agenzia vale filologicamente l' impresa di chi assume sopra di sè una parte d' operazione per altrui conto; e se le agenzie di pegni sono quelle aventi per iscopo di dare a prestito una determinata somma colla previa sicurtà di oggetti dati in pegno, riscuotendosi dai committenti un interesse sulla somma prestata, è chiaro che nell'articolo 67 della legge succitata, parlandosi di agenzie di prestiti sopra pegni senza limitazione o esclusione alcuna, non è lecito all' interpetre fare distinzioni non fatte dal legislatore e contraddicenti allo stesso suo fine.

« Infatti, la licenza per l'esercizio di siffatta agenzia è un provvedimento d'ordine pubblico che non può venir meno per l'osservanza delle disposizioni dei codici civ. e di commercio; giacchè *in toto jure generi per speciem derogatur et illud potissimum habetur quod ad speciem directum est.* Nella soggetta materia il proposito del legislatore è manifestamente quello di proteggere i cittadini contro i soprusi, le frodi, le disonestà di una classe di esercenti, i quali, o per mancanza di beni proprii , o per smodata bramosia di subiti guadagni, o per la povertà od inesperienza delle persone che ricorrono all'opera loro o per la tenue importanza degli affari, non potrebbero essere utilmente ed efficacemente chiamati a rispondere delle proprie azioni innanzi ai tribunali; e concorrebbero coi loro atti, scevri di ogni sorveglianza e freno, senza dubbio, a rendere più acuto e grave il disagio economico delle classi più povere della umana società, causa di perturbamento dell' ordine e della tranquillità dello Stato ; senza dire che la stessa buona fede pubblica mancherebbe del valido presidio delle garentie legali, sol che all' individuo si sostituisse una società commerciale nelle operazioni di prestiti sopra pegno.

« Così si vedrebbe frustata ogni garentia data con la legge sulla P. S., e perennemente questa violata: onde non più bisogno di licenza, non più cauzione, non assicurazioni, non limiti nel tasso d' interessi, non vigilanza continua ed efficace da parte dell'autorità politica, non reclami, non penalità; insomma il libito sarebbe fatta legge, lasciandosi indifese le classi più povere e meno capaci a difendersi nel nostro sistema privato del commercio.

« Se tutto ciò potesse accadere, come la realtà accadrebbe, accogliendosi le ragioni del Majone, a che sarebbero valse le disposizioni con tanta cura e sollecitudine dettate per venire in soccorso appunto dei poveri costretti ad affidare spesso tutto quanto costituisce il proprio patrimonio nelle mani di ingordi speculatori?

« Da qualsiasi lato, adunque, si guardi la questione, non sembra da revocarsi in dubbio l'applicabilità dell'art. 67 a

ogni persona singola o collettiva, che faccia prestiti sopra pegni, chè agenzia viene da *agere* che vuol dire *fare.*

« Per questi motivi, ecc.»

CAPO III.

AGENZIE DI AFFARI IN GENERE

Occorre fare preventiva dichiarazione in carta bollata da C.mi 60 all'autorità di P. S. del circondario per l' apertura od esercizio di agenzie pubbliche od affari pubblici, come: spedizioniere, sempre che eserciti le funzioni sotto la propria responsabilità e senza mandato di alcuno (circolare del Ministero dell'Interno 12 settembre 1871); agente di spedizioni e trasporti per terra e per mare, purchè agisca impegnando la propria responsabilità e facendo cessione agli armatori o società di navigazione dei contratti stipulati coi clienti (circolare del Ministero Interno 12 settembre 1871); esercenti, per proprio conto, agenzie di trasporti di merci dalle stazioni ferroviarie, ai quali sia dalle stesse societá concessa facoltà di accedere nei magazzini ed estrarne la merce.

In detta dichiarazione dovrà essere indicata la via ed il numero anagrafico ove si vuole l'ufficio impiantare, la specie degli affari che si vogliono trattare e la tariffa della mercede che si vuol percepire, tariffa che deve essere vistata dall' autorità di P. S. del circondario, sentita la Camera di Commercio. È necessario che i suindicati agenti risultino di buona condotta. La dichiarazione è valida per tutta la durata dell' esercizio e l'esercente ha l'obbigo di dare prevenzione all'ufficio di P. S. di ogni cambiamento o novità nell'ufficio, relativamente alla via, al numero anagrafico, alla specie degli affari ed alla natura della mercede.

Siffatti esercizii sono esenti della tassa sulle concessioni governative a termini della circolare del Ministero dell' Interno del 23 maggio 1890. È di obbligo, però, la tenuta di

un registro vidimato e bollato in ogni pagina con marca da C.mi 10, dall'autorità di P. S. del circondario—circolare del Ministero delle Finanze del 7 marzo 1892 - nel quale registro dovranno indicarsi di seguito e senza spazio in bianco le circostanze tutte relative all' affare compiuto, giusta le disposizioni contenute nell'art. 75 del regolamento di P. S. Nel locale dell'escrcizio dovrà essere permanentemente affissa, in luogo visibile, la tabella delle operazioni e la tariffa delle mercedi.

Il contravventore sarà punito a termini degli art. 449-450 cod pen.

CAPO IV.

AGENZIE E SUB-AGENZIE DI EMIGRAZIONE

Le agenzie e sub-agenzie di emigrazione sono disciplinate dalla legge del 30 dicembre 1888 n. 5866 e dal relativo regolamento del 21 gennaio 1892 n.° 39.

La dimanda, per ottenere la patente di agente di emigrazione, deve essere diretta al Ministero dell' Interno su carta bollata da L. 1.20 e trasmessa, a mezzo del prefetto, coi seguenti documenti, prescritti dall'art. 5 del detto regolamento:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di domicilio, dal quale dovrá anche risultare che il richiedente non è ministro dei culti, nè funzionario dello Stato, nè impiegato di amministrazioni pubbliche locali;

d) attestato di godimento dei dritti civili;

e) certificato penale, da cui dovrá risultare che il richiedente non è incorso in condanne, per reati enumerati nel-l'art. 3.° primo alinea della legge.

Riconosciuta la legalità della domanda e dei certificati annessi, il richiedente dovrà depositare presso la tesoreria provinciale la cauzione di L. 3000 di rendita, in titoli dello

Stato — art. 7 del regolamento — se la patente è domandata per una regione la cui popolazione non superi i 7000000 di abitanti, di L. 4000 se per una parte dello Stato la cui popolazione non ecceda i 10000000 di abitanti; di L. 5000 se è domandata per operare in tutto il regno.

La marca da apporsi alle suddette patenti è di L. 1.20

I registri prescritti per gli agenti di emigrazione devono essere bollati in ogni foglio con marca da C.mi 10.

L'agente nomina il sub-agente con atto autentico che unitamente alla dimanda dell'agente, fatta in carta bollata da C.mi. 60, verrà diretta al Prefetto, insieme ai documenti al nome del sub-agente e prescritti dall'art. 5.° del suindicato regolamento sulle emigrazioni. La nomina del sub-agente spetta al Prefetto e viene rilasciata in carta bollata da C.mi 60. Se scritta in altra carta o stampato apposito vi dovrà essere applicata la marca da L. 1.20 — circolare Ministero Finanze del marzo 1889.

Il sub-agente è esente dal pagamento della tassa sulle concessioni governative, giusta le circolari del Ministero Interno del 3 gennaio e 23 aprile 1889.

Nel caso che l'agente volesse ritirare la licenza dovrebbe darne avviso al Prefetto, il quale avrá cura per la notificazione al sub-agente e pel ritiro della licenza — circolare Ministero Interno del 15 maggio 1894 — I registri prescritti per i sub-agenti sono conformi a quelli degli agenti.

CAPO V.

COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI OD USATI

Per l'esercizio del commercio di oggetti preziosi od usati bisognerà farne preventiva dichiarazione in carta bollata da C.mi 60, all'autorità locale di P. S..

L'esercente dovrà tenere un registro-giornale delle operazioni di compra-vendita nella forma prescritta dall'art. 80

regolamento P. S., e, che. vidimato e bollato in ogni pagina dall'autoritá di P. S. del circondario, dovrá essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di forza pubblica.

Il detto registro è esente da tassa da bollo a norma della circolare del Ministero delle Finanze del 20 giugno 1890.

Gli esercenti non possono alienare od alterare gli oggetti acquistati se non 10 giorni dopo l'acquisto. Siffatte disposizioni non si applicano agli oggetti comperati presso i fondacchieri e fabbricanti, ovvero all'asta pubblica.

Le contravvenzioni sono punite a termini dell' art. 495 cod. pen.

TITOLO IX.

CAPO I.

VIANDANTI INDIGENTI, E PERICOLOSI NAZIONALI ED ESTERI — LORO RIMPATRIO — LIBERATI DALLE CARCERI — DIMESSI DAGLI OSPEDALI PRIVI DI MEZZI DAL RIMPATRIARE AI LEGALI DOMICILII

In altra parte del presente lavoro abbiamo trattato il rimpatrio dei viandanti indigenti e pericolosi, nazionali ed esteri e dei liberati dalle carceri.

Accenniamo ora alle disposizioni vigenti circa la concessione gratuita dei mezzi di trasporto e di vitto alla detta classe di persone.

I Prefetti, sottoprefetti, questori e commissarii distrettuali ed eccezionalmente i sindaci ed ufficiali di P. S., ai quali la facoltà è concessa dai Prefetti d'ordine del Ministero, sono autorizzati a concedere il rimpatrio gratuito.

I mezzi gratuiti di viaggio, giusta il R.° Decreto del 24 giugno 1860 n. 4152 vengono concessi: agli indigenti; ai liberati dalle carceri, sempre che dal foglietto informativo risultino del tutto sprovvisti dei mezzi necessarii pel rimpatrio; ai dimessi dagli ospedali; agli arrestati per misura

di P. S. e poveri; agli indigenti provenienti dall'estero con trasporto pagato dai R. Consoli o da società di beneficenza.

Oltre i detti casi ed in via eccezionale per motivi di P. S. o per pubbliche e private sventure, possono concedersi i mezzi gratuiti di viaggio dopo chiesta ed ottenuta l'autorizzazione del Ministero.

I mezzi gratuiti di viaggio, che consistono nella concessione del biglietto di 3.ª classe, non si estendono al bagaglio dell' indigente. A costui verrá rilasciato il foglio di via nel quale si segnerà: « *con mezzi di trasporto fino a......* ovvero se non vengono concessi i mezzi per l' intero viaggio, ma fino ad altra localitá lungo la linea, nel foglio di via si scriverà: *con mezzi di trasporto fino a.... con preghiera di provvedere ulteriormente.*

Si rilascerà anche la richiesta che verrà consegnata all' interessato alla stazione di partenza ovvero all' impresario dei trasporti.

Sulle vie ordinarie, i mezzi di trasporto sono di L. 0.05 per chilometro e potrá accordarsi il trasporto con carro, vettura od altro veicolo se l' indigente sarà impossibilitato assolutamente a viaggiare a piedi.

Se la distanza da percorrere in ferrovia o con piroscafo superi gli 80 chilometri spetta all' indigente l' indennitá vitto.

Le spesi occorrenti vengono anticipate, volta per volta, dal comune del luogo di rilascio e del totale della spesa si trasmetterá trimestralmente, pel rimborsc, la relativa contabilitá alla Prefettura.

Ogni concessione d' indennità, di trasporto o di vitto, dovrà comprovarsi, mercè documenti giustificativi, tra i quali, principali:

1.° attestato di dimissione dalle carceri e di povertà rilasciato dal direttore;

2.° attestato di dimissione dall'ospedale;

3.° verbale di arresto per i rimpatrianti per misura di P. S.;

4.° copia della nota di autorizzazione del Ministero dell'Interno;

5.° passaporto o foglio di riconoscimento ottenuti all'estero, se trattisi di regnicoli provenienti dall'estero.

I mezzi di trasporto si accordano pure agli stranieri diretti dallo Stato alla frontiera per rimpatrio ed ai provenienti dall'estero con indennità di via e transitanti diretti alla propria patria.

TITOLO X.

CAPO I.

MENDICANTI — QUESTUE — RICOVERO DI DEMENTI

In altro capo abbiamo accennato alla mendicità quale delitto ed abbiamo anche, modestamente, osservato che siccome le leggi vigenti dovrebbero rigorosamente applicarsi contro il falso mendicante, del pari dovrebbero largamente e generosamente adoperarsi in sollievo del vero mendico, di colui che è colpito dall'avversa fortuna.

La vigente legge di P. S. vieta l'accattonaggio, a differenza della cessata legge, la quale, per un criterio anti-giuridico ed anti-civile, permetteva il rilascio di certificati legalizzanti la mendicità.

In base alla vigente legge. di P. S. l' individuo che risulti, a seguito di visita medica eseguita dall' ufficiale sanitario, del tutto inabile a qualsiasi lavoro ed impossibilitato a procacciarsi i mezzi di sussistenza e privo di parenti tenuti per legge civile a somministrarglieli, è collocato a cura del Ministero dell' Interno e per delegazione del detto Dicastero dall'autorità politica, giusta la circolare del 9 agosto 1897 n.° 25273-7 Div: III Sez. III e della legge del 22 luglio 1897 n.° 334, in un ricovero di mendicità od altro istituto equivalente. La spesa pel mantenimento spetta alla congre-

gazione di carità del Comune di origine e poi alle opere pie, alle confraternite, al comune e, negli estremi, allo Stato. I fanciulli minori dei 9 anni sono ritenuti inabili al lavoro a norma della circolare del Ministero dell' interno del 31 dicembre 1889.

L'obbligo della somministrazione degli alimenti è regolato dagli art. 132, 138, 139-146 186 187 211 cod. civ.

L'obbligo degli alimenti cade in 1.° luogo sopra il coniuge; in 2.° luogo sopra i discendenti; in 3.° sopra gli ascendenti; in 4.° luogo sopra il genero e la nuora, indi sopra il suocero e la suocera ed in ultimo sopra i fratelli e le sorelle. Fra i discendenti la gradazione è regolata dall'ordine con cui essi sarebbero chiamati alla successione legittima della persona che ha dritto agli alimenti.

Il ricovero ha luogo a seguito di ordinanza dell' autoritá di P. S. ed in base dei seguenti documenti:

1.° certificato predetto sanitario;

2.° certificato d' impossidenza del mendico e dei parenti tenuti per legge ed alimentarlo, rilasciato dall'agenzia delle imposte, mod: 17 — e dall'esattoria dei comuni di origine, di dimora abituale e domicilio.

Copia dell'ordinanza sará trasmessa al comune di origine del mendico.

I parenti obbligati per legge alla somministrazione degli alimenti all' inabile al lavoro, che ciò non facciano, pure avendo i mezzi necessari, dovranno senz'altro essere denunciati al Procuratore del Re affinchè provveda a termini del cod. civ.

CAPO II.

QUESTUE O COLLETTE

Perchè possano aver luogo questue e collette *unicamente però* aventi scopo filantropico, scientifico, di beneficenza o di sollievo di pubblici infortunii, bisogneró farne dimanda in

carta bollata da C.^{mi} 60 all'autoritá di P S. del circondario, indicando il fine della questua o colletta ed i nomi delle persone incaricate ad eseguirla.

L'autorità predetta accertata la verità di quanto si espone nella dimanda, fisserá le norme e la durata della questua o colletta; rilascerà una o più carte di riconoscimento in foglio da C.^{mi} 60; proibirá la esecuzione da parte di persona di età minore od in tempo di notte per le vie pubbliche.

Qualsiasi altra questua o colletta anche se religiosa e fatta fuori dei luoghi destinati al culto è assolutamente proibita.

Le contravvenzioni sono punite coll'arresto fino ad 1 mese giusta l'art. 84 legge di P. S..

A termini della circolare del Ministero dell' Interno del 3 agosto 1890 n.° 11100-1-158819, su parere conforme del Consiglio di Stato del 16 maggio 1890, le obblazioni che ai cappellani e campanari vengono offerte, a loro richiesta, dalle famiglie dei parrocchiani, non sono soggette alle disposizioni dell'art. 84 legge di P. S.

CAPO III.

RICOVERO DI DEMENTI

Perchè si possa ottenere il ricovero di un demente nel manicomio, a mezzo dell'ufficio di P. S., bisognerà farne dimanda all'autorità di P. S. del circondario in carta da C.^{mi} 60 ed alligare alla stessa i seguenti documenti al nome del ricoverando:

a) atto di nascita;

b) stato di famiglia colla indicazione della condizione finanziaria dei componenti tutti;

c) atto notorio;

d) certificato medico giurato;

e) mod: 17 dell'agenzia delle tasse vistato dall'autoritá municipale e dal pretore, attestante la povertà del folle

da essere ricoverato e dei parenti del medesimo obbligati ad alimentarlo ai sensi dell'art. 142 cod. civ.;

f) certificato di domicilio legale del folle nella provincia.

CAPO IV.

INDENNITÀ SPETTANTE AGLI AGENTI IN ACCOMPAGNAMENTO DI FOLLI

Agli agenti che accompagnano folli in manicomio spetta l'indennità giornaliera di L. 1.50, secondo gli art. 97 e 100 del regolamento approvato con R.° Decreto 14 Agosto 1892 n. 423 e non L. 5 secondo l'art. 31 di detto regolamento.

CAPO V.

PROSTITUZIONE

La prostituzione, *quae alit corpus, corpore*, era in sommo grado fra gli assiri

In tutti i tempi si è cercato con leggi severe di porre un freno allo scandaloso aumento del meretricio.

Il regolamento vigente in Italia sulla prostituzione è quello del 27 ottobre 1891 approvato con R. Decreto del 27 ottobre 1891 n.° 605.

S' intendono per locali di meretricio: le case, i quartieri e qualsiasi altro ricovero chiuso dove, nei modi stabiliti nel predetto regolamento, sia dichiarata l'esistenza dell'esercizio abituale del meretricio.

La dichiarazione è fatta dall'autorità di P. S. a richiesta di chi intenda aprire detto locale — art. 6.° regolamento — ovvero di ufficio sempre che si tratti di locale, nel quale esercitino abitualmente il meretricio due o più donne od anche lo eserciti una donna sola la quale abbia subito precedente condanna per contravvenzione al regolamento sul

meretricio od abbia inoculata ad altri una malattia celtica della quale sia essa affetta — art. 15 regolamento — Il richiedente l'apertura di un locale di meretricio deve sottostare innanzi all'autorità di P. S. ad un verbale di sottomissione, obbligandosi:

1.ª a descrivere completamente i locali addetti ad uso di meretricio, colla indicazione delle aperture che vi danno accesso;

2.° a fornire elenco e generalità delle prostitute e delle persone di servizio e notificare alla detta autoritá, entro 24 ore, l'avvenimento di ogni novitá;

3.° a non ammettere, per qualsiasi ragione, la permanenza, anche momentanea, nel locale di donne affette da malattie celtiche, con forme contagiose;

4.° a provvedere alla vigilanza sanitaria, per le malattie celtiche nelle donne del locale, indicando il nome e cognome del sanitario e presentando una dichiarazione del medesimo circa l'accettazione della cura — (art. 16.).

Spetta all'autorità di P. S. di esercitare la massima vigilanza sulle case di prostituzione che sono il semenzaio della mala vita ed il luogo ove si consumano i più turpi e nefandi delitti e, se del caso, disporre con apposita ordinanza, la chiusura del locale.

Dovrá pure la detta autorità: impedire che in luogo pubblico od aperto al pubblico vengano offese la morale e la decenza: tutelare le donne che intendono abbandonare i locali di meretricio, a termini degli art. 32 e 36 del regolamento stesso, promuovere l'accoglimento delle meretrici minorenni che abbiano compiuto il 18.° anno di età, in una casa di patronato; impedire la propagazione delle malattie celtiche, facilitandone la cura, mediante l'osservanza di quanto dispongono gli art. 37 e 52.

Nei locali di meretricio è proibito di asportare armi di qualsiasi specie e di qualsiasi misura.

La Corte di Cassazione di Roma ha ritenuto, nel 19 luglio 1894, che colui il quale affitta stanze o permette che

nella propria casa si eserciti abitualmente il meretricio, deve considerarsi siccome tenutario di prostibolo.

La Corte di Appello di Brescia, nell'udienza del 21 ottobre 1898, in causa *Comparini*, ritenne che non vi sia azione penale contro chi, quantunque con raggiro, abbia negato di pagare alla meretrice il prezzo dell' impuro abbraccio e della turpe soddisfazione dei sensi, poichè *l' altrui danno* richiesto dal legislatore deve essere legale , onesto , deve rappresentare un valore reale, mentre l' abbandono della meretrice al farabutto privo di danaro, costituisce un lucro cessante per mancato pagamento di una prestazione di losca opera.

Tale sentenza non si regge però nel campo giuridico-sociale, poichè se leggi riconoscono il meretricio è necessario anche che venga garentito il dritto della prostituta.

TITOLO XI.

CAPO I.

PUBBLICA INCOLUMITÀ — PROFESSIONI INCOMODE INSALUBRI E PERICOLOSE CALDAIE A VAPORE

Il regolamento vigente sulle caldaie a vapore fu approvato con R.° Decreto del 27 giugno 1897 n.° 290, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nel 23 luglio successivo n. 170, e chiarito nella sua interpretazione dal Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio, con circolare in data 4 agosto 1897 n. 13721.

Il detto regolamento sostituisce quello cessato del 3 aprile 1890 n.° 6793 e venne vivamente raccomandato, per l'applicazione rigorosa, dal ministero dell'Interno, con circolare del 13 agosto 1897 n.° 11600-160272 Div: V. Sez: II.

Le caldaie a vapore per qualsiasi uso, sieno nuove o di nuovo impianto, abbenchè anteriormente provate o sieno fis-

se, semifisse o locomobili, rimesse in servizio dopo un periodo d' inattività, dopo 2 anni, ovvero restaurate, non potranno essere poste in opera senza il prescritto certificato di cui agli art. 28 29 e 30del regolamento.

Agli effetti degli art 27 e 28 della legge 23 dicembre 1888 n.° 5888 sono considerate caldaie a vapore tutti i recipienti che servono a trasformare i liquidi in vapore ad una pressione più elevata di quella dell'atmosfera e gli altri recipienti di capacità non minore di 300 litri, che contengono il vapore a pressione superiore a quella dell'atmosfera, per la elaborazione di sostanze in essi contenute -- art. 1.° regolamento.

La prova della caldaia viene chiesta dall' utente al Prefetto o sottoprefetto, deve essere fatta nel luogo dove la caldaia deve funzionare -- art. 6.° -- e verrà eseguita da uno dei periti indicati nell'art. 4.°, fra coloro che abbiano ottenuto, in una delle scuole del Regno, la laurea d' ingegnere ed abbiano frequentato il corso di macchine a vapore presso la scuola di applicazione e ne abbiano subito l' esame ; ovvero fra coloro che sieno muniti del diploma di macchinista. Sia gli uni che gli altri debbono provare di possedere un manometro campione, debitamente verificato a termini dell'art. 24 della legge 23 agosto 1890 n.° 7088 Serie III sui pesi e sulle misure.

La domanda dovrà contenere:

1.° La designazione del luogo dove deve seguire la prova;

2.° l' indicazione del genere d' industria e del genere al quale la caldaia è destinata;

3.° l' indicazione della massima pressione di lavoro;

4.° deposito di danaro equivalente alla retribuzione dovuta al perito e stabilita dagli art. 36-40 del citato regolamento.

Perchè una caldaia possa essere dichiarata sicura è necessario che oltre l' esito positivo della prova corrisponda a tutte le condizioni prescritte dagli art: 10-22 regolamento, circa la costruzione, le valvole di sicurezza , il mano-

metro, l'alimentazione e presa di vapore, gl' indicatori di livello.

Subita felicemente la prova, su la caldaia verrà applicato un bollo indicante, in atmosfera, la pressione effettiva che il vapore non deve oltrepassare. Il bollo porterà inoltre segnati, mediante punzone, la data della prova ed il numero di matricola fornito dalla Prefettura o sottoprefettura e riportato nel verbale o certificato di prove — art: 25.

Quando una caldaia viene messa fuori d'uso, l'utente, nel farne denuncia ai sensi dell'art. 50, dovrà restituire alla Prefettura o sottoprefettura il bollo di prova.

La sorveglianza sulle caldaie a vapore spetta agl' ingegneri delle miniere — art: 51 — e le visite periodicamente prescritte dagli art. 31-35 del regolamento sono interne ed esterne.

Per le caldaie appartenenti alle associazioni fra utenti caldaie a vapore, riconosciute e fornite dai requisiti richiesti dagli art. 42-44, potranno le visite e la prova essere eseguite da agenti tecnici dell' associazione stessa purchè i medesimi abbiano i titoli richiesti dall'art. 4 e si uniformino alle prescrizioni di cui all'art. 5.°. La retribuzione sarà quella stabilita dai relativi statuti.

Nessuna caldaia a vapore può essere posta o mantenuta in azione senza la continua assistenza di persone che non sieno minori di 18 anni compiuti; che sieno di riconosciuta moralità e buona condotta e che posseggano il certificato di capacità nei modi e nelle forme di cui agli art. 46-48.

Le prefetture o sottoprefetture terranno un elenco di tutte le caldaie a vapore esistenti nella rispettiva giurisdizione, coll'indicazione del numero di matricola, del nome dell' utente, del Comune nel quale la caldaia si trova.

Saranno annotate, in modo speciale, le caldaie appartenenti alle associazioni di utenti. Simile elenco dovrà tenersi presso l'ufficio delle miniere — art. 49.

Ogni variazione di 10 giorni dovrà essere denunciata alla Prefettura o sottoprefettura, che invierà le denuncie all'ingegnere delle miniere — art. 50.

Le contravvenzioni alle disposizioni del suindicato regolamento sono punite a sensi dell'art 55 e dell'art. 138 legge di P. S. coll'ammenda fino a L. 50 e coll'arresto fino a giorni 10, salvo le pene maggiori comminate dall' art. 29 della legge predetta per le infrazioni agli art. 27 e 28 della stessa.

La sorveglianza sulle caldaie a vapore è positivamente regolata in Olanda, per la legge 28 maggio 1869; nel Belgio, pel regolamento del 21 aprile 1874; in Prussia, nella Baviera, in Austria, in Francia e nella Danimarca.

CAPO II.

INDUSTRIE INSALUBRI PERICOLOSE ED INCOMODE
ART: 32-36 LEGGE DI P. S.; 35 RELATIVO REGOLAMENTO

In mancanza di regolamenti locali, la Giunta Municipale provvederà sulla dimanda di coloro che intendono stabilire manifatture, fabbriche di depositi insalubri e pericolosi.

Diconsi insalubri: le concie di pelli; le fabbriche di sego e candele; i maceratoi della canape; le fabbriche di colla; le filande di bozzoli; i mattatoi di cane e cavalli; i depositi e magazzini di cenci ecc.

Sono pericolose: le fornaci di calce; le fabbriche di vetro; i depositi di petrolio; le fabbriche di acqua raggia, di zolfanelli; le raffinerie di zolfo ecc.

Contro le disposizioni della giunta, gl'interessati possono ricorrere al Prefetto che provvederà a sensi degli art. 33 legge di P, S. e 35 relativo regolamento.

Contro la decisione del Prefetto è ammesso il ricorso al Ministero dell'Interno.

Se trattisi di stabilimento esistente, gl' interessati che lo credessero insalubre e pericoloso possono chiederne la soppressione alla Giunta Municipale. Sulla domanda, si provvederà a norma degli art. 32 e 33 legge di P. S. e 35 regolamento.

Le contravvenzioni sono punite a termini dell'art. 35 coll'ammenda sino a L. 300 e coll'arresto sino ad 1 mese.

L'esercizio di mestieri rumorosi od incomodi deve sospendersi nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze municipali e nelle ore di notte non può esercitarsi dopo le 23.

La contravvenzione è punita a sensi dell'art. 457 codice penale.

CAPO III.

SANITÀ PUBBLICA — EPIDEMIE SORVEGLIANZA SULLE FARMACIE E DROGHERIE

L'autorità di P. S. deve esercitare la massima vigilanza per l'esatta applicazione della legge sulla tutela dell' igiene e della sanità pubblica del 22 dicembre 1888 n° 5849 e del relativo regolamento del 9 ottobre 1889, specialmente per quelle disposizioni che riguardano l' esercizio delle professioni sanitarie ed affini, cioè: della medicina e chirurgia, veterinaria, farmacia, ostetricia, drogheria.

Nessuno può esercitare la professione di medico chirurgo, veterinario, farmacista, dentista, flebotomo o levatrice se non sia maggiore di età ed abbia conseguito la laurea od il Diploma di abilitazione in una Università, od in un Istituto o scuola a ciò autorizzati nel Regno o per l' applicazione dell' art. 140 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione. I contravventori possono essere puniti con pena pecuniaria non minore di L. 100, salvo le pene maggiori stabilite dal codice penale.

Ogni farmacia deve avere, per direttore, un farmacista legalmente autorizzato che vi dimori in permanenza. Il concontravventore sarà punito con pena pecuniaria non minore di L. 100.

Nelle ispezioni che gli ufficiali di P. S. devono eseguire con frequenza nelle farmacie, è necessario constatare principalmente:

a) se esista la farmacopea ufficiale, portante la firma del direttore generale della sanità pubblica. La mancanza della farmacopea sarà punita con la pena pecuniaria di L. 20 — art. 28;

b) se i veleni si trovino sotto chiave, avvertendo che, non stando gli stessi custoditi in tal modo, ovvero ancor che sieno tenuti sotto chiave, ma in maniera che questa sia alla portata di altri che voglia servirsene, il farmacista è responsabile della contravvenzione di cui agli art. 30 della detta legge e 77 del regolamento. Il farmacista che consegna la chiave dei veleni a persona che non sia autorizzata legalmente a sostituirlo in sua assenza, cioè ad un semplice assistente, contravviene al suindicato art. 77 del regolamento;

c) se vi sieno assistenti nell'esercizio della farmacia e se i medesimi sieno legalmente autorizzati, poichè al contrario esiste la contravvenzione di cui all'art. 23 della legge.

I farmacisti devono conservare copia di tutte le ricette spedite ed in caso di spedizioni di veleni, che dovrà avverarsi sempre a seguito di ordinazione di medici chirurgi o veterinarii, dovranno trattenere la ricetta originale ed annotarvi, a tergo, il nome delle persone cui furono spedite, dandone copia all'acquirente che la dimandi — art. 31 legge.

La vendita ed il commercio dei medicinali a dose ed in forma di medicamento è permessa *unicamente* ai farmacisti.

Le disposizioni, circa la custodia, conservazione e vendita dei veleni si applicano anche ai droghieri e fabbricanti di prodotti chimici, autorizzati a tenerli, come anche a coloro che per l'esercizio dell'arte loro o professione ne fanno uso.

I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici, i venditori di colori, non possono vendere veleni che a persone ben cognite o che, non essendo da loro conosciute sieno munite di attestato de l'ufficio di Sicurezza Pubblica, indicante il nome, cognome, l'arte o professione del richiedente e dopo constatato che le dette persone ne abbisognino per l'esercizio della loro arte o professione.

In ogni caso, si deve notare in un registro speciale da presentarsi all'autorità ad ogni richiesta, la qualità e quantità del veleno venduto, il giorno della vendita, il nome cognome e domicilio, l'arte e la professione dell' acquirente.

La contravvenzione sarà punita con pena pecuniaria estensibile a L. 250, alla quale può aggiungersi la sospensione dell'esercizio fino a 3 mesi — art. 32 legge.

CAPO IV.

EPIDEMIE

Diconsi epidemie quelle malattie che si propagano attaccando gran numero di persone nello stesso tempo e nel medesimo luogo, come: il colera, il tifo, la difterite, il carbonchio ecc.

In tali pericolose circostanze, l' autorità di P. S. dovrà spiegare la massima energia, unitamente alle altre autorità per distruggere od almeno paralizzare gli effetti del male.

CAPO V.

GUARDIE CAMPESTRI COMUNALI E PRIVATE

I comuni, i corpi morali ed i privati possono destinare guardie particolari alla custodia della loro proprietà.

Per ottenere la nomina di guardia particolare, bisognerà farne dimanda al Prefetto, corredandola dei seguenti documenti.

1.° atto di nascità;

2.° esito di leva;

3.° certificato di saper leggere e scrivere;

4.° estratto del casellario giudiziale, da cui risulti che il richiedente non ha subito condanne per delitti punibili con pene restrittive della libertà personale oltre 1 anno o

per reati contro la proprietà, qualunque sia la pena;

5.° certificato di buona condotta;

6.° figurino dell' uniforme per la debita approvazione;

7.° marca da bollo da L. 1.20, da applicarsi sul relativo decreto di nomina;

8.° bolletta della tassa sulle concessioni governative da L. 12.00, compreso il doppio decimo.

La guardia predetta dovrà, prima di esercitare le sue funzioni, prestare giuramento innanzi al Pretore del luogo e tale giuramento dovrà risultare in calce del decreto.

TITOLO XIII.

CAPO I.

INFORMAZIONI-STATISTE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Il servizio delle informazioni è, oltre ogni credere, difficile e delicato e richiede massima cautela, perspicacia e prudenza.

L'ufficiale di P. S., nell'assumere o fornire informazioni, dovrà usare speciale accorgimento, eseguire il servizio possibilmente di persona o per mezzo di un suo agente di fiducia, che abbia, però, data prova di abilità in siffatto servizio.

Bisognerà non incorrere in equivoci, che, spesso, possono essere facilmente generati da omonimie.

Richiedono, pure, molta esattezza, perchè riescano conformi all'utile scopo della loro instituzione, le prescritte statistiche di polizia amministrativa e cioè quelle relative alla mendicità ed al ricovero degl' inabili al lavoro, alla vendita dei libretti operai, all'arte salutare ecc.

CAPO II.

FERROVIE — TRAMVIE — POSTE — TELEGRAFI E TELEFONI — SORVEGLIANZA

È, rigorosamente, vietata la imitazione dei segnali ferroviarii da parte delle società tramviarie, specialmente per le linee esistenti in prossimità delle strade ferrate — circolare del Ministero dell' Interno del 17 ottobre 1877 n.° 470.]

Con la circolare del 23 agosto 1891 n.° 176403 Div. II Sez: II, del Ministero di Poste e Telegrafi, viene indicato il carteggio ufficiale in esecuzione delle tasse postali.

A termini della circolare del Ministero dell' Interno in data 13 giugno 1891, quando trattasi di provvedimento urgente, da adottarsi per casi che non ammettono dilazione, le autorità politiche potranno richiedere, direttamente, alle stazioni ferroviarie lo straordinario servizio telegrafico.

L'autorità di P. S. dovrà, a mezzo di suoi agenti, esercitare attiva vigilanza, allo scopo d' impedire che vengano danneggiati i fili, gli apparecchi, le macchine del telegrafo e del telefono; che si cagioni la dispersione delle correnti ovvero che s' interrompa in qualsiasi modo il servizio.

TITOLO XIII.

CAPO I.

EMIGRAZIONE — PASSAPORTI

L'emigrazione ha formato sempre oggetto di speciali studii sociologici ed economici. Il Ministro degli Esteri, onorevole Canevaro, ha fatto comprendere di voler presentare all'approvazione delle due camere un progetto di legge che disciplini tale fenomeno sociale. Speriamo che si attuino, al

più presto, disposizioni severe, atte ad impedire che l' emigrazione continui ad essere l'effetto della ignoranza, raggirata e dominata da una larga schiera di sovvertitori e distruttori di ogni tranquillità della famiglia e della società, di tanti ingordi speculatori ed abili truffatori.

CAPO II.

PASSAPORTO PER L' INTERNO

Spetta al Sindaco del luogo di rilasciare il passaporto per l'interno, dopo l'accertamento della buona condotta del richiedente.

Agli ammoniti e vigilati speciali non può essere rilasciato il detto passaporto senza l'autorizzazione del Prefetto — art. 83 regolamento di P S.

Sui passaporti per l' interno, che venissero rilasciati in esenzione delle tasse di bollo a persone che lavorano a giornata, dovrà essere apposta la seguente dichiarazione, prescritta dal Ministero dell'Interno, con circolare del 6 febbraio 1896 di N.° 11900-A-10-104940:

" *compilato in carta libera, ai sensi dell'art 21 n.° 23 della legge 13 settembre 1874 n.° 2077, trattandosi di giornaliero, come da certificato in data........ rilasciato dalla competente autorità*».

CAPO III.

PASSAPORTO PER L' ESTERO

Per delegazione del Ministero degli Esteri, possono rilasciare passaporti per l'estero, giusta l'art. 1.° del R.° De-

creto 13 novembre 1857 tanto i Prefetti che i Questori e sottoprefetti.

Chi vuole conseguire passaporto per l'estero deve farne domanda in carta bollata da C. 60, anche se sia provata la indigenza del richiedente, ed indicare, nella stessa, le proprie complete generalità, i precisi proprii connotati personali ed il luogo di destinazione all'estero. La domanda dovrà essere corredata dai documenti qui appresso indicati:

1.° atto di nascita;

2.° esito di leva;

3.° per i militari di 1.ª e 2.ª categoria, dai 18 anni compiuti ai 39, in congedo illimitato, bisognerà produrre l'originale atto di assenso del Comandante il Distretto Militare o della Capitaneria del Porto, a seconda se trattisi di militare di terra o di mare. È necessario il permesso del Ministro della Guerra per i militari in congedo illimitato provvisorio e per gli ufficiali in attività di servizio.

Per i militari di bassa forza, in attività di servizio, il permesso dovrà essere rilasciato dal Comando della Divisione Militare. Siffatto permesso è esente da tassa di bollo.

Per i militari di 3.ª categoria, prima di rilasciare il passaporto, bisognerà accertare che la posizione dell'iscritto non possa mutarsi—circolare Ministero dell'Interno 6 novembre 1890.

4.° certificato di assicurato imbarco, soggetto alla tassa di bollo da C. 60 per i non indigenti e per gli emigranti in paesi trasmarini. Detto certificato che dovrà essere vistato dall'autorità di P. S. del luogo di partenza, sarà consegnato, dopo il rilascio del passaporto, all'emigrante, perchè possa avvalersene in ogni evenienza — circolare Ministero Interno 28 ottobre 1895 Div: V Sez: III. n.° 11900-2729.

5.° Estratto del casellario giudiziale, prescritto dal Ministero dell' Interno, con nota dell' 11 luglio 1894, per gli emigranti negli Stati Uniti di America del Nord, poichè giusta la legge sull'emigrazione, approvata nel 26 febbraio 1891 dal Congresso della Federazione degli Stati Uniti d'America ed a termini della partecipazione contenuta nella circolare del

Ministero dell'Interno del 24 maggio detto anno n.° 119CO-a-10-12461 5 134-857 non si può concedere passaporto per gli Stati Uniti a chi ha subito anche una sola condanna penale.

6.° Atto di assenso di chi esercita la patria potestà o tutela, rilasciato in carta bollata da L. 2.40 per gl' interdetti, per i minorenni non abilitati e per tutte le persone soggette alla patria potestà.

7.° Autorizzazione del Prefetto o sottoprefetto per l' iscritto di leva che abbia compiuto il 18.° anno di età e non abbia soddisfatto all'obbligo della leva — § 663 del regolamento 2 luglio 1890 per l'esecuzione della legge sul reclutamento del R.° Esercito.

8.° Per i minori degli anni 18, è necessaria l'esibizione di un atto, dal quale risulti che il minore emigrante, non accompagnato dai genitori o dal tutore, sia preso in custodia da un parente o da altra persona maggiorenne che ne assuma intera responsabilità, ovvero che la società di navigazione o l'armatore della nave esibisca dichiarazione in carta bollata da L. 1.20, vistata dall'autorità di P. S. del luogo di partenza, di affidarne la cura al comandante della nave a termini dell'art. 88 del codice per la marina mercantile, modificato con la legge del 24 maggio 1887 n.° 3919 Serie 2.ª e circolari del Ministero dell' Interno 13 aprile 1891 e 7 marzo 1894.

I minorenni emigranti, da soli, in America, dovranno esibire il contratto d' imbarco stipulato tra l'agente o sub-agente d'emigrazione ed il padre o chi per esso del minorenne — Circolare Ministero Interno del 1891.

I minorenni, accompagnati dal padre o tutore, esibiranno il contratto, nel solo caso in cui il padre od il tutore sia analfabeta. Ciò non essendo, basterà una dichiarazione del Sindaco nel nulla osta, dalla quale risulti che il padre o tutore sa scrivere.

Il contratto suindicato è esente da tassa di bollo e di registro e vale come assicurato imbarco a termini dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1888 n.° 5866 sull' emigrazione ed

art. 2.° del regolamento 21 gennaio 1892 n.° 39 per l'esecuzione di detta legge.

9.° alcuni uffici chiedono, pel rilascio del passaporto, all'emigrante coniugato il consenso della moglie e ciò per un' alta ragione di moralità, a garenzia della donna la quale nel concedere il consenso viene implicitamente ad assicurare di non essere abbandonata dal marito e di avere i mezzi di sussistenza necessarii per la vita.

A sensi delle istruzioni ministeriali del 10 gennaio 1889, non è necessario il consenso del marito pel rilascio del passaporto alla donna maritata.

La domanda coi relativi documenti, verrà presentata all'autoritá locale di P. S., la quale avrá cura di accertare a mezzo della R.ª Procura e della Pretura del luogo di domicilio e di origine, se pendano mandati di cattura o procedimenti penali a carico del richiedente. Ottenutane risposta che il richiedente non ha alcuna pendenza con la punitiva giustizia, l'autorità predetta rilascerà il suo nulla osta, sul quale dovrá indicare le generalità, i connotati, il luogo di destinazione dell'emigrante ed apporvi la marca da C.^mi^ 60, annullata dall' ufficio del Registro. Indi trasmetterá l' incartamento pel debito rilascio all' autorità, autorizzata a far ciò.

La tassa per il rilascio dei passaporti per l'estero è stabilita dagli art. 41 e 42 della tabella sulle concessioni governative, annessa alla legge del 19 luglio 1880 numero 5536 ed è:

a) di L. 12, compreso il doppio decimo, per i passaporti di 1.ª classe, che si rilasciano ai possidenti, ai negozianti, agli esercenti una libera professione, agl' impiegati civili e militari e ad ogni persona di agiata condizione finaziaria;

b) di L. 2.40 per i passaporti di 2.ª classe che si rilasciano agli operai, braccianti, giornalieri, mercanti ambulanti e simili.

Il pagamento predetto si farà od esibendo la marca da bollo speciale o con vaglia intestato al ricevitore del regi-

stro del capoluogo del circondario, il quale fornirà la marca Questa sarà annullata dall' ufficio che rilascerà il passaporto con timbro ad umido, giusta l'art. 22 del R. Decreto 13 novembre 1857, sul servizio dei passaporti.

Le persone munite di certificato di povertà rilasciato dall'autorità municipale e vistato dal Pretore del mandamento, potranno ottenere il passaporto esente da tassa, sul quale però dovrà apporsi la dichiarazione di cui alla circolare del Ministero dell'Interno del 6 febbraio 1896, indicata nel capo precedente, relativo al rilascio dei passaporti per l' interno.

Con l' istessa domanda si potrà chiedere che nel medesimo passaporto vengano iscritti: la moglie, i figli minorenni le figlie non maritate e le persone di servizio del richiedente, purchè nazionali.

Possono chiedere d'avere un solo passaporto: un tutore coi suoi amministrati; un fratello ed una sorella con le sorelle non maritate e coi fratelli minorenni e le sorelle conviventi insieme.

Qualora, in casi urgenti, si dovessero chiedere notizie telegrafiche ad altri ufficii sul conto dell'emigrante ed a richiesta dello stesso, le spese occorrenti dovranno essere sostenute dall' interessato, ai sensi dell'art. 22 del R.° Decreto 13 novembre 1857, sul servizio dei passaporti.

All'atto della consegna del passaporto all' emigrante costui dovrà apporvi la propria firma come titolare ed in caso che sia analfabeta dovrà di ciò farsene menzione nel passaporto — circolare Ministero dell'Interno del 20 dicembre 1888 n. 11900-1-197424.

I vigilati speciali non potranno ottenere il passaporto per l'estero, senza la preventiva autorizzazione del Prefetto.

CAPO IV.

REGISTRI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

I registri principali di Polizia Amministrativa sono:

a) conciliazioni;

b) armi e caccia;
c) polveri piriche;
d) esercizii pubblici;
e) affittacamere;
f) opificii industriali;
g) traffici ambulanti;
h) tipografie ecc;
k) commercianti di oggetti preziosi ed usati;
i) agenzie di prestiti sopra pegno;
l) agenzie di affari in genere;
m) caldaie a vapore;
n) farmacie;
o) passaporti.

PARTE TERZA

POLIZIA RISERVATA

Gli ufficiali di P· S. sono chiamati per loro istituzione, non solo alle aspre lotte contro la malvivenza, ma eziandio al soccorso di chi fosse colpito dalla sventura o nei pericoli della vita travolto.

DEPRETIS

Gli ufficiali e gli agenti incaricati della P. S., costituiscono la falange sacra a cui è affidata la tutela della vita e della proprietà dei cittadini ed il mantenimento dell' ordine pubblico.

DEPUTATO CURCIO

TITOLO I.

Polizia riservata

Della polizia riservata o di gabinetto, tratteremo brevemente, poichè, come di leggieri comprenderà il lettore, non possiamo, per l' indole di detta polizia, dilungarci nella trattazione di affari che devono rimanere riservati e che non possono affidarsi alla pubblicità di un libro.

La polizia riservata comprende le seguenti categorie principali:

a) *partiti sovversivi;*
b) *associazioni e riunioni in genere;*
c) *ufficiali di P. S.;*
d) *guardie di città, armamento, istruzione ecc;*
e) *contabilità, spese d' ufficio, materiale mobile ecc;*
f) *carteggio riservato (informativo e vario);*
g) *giornali;*
h) *consolati.*

CAPO I.

PARTITI SOVVERSIVI

In altra parte dell' opera abbiamo accennato al fenomeno patologico sociale del socialismo e dell' anarchismo.

È servizio di somma importanza l' esercitare attiva, incessante ed abile vigilanza sulle sette che tendono alla distruzione dell'organamento sociale e domestico, al sovvertimento del naturale ordine di cose.

Codesta vigilanza deve essere anzitutto seria, positiva, non esagerata e deve costituire la persecuzione degli affiliati a dette sette, l' annientamento dei loro atti delittuosi, ma non la loro *reclame*, il mezzo per farli cingere di una falsa aureola di martirio, di farli elevare e dal nulla, nel quale consiste la loro vita, farli diventare *qualche cosa.*

Bisognerà prima studiare attentamente, psicologicamente, economicamente ed anatomicamente l' individuo che manifesta idee sovversive e poi classificarlo.

Non bisogna *creare*, ma è necessario colpire i *soggetti* realmente esistenti e non quelli che vorrebbero esistere e che cercano all' autorità di P. S., la loro vita.

Il sistema di *creare*, senza elementi positivi, affiliati a partiti sovversivi è di serio danno e di grave ostacolo al retto andamento di un ottimo servizio politico, poichè, per vigilare e *falsi* e *veri* soggetti, avviene che la vigilanza sui primi non può esercitarsi, come si dovrebbe, se gli sguardi, l' abilità e l'acume dell' autorità vengono distratti dalla inutile vigilanza sui secondi.

Spesso ci è capitato di notare, in pratica, che molti socialisti, anarchici o repubblicani, pur professandosi entusiasti delle loro teorie, non hanno alcun concetto chiaro dello scopo dell' ideale del loro partito ed alcuni, anzi, si affiliano alle suindicate sette non per convincimento pro-

prio, non perchè approvino siffatte delittuose teorie, ma perchè, sventuratamente, credono di potere, con tal mezzo, emergere, segnalarsi ed ottenere ciò che, secondo il loro pensiero, non potrebbero riuscire mai ad ottenere se si mantenessero nella vita tranquilla, pacifica ed onesta.

Dei tanti socialisti autoritarî, comunisti e collettivisti; anarchisti politici, collettivisti e Comunisti; socialisti del sentimento od evoluzionisti; socialisti d' idea e di azione ovvero rivoluzionarî, repubblicani, circa la metà è formata di individui dell' occasione, dell' oggi e che, con parola volgare, ma molto espressiva, potrebbero chiamarsi *pagnottisti*.

Dei *veri soggetti* bisognerà studiare, con attenzione, le tendenze, la proclività criminosa e le mosse, in modo da poter prevenire gli atti dei medesimi.

Degli affiliati a partiti sovversivi locali dovrà tenersi, in perfetta regola, la pratica personale di ognuno, nella quale sarà rispecchiata la vita tutta fisica, morale, intellettuale e sociale dell' individuo e dovranno indicarsi, con precisione le generalità complete dello stesso, professione o mestiere, soprannome, se ammogliato o celibe, condotta morale e civile, condotta circa i principî che professa, partito nel quale milita, precedenti penali e se sia stato o si trovi sottoposto a provvedimenti amministrativi, come: ammonizione e domicilio coatto.

Le circolari di ricerche ed arresto di affiliati a partiti sovversivi, dovranno essere tenute con molta cura e le generalità di ciascun ricercato saranno trascritte in speciale rubrica alfabetica, la quale dovrà essere consultata dal funzionario, ogni qualvolta avverrà il fermo o l' arresto di un individuo.

Con circolare del 1.° Giugno 1896 N.° 5343, il Ministero dell' Interno dispose l' attuazione di un ottimo servizio-schedario, mercè registro e cenni notiziarî per il prospetto biografico. Non c' intratteniamo nell' esame di detto servizio, anche perchè conosciuto, perfettamente, da ogni buon funzionario.

CAPO II.

ASSOCIAZIONE — RIUNIONE — ASSEMBRAMENTI

L'associazione importa una convenzione permanente consentita da varie persone, di riunire le loro forze al raggiungimento di uno scopo comune. Secondo lo scopo, vi sono associazioni civili, commerciali ecc.

L' associazione presuppone una società intesa ad uno scopo comune e sussistente anche quando siasi sciolta — *Bon compagni* — relazione al progetto di legge sulle associazioni.

La *riunione* prevista dall'art. 32 dello Statuto, suppone un convegno temporaneo di più persone in un luogo pubblico od a tale equiparato, per discutere e deliberare sopra un determinato argomento in seguito ad invito, nella maggior parte dei casi, di un comitato promotore.

La riunione è il raccogliersi di persone dietro prestabilito concerto, espressamente allo scopo di discutere, prendere risoluzione, fare atto insomma di volontá collettiva.

E ciò che in vocabolo inglese dicesi *meeting*.

L'assembramento è la congregazione per lo più fortuita di più persone, nella quale non spicca il carattere della collettività: è il materiale agglomeramento di più individui.

Sulle associazioni costituite o società, bisognerà esercitare continua ed attenta vigilanza circa l'organizzazione, il carattere politico, l'azione collettiva ed individuale dei socii ed esaminare se sotto le parvenze oneste e legali si nascondano delittuosi propositi.

Di ogni societá dovrà prendersi nota in apposito registro, in modo da poter, con serio esito, studiare l' intima costituzione della stessa e la condotta di ogni associato.

CAPO III.

UFFICIALI DI P. S. — GUARDIE DI CITTÀ

Il personale di P. S., ufficiali ed agenti, è regolato dalla legge 21 dicembre 1890 n.° 7321 Serie III.ª e regolamento del 5 febbraio 1891 n.° 67, nonchè dalla legge 31 marzo 1892 n.° 173, dal regolamento approvato con R.° Decreto del 14 agosto 1892 n.° 423, dalle istruzioni ministeriali in data del 26 agosto 1892 n.° 9618: da la circolare del Ministero de l'Interno. Dir: Gen: di P. S., Div: 6.ª, Sez: 2.ª, n.° 9601 in data 1.° marzo 1899 ai Prefetti.

CAPO IV.

CONTABILITÀ

La contabilità riservata è relativa al materiale mobile degli ufficii di P. S. di pertinenza dello Stato, inventarii, note di variazioni, acquisti e riparazioni di mobili ecc. giusta le istruzioni speciali del 17 maggio 1890 n.° 7659; spese per la repressione del malandrinaggio; locale di ufficio, affitto, pigione, archivio, ordinamento, leggi, decreti.

CAPO V.

CARTEGGIO RISERVATO — GIORNALI — CONSOLATI

É necessaria la massima cautela e riservatezza nella tenuta delle pratiche relative al carteggio riservato, circa informazioni ed altro.

Il disbrigo, poi, richiede la massima oculatezza perchè non si cada in errori deplorevoli e spesso apportanti serio danno.

Dovrà tenersi una pratica speciale per i giornali sequestrati, ed altra per i periodici locali.

Per quest'ultimi, dovrà tenersi un registro nel quale dovranno trascriversi: il titolo del giornale; il luogo della pubblicazione e della tipografia; i nomi, cognomi e domicilii del personale di compilazione; la data di autorizzazione e quella di pubblicazione; l' indole politica e lo scopo; l' influenza del periodico e il numero delle copie.

Circa i consolati, bisognerá tenere un elenco indicante la località precisa della sede di ciascuno ufficio diplomatico e di consolato.

Il Ministero del'Interno, con telegramma in data 8 aprile 1896 n.° 4712, ebbe a raccomandare, in modo speciale, che, in ogni caso di disordine, sia sempre e prima di tutto provveduto per la vigilanza e tutela delle dimore dei diplomatici e dei consoli.

Oltre a la regolare tenuta del protocollo e della rubrica di polizia riservata, bisognerà aver cura delle seguenti statistiche di gabinetto:

a) spese per la repressione del malandrinaggio — stampa periodica — partiti sovversivi — societá — **statistiche trimestrali.**

b) contabilità materiale mobile — **statistica annuale**, da eseguirsi nel 1.° luglio di ogni anno.

FINE.

INDICE

PARTE PRIMA

TITOLO XV.

TITOLO XVI.

TITOLO XVII.

Dei delitti contro la pubblica amministrazione

TITOLO XVIII.

Dei delitti contro l' amministrazione de la giustizia

TITOLO XIX.

TITOLO XX.

TITOLO XXI.

Dei delitti contro l' incolumità pubblica

TITOLO XXII.

Dei delitti contro il buon costume e l'ordine de le famiglie

TITOLO XXIII.

Dei delitti contro la persona

TITOLO XXIV.

Dei delitti contro la proprietà

CONTRAVVENZIONI

TITOLO I.

De le contravvenzioni concernenti l' ordine pubblico

TITOLO II.

Contravvenzioni concernenti l' incolumità pubblica

TITOLO III.

Contravvenzioni concernenti la pubblica moralità

TITOLO IV.

Contravvenzioni concernenti la pubblica tutela de la proprietà

TITOLO V.

PARTE SECONDA

TITOLO I.

TITOLO II.

TITOLO III.

Polvere pirica — materie esplodenti, deposito, vendita, fabbricazione, trasporto, indennitá spettante a gli agenti di forza pubblica incaricati del servizio di scorta nel trasporto di materie esplodenti.

TITOLO IV.

TITOLO V.

TITOLO VI.

TITOLO VII.

TITOLO VIII.

TITOLO IX.

TITOLO X.

TITOLO XI.

TITOLO XII.

TITOLO XIII.

PARTE TERZA

TITOLO I.

Polizia Riservata

Prezzo del presente vol. L. 3